



Fondazione
Italiana
del Notariato

BIBLIOTECA DELLA FONDAZIONE ITALIANA DEL NOTARIATO

Rivista semestrale

ISSN 2611-4313

LA RIFORMA DELLO SPORT

A CURA DI DIEGO BARONE, DANIELA BOGGIALI, ROCCO GUGLIELMO



Direttore responsabile

Antonio Delfino

Consiglio di Amministrazione

Presidente

Antonio Areniello

Vice Presidente

Roberto Martino

Componenti

Diego Barone

Paolo Guida

Giuseppe Mattera

Francesco Paolo Petrera

Giuseppe Trapani

Il Comitato scientifico della rivista
coincide con quello della Fondazione

Coordinamento Editoriale

Emanuela Paolucci

Segreteria di redazione

Vally Cappelli

Proprietario

Fondazione Italiana del Notariato ETS

Via Flaminia 160

00196 Roma



Fondazione
Italiana
del Notariato

BIBLIOTECA DELLA FONDAZIONE ITALIANA DEL NOTARIATO

LA RIFORMA DELLO SPORT

A CURA DI DIEGO BARONE, DANIELA BOGGIALI, ROCCO GUGLIELMO

Prefazione

Antonio Areniello

Notaio in Napoli

Presidente Fondazione Italiana del Notariato

Vice Presidente Consiglio Nazionale del Notariato

Mi è capitato più volte, di recente, in occasione di riunioni collegiali piuttosto che in interventi durante convegni scientifici di sottolineare la circostanza che nel nostro ordinamento sta prendendo forma un “corpus” normativo in forma di vero e proprio testo unico sull’interessante disciplina degli enti sportivi.

A conforto di questa riflessione giunge ora il prezioso volume, inserito nella prestigiosa Biblioteca della Fondazione Italiana del Notariato, dedicato alla riforma dello sport e curato da Diego Barone, Daniela Boggiali e Rocco Guglielmo.

Una esaustiva ed approfondita disamina dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale sul tema la si rinviene nella introduzione al volume curata dal collega consigliere nazionale Rocco Guglielmo, la cui attività di studio si accompagna ad una meritoria e pregevole “missione” divulgativa attraverso la partecipazione ai tanti eventi che si stanno svolgendo e si terranno sul territorio nazionale sull’argomento del diritto sportivo.

I saggi che compongono il volume si caratterizzano per una rappresentazione organica e ragionata della disciplina degli enti sportivi, curandone con meticolosa attenzione i vari aspetti, dalla complessa fase costitutiva all’innovativo regime di pubblicità, evidenziando la particolare sensibilità mostrata dal legislatore nei confronti del ruolo centrale del quale è investito il notaio pubblico ufficiale.

Un sentito ringraziamento va agli autori dei saggi che compongono il volume, autorevoli esponenti del mondo accademico e professionale, cui si affiancano colleghi e componenti dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato che hanno avuto il merito di approfondire una tematica i cui molteplici profili rappresentano per il Notariato una compiuta riflessione sullo svolgimento di attività sportive sia per gli aspetti operativi che in prospettiva di una ulteriore evoluzione legislativa.

Prefazione

Giulio Biino

Notaio in Torino

Presidente Consiglio Nazionale del Notariato

È un piacere, prima ancora che un onore, poter scrivere una prefazione al volume che avete tra le mani.

Si tratta di un contributo molto utile in una materia particolarmente complessa. Il legislatore italiano ha dedicato, lodevolmente, sempre maggiore attenzione al diritto dello sport fino ad arrivare, sul finire del 2023, ad una estremamente significativa modifica costituzionale con l'introduzione, all'art. 33 ultimo comma della Carta costituzionale, del riconoscimento del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva.

Purtroppo questa attenzione si è tradotta in una babele di provvedimenti quanto mai frammentari e disomogenei.

A partire dal d.P.R. 2 agosto 1974 n. 530 fino al regolamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2024 un succedersi di interventi, a valenza prevalentemente fiscale, che hanno tuttavia pesantemente inciso sulla disciplina civilistica dell'associazionismo sportivo e, più in generale, sul diritto dello sport.

Un selezionato gruppo di esperti, non esclusivamente, ma in prevalenza, notai, ha affrontato la complessa materia analizzandone tutti gli aspetti e sotto tutti i punti di vista.

Ho precisato in prevalenza notai perché l'importanza del ruolo del notaio in quest'ambito emerge con chiarezza, tra l'altro, nel d.lgs. n. 120 del 2023 che attribuisce al notaio stesso un ruolo determinante nel procedimento di iscrizione delle associazioni con personalità giuridica nel relativo registro.

Credo di potere affermare che si tratti del primo lavoro pubblicato con una visione così ampia e così approfondita.

Il Notariato ha rilasciato spesso, sui temi più disparati, studi e documenti che, in quel dato campo, si sono poi rivelati dei punti fermi, utili per qualunque sviluppo successivo.

Questa raccolta di scritti mi pare vada proprio in quella direzione.

Un'approfondita analisi di questa branca del Terzo settore che, come alcuni autori evidenziano, spiegandone anche il perché, sembra gemmare un potenziale Quarto Settore.

Sicuramente per tutti gli operatori che nel quotidiano si trovano a confrontarsi con queste realtà, giuristi a vario titolo, commercialisti, fiscalisti e tributaristi una bussola per orientarsi e un “*vademecum*” per la diuturna attività.

Un sincero ringraziamento, pertanto, da parte mia, ma anche da parte di tutto il Consiglio Nazionale del Notariato, a tutti coloro che si sono cimentati nella non facile impresa, e a chi l’ha coordinata, ma anche una preghiera al nostro legislatore di intervenire per il futuro in questa materia, quando lo riterrà necessario, con la necessaria attenzione alla complessiva architettura del sistema.

Solo così tutti gli operatori del sistema stesso potranno agire con l’indispensabile tranquillità di non commettere errori che possono anche rivelarsi fatali.

Prefazione

Diego Barone

Notaio in Riposto

Consigliere Fondazione Italiana del Notariato

Consigliere Nazionale del Notariato

Daniela Boggiali

Ufficio Studi Consiglio Nazionale del Notariato

Rocco Guglielmo

Notaio in Catanzaro

Consigliere Nazionale del Notariato

La pratica dello sport è un diritto dell'uomo: è quanto afferma la Carta Olimpica nel definire i principi e i valori dello sport, per la cui attuazione il legislatore italiano è stato indotto ad attuare la riforma dell'ordinamento sportivo realizzata con i decreti legislativi n. 36, 37, 38 e 39 del 2021.

Questo libro nasce con l'intento fornire ai notai e, più in generale, agli operatori del diritto uno strumento utile per l'interpretazione delle novità introdotte in materia di costituzione e aggiornamento degli statuti degli enti sportivi, sia dilettantistici che professionistici. Per tale motivo nel volume sono presenti sia studi di carattere teorico, in cui si analizzano le conseguenze anche operative di talune novità normative, sia modelli di statuti di associazioni e società sportive. Un lavoro di squadra, che raccoglie le riflessioni di autorevoli studiosi che hanno collaborato nell'approfondimento delle più rilevanti questioni sollevate dalla riforma dello sport, e che comprende, oltre agli scritti dei curatori, i preziosi contributi del Professore Marco Cian, dell'Avvocato Gabriele Sepio e dei Notai Grazia Manuela Banna, Maurizio Cavanna, Andrea Fusaro, Paolo Guida, Marco Maltoni, Nicola Riccardelli e Marco Silva.

Se lo sport si fonda sui principi di uguaglianza, mutua comprensione, spirito di amicizia, solidarietà e *fair play*, la funzione del giurista nello sport è, prima di tutto, quella di garantire l'attuazione e il rispetto di tali valori, tenendo sempre a mente l'importanza del ruolo che lo sport svolge nella società, acutamente descritto nelle preziose parole pronunciate da Nelson Mandela nell'ormai lontano 1995, ma ancora – anzi, forse, soprattutto oggi – attuali: «Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di ispirare. Esso ha il potere di unire le persone in un modo che poche altre cose fanno».

Indice

ROCCO GUGLIELMO

Introduzione alla riforma degli enti sportivi. Evoluzione normativa in materia di sport professionistico e dilettantistico 9

DANIELA BOGGIALI

Le forme giuridiche dello sport dilettantistico e professionistico 15

MARCO MALTONI

Enti del Terzo settore e disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche 25

DIEGO BARONE – DANIELA BOGGIALI

Atto costitutivo e statuto degli enti sportivi dilettantistici 41

7

NICOLA RICCARDELLI

La pubblicità degli enti sportivi dilettantistici: profili generali e procedurali 53

DANIELA BOGGIALI

Il nuovo procedimento di acquisto della personalità giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche 81

MARCO CIAN

Le società sportive: profili di specialità 105

MARCO SILVA

La costituzione delle società sportive: profili operativi 121

DIEGO BARONE – DANIELA BOGGIALI

La nuova lucratività attenuata e le operazioni sul capitale delle società sportive dilettantistiche 141

ROCCO GUGLIELMO

Le operazioni straordinarie degli enti sportivi dilettantistici: trasformazione, fusione e scissione 155

GRAZIA MANUELA BANNA

La trasformazione da ente sportivo dilettantistico a società sportiva professionistica 177

PAOLO GUIDA

Ancora un nuovo modello: la società di agenti sportivi 199

DANIELA BOGGIALI

La partecipazione di minori e incapaci maggiori d'età negli enti sportivi 219

GABRIELE SEPIO

Disciplina fiscale degli enti sportivi dilettantistici 237

8

MAURIZIO CAVANNA – ANDREA FUSARO

Spunti di riflessione in tema di democraticità degli enti collettivi e delle associazioni sportive 249

Appendice

Riferimenti normativi e regolamentari 269

Modello di statuto di Associazione Sportiva Dilettantistica 271

Modello di statuto di Società a responsabilità limitata Sportiva Dilettantistica 295

Modello di statuto tipo di Società cooperativa Sportiva Dilettantistica 315

Statuto di Associazione Sportiva Dilettantistica Federazione Italiana Nuoto 347

Statuto di Società a responsabilità limitata Sportiva Dilettantistica Federazione Italiana Nuoto 363

Introduzione alla riforma degli enti sportivi. Evoluzione normativa in materia di sport professionistico e dilettantistico

Rocco Guglielmo
Notaio in Catanzaro
Consigliere Nazionale del Notariato

La materia dello sport, o meglio del diritto sportivo, è stata caratterizzata da una miriade di provvedimenti normativi, relativamente recenti, nati principalmente per consentire agevolazioni fiscali ma che hanno decisamente inciso anche sui profili sostanziali tipici degli enti coinvolti nello svolgimento delle attività sportive, dilettantistiche e professionistiche.

È opportuno fornire un quadro dei provvedimenti normativi susseguiti nel tempo in materia di associazionismo sportivo, al fine di verificare la trasformazione che si è verificata nella concezione stessa del diritto dello sport. Il punto di partenza può essere considerato il d.P.R. 2 agosto 1974, n. 530 (modificato, relativamente alle norme di attuazione, dal d.P.R. 22 marzo 1986, n. 157) che detta il regolamento per l'attuazione della legge istitutiva del Comitato olimpico nazionale italiano – CONI (legge 16 febbraio 1942, n. 426).

Il regolamento del 1974 riconosceva che la base dell'ordinamento, al cui vertice si collocavano il CONI e le Federazioni suoi organi, era costituita da «società, associazioni ed enti sportivi» che «non hanno scopo di lucro e sono riconosciuti, ai fini sportivi, dal Consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano o, per delega, dalle Federazioni sportive nazionali».

Funzione di tali organismi, una volta riconosciuti dal CONI, era quella di inquadrare gli atleti, fossero essi professionisti o dilettanti. Il d.P.R. n. 530 del 1974 aveva recepito una lunga prassi, affermata nell'ambito sportivo ed in particolar modo nel calcio, che aveva visto numerose associazioni calcistiche migrare verso la forma societaria, ed in specie verso le società di capitali.

Tale prassi era sfociata nella nota riforma delle società calcistiche, attuata dal CONI attraverso la Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) nel 1966, con la quale veniva imposto ai clubs, titolari di squadre militanti nelle massime divisioni, di adottare la forma delle società per azioni. In quella occasione, la FIGC aveva predisposto uno statuto-tipo, nel quale veniva esclusa espressamente qualsiasi possibilità di attribuzione ai soci dei risultati economici

dell'attività sociale, sia in sede di distribuzione periodica degli utili, sia sotto forma di eventuali plusvalenze, in caso di liquidazione della società o delle singole quote. Gli utili conseguiti dovevano essere destinati a fini sportivi ed il patrimonio residuo, dopo lo scioglimento delle società, doveva essere devoluto al Fondo di assistenza CONI – FIGC.

Le società calcistiche, così come disciplinate dalla normativa federale e dalle previsioni del d.P.R. n. 530 del 1974, mancando della possibilità della distribuzione degli utili, rappresentavano una deviazione dallo schema causale del contratto di società e costituivano uno degli esempi più significativi di società senza scopo di lucro.

La previsione di una tale figura di società ha trovato definitivo accoglimento nella legge 23 marzo 1981, n. 91, che era essenzialmente una legge per il calcio. Anche tale provvedimento riportava l'obbligo, per le società in questione, di costituirsi nella forma di SpA o di Srl ed imponeva la previsione statutaria del totale reimpiego degli utili per lo svolgimento dell'attività sportiva.

L'assoluto divieto di distribuzione degli utili veniva confermato dalla previsione che al socio, anche in sede di liquidazione della società, non potesse essere attribuito che il valore nominale delle partecipazioni, mentre tale previsione, contrariamente a quanto riportato nello statuto-tipo, approntato dalla FIGC, non era ripetuta per l'ipotesi di liquidazione delle singole quote. Ma, anche in questo caso, si era ritenuto che la società non potesse attribuire al socio una somma superiore al valore nominale del suo conferimento, in quanto un diverso comportamento avrebbe violato il citato obbligo di destinazione degli utili all'attività sociale.

È importante sottolineare che le società previste dalla legge n. 91 del 1981 erano esclusivamente quelle che stipulassero contratti con atleti professionisti.

La situazione fino ad ora sinteticamente delineata ha subito una radicale modificazione, ad opera della legge 18 novembre 1996, n. 586, che ha inciso notevolmente sulla precedente legge n. 91 del 1981, attraverso, fra l'altro, l'abrogazione del vincolo di destinazione degli utili della società sportiva all'attività sociale e, di converso, del divieto di distribuzione degli utili a favore dei soci.

In tal modo, la società sportiva sembra essere “rientrata”, almeno sotto il profilo causale, nella sfera del diritto comune.

Permane l'incompatibilità delineata dalle disposizioni di cui alla legge n. 586 del 1996 con quelle di cui al d.P.R. n. 530 del 1974 (come modificato dal d.P.R. n. 157 del 1986) che continuano a richiedere, per le società sportive, l'assenza dello scopo di lucro, restando, inoltre, il dubbio sulla capacità cogente del citato d.P.R. in materia di divieto di distribuzione degli utili.

Le leggi n. 586 del 1996 e n. 91 del 1981, disciplinando esclusivamente la materia dello sport professionistico, non affrontano completamente il fenomeno dello sport dilettantistico.

Il primo atto normativo, nella storia della legislazione tributaria a favore dell'associazionismo sportivo dilettantistico, è rappresentato dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, emanata al fine di facilitare le incombenze contabili e fiscali delle associazioni sportive che, nel corso dell'esercizio sociale, conseguissero proventi commerciali non superiori a 100 milioni di lire (limite più volte elevato fino all'importo di 250.000,00 euro, fissato dall'art. 25, comma 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133, così come modificato dall'art. 37, comma 2 della legge 21 novembre 2000, n. 342 e dall'art. 90, comma 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289).

L'ulteriore tassello, in materia di sport dilettantistico, è costituito dall'art. 90 della citata legge n. 289 del 2002, che ha esteso le disposizioni di cui alla legge n. 398 del 1991 e successive modificazioni e le altre disposizioni tributarie, riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche, anche alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro.

L'art. 90, in questione, ha dettagliatamente indicato i requisiti necessari per l'individuazione delle associazioni sportive dilettantistiche (con o senza personalità giuridica) e delle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro.

Si arriva, infine, alla legge n. 128 del 2004, che consente la possibilità, come accennato, di utilizzare anche la forma della cooperativa ed incide sul comma 18 dell'art. 90, eliminando la necessità di inserire negli statuti l'obbligo, posto a carico della società, di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali o all'ente di promozione sportiva, cui la società o l'associazione intende affiliarsi. Inoltre, non si prevede più la necessità di stabilire le modalità di riconoscimento, a fini sportivi, delle società e di affiliazione ad una o più Federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline associate a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche su base regionale.

In conseguenza di tali modifiche, al fine di evitare l'indebita fruizione delle agevolazioni fiscali anche ad associazioni e società sportive non riconosciute dal CONI, è stata emanata la legge 27 luglio 2004, n. 186, il cui articolo 7 dispone che «il CONI è l'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche». Pertanto, le agevolazioni fiscali, previste per il settore, presuppongono l'avvenuto riconoscimento, ai fini sportivi, rilasciato dal CONI, «quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale».

Sempre in materia di sport dilettantistico, la legge 27 dicembre 2017, n. 205 ai commi 353 e 354 dell'art. 1 ha previsto che le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro V del c.c.; finalità lucrativa che era fino a quel momento preclusa per le società sportive dilettantistiche.

Si apre così alle società sportive dilettantistiche lucrative prevedendo, però, una serie di requisiti statutarî richiesti a pena di nullità.

Con la legge 9 agosto 2018, n. 96 viene abrogata la disciplina delle società sportive dilettantistiche lucrative con il problema della sorte delle società già costituite, le quali, ovviamente, non potranno più fruire neppure delle limitate agevolazioni fiscali previste dalla legge di bilancio 2018.

Quello che sembra da escludere è che l'abrogazione della suddetta disciplina possa comportare una nullità sopravvenuta di quegli Enti che, in base alla norma abrogata sono venuti ad esistenza. Posizione, per altro, confermata dalle sezioni unite della Cassazione (Cass., sez. un., 19 luglio 2018, n. 19282) secondo cui «infatti, non esistono nel nostro ordinamento casi di c.d. nullità successiva, ossia nullità conseguente a norme che, in deroga al principio generale secondo cui i requisiti di validità del negozio devono esistere nel momento in cui lo stesso viene posto in essere, stabiliscano – invece – che i requisiti essenziali debbano esistere alla stregua della legge vigente e non solo nel momento genetico, ma anche in quello della produzione degli effetti».

In altre parole, l'abrogazione della norma che legittimava la costituzione di società con determinate caratteristiche non comporta in alcun modo una sopravvenuta illegittimità di quegli Enti che, in base a detta norma sono venuti in esistenza.

Nel 2021 il legislatore in attuazione della legge 8 agosto 2019, n. 86, in particolare degli artt. 5 e 8, ha emanato quattro decreti legislativi, il 36, 37, 38 e 39, che hanno riformato completamente la materia dello sport.

In particolare, ai fini che a noi più interessano, l'attenzione va posta ai decreti legislativi 36 e 39.

Il primo recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di Enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di un nuovo lavoro sportivo, prevede in particolare agli artt. 6, 7 ed 8 le forme giuridiche degli enti sportivi, gli elementi che devono essere contenuti nell'atto costitutivo e statuto e la disciplina dell'assenza dello scopo di lucro, consentendo un limitato impiego degli utili ad aumento gratuito del capitale sociale oppure a distribuzione di dividendi ai soci. Il secondo, invece, recante semplificazioni di adempimenti relativi agli organismi sportivi, disciplina l'istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche nonché la possibilità per le associazioni dilettantistiche

di acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel suddetto registro, in deroga al d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. Registro già entrato in vigore il 31 agosto 2022 contrariamente alla disciplina di cui al d.lgs. 36 del 2021 che entrerà definitivamente in vigore il prossimo 30 giugno 2024.

Ancora il legislatore con il d.lgs. 5 ottobre 2022, n. 163 (pubblicato sulla G.U. n. 256 del 2 novembre 2022) ha proceduto ad un correttivo al d.lgs. n. 36 del 2021 incidendo sostanzialmente sulle forme giuridiche utilizzabili per l'assunzione della qualifica di Ente sportivo dilettantistico, eliminando la possibilità di ricorrere allo schema delle società di persone e prevedendo, invece, sia le società cooperative sia gli enti del Terzo settore di cui al d.lgs. n. 117 del 2017. Infine, il d.lgs. n. 120 del 2023 che ha ulteriormente modificato i decreti legislativi nn. 36 e 39 ed in particolare, relativamente a quest'ultimo, ha previsto la necessità di un patrimonio minimo per le associazioni sportive riconosciute *ex art. 14* dello stesso d.lgs. n. 39 del 2021, ha attribuito un ruolo fondamentale al notaio nei procedimenti di iscrizione delle associazioni con personalità giuridica nel registro ed ha disciplinato i rapporti tra i vari regimi pubblicitari delle associazioni.

L'intera riforma è stata da ultimo completata dall'emanazione, in data 29 gennaio 2024, del regolamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport relativo alla “Disciplina sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche”.

Quello che emerge da questa complicata normativa appena accennata è che il legislatore in materia di sport dilettantistico introduce una nuova tipologia di società di capitali che si caratterizza per le finalità non lucrative e si inserisce nell'ordinamento giuridico come una peculiare categoria di soggetti societari. Si va, dunque, verso un sistema speciale che vede nelle società degli schemi organizzativi funzionalmente neutri, idonei, cioè, al perseguimento di attività tanto lucrative quanto non lucrative.

Ed una conferma di questa evoluzione concettuale si riscontra oltre che nella materia in esame anche nell'introduzione nel nostro sistema giuridico dell'impresa sociale di cui al d.lgs. 112 del 2017 e, parzialmente, nelle società *benefit* di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, le quali perseguono, oltre al tradizionale scopo di lucro una o più finalità di beneficio comune, assumendo i tratti di un modello destinato ad attività a sfondo sociale e nelle quali la convivenza di scopo lucrativo con finalità solidaristiche apre ad un cosiddetto Quarto settore.

Da ultimo, infine, si deve evidenziare la sempre maggiore attenzione del nostro legislatore per lo sport che ha portato, addirittura, ad una modifica costituzionale con la previsione del valore fondante dello sport all'art. 33 ultimo comma

della Costituzione italiana che nella sua formulazione testuale così recita: «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme».

Le forme giuridiche dello sport dilettantistico e professionistico

Daniela Boggiali

Ufficio Studi Consiglio Nazionale del Notariato

Il presente contributo offre una panoramica delle forme giuridiche utilizzabili per lo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche e professionistiche in considerazione della recente riforma dell'ordinamento sportivo. Si forniscono, inoltre, alcuni spunti per l'individuazione del rapporto tra la disciplina speciale degli enti sportivi e le norme dettate dal codice civile in tema di enti senza scopo di lucro e società.

This contribution offers a general overview of the legal forms that can be used for the performance of amateur and professional sports activities in consideration of the recent reform of sport laws. Furthermore, some ideas are provided for identifying the relationship between the special regulations of sports entities and the rules dictated by the civil code with reference to non-profit entities and companies.

Sommario: 1. L'entrata in vigore della riforma dello sport. – 2. Le forme giuridiche dello sport dilettantistico. – 3. Le forme giuridiche dello sport professionistico.

1. L'entrata in vigore della riforma dello sport

La riforma dello sport è stata attuata attraverso l'adozione dei decreti legislativi n. 36, 37, 38 e 39 del 28 febbraio 2021; in particolare, la nuova disciplina degli enti sportivi professionistici e dilettantistici è contenuta nel d.lgs. n. 36 del 2021, di attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86.

Le nuove norme in tema di requisiti statutari degli enti sportivi, contenute nel d.lgs. n. 36 del 2021, sono entrate in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2023, data in cui è diventata operativa l'abrogazione tanto dell'articolo 90, commi 4, 5, 8, 17, 18, 18-*bis*, 19, 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 in tema di requisiti statutari di associazioni e società sportive dilettantistiche, quanto della legge 23 marzo 1981, n. 91 recante, negli artt. 10 e seguenti, la disciplina delle società sportive professionistiche.

La nuova disciplina incide relativamente poco sulle modalità di costituzione e sui requisiti statutari delle società sportive professionistiche, posto che gli artt. 13 e 14 d.lgs. n. 36 del 2021 riproducono integralmente, nella sostanza, quanto previsto negli artt. 10 e 11 l. n. 91 del 1981. Diverso è a dirsi, invece, per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, la cui nuova disciplina ha formato oggetto di due interventi correttivi contenuti, dapprima, nel d.lgs. n. 163 del 5 ottobre 2022 (c.d. *decreto correttivo*, in vigore dal 17 novembre 2022)¹ e, successivamente, nel d.lgs. 29 agosto 2023, n. 120 (c.d. *correttivo bis*), entrato in vigore il 5 settembre 2023².

Inoltre, mentre le nuove norme in tema di requisiti statutari degli enti sportivi professionistici e dilettantistici, contenute nel d.lgs. n. 36 del 2021, sono entrate in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2023, il 31 agosto 2022 è entrato in vigore il d.lgs. n. 39 del 2021³, che ha istituito, presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Registro nazionale delle attività

¹ D. BOGGIALI – N. RICCARDELLI, *Correttivo al d.lgs. 36/2021 sulla riforma degli enti sportivi dilettantistici e professionistici*, in *CNN Notizie* del 3 novembre 2022.

² R. GUGLIELMO, *Segnalazione novità normativa in materia di sport dilettantistico e professionistico (d.lgs. 29 agosto 2023, n. 120) effettuazione dell'iscrizione nel RASD*, in *CNN Notizie* del 6 settembre 2023.

³ D. BOGGIALI – N. RICCARDELLI, *Operativo dal 31 agosto 2022 il nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche: questioni di diritto transitorio*, in *CNN Notizie* dell'11 ottobre 2022.

sportive dilettantistiche (RASD), nel quale devono iscriversi tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche. L'iscrizione nel Registro è necessaria per certificare la natura dilettantistica dei predetti enti «per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica» (così l'art. 5, comma 2, del decreto)⁴. Ai sensi dell'art. 12 d.lgs. n. 39 del 2021, il nuovo Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche. Detta norma contempla la trasmigrazione automatica nel nuovo Registro degli enti preesistenti, disponendo che le società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nello stesso, incluse le società e associazioni dilettantistiche riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico, continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva iscrizione e sono automaticamente trasferite nel RASD.

Inoltre, considerato che il RASD è diventato operativo prima dell'entrata in vigore dei nuovi requisiti statuari previsti per gli enti sportivi dilettantistici dal d.lgs. n. 36 del 2021, l'art. 5 del regolamento adottato dal Dipartimento per lo sport, ha precisato, al comma 1, che «l'iscrizione al Registro è riservata alle associazioni/società costituite ai sensi dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002 e, dalla data di sua applicazione, ai sensi degli articoli del capo I, titolo II del d.lgs. n. 36 del 2021».

Infine, il comma 1-*quater* dell'art. 7, d.lgs. n. 36 del 2021 stabilisce che la mancata conformità dello statuto ai criteri previsti dal comma 1 della citata norma per l'assunzione della qualifica di ente sportivo dilettantistico rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche hanno l'obbligo di uniformare i propri statuti alle citate disposizioni entro il 30 giugno 2024⁵.

⁴ Sulla riforma degli enti sportivi dilettantistici si vedano G.L. NIGRO, *La riforma dello sport dopo il "decreto correttivo"*, in *Terzo settore, non profit e coop.*, 2022, 4, 6 ss.; P. GUIDA, *Le novità operative in materia di associazioni e società sportive dopo la novella del 2021*, in *Notariato*, 2022, 63; N. RICCARDELLI, *Gli adeguamenti statuari e le attività delle ASD nella riforma dello sport*, in *Terzo settore, non profit e coop.*, 2022, 4, 19 ss.; R. GUGLIELMO, *Attività sportive dilettantistiche e forme giuridiche utilizzabili*, in *Terzo settore, non profit e coop.*, 2023, 3, 31; N. RICCARDELLI, *Lo statuto delle società sportive dilettantistiche*, in *Terzo settore, non profit e coop.*, 2023, 3, 6 ss.; A. FICI, *I vantaggi e le convenienze dell'utilizzo dell'impresa sociale da parte di ETS, enti sportivi dilettantistici, enti for profit e pubbliche amministrazioni*, in *Terzo settore, non profit e coop.*, 2023, 3, 46 e ss.

⁵ D. BOGGIALI, *Proroga al 30 giugno 2024 del termine per l'adeguamento degli enti sportivi dilettantistici*, in *CNN Notizie* del 18 dicembre 2023.

Ciò posto:

- gli enti sportivi dilettantistici costituiti fino al 30 agosto 2022 dovevano iscriversi nel preesistente Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche con statuti conformi all’art. 90 l. n. 289 del 2002. Tali enti sono automaticamente trasmigrati nel RASD, ma hanno l’obbligo di adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni entro il 30 giugno 2024⁶;
- gli enti sportivi dilettantistici costituiti dal 31 agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022 dovevano iscriversi nel nuovo RASD, ma con statuti ancora conformi all’art. 90 l. n. 289 del 2002;
- gli enti sportivi dilettantistici costituiti a far data dal 1° gennaio 2023 devono iscriversi al RASD con statuti conformi al d.lgs. n. 36 del 2021.

2. Le forme giuridiche dello sport dilettantistico

Le forme giuridiche utilizzabili per l’assunzione della qualifica di ente sportivo dilettantistico sono, ai sensi dell’art. 6, d.lgs. n. 36 del 2021, quella di:

- a. associazioni con e senza personalità giuridica (lettere a e b, del comma 1 del predetto art. 6);
- b. società di capitali di cui al libro V, titolo V del codice civile (SpA, Sapa e Srl), con esclusione delle società personali;
- c. società cooperative, di cui al libro V, titolo VI del codice civile;
- d. enti del Terzo settore di cui al d.lgs. n. 117 del 2017.

Rispetto al passato risulta, quindi, possibile utilizzare il modello della cooperativa, mentre restano escluse le fondazioni e le società personali.

Pare opportuno rimarcare l’inclusione della cooperativa, largamente auspicata dagli operatori dello sport, dopo che la sua iniziale esclusione aveva destato numerose perplessità e, soprattutto, determinava incertezza circa la sorte delle società cooperative sportive già costituite ed operanti in conformità alla precedente disciplina.

La struttura organizzativa della società cooperativa appare particolarmente adatta allo svolgimento collettivo di attività sportive, in quanto consente di differenziare le diverse posizioni dei soci in ragione della loro partecipazione agli scambi mutualistici, nel senso che la qualità e quantità degli scambi possono incidere sul normale rapporto tra socio e società.

⁶ Sul tema si rinvia, in generale, a N. RICCARDELLI, *Gli adeguamenti statutari degli enti sportivi dilettantistici nella riforma dello sport*, Studio n. 29-2023/CTS, in *CNN Notizie* del 3 novembre 2023.

Desta invece qualche perplessità l'esclusione delle società personali, soprattutto alla luce degli argomenti riportati nella Relazione illustrativa al decreto correttivo. Le ragioni dell'esclusione delle società personali sarebbero da ricondurre all'esigenza di «contenere il rischio di eccessiva confusione fra i patrimoni dei soci e quelli delle società» e alla circostanza che le società di persone non risultano incluse tra gli enti ammessi a godere delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 90, comma 1, della l. n. 289 del 2002. Al riguardo si segnalano alcune riserve. Rispetto al primo argomento è agevole l'obiezione circa l'assenza del rischio di confusione del patrimonio della società con quelli personali dei soci, dal momento che, come ben noto, anche le società personali sono dotate di soggettività e di autonomia patrimoniale, seppure imperfetta. Per quanto riguarda, invece, l'assenza delle agevolazioni per le società personali, anziché escludere queste ultime dalla lista delle forme utilizzabili, sarebbe stato più coerente includerle nell'art. 90, comma 1, l. n. 289 del 2002, al pari delle società di capitali, e ricomprenderle nella lista delle società ammesse a godere delle agevolazioni tributarie concesse a tutti gli enti sportivi.

Risulta, altresì, peculiare l'inserimento, nel predetto elenco, del riferimento agli enti del Terzo settore, in quanto questi non costituiscono una particolare forma giuridica, distinta da quelle già previste dall'ordinamento, ma solamente una qualifica normativa, che gli enti privati hanno l'onere di assumere se intendono conseguire i benefici della legislazione premiale e promozionale del Terzo settore.

Ciò solleva il dubbio se un ente del Terzo settore che rivesta la forma di fondazione o un'impresa sociale costituita in forma di società di persone (forma ammessa dall'art. 1, comma 1, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112) possano, in quanto enti del Terzo settore (così, per le imprese sociali, l'art. 4, comma 1, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117), a loro volta assumere la qualifica di ente sportivo dilettantistico ove esercitino tale attività⁷.

Da segnalare, infine, come, nell'ipotesi di ricorso al modello societario, rimane confermata, come per il passato, l'assenza dello scopo di lucro, sebbene la relativa disciplina venga modificata prevedendosi delle forme di remunerazione – seppure limitata – della partecipazione sociale.

L'art. 7, comma 1, lett. d, stabilisce, analogamente a quanto in precedenza disposto dall'art. 90, comma 18, lett. d, l. n. 289 del 2002 (si ribadisce, in vigore

⁷ Sebbene il tema sia controverso, una serie di indici di carattere testuale e sistematico inducono a propendere per la soluzione affermativa. La questione è trattata, in maniera più approfondita, nel successivo contributo di M. MALTONI, *Enti del Terzo settore e disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche*.

fino al 31 dicembre 2022), che lo statuto di società e associazioni sportive dilettantistiche debba espressamente prevedere l'assenza di fini di lucro. E, tuttavia, il successivo art. 8, d.lgs. n. 36 del 2021, nel regolare, nel dettaglio, le caratteristiche dell'assenza di fine di lucro, consente, ai commi 3 e 4, una limitata forma di ripartizione di utili e di rimborso della partecipazione sociale⁸. Le società sportive dilettantistiche pur essendo, quindi, disciplinate dalle disposizioni del codice civile riguardanti la forma societaria adottata, presentano delle specifiche peculiarità derivanti dalla forte limitazione del perseguimento di finalità lucrative, sostanzialmente precluse agli enti che svolgono attività sportiva dilettantistica.

In ragione di tale peculiarità, si è osservato che la forma societaria potrebbe risultare meno impiegata rispetto a quella, caratterizzata da minori oneri di gestione, delle associazioni sportive dilettantistiche, soprattutto in ragione dei costi di costituzione e degli adempimenti a carico delle società. Il modello societario consente, però, di limitare la responsabilità patrimoniale di coloro che agiscono in nome e per conto dell'ente e di adottare sistemi di amministrazione snelli ed efficienti, in quanto non richiedono il necessario coinvolgimento di tutti gli associati, così come imposto dalla struttura democratica delle associazioni sportive⁹.

20

Ciò posto, gli enti sportivi dilettantistici possono mutare la forma giuridica da utilizzare per lo svolgimento dello sport dilettantistico, passando, ad esempio, da quella dell'associazione a quella societaria. Se non v'è dubbio che si debba discorrere di trasformazione, in quanto si ha una modifica della struttura organizzativa, è discusso se tale trasformazione debba qualificarsi come eterogenea (con conseguente applicazione dell'art. 2500-*novies* c.c. in tema di opposizione dei creditori) o omogenea.

Nelle ricostruzioni più recenti, infatti, si afferma che, se, da un lato, il mutamento del modello organizzativo attraverso il quale l'attività viene svolta fa sì che l'operazione venga inquadrata come trasformazione, è soltanto l'ulteriore elemento consistente nella modifica dello scopo (passaggio dallo scopo di lucro in senso stretto, inteso quale ripartizione degli utili dell'attività economica, allo scopo altruistico, mutualistico, consortile o di godimento del bene comune e

⁸ Tali forme di "lucratività attenuata" sono esaminate, in maniera più approfondita, nel successivo contributo *La costituzione delle società sportive: profili operativi*.

⁹ In tal senso, N. RICCARDELLI, *Lo statuto delle società sportive dilettantistiche*, cit., 7, il quale osserva che «soprattutto le ASD maggiormente dimensionate, spesso procedono con la trasformazione in SSD. È molto probabile, così come già accade, che tra le SSD il tipo della società a responsabilità limitata sarà quello maggiormente utilizzato».

viceversa) a far acquistare alla trasformazione il carattere dell'eterogeneità, implicando così l'applicazione dell'art. 2500-*novies* c.c. sull'opposizione dei creditori. L'elemento della eterogeneità va, quindi, confinato nel mutamento dello scopo e non nella pur radicale modificazione della struttura organizzativa dell'ente, con la conseguenza che in caso di passaggio da associazione sportiva dilettantistica a società sportiva dilettantistica si è in presenza di trasformazione omogenea¹⁰.

Vero è che il legislatore della riforma ha introdotto, per le sole società sportive che svolgono attività dilettantistiche, ma non anche per le associazioni, una forma di lucratività nei limiti previsti dai commi 3 e 4 d.lgs. n. 36 del 2021.

Tuttavia, nonostante il riconoscimento di una limitata facoltà di distribuire gli utili, deve rilevarsi come associazioni e società sportive dilettantistiche continuino a condividere sia le finalità (realizzazione di un interesse di categoria o di serie), sia le agevolazioni riconosciute agli enti dilettantistici, il che sembrerebbe suggerire la persistenza di una causa comune (lo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica), che consente di qualificare l'operazione come omogenea.

La conclusione, dunque, dovrebbe esser nel senso che la trasformazione di associazione sportiva dilettantistica in società sportiva dilettantistica non possa esser riguardata alla stregua di una trasformazione eterogenea, con la conseguente non riconducibilità della fattispecie alla previsione dell'art. 2500-*novies*, c.c., che fa appunto riferimento alla "trasformazione eterogenea", e applicazione, invece, del disposto dell'art. 2500-*ter*, comma 2, c.c., in tema di determinazione del capitale della società¹¹.

¹⁰ Negli studi del Consiglio Nazionale del Notariato, si afferma come «la specifica fattispecie della trasformazione di una associazione sportiva dilettantistica in società di capitali sportiva dilettantistica, fermo lo scopo e l'oggetto, deve essere considerata alla stregua di una trasformazione "causalmente omogenea" e non rientra, comunque, nella fattispecie descritta dal legislatore all'art. 2500-*octies* c.c., non potendosi considerare a quei fini una trasformazione eterogenea» (A. ZOPPINI – F. TASSINARI, *Trasformazione di associazioni sportive in società. Parere «pro veritate»*, Quesito n. 60-2006/I, in *CNN Notizie* del 4 maggio 2006); nello stesso senso R. GUGLIELMO, *La trasformazione degli enti sportivi dilettantistici e il passaggio da associazione sportiva non riconosciuta ad associazione sportiva riconosciuta*, Studio n. 23-2023/CTS, in *CNN Notizie* del 20 novembre 2023.

¹¹ Diversamente, G.M. PLASMATI, *La trasformazione eterogenea in comunione di azienda e in altre entità prove di continuità d'impresa*, in F. GALGANO (diretto da), *Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell'economia*, Padova 2011, 310 ss., che ritiene applicabile per analogia l'art. 2500-*novies*.

3. Le forme giuridiche dello sport professionistico

Per la costituzione delle società sportive professionistiche l'art. 13 d.lgs. n. 36 del 2021 consente il ricorso alla forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata.

In proposito, restano valide le considerazioni a suo tempo formulate in uno Studio del Consiglio Nazionale del Notariato¹², nel quale si rilevava che l'esercizio di sport professionistico in forma societaria può avvenire esclusivamente utilizzando la forma di SpA o Srl conformi causalmente ai tipi previsti dal codice civile, che tuttavia presentano alcune differenze limitatamente al contenuto dell'atto, al procedimento di costituzione e ad alcuni aspetti della disciplina ad esse applicabile.

Relativamente al contenuto, l'atto costitutivo deve prevedere:

- che la società possa svolgere esclusivamente attività sportive ed attività ad esse connesse o strumentali;
- che una quota parte degli utili, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva;
- la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi.

22

L'atto costitutivo può, poi, sottoporre a speciali condizioni l'alienazione delle azioni o delle quote.

Relativamente al procedimento di costituzione, è previsto:

- che prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo, a norma dell'art. 2330 del codice civile, la società deve ottenere l'affiliazione da una o più federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI o dal Comitato Italiano Paralimpico;
- che gli effetti dell'affiliazione restano sospesi fino a quando, nei trenta giorni dall'iscrizione della società nel Registro delle imprese, non venga depositato l'atto costitutivo, presso la Federazione sportiva nazionale alla quale sono affiliate;
- che le società sportive devono, inoltre, dare comunicazione alla federazione sportiva nazionale, entro venti giorni dalla deliberazione, di ogni avvenuta variazione dello statuto o delle modificazioni concernenti gli amministratori ed i revisori dei conti.

Relativamente ad alcune peculiarità della disciplina è opportuno segnalare:

- che è in ogni caso obbligatoria, per le società sportive professionistiche, la nomina del collegio sindacale;

¹² R. GUGLIELMO, *Società sportive e profili di interesse notarile della nuova disciplina*, in *Studi e materiali*, 2004, 772 ss.

– che la revoca dell'affiliazione determina l'inibizione dello svolgimento dell'attività sportiva.

In relazione a tale ultima previsione, si deve considerare che la revoca dell'affiliazione può integrare una causa di scioglimento della società per sopravvenuta impossibilità di raggiungimento dell'oggetto sociale, in quanto le società sportive costituiscono ipotesi di società ad oggetto esclusivo.

Quanto all'incidenza della predetta disciplina speciale sull'attività del notaio in sede di costituzione di una società sportiva professionistica, per effetto degli artt. 2329, n. 3 c.c. e 223-*quater* disp. att., l'affiliazione dovrà considerarsi «una condizione prevista da una legge speciale per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto» (così come richiesto per le imprese bancarie dall'art. 14 del d.lgs. n. 385 del 1993). Ciò consente di ritenere che il termine per il deposito dell'atto costitutivo di una società sportiva professionistica, previsto dall'art. 2330 c.c. non decorrerà dalla data di stipula dell'atto costitutivo ma, ai sensi dell'art. 223-*quater* disp. att., «dal giorno in cui l'originale o la copia autentica del provvedimento di autorizzazione (nel nostro caso di affiliazione) è stato consegnato al notaio».

Pertanto, il procedimento di costituzione della società sportiva professionistica sarà scandito dalle seguenti fasi: atto costitutivo – affiliazione – deposito presso il Registro delle imprese nei dieci giorni dalla data di consegna al notaio del provvedimento di affiliazione-deposito dell'atto costitutivo presso la Federazione sportiva nazionale, nei trenta giorni dall'iscrizione della società nel Registro delle imprese.

In caso di utilizzo della forma della Srl, non sembra che la citata disciplina si ponga in contrasto con la possibilità di ricorrere alla costituzione in videoconferenza ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183. Inoltre, poiché l'art. 13 d.lgs. n. 36 del 2021 non prevede particolari limiti dimensionali del capitale, la società a responsabilità limitata potrà avere un capitale tanto inferiore, quanto pari o superiore a 10.000 euro.

In considerazione, però, della necessità di adottare specifiche clausole statutarie in tema di destinazione degli utili e di organo consultivo, non sembra possibile il ricorso né alla forma della Srls di cui all'art. 2463-*bis* c.c., né alla costituzione online mediante l'utilizzo dei modelli uniformi di cui al decreto Ministero dello sviluppo economico del 26 luglio 2022, n. 155, non essendo tali clausole contemplate nei predetti modelli¹³.

¹³ Esclude il ricorso alla Srls P. GUIDA, *Le novità operative in materia di associazioni e società sportive dopo la novella del 2021*, cit., 62; favorevole, invece, G.L. NIGRO, *La riforma dello sport dopo il "decreto correttivo"*, cit., 7.

Enti del Terzo settore e disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche

Marco Maltoni
Notaio in Forlì

Il contributo si propone di approfondire i rapporti fra ordinamento del Terzo settore ed ordinamento sportivo. All'esito dell'indagine, sembra plausibile sostenere che, in caso di ente iscritto al RUNTS, la disciplina del d.lgs. n. 36 del 2021 rappresenti, per gli argomenti esposti, disciplina non dell'ente, ma dell'attività sportiva svolta dall'ente. Quest'ultimo, sul piano organizzativo resta disciplinato dal Codice del Terzo settore, anche in ragione della possibilità di continuare ad esercitare, anche in via prevalente, ulteriori attività diverse da quella sportiva dilettantistica. La prevalenza dell'ordinamento del Terzo settore, che sembra confortata anche dal disposto dell'art. 14, comma 1-*quater* d.lgs. 39 del 2021, conduce a ritenere ammissibile l'iscrizione al RASD di enti con forma giuridica diversa dall'associazioni, dalle società di capitali e dalle cooperative, di cui all'art. 6 d.lgs. n. 36 del 2021, così considerando significativo il reiterato generico riferimento agli enti del Terzo settore.

*The contribution aims to delve deeper into the relationships between the Third Sector system and the sports system. Following the outcome of the investigation, it seems plausible to argue that, in the case of an entity registered with the RUNTS, the regulations of the Legislative Decree. 36/2021 represents, for the topics exposed, regulation not of the entity, but of the sporting activity carried out by the entity. The latter, on an organizational level, remains governed by the Third Sector Code, also due to the possibility of continuing to carry out, even predominantly, further activities other than amateur sports. The prevalence of the Third Sector system, which also seems to be supported by the provisions of art. 14, paragraph 1-*quater* of Legislative Decree 39/2021, leads to considering registration in the RASD of entities with a legal form other than associations, joint-stock companies and cooperatives, referred to in Article 6 of Legislative Decree 36/2021, thus considering the repeated generic reference to third sector bodies as significant*

Sommario: 1. Gli enti sportivi fra Terzo settore e disciplina della Riforma dello Sport. – 2. Gli ETS che esercitano attività sportiva dilettantistica. – 3. ETS e partecipazione all’ordinamento sportivo. La questione delle “forme giuridiche” iscrivibili al RASD. – 4. Il valore sistematico degli artt. 3, 6, comma 2, e 7 comma 1-*bis*, del d.lgs. n. 36 del 2021. – 5. Il rapporto fra il Registro unico nazionale del Terzo settore e il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. – 6. La cancellazione dal RUNTS di un ente iscritto anche al RASD. – 7. L’iscrizione al RUNTS di ente già iscritto al RASD.

1. Gli enti sportivi fra Terzo settore e disciplina della Riforma dello sport

Ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 gli enti sportivi dilettantistici possono costituirsi, fra l’altro, in «enti del Terzo settore costituiti ai sensi dell’articolo 4, comma, 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore». La medesima disposizione stabilisce poi le condizioni perché tali enti possano fregiarsi altresì della qualifica di enti sportivi dilettantistici e la gerarchia nel rapporto fra disciplina degli enti del Terzo settore (oggetto dei decreti legislativi n. 117 del 2017 e n. 112 del 2017) e disciplina degli enti sportivi contenuta nel medesimo d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36.

26

Ulteriori riferimenti al Terzo settore sono reperibili nell’art. 7, comma 1-*bis*, e nell’art. 14 del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, sui quali torneremo.

La necessità di disciplinare la correlazione fra i due ordinamenti si era generata per effetto della previsione dell’organizzazione e della gestione dell’attività sportiva dilettantistica fra quelle di interesse generale esercitabili da un ente in funzione della sua qualificazione come ente del Terzo settore o come impresa sociale, ai sensi, rispettivamente, dell’art. 5, primo comma, lett. t, del d.lgs. n. 117 del 2017 e dell’art. 2, primo comma, lett. q, del d.lgs. n. 112 del 2017.

Già prima dell’avvento della Riforma dello sport attuata tramite d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 si sosteneva, in via interpretativa, che, stante la “perfetta sintonia” fra gli elementi qualificanti una associazione sportiva dilettantistica e gli elementi qualificanti un ETS¹, non sussistevano preclusioni alla possibilità che un sodalizio potesse essere iscritto sia al Registro CONI, assumendo la qualifica di ASD, sia al Registro Unico Nazionale del Terzo settore in virtù di quanto previsto nell’art. 5, lett. t, del d.lgs. n. 117 del 2017².

Il carattere premiale della partecipazione ad entrambi gli ordinamenti, ma, al

¹ A. FICLI, *AICCON – working paper – “Terzo Settore e sport dilettantistico”*, maggio 2019.

² G. SINIBALDI, *Le associazioni sportive dilettantistiche ed il Terzo Settore: valutazioni di opportunità e convenienza nell’acquisizione della qualifica di APS*, in *Fiscosport.it*.

contempo, la diversa natura delle provvidenze riservate agli aderenti all'uno o all'altro, rendevano quantomeno opportuno, se non necessario, definire sul piano normativo, e non in via meramente interpretativa, la loro relazione, al fine di consentire agli operatori di organizzarsi con maggior certezza.

Sembra allora utile approfondire le norme già citate per tentare di descriverne compiutamente gli effetti ed i corollari applicativi.

2. Gli ETS che esercitano attività sportiva dilettantistica

Come già accennato, «l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche» è annoverata nell'art. 5, primo comma, del d.lgs. n. 117 del 2017 fra le attività di interesse generale che un ente può esercitare in funzione della sua iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, che ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto legislativo è costitutiva della qualifica di ETS. La medesima attività, descritta in maniera equivalente, può essere svolta dall'ente che intenda qualificarsi come impresa sociale, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 112 del 2017.

Tali previsioni consentono una serie di desunzioni, che, anche se per lo più ovvie, conviene declinare preventivamente in funzione di un più lineare sviluppo del percorso di approfondimento intrapreso.

In primo luogo quelle previsioni ci rammentano che l'esercizio dell'attività sportiva dilettantistica è riconosciuto come rilevante agli effetti della possibilità di conseguire benefici e agevolazioni statali anche se non è svolto da associazioni o da società sportive dilettantistiche, ovvero da quegli enti che, ai sensi della definizione di cui all'art. 2 lett. a, del d.lgs. n. 36 del 2021 si connotano, fra l'altro, per essere comunque iscritti nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (in acronimo RASD) di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39.

Come previsto nell'art. 10 del d.lgs. n. 36 del 2021 e poi espressamente nel regolamento emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport, il 29 gennaio 2024, il RASD assolve, in primo luogo, alla funzione di unico strumento certificatore dello svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica «per accedere a benefici e contributi pubblici in materia di sport», e «della natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta, per tutti gli effetti che l'ordinamento collega a tale qualifica» (art. 1 – il Registro e le sue funzioni).

Un ente può allora essere iscritto al RUNTS in ragione dell'organizzazione e gestione dell'attività sportiva dilettantistica, ma tale iscrizione non è sufficiente per fargli acquisire altresì la qualifica di associazione o società sportiva

dilettantistica; l'iscrizione al RUNTS non gli permetterà di accedere ai benefici e contributi pubblici per lo sport, ma gli consentirà di godere, esclusivamente, delle provvidenze riconosciute agli ETS.

In linea di principio, dunque, chi intende organizzare in forma associata un'attività sportiva dilettantistica ha di fronte a sé più opportunità, in attuazione del principio espresso nell'art. 33 della Costituzione (ai sensi del quale «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme»): quella di non ambire ad alcuna provvidenza pubblica (per tali intendendosi anche in vantaggi fiscali), guadagnando la più totale autonomia organizzativa; quella di agire esclusivamente come ETS; quella di agire esclusivamente come associazione o società sportiva dilettantistica secondo le norme dell'ordinamento sportivo disciplinato dal d.lgs. n. 36 del 2021; ed infine, come vedremo, quella di assumere al contempo sia la qualifica di ETS, sia la qualifica di associazione o di società sportiva dilettantistica.

In secondo luogo, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 117 del 2017 l'ente può esercitare anche più attività di interesse generale; dunque, l'organizzazione e la gestione dell'attività sportiva dilettantistica non deve risultare prevalente rispetto all'esercizio di altre attività annoverate nel medesimo art. 5 in funzione dell'iscrizione al RUNTS. La medesima regola è prevista per l'impresa sociale nell'art. 2 del d.lgs. n. 112 del 2017.

Ulteriormente, l'attività sportiva dilettantistica può essere esercitata tramite uno qualsiasi dei modelli organizzativi consentiti nel d.lgs. n. 117 del 2017 e nel d.lgs. n. 112 del 2017, e quindi certamente anche da una fondazione o da una società di persone.

3. ETS e partecipazione all'ordinamento sportivo. La questione delle “forme giuridiche” iscrivibili al RASD

Enucleati sinteticamente alcuni profili che connotano gli enti che esercitano attività sportiva dilettantistica iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, si può muovere all'analisi delle norme del d.lgs. n. 36 del 2021 che si riferiscono ad essi, segnatamente dell'art. 6, comma 1, lett. *c-bis* e comma 2, nonché dell'art. 7, comma 1-*bis*).

Il dato letterale consente una prima constatazione: le norme di disciplina della correlazione fra ordinamento del Terzo settore e ordinamento sportivo presuppongono un ente iscritto al RUNTS (“iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore”); in altri termini, assumono come condizione di applicabilità

la preventiva iscrizione dell'ente al RUNTS. Il che induce a domandarsi se il percorso ammesso sia ad una via, dal RUNTS al RASD, e non a due vie, ovvero anche dal RASD al RUNTS; quesito la cui risposta, per ragioni di ordine logico, deve essere rinviata al termine dell'approfondimento ermeneutico delle norme di diritto positivo.

Tornando quindi ai dati normativi che suggeriscono l'accennata constatazione, si rileva in proposito che l'art. 6, primo comma, lett. *c-bis*, del d.lgs. n. 36 del 2021 prevede che gli enti sportivi dilettantistici possono costituirsi in «enti del Terzo settore costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al Registro delle attività sportive dilettantistiche di cui all'art. 10 del presente decreto».

La disposizione partecipa alla norma dedicata alla “forma giuridica” degli enti sportivi dilettantistici, che, fra i modelli organizzativi offerti dall'ordinamento civilistico, circoscrive la possibilità di scelta delle parti alle associazioni non riconosciute «disciplinate dagli articoli 36 e seguenti del codice civile», alle associazioni riconosciute, nonché alle società di capitali e alle cooperative «di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile».

Senonché, come già ricordato, ai sensi del d.lgs. n. 117 del 2017 e del d.lgs. n. 112 del 2017, l'attività sportiva dilettantistica può essere esercitata tramite uno qualsiasi dei modelli organizzativi consentiti nell'ordinamento del Terzo settore .

Dato atto che possono essere iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore anche fondazioni e società di persone che esercitano un'impresa sociale, il riferimento generico dell'art. 6, primo comma, lett. *c-bis* agli «enti del Terzo settore costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117» solleva il dilemma se la proposizione debba essere oggetto di una lettura restrittiva che consideri iscrivibili al RASD solo ETS organizzati secondo modelli organizzativi conformi a quelli previsti nei punti a, b e c, che precedono nella sequenza normativa, come già autorevolmente sostenuto³,

³ In tal senso A. FICI, *Forme, requisiti e personalità giuridica degli enti sportivi dilettantistici del Terzo settore*, in corso di pubblicazione nella rivista “*Diritto ed economia del Terzo settore*”, letto anticipatamente per la cortesia dell'Autore, secondo il quale la diversa lettura, già da altri proposta o lumeggiata, non è condivisibile in primo luogo perché contrasta con la chiara disposizione di apertura dell'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 36 del 2021, in secondo luogo perché determinerebbe l'effetto di consentire, per vie traverse, l'accreditamento agli effetti dei benefici concessi allo sport a forme giuridiche che si è voluto estromettere, come le società di persone, ed in ultimo poiché «a livello sistematico, la disciplina dello sport è chiaramente incentrata su ASD

oppure se, al contrario, quella genericità sia da valorizzare in tutta la sua ampiezza, rappresentando in definitiva, nell'ottica della selezione dei modelli organizzativi iscrivibili anche al RASD, una *relatio*, formale e sostanziale, al Codice del Terzo settore⁴.

Fra gli indici normativi da impiegare come materiale interpretativo non si deve trascurare che l'art. 2 del d.lgs. n. 36 del 2021 nel novero delle definizioni, attribuisce in definitiva la patente di soggetto esercente senza scopo di lucro un'attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, solo all'associazione e alla società sportiva dilettantistica (art. 2 lett. a). Non mi pare, tuttavia, che la sua rilevanza, ai fini dell'indagine proposta, sia così significativa da consentire di sciogliere il dilemma se il catalogo contenuto nell'art. 6, comma 1, debba essere logicamente organizzato in due sezioni ideali, di cui una assume come riferimento il codice civile, e l'altra il Codice del Terzo settore, così che la selezione delle "forme giuridiche" avviene, in maniera indipendente, rispetto agli ordinamenti di riferimento; oppure se quel catalogo opera una selezione per forma giuridica, a prescindere dall'ordinamento di riferimento (così che siano iscrivibili solo enti organizzati secondo i modelli previsti nell'art. 6, comma 1, lett. a, b e c, del d.lgs. n. 36 del 2021).

30

Mi sembra che la formulazione di una proposta interpretativa pretenda, sul piano del metodo, di verificare preventivamente la ricorrenza, o meno, di indicazioni normative di valore sistematico suscettibili di orientare in un senso o nell'altro l'esito della indagine, che quindi postula l'approfondimento di altri riferimenti

e SSD costituite rispettivamente nelle forme dell'associazione, con o senza personalità giuridica, e della società di capitali o cooperativa, e non sembra ammettere un *tertium genus* di ESD, di cui non vi è traccia alcuna nel d.lgs. n. 36 del 2021».

⁴ In tal senso sembrano orientati G. SEPIO – J. PETTINACCI, *Terzo settore e sport dilettantistico: rapporto tra le due riforme*, in *Dalla regolazione alla promozione. Una riforma da completare. 3° rapporto sullo stato e sulle prospettive della legislazione del Terzo settore in Italia*, Napoli, 2023, 332, secondo i quali, tuttavia, gli enti diversi, come le fondazioni, non potrebbero ottenere l'iscrizione al RASD in virtù di quanto previsto nell'art. 10 d.lgs. n. 36 del 2021, che limita il riconoscimento ai fini sportivi ai soli enti costituiti in forma di associazione o di società. L'ostacolo normativo da ultimo evidenziato potrebbe essere superato osservando che l'art. 6, primo comma, c-bis, d.lgs. n. 36 del 2021, riferendosi agli enti del Terzo settore, genericamente indicati, prevede che gli stessi sono iscritti, oltre al RUNTS, anche «al Registro delle attività sportive dilettantistiche di cui all'art. 10 del presente decreto». Trattandosi del Registro «di cui all'art. 10», e non di iscrizione ai sensi dell'art. 10, il riferimento consente di dedurre che per effetto della disposizione citata il RASD potrebbe legittimamente accogliere agli effetti del riconoscimento ai fini sportivi, anche enti del Terzo settore (quindi già iscritti al RUNTS) di forma diversa dalle associazioni, dalle società di capitali e dalle cooperative.

al Terzo settore contenuti nel d.lgs. n. 36 del 2021 negli ulteriori testi normativi che disciplinano l'ordinamento sportivo.

4. Il valore sistematico degli artt. 3, 6, comma 2, e 7 comma 1-bis, del d.lgs. n. 36 del 2021

Nella prospettiva indicata mi pare rilevante, in primo luogo, il disposto dell'art. 3 del d.lgs. n. 36 del 2021 che definisce gli obiettivi della disciplina, i quali, in coerenza con il dettato costituzionale richiamato, hanno, in estrema sintesi, ad oggetto la valorizzazione dell'attività sportiva, in tutte le sue forme.

Mi sembra allora che sia alla luce di tali obiettivi che devono essere interpretate sistematicamente quelle norme che sul piano letterale diano adito a soluzioni applicative diverse, poiché si tratterebbe di un'interpretazione costituzionalmente orientata.

Muovendo da tale presupposto, i dati normativi da approfondire sono reperibili, in primo luogo, nell'art. 6, comma 2, e nell'art. 7, comma 1-bis.

Val la pena riprodurre letteralmente la disposizione dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2021, ai sensi della quale «agli enti del Terzo settore iscritti sia al Registro unico del Terzo settore sia al Registro delle attività sportive dilettantistiche si applicano le disposizioni del presente decreto *limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata e relativamente alle disposizione del presente Capo I*, solo in quanto compatibili con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, per le imprese sociali, con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112».

In primo luogo, circoscrivendo l'ambito di applicazione delle disposizioni del capo I, nel quale è compresa, all'attività sportiva dilettantistica esercitata dall'ente del Terzo settore, la norma dell'art. 6, comma 2, suggerisce la deduzione che non si pretende dagli ETS un adeguamento complessivo sul piano organizzativo, ma che si consente di cercare i benefici pubblici in materia di sport limitatamente al «ramo attività sportiva dilettantistica», non volendo così interferire con le altre attività di interesse generale che l'ETS esercita, anche come impresa sociale.

Su tale piano mi pare che risulti una marcata differenza sostanziale rispetto alle forme giuridiche ammesse nell'art. 6 lett. a, b, e c, soggette esclusivamente alla disciplina del codice civile, che devono conformare integralmente la loro organizzazione ai requisiti previsti nel d.lgs. n. 36 del 2021.

Il riferimento generico agli enti del Terzo settore, non caratterizzati da alcuna qualificazione tipologica, come già prima avvenuto nel comma 1 c-bis), e la

limitazione dell'ambito applicativo della disciplina del decreto alla sola attività sportiva dilettantistica infondono la suggestione di una scelta concettualmente non distante, metaforicamente, da quella operata, nel Terzo settore, rispetto agli enti religiosi civilmente riconosciuti, ammessi a partecipare alle provvidenze pubbliche limitatamente all'attività di interesse generale svolta nel rispetto delle loro caratteristiche ordinamentali di diritto canonico, e quindi senza pretendere un adeguamento complessivo al Codice del Terzo settore.

In secondo luogo, la norma dispone che, in caso di conflitto fra le disposizioni dei due ordinamenti, prevalgono quelle del Terzo settore e quelle sull'impresa sociale.

Dunque, dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2021 discende la seguente gerarchia delle fonti applicabili ad un ente del Terzo settore iscritto al RASD, e solo limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata:

- a. norme organizzative del Codice del Terzo settore, secondo la gerarchia "interna" stabilita nell'art. 3 del d.lgs. n. 117 del 2017;
- b. norme organizzative del d.lgs. n. 36 del 2021;
- c. norme organizzative del codice civile.

Significativa per definire la relazione normativa fra disciplina organizzativa del Terzo settore e disciplina organizzativa degli enti sportivi in funzione dell'iscrizione al RASD è anche la norma dell'art. 7, comma 1-*bis*, del d.lgs. n. 36 del 2021.

Per coglierne la rilevanza occorre rammentare che l'art. 7 è disposizione dedicata ai requisiti organizzativi a cui le associazioni e le società devono conformarsi, tramite lo statuto, per conseguire l'iscrizione al RASD, e con essa la qualifica di associazione o di società sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 2, lett. a, del d.lgs. n. 36 del 2021.

Fra di essi è compresa la necessità che l'oggetto associativo o sociale, ovvero l'attività che deve essere compiuta, sia costituito dall'esercizio «in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche». Ai sensi dell'art. 7, comma 1-*bis*, il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività sportiva dilettantistica non è preteso dagli enti che, essendo iscritti al RUNTS, abbiano la qualifica di ETS, anche come impresa sociale.

Condizione per l'applicazione della deroga è l'iscrizione dell'ente al RUNTS, che è costitutiva della qualifica di ETS: quella norma deve intendersi riferita agli enti, ancora genericamente definiti, già iscritti al RUNTS, e come tali già qualificati come ETS, che intendano conseguire anche l'iscrizione al RASD. Rappresenta l'adeguamento della disciplina dell'ordinamento sportivo alla disciplina del Terzo settore che, come già ricordato, consente agli enti di svolgere più attività di interesse generale senza necessità di stabilire un

rapporto di prevalenza fra le stesse, rapporto di prevalenza che invece, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 117 del 2017 e dell'art. 2 del d.lgs. n. 112 del 2017, deve sussistere fra le attività di interesse generale complessivamente esercitate e le attività di altra natura, che possono solo essere secondarie secondo parametri normativamente stabiliti.

La scelta operata dal legislatore tramite l'art. 7, comma 1-*bis*, del d.lgs. n. 36 del 2021, è nel senso di non subordinare, limitatamente agli ETS, l'iscrivibilità dell'ente al RASD alla prevalenza dell'esercizio dell'attività sportiva dilettantistica rispetto alle altre attività di interesse generale che l'ETS, anche con la qualifica di impresa sociale, esercita.

La deroga risulta funzionale, ancora una volta, a premiare l'attività sportiva esercitata dagli ETS a condizioni diverse da quelle imposte agli enti non iscritti al RUNTS.

L'esercizio di più attività di interesse generale è un'opportunità concessa agli ETS, non una necessità in funzione dell'iscrizione al RUNTS; cosicché certamente un ente che esercita in via stabile e principale «l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche» può iscriversi al RUNTS.

La scelta di non imporre tale requisito agli enti iscritti al RUNTS in funzione dell'iscrizione al RASD mi pare alimenti ulteriormente l'ipotesi interpretativa della coesistenza di due regimi di iscrिवibilità al RASD, di cui uno destinato agli enti iscritti al RUNTS, e l'altro dedicato agli enti che non sono iscritti al RUNTS.

In sintesi, mi sembra plausibile desumere che le norme degli artt. 6, comma 2, e 7, comma 1-*bis*) rappresentano epifania di almeno due scelte di politica legislativa.

In primo luogo, sono indice della volontà di rendere gli ETS partecipi degli obiettivi fissati nell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2021.

In secondo luogo, attestano che l'intento è perseguito, ed i benefici sono riconosciuti, nel rispetto delle caratteristiche proprie dell'ente del Terzo settore al quale non sembra richiesta alcuna rinuncia, o alcuna scelta organizzativa diversa da quelle pretese nel d.lgs. n. 117 del 2017 o nel d.lgs. n. 112 del 2017, dal momento che i requisiti previsti nel d.lgs. n. 36 del 2021 si applicano in quanto compatibili con quanto previsto nel Codice del Terzo settore e nelle norme sull'impresa sociale. In altri termini, mi pare che dalla norma dell'art. 6, comma 2, si tragga la regola per la quale, in definitiva, la coerenza dell'organizzazione ai requisiti previsti nel Codice del Terzo settore e nelle norme sull'impresa sociale renda iscrिवibile al RASD l'ente, al quale non è richiesto, in definitiva, di scendere ad alcun compromesso per poter godere, rispetto all'esercizio dell'attività sportiva dilettantistica prevista in statuto, dei

benefici e dei contributi pubblici in materia di sport collegati all'iscrizione al RASD⁵.

Ulteriormente, destinatario dei benefici non è l'ente del Terzo settore in quanto tale, ma l'attività sportiva dal medesimo esercitata, o, se si vuole, il ramo "attività sportiva dilettantistica", di cui non si richiede, agli effetti dell'iscrizione al RASD, alcuna formalizzazione (a differenza di quanto imposto agli enti religiosi civilmente riconosciuti nell'art. 4 del d.lgs. n. 117 del 2017 e nell'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 112 del 2017).

Alla lettura sistematica proposta, che ritiene identificabile un regime speciale di iscrivibilità al RASD degli ETS, consegue che il riferimento generico contenuto nell'art. 6, comma 1, *c-bis*) del d.lgs. n. 36 del 2021 agli enti del Terzo settore costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 117 del 2017 – replicato nel comma 2 del medesimo articolo, e ribadito nell'art. 7, comma 1-*bis*) – può essere letto come riferimento generale a tutti i modelli organizzativi che possano essere iscritti al RUNTS per svolgere, anche in via non principale, attività sportiva dilettantistica, comprese le fondazioni.

A tal fine, come si ricava dalla disposizione dell'art. 6, comma 1 *c-bis*), l'iscrizione al RASD è subordinata all'iscrizione al RUNTS, e rappresenta condizione necessaria, e sufficiente, per l'iscrizione al RASD.

34

Sul piano applicativo, non sembra ostativa alla lettura proposta la formulazione dell'art. 10 del d.lgs. n. 36 del 2021, e segnatamente quella del primo comma,

⁵ La diversa lettura del significato, anche sistematico, di quella disposizione conduce A. FICI, *Forme, requisiti e personalità giuridica degli enti sportivi dilettantistici del Terzo settore*, cit, ad un approdo interpretativo diametralmente opposto in ordine alla questione delle forme giuridiche iscrivibili al RASD, come già accennato. La questione, a ben vedere, sembra di più ampio respiro, perché finisce per afferire alla relazione ordinamentale fra regimi promozionali la cui concessione si fonda, fra l'altro, su sistemi pubblicitari autonomi amministrati da autorità pubbliche diverse e resi idonei – entrambi – ad essere costitutivi di effetti, sintetizzati con la formula "personalità giuridica", che rilevano sul piano dei rapporti con i terzi che contraggono con gli enti, e non solo sul piano, di importanza assai più limitata, dei rapporti fra ente e Stato in funzione della concessione di provvidenze e vantaggi di natura economica.

Secondo la dottrina richiamata all'esito ermeneutico proposto nel testo potrebbe pervenirsi solo «qualora l'art. 6, comma 1, lett. a-c, e l'art. 10, comma 1, d.lgs. n. 36 del 2021 fossero giudicati "incompatibili" con il d.lgs. n. 117 del 2017 e il d.lgs. n. 112 del 2017. Ma non sarebbe questo il corretto modo di intendere l'art. 6 comma 2 d.lgs. n. 36 del 2021, che è norma che opera chiaramente sul presupposto del possesso della doppia qualifica già acquisita ad un ente nel rispetto di ciascuna normativa applicabile, e solo si preoccupa di stabilire a quale disciplina sia sottoposto l'ente iscritto in entrambi i registri. Essendo pertanto l'assunzione della qualifica di ASD o SSD e riconoscimento a fini sportivi subordinati al possesso delle forme giuridiche di associazione, società di capitali e cooperativa, queste ultime rimangono le (uniche) forme giuridiche ammissibili anche per un ente già iscritto al RUNTS».

che fa riferimento espressamente solo alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche.

Due risultano infatti i dati normativi sopravvenuti che suggeriscono di considerare non decisiva la lettera dell'art. 10.

In primo luogo, giova osservare che l'art. 6, primo comma, *c-bis*, d.lgs. n. 36 del 2021, riferendosi agli enti del Terzo settore, genericamente indicati, prevede che gli stessi sono iscritti, oltre che al RUNTS, anche al Registro delle attività sportive dilettantistiche “di cui all'art. 10 del presente decreto”. Trattandosi del Registro “di cui all'art. 10”, il riferimento può essere agevolmente inteso come meramente indicativo dello strumento pubblicitario, e degli effetti che ne conseguono, senza dover ricollegare a quel riferimento alcuna valenza selettiva in ordine alle forme iscrivibili. Ulteriormente, a conforto, si rileva che l'art. 5 del d.lgs. n. 39 del 2021, rubricato “Struttura del registro”, prevede, secondo la formulazione risultante dall'ultima novella, che nel Registro sono iscritte non solo «tutte le società e le associazioni sportive dilettantistiche», ma anche «gli altri enti sportivi dilettantistici di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36, che svolgono attività sportiva»⁶.

Il combinato disposto delle due norme da ultimo richiamate, sopravvenute alla formulazione originaria, rimasta immutata, dell'art. 10 del d.lgs. 36 del 2021, consente di dedurre che il RASD potrebbe legittimamente accogliere, agli effetti del riconoscimento ai fini sportivi, anche enti del Terzo settore (quindi già iscritti al RUNTS) di forma diversa dalle associazioni, dalle società di capitali e dalle cooperative, così che la norma dell'art. 10 primo comma, più volte richiamata, può essere considerata il risultato di un mancato coordinamento allo *ius superveniens*.

5. Il rapporto fra il Registro unico nazionale del Terzo settore e il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

La conclusione da ultimo proposta introduce al tema del rapporto fra i due registri, al quale è dedicata una sola disposizione, nell'art. 14, comma 1-*quater*, del d.lgs. n. 39 del 2021.

Sebbene la norma sia parte della disciplina di semplificazione dell'attribuzione della personalità giuridica alle associazioni sportive dilettantistiche, se osservata dalla prospettiva degli enti del Terzo settore concorre a configurare l'opzione sistematica per la quale rispetto a questi ultimi le norme del d.lgs. n. 36 del

⁶ Desidero ringraziare per l'indicazione ermeneutica Rocco Guglielmo.

2021 rappresentano disciplina dell'organizzazione dell'attività sportiva e non disciplina dell'ente, in coerenza con il disposto dell'art. 6, comma 2, dello stesso d.lgs. n. 36 del 2021.

Vediamone le ragioni.

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, le associazioni sportive dilettantistiche, sia di nuova costituzione, sia già iscritte al RASD, possono acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione al RASD in deroga a quanto previsto nel d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

Si tratta delle associazioni previste nell'art. 6, comma 1, lett. a e lett. b, del d.lgs. n. 36 del 2021; in altri termini, quelle che non appartengono all'ordinamento del Terzo settore.

Ai sensi dell'art. 14, comma 1-ter del d.lgs. n. 39 del 2021 in esame, se l'associazione aveva già conseguito il riconoscimento ai sensi del d.P.R. n. 361 del 2000 e quindi era iscritta nel Registro delle persone giuridiche, tale iscrizione è sospesa finché è attiva quella presso il RASD. La norma, dunque, segna la prevalenza del RASD sul Registro delle Persone giuridiche; finché l'ente partecipa all'ordinamento sportivo, l'ordinamento civilistico è recessivo. Così invece non è qualora l'associazione sia un ETS, poiché si prevede, al contrario, che, se già dotata di personalità giuridica, «rimane efficace l'iscrizione nel RUNTS ai fini della disciplina del riconoscimento come persona giuridica». Inoltre, la cancellazione dal RUNTS determina la cancellazione dal RASD, «quale persona giuridica».

36

La disciplina dettata dall'art. 14 in commento sul piano dei rapporti fra i due registri è parziale, perché interessata ad un profilo specifico, quello della personalità giuridica, e pertanto costringe ad un supplemento di indagine.

Volendo muoversi tuttavia lungo un percorso ermeneutico progressivo, si può rilevare, in primo luogo, come la norma in commento:

– confermi, ulteriormente, la coesistenza di due situazioni giuridiche diverse concorrenti ai benefici riconosciuti in materia di sport, segnatamente quella delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche in senso proprio, soggette esclusivamente alla disciplina speciale del d.lgs. n. 36 del 2021 e a quella del codice civile, e quella degli enti del Terzo settore che esercitano attività sportiva dilettantistica;

– ribadisca la prevalenza sul piano ordinamentale, ed organizzativo, della disciplina del Terzo settore su quella dei decreti legislativi in materia di sport, più volte richiamati.

L'ordinamento di riferimento, anche ai fini dell'acquisto e della permanenza della personalità giuridica, resta quello del Terzo settore, come stabilito nell'art. 14 comma 1-*quater* del d.lgs. n. 39 del 2021: il RASD, sotto tale profilo, non

gioca alcun ruolo, ed assolve al solo compito di certificare la natura dilettantistica dell'attività sportiva esercitata ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 36 del 2021.

Infatti, è compito dell'ufficio del RUNTS trasmettere al RASD ogni variazione che riguardi enti iscritti in entrambi i registri. Il che significa, sul piano funzionale, che i controlli sulle anzidette variazioni vengono svolti dall'ufficio del RUNTS, e che l'ufficio del RASD si limita ad acquisirli.

Sempre per coerenza funzionale, mi pare che le variazioni a cui fa riferimento l'art. 14 non possano che essere quelle ordinamentali, ovvero riferite alla personalità giuridica alle scelte organizzative dell'ente, non a quelle afferenti all'esercizio dell'attività sportiva dilettantistica.

In definitiva, dalla norma in commento mi sembra plausibile desumere una serie di corollari.

In primo luogo, qualora un'associazione non riconosciuta ETS sia iscritta anche al RASD, l'acquisto della personalità giuridica dovrà avvenire presso il RUNTS, applicando la disciplina prevista nell'art. 22 del d.lgs. n. 117 del 2017 e del d.m. n. 106 del 2020.

In secondo luogo, le regole di conservazione del patrimonio da applicare in funzione della conservazione della personalità giuridica sono quelle previste dal Codice del Terzo settore.

Qualora l'associazione perda la personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 117 del 2017, il medesimo effetto conseguirà anche con riferimento al RASD, che dovrà darne pronta pubblicità a seguito della comunicazione inviata dall'ufficio del RUNTS.

Le soluzioni risultano coerenti con la supremazia ascritta, nella gerarchia delle fonti, alla disciplina del d.lgs. n. 117 del 2017 sulla disciplina del d.lgs. n. 36 del 2021.

La prevalenza delle regole ordinamentali del RUNTS, ed inoltre la previsione di regole identiche in materia di formazione e conservazione del patrimonio minimo della persona giuridica nell'art. 22 del d.lgs. n. 117 del 2017 e nell'art. 14 del d.lgs. n. 39 del 2021, rendono sistematicamente plausibile concludere che l'iscrizione al RASD di un ente dotato di personalità giuridica iscritto al RUNTS non postuli alcun controllo sulla consistenza patrimoniale dell'ente, anche in ragione del dato normativo per il quale l'entità del patrimonio minimo richiesta per la conservazione della personalità giuridica secondo la disciplina del Codice del Terzo settore è superiore a quella richiesta per conservare la personalità giuridica al RASD.

Argomento, quest'ultimo, a mio avviso più apparente che giuridicamente significativo, poiché in ogni caso assorbito dal principio di diritto per cui un ETS – a differenza di un'associazione soggetta solo alla disciplina del codice

civile – non può conseguire la personalità giuridica per effetto dell’iscrizione al RASD, ma solo presso il RUNTS, applicando le norme del Codice del Terzo settore e non quelle del d.lgs. n. 39 del 2021.

6. La cancellazione dal RUNTS di un ente iscritto anche al RASD

Come rammentato, l’art. 14 del d.lgs. n. 39 del 2021 prevede che la cancellazione dell’associazione riconosciuta dal RUNTS determina la cancellazione dal RASD “come persona giuridica”.

La collocazione della norma nell’ambito della disciplina dedicata all’acquisto della personalità giuridica consente innanzitutto di concludere che, qualora l’ETS abbia la forma di associazione, l’avvenuta cancellazione dal RUNTS non determina la sua automatica cancellazione anche dal RASD come ente.

Dalla lettera della norma si arguisce che l’associazione può continuare a rimanere iscritta al RASD seppur privata della personalità giuridica, e quindi come associazione non riconosciuta.

Norma significativa, poiché è l’unica che accenna al mutamento di ordinamento, seppur in maniera incompleta, poiché la sua collocazione nel testo normativo consentiva di occuparsi del solo profilo specifico della personalità giuridica.

38

Certamente tale mutamento ha un prezzo, che è rappresentato dalla devoluzione dell’incremento patrimoniale ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. n. 117 del 2017, ma la vicenda non è impossibile, come si desume dalla norma da ultimo richiamata. Tuttavia, già la fattispecie trattata dalla norma dell’art. 14, comma 1-*quater*, del d.lgs. n. 39 del 2021 richiede, a mio avviso, un’opera di integrazione interpretativa, alla luce di quanto disposto nell’art. 6, comma 2, e nell’art. 7, comma 1-*ter*, del d.lgs. n. 36 del 2021.

Dato atto che l’associazione potrebbe essere organizzata secondo regole non strettamente conformi ai requisiti prescritti dal d.lgs. n. 36 del 2021 in virtù di quanto concesso dalle due norme da ultimo richiamate, la permanenza dell’iscrizione nel RASD sarà allora condizionata all’adeguamento necessario per rendere l’ente un’associazione sportiva dilettantistica *tout court*, non essendo più un ETS svolgente attività sportiva dilettantistica, a cominciare dall’oggetto associativo.

In linea di principio la soluzione potrebbe essere replicata allorché la medesima vicenda abbia ad oggetto enti, già ETS, organizzati secondo modelli diversi dall’associazione.

In tal caso, alla luce di quanto sostenuto la permanenza al RASD è condizionata dalla ricorrenza di un ulteriore presupposto, ovvero al fatto che l’ente abbia un

“forma giuridica” conforme a quella prevista nell’art. 6, comma 1, lett. a, b, c del d.lgs. n. 36 del 2021.

Secondo la tesi sostenuta, infatti, l’iscrizione al RUNTS, e quindi la qualifica di ETS, consente all’ente di iscriversi al RASD anche qualora di forma diversa; venuto meno tale presupposto, la permanenza al RASD risulta subordinata alla condizione della trasformazione dell’ente in uno dei modelli organizzativi ammessi nell’art. 6, comma 1, lett. a, b, c, del d.lgs. n. 36 del 2021.

7. L’iscrizione al RUNTS di ente già iscritto al RASD

Né il d.lgs. n. 36 del 2021, né il d.lgs. n. 39 del 2021 prevedono, e quindi disciplinano, l’iscrizione al RUNTS di un’associazione o di una società sportiva dilettantistica già iscritta al RASD.

Certamente la vicenda non può dirsi vietata, non fosse altro perché lo impedisce l’interpretazione sistematica costituzionalmente orientata della disciplina del d.lgs. n. 36 del 2021, alla luce degli obiettivi fissati nell’art. 3 del medesimo decreto.

Tuttavia, dato atto che ai sensi dell’art. 6, comma 2, dello stesso d.lgs. n. 36 del 2021 in caso di conflitto fra requisiti di iscrizione nell’uno e nell’altro Registro prevalgono quelli del d.lgs. n. 117 del 2017 e del d.lgs. n. 112 del 2017, ne consegue che sia necessario procedere al preventivo adeguamento dello statuto dell’ente alle norme del Codice del Terzo settore o a quelle sull’impresa sociale. In tal caso, inoltre, qualora l’associazione sportiva dilettantistica sia dotata di personalità giuridica acquisita tramite l’iscrizione al RASD, o, preventivamente, tramite iscrizione del Registro delle persone giuridiche ai sensi del d.P.R. n. 361 del 2000, al fine di conseguire l’iscrizione come persona giuridica al RUNTS è da ritenersi necessario l’accertamento della consistenza patrimoniale dell’ente ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 117 del 2017, alla luce di quanto esposto, ed anche, in questo caso, della maggiore entità del patrimonio minimo richiesta dalla norma da ultimo richiamata rispetto a quanto previsto nell’art. 14, comma 3-ter, del d.lgs. n. 39 del 2021. A tal fine, pertanto, dovrà ritenersi applicabile quanto già richiesto nella circolare n. 38 del 2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali⁷.

⁷ Secondo A. FICI, *Forme, requisiti e personalità giuridica degli enti sportivi dilettantistici del Terzo settore*, cit., essendo la personalità giuridica unica, «l’ASD non dovrà iscriversi al RUNTS ai sensi dell’art. 22, comma 1-bis, d.lgs. n. 117 del 2017, bensì ai sensi dell’art. 47 d.lgs. n. 117 del 2017».

Atto costitutivo e statuto degli enti sportivi dilettantistici

Diego Barone

Notaio in Riposto

Consigliere Fondazione Italiana del Notariato

Consigliere Nazionale del Notariato

Daniela Boggiali

Ufficio Studi Consiglio Nazionale del Notariato

Vengono esaminati i requisiti statutari prescritti dalla legge affinché un'associazione o una società possano assumere la qualifica di ente sportivo dilettantistico o professionistico. Quella di ente sportivo è, infatti, una qualifica normativa che può essere assunta e conservata dai soggetti che possiedono i relativi requisiti stabiliti per l'esercizio in forma collettiva delle attività sportive dilettantistiche o professionistiche, ma non costituisce un autonomo tipo giuridico, che vada ad aggiungersi a quelli tradizionalmente già presenti nel nostro sistema. Il contributo tiene, altresì, conto del fatto che la disciplina fiscale impone, al fine del riconoscimento di talune agevolazioni, il rispetto di ulteriori requisiti statutari. Si esaminano, infine, le clausole statutarie che possono essere adottate in via facoltativa.

The essay examines the statutory requirements prescribed by law so that an association or company can assume the status of an amateur or professional sports entity. The status of sports entity is, in fact, a legal qualification that can be assumed and maintained by subjects who possess the requirements established for the collective exercise of amateur or professional sports activities. It can't, instead, be considered an autonomous legal form, in addition to those who are traditionally already present in our legal system. The contribution also takes into account the fact that tax regulations require compliance with further statutory requirements for the recognition of certain benefits. Finally, a general overview is offered on the memorandum clauses that can be adopted on an optional basis.

Sommario: 1. Quadro normativo di riferimento. – 2. Requisiti statutari inderogabili degli enti sportivi dilettantistici. – 3. Clausole statutarie facoltative.

1. Quadro normativo di riferimento

L'art. 7. d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 reca la disciplina dell'atto costitutivo e statuto degli enti dilettantistici, stabilendo che le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale e definendo le clausole che obbligatoriamente devono essere contenute negli statuti.

Prima di procedere alla disamina delle caratteristiche dell'atto costitutivo e dello statuto degli enti sportivi dilettantistici, risulta opportuno segnalare che il complesso normativo contenuto nei decreti legislativi dedicati agli enti sportivi si sovrappone parzialmente alla disciplina degli enti dei libri I e V del codice civile, senza tuttavia implicarne in alcun modo l'abrogazione, potendosi ritenere che le disposizioni sugli enti sportivi si pongono in un rapporto di norma speciale rispetto alla disciplina generale del codice civile.

In particolare, rispetto agli enti sportivi costituiti in forma societaria valgono le considerazioni a suo tempo formulate in uno Studio del Consiglio Nazionale del Notariato¹, nel quale si rilevava che l'esercizio dello sport in forma societaria avviene utilizzando dei modelli conformi causalmente ai tipi previsti dal codice civile, che tuttavia presentano alcune differenze limitatamente al contenuto dell'atto, al procedimento di costituzione e ad alcuni aspetti della disciplina ad esse applicabile.

Più in generale, quella di ente sportivo è una qualifica normativa che può essere assunta e conservata dai soggetti che possiedono i relativi requisiti stabiliti per l'esercizio in forma collettiva delle attività sportive dilettantistiche o professionistiche, ma non costituisce un autonomo tipo giuridico, che vada ad aggiungersi a quelli tradizionalmente già presenti nel nostro sistema.

Tale caratteristica emerge, testualmente, dalla previsione contenuta nel comma 1-ter dell'art. 7 d.lgs. n. 36 del 2021, che – sebbene dettata con riferimento alle sole società sportive dilettantistiche – precisa che queste sono disciplinate dalle disposizioni del codice civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata, con la precisazione che rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili (fatto salvo quanto

¹ R. GUGLIELMO, *Società sportive e profili di interesse notarile della nuova disciplina*, in *Studi e materiali*, 2004, 772 ss.

previsto dal successivo art. 8, commi 3 e 4-*bis*) e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

A ciò si aggiunge la circostanza che la disciplina fiscale impone, al fine del riconoscimento di talune agevolazioni, il rispetto di determinati requisiti statutari: è il caso, in particolare, dell'art. 148, comma 8, TUIR, dettato per gli enti di tipo associativo e la cui applicazione anche alle società sportive dilettantistiche è, al momento, discutibile².

Ne consegue che in sede di ricevimento di un atto costitutivo e di redazione di uno statuto di un ente sportivo dilettantistico risulta, in linea generale, necessario il rispetto:

a. delle norme di diritto comune riferite alla forma giuridica in concreto adottata (gli artt. 14 e seguenti del codice civile in materia di associazioni riconosciute; gli artt. 36 e seguenti del codice civile in materia di associazioni non riconosciute; le norme del libro V, titoli V e VI, del codice civile in materia di società di capitali e società cooperative; il decreto legislativo n. 117 del 2017 per gli enti del Terzo settore);

b. delle disposizioni dell'ordinamento sportivo, contenute principalmente nei decreti legislativi n. 36 del 2021 e n. 39 del 2021;

c. delle disposizioni federali valevoli per la specifica disciplina sportiva prescelta dall'ente sportivo dilettantistico e, in particolare, dello statuto dell'organismo affiliante [ossia: Federazione sportiva nazionale (FSN), Disciplina sportiva associata (DSA) o Ente di promozione sportiva (EPS)];

d. delle disposizioni tributarie in materia se l'ente intende usufruire delle relative agevolazioni fiscali³.

2. Requisiti statutari inderogabili degli enti sportivi dilettantistici

Il comma 1 dell'art. 7, d.lgs. n. 36 del 2021 definisce i requisiti statutari inderogabili degli enti sportivi dilettantistici (società e associazioni), stabilendo che nello statuto devono essere espressamente previsti:

a. la denominazione;

b. l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi

² La questione sarà approfondita nel successivo contributo di D. BOGGIALI, *La partecipazione di minori e incapaci maggiori d'età negli enti sportivi*.

³ Così N. RICCARDELLI, *Gli adeguamenti statutari degli enti sportivi dilettantistici nella riforma dello sport*, Studio n. 29-2023/CTS in *CNN Notizie* del 3 novembre 2023.

comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

c. l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

d. l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8 d.lgs. n. 36 del 2021;

e. le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali (fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile);

f. l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

g. le modalità di scioglimento dell'associazione;

h. l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento (delle società e delle associazioni).

Il comma 1-*bis* del medesimo art. 7 precisa che il requisito inerente all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche non è richiesto ove l'associazione abbia assunto la qualifica di ETS, anche nella forma di impresa sociale, e sia iscritta al RUNTS.

Inoltre, il comma 1-*ter* dell'art. 7 aggiunge che le società sportive dilettantistiche sono disciplinate dalle disposizioni del codice civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata, ad eccezione delle disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, commi 3 e 4-*bis*, d.lgs. n. 36 del 2021 e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

Infine, il comma 1-*quater* dell'art. 7 ribadisce che la mancata conformità dello statuto ai criteri dell'attività sportiva dilettantistica rende inammissibile la richiesta di iscrizione al RASD e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso.

Tali disposizioni vanno, poi, integrate con le seguenti ulteriori disposizioni:

– l'art. 8, che definisce dal punto di vista del diritto civile (e non tributario) l'assenza dello scopo di lucro e introduce la c.d. *lucratività attenuata* (ossia la possibilità, per le sole SSD, di distribuire utili secondo i limiti previsti nel medesimo art. 8, comma 3 e 4-*bis*);

– l'art. 9, che, con disposizione mutuata dal Codice del Terzo settore, consente lo svolgimento delle attività secondarie e strumentali solo se espressamente previste dallo statuto;

– l'art. 11, che riformula la disposizione in materia incompatibilità nel diritto sportivo.

Dal confronto tra i requisiti previsti dalla previgente disciplina (l'art. 90, comma 18, legge 27 dicembre 2002, n. 289) e quelli imposti dalle nuove disposizioni

del d.lgs. n. 36 del 2021, emergono le seguenti novità⁴, che concernono:

– l'*oggetto sociale*: in base all'art. 7, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 36 del 2021, lo statuto deve espressamente prevedere un «oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica». Dal punto di vista redazionale appare opportuno riprodurre nello statuto l'esatta formulazione legislativa (quella appena riportata in corsivo), per poi specificare, con ulteriori indicazioni di dettaglio, le diverse attività sportive rientranti comunque nella definizione (di carattere generale) fornita dalla legge⁵. Si ritiene, inoltre, possibile lo svolgimento di una pluralità di discipline sportive, in ragione della facoltà di affiliarsi contemporaneamente a più organismi sportivi⁶;

– l'*assenza di fini di lucro*, in conformità alla nuova accezione dell'art. 8 d.lgs. n. 36 del 2021. In proposito occorre distinguere tra associazioni e società di capitali. Per le prime è sufficiente l'espressa esclusione dello scopo lucrativo, così come imposto dai primi due commi dell'art. 8, d.lgs. n. 36 del 2021. Per le seconde, invece, la questione è più complessa in quanto la nuova disciplina consente ora alle SSD di distribuire utili, seppur in misura limitata, mentre la disciplina tributaria, non riformata, continua a vietare qualunque forma di remunerazione del capitale investito in tali società;

– la *possibilità di esercitare attività secondarie e strumentali* diverse da quelle principali così come consentito dall'art. 9 d.lgs. n. 36 del 2021 (laddove l'ente intenda esercitare dette ulteriori attività), a condizione che siano espressamente previste dall'atto costitutivo o dallo statuto e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionale, secondo i criteri e i limiti da definire con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tal proposito si evidenzia che, ai sensi del comma 1-*bis* del medesimo art. 9, sono esclusi dal computo delle attività secondarie e strumentali i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti

⁴ Evidenziate da N. RICCARDELLI, *Gli adeguamenti statutari degli enti sportivi dilettantistici nella riforma dello sport*, cit., dal quale sono tratte le considerazioni che seguono.

⁵ Occorre, inoltre, specificare che dovranno trattarsi di attività rientranti tra quelle svolte nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP o tra quelle delle quali il Dipartimento per lo Sport ha verificato la natura sportiva includendole in apposito elenco (art. 5, comma 1 d.lgs. n. 39 del 2021).

⁶ L. FOLLADORI, *La nuova disciplina degli enti sportivi professionistici e dilettantistici*, in *Studium iuris*, 2022, 397 ss., spec. 400.

e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive. Pertanto, le attività di sponsorizzazione e le altre attività ad esse equiparate dalla predetta norma saranno escluse dal computo del rapporto fra attività secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali⁷;

– la *ridefinizione della clausola sulla incompatibilità* degli amministratori, visto che l’art. 11, d.lgs. n. 36 del 2021 vieta ora agli amministratori di ricoprire “qualsiasi carica”⁸ in altri enti sportivi dilettantistici nell’ambito della medesima Federazione sportiva nazionale⁹, disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e dal CIP¹⁰.

– Le predette novità impongono, per gli enti sportivi dilettantistici preesistenti all’entrata in vigore della nuova disciplina e che sono trasmigrati automaticamente nel RASD, di provvedere ad adeguare i propri statuti in considerazione di quanto previsto dal citato art. 7, comma 1-*quater*, d.lgs. n. 36 del 2021, che impone alle associazioni e società sportive dilettantistiche preesistenti di uniformare i propri statuti alle nuove norme entro il 30 giugno 2024¹¹, pena la cancellazione

⁷ In tal senso, N. RICCARDELLI, *Lo statuto delle Società sportive dilettantistiche*, in *Terzo settore, non profit e coop.*, 2023, 3, 6 e ss., spec. 16. L. FOLLADORI, *La nuova disciplina degli enti sportivi professionistici e dilettantistici*, cit., 401, ritiene che le attività diverse possano essere le più varie, non essendo vincolate nell’oggetto rispetto allo svolgimento di attività sportive, purché, tuttavia, risultino strumentali allo svolgimento di queste.

⁸ Nel sistema previgente, l’art. 90 comma 18, lett. a, n. 4, limitava l’incompatibilità al «divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina».

⁹ Stando al tenore letterale della norma è consentito, ad esempio, essere amministratore di una ASD e Presidente di un’altra, nella misura in cui dette associazioni sportive aderiscano ad Organismi sportivi affiliati diversi.

¹⁰ Occorre evidenziare che l’incompatibilità per gli amministratori degli enti sportivi dilettantistici è ora confinata nell’ambito della medesima Federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, laddove nel sistema previgente dell’art. 90, comma 18, della legge n. 289 del 2002, era stabilita «nell’ambito della medesima disciplina». Da questo punto di vista la sfera del regime dell’incompatibilità risulta ancora una volta “ampliata”, dato che agli amministratori di enti sportivi dilettantistici affiliati a Federazioni sportive o DSA ovvero a EPS, che includono al loro interno più di una disciplina sportiva, non sarebbe consentito ricoprire contemporaneamente cariche nelle diverse discipline sportive appartenenti alla medesima federazione DSA o EPS. Così, ad esempio, un amministratore di un ente sportivo avente ad oggetto la pratica della pesca sportiva non può ricoprire cariche in altro ente sportivo avente ad oggetto l’esercizio di attività subacquee e di nuoto pinnato, visto che nella Federazione italiana pesca sportiva attività subacquee e nuoto pinnato sono ricompresi i due settori sportivi della pesca di superficie e delle attività subacquee e nuoto pinnato. Altri esempi di federazioni con pluralità di discipline sportive sono pure la Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling, oppure ancora la *Federkombat*, ossia la *Federazione Italiana Kickboxing*, *Muay Thai*, *Savate*, *Shoot Boxe* e *Sambo*.

¹¹ Il termine per l’adeguamento degli statuti era stato inizialmente fissato dal d.lgs. n. 120 del

d'ufficio dal RASD. Il dato letterale contenuto nel comma 1-*quater* dell'art. 7, d.lgs. 36 del 2021, sembrerebbe lasciar intendere che, decorso inutilmente il termine del 30 giugno 2024, i responsabili del RASD siano legittimati a cancellare d'ufficio dal registro tutti gli enti sportivi dilettantistici il cui statuto non sia stato adeguato alle nuove disposizioni. Si è, tuttavia, osservato come una simile interpretazione si ponga «in contrasto con norme e principi della riforma dello sport e comunque già rinvenibili nel nostro ordinamento»¹². Si è ritenuto, in particolare, che il mancato adeguamento degli statuti entro il termine del 30 giugno 2024 non giustifichi la cancellazione d'ufficio dal Registro degli enti inadempienti, stante il disposto dell'art. 6, comma 6, d.lgs. n. 39 del 2021, secondo cui in caso di mancato o incompleto deposito degli atti ovvero in caso di loro mancato aggiornamento, il Dipartimento per lo sport, anche su indicazione del CONI e del CIP, nell'ambito di rispettiva competenza, diffida l'ente ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro. Ne consegue, altresì, l'ammissibilità di un "adeguamento tardivo" effettuato oltre il termine di legge (ossia il 30 giugno 2024), a condizione, però, che l'ente sportivo non sia stato nel frattempo cancellato dal RASD (laddove, poi, l'assolvimento dell'onere dell'adeguamento statutario, anche oltre il termine di legge, ma prima della scadenza del termine indicato nella diffida ex art. 6, comma 6, d. lgs. n. 39 del 2021, inibisce la cancellazione d'ufficio dal RASD). Tuttavia, in caso di "adeguamento tardivo" non sembra possibile beneficiare dell'esenzione dell'imposta di registro prevista comunemente per gli "adeguamenti tempestivi"¹³.

3. Clausole statutarie facoltative

Come in precedenza rilevato, tra i requisiti statutari di associazioni e società sportive dilettantistiche v'è, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. d, d.lgs. 36 del 2021, «l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8»¹⁴.

2023 al 31 dicembre 2023, successivamente prorogato al 30 giugno 2024 dalla legge n. 191 del 15 dicembre 2023, di conversione del d.l. n. 145 del 17 ottobre 2023.

¹² Così N. RICCARDELLI, *Gli adeguamenti statutari degli enti sportivi dilettantistici nella riforma dello sport*, cit.

¹³ Così, ancora, N. RICCARDELLI, *Gli adeguamenti statutari degli enti sportivi dilettantistici nella riforma dello sport*, cit.

¹⁴ Nell'ambito dell'evoluzione legislativa della materia in esame occorre ricordare che con la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (art. 1, commi 353-360) era stata introdotta la figura della Società

Tale norma prevede, al comma 1, che «Le associazioni e le società sportive dilettantistiche destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio», salvo poi consentire alle SSD, nel successivo comma 3, di destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci e, nel comma 4, di rimborsare al socio il capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3.

Ciò premesso, nulla impedisce ai soci di escludere, nell'ambito dell'autonomia statutaria, tale forma di lucratività attenuata e di vietare, attraverso l'adozione di apposita clausola statutaria, sia l'aumento gratuito consentito ora dal comma 3 dell'art. 8 d.lgs. n. 36 del 2021, sia il rimborso del capitale ammesso dal successivo comma 4¹⁵. In assenza di una simile clausola resta, invece, salva la facoltà per la società sportiva dilettantistica di procedere alle forme di distribuzione indiretta di utili consentite dalle citate norme. Deve, peraltro, segnalarsi che, allo stato attuale, alcuni modelli di statuto adottati dalle Federazioni sportive impongono l'assoluto divieto di procedere alla distribuzione di utili, anche in forma indiretta. Sebbene sia lecito domandarsi se ai fini dell'affiliazione ad una Federazione questa sia legittimata o meno a richiedere il rispetto di requisiti statutari non imposti da norme di rango primario, si è suggerita l'adozione di atteggiamenti prudenti anche in considerazione del fatto che la totale assenza di scopo di lucro consente di fugare i dubbi in ordine all'accesso alle agevolazioni fiscali contemplate dall'art. 148, comma 8, T.U.I.R.¹⁶

sportiva dilettantistica lucrativa con la specifica finalità di consentire la crescita del settore sportivo amatoriale, attraverso l'adozione di un'organizzazione di impresa idonea a sbloccare gli investimenti e a migliorare le condizioni di lavoro degli addetti. Tale novella legislativa ha però avuto vita breve. Infatti, pochi mesi dopo, il decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 (cd. "decreto dignità"), convertito con legge 9 agosto 2018, n. 96, ha abrogato le suddette norme, riproponendo l'obbligo dell'assenza dello scopo di lucro nello svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica. Per una disamina del percorso legislativo si veda M. RUBINO DE RITIS, *Riforma del terzo settore e attuali assetti societari delle imprese sportive: propositi e spropositi del legislatore*, in *Giust. civ.*, 2018, 3, 763; V. OCCORSIO, *Un mito da sfatare: dilettantismo sportivo e assenza dello scopo di lucro*, in *Corr. giur.*, 2019, 817 ss.; A. RUOTOLO – D. BOGGIALI, *Profili civilistici dell'abrogazione della disciplina delle società sportive dilettantistiche lucrative*, in *CNN Notizie* del 14 settembre 2018.

¹⁵ In tal senso, N. RICCARDELLI, *Lo statuto delle Società sportive dilettantistiche*, cit., 9, il quale osserva che laddove i soci decidessero di costituire una SSD senza scopo di lucro in modo assoluto, ossia con esclusione statutaria della c.d. lucratività attenuata, verrebbero meno tutti i dubbi in merito alla possibilità di usufruire delle agevolazioni concesse dall'art. 148, comma 8, T.U.I.R.

¹⁶ Per tale soluzione, ancora, N. RICCARDELLI, *Lo statuto delle Società sportive*

Sempre in materia di SSD, l'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 36 del 2021 nel sancire, alla lett. e, l'obbligo di adottare nello statuto «le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali», fa espressamente salve «le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile».

Le SSD sono, quindi, sottratte all'obbligo di prevedere statutariamente la clausola della democraticità valevole, invece, per le associazioni sportive dilettantistiche.

Conseguentemente, una SSD potrebbe derogare alla regola della proporzionalità del voto alla partecipazione detenuta da ciascun socio, avvalendosi, a tali fine, degli strumenti concessi dalla disciplina delle SpA e delle Srl, a seconda del modello utilizzato.

Ancora, qualora venga adottato il modello della società a responsabilità limitata, si potrebbero attribuire particolari diritti ai sensi dell'art. 2468 comma 3 c.c., tanto di natura amministrativa, quanto di natura patrimoniale (in quest'ultimo caso, però, nel rispetto delle previsioni contenute nell'art. 8 d.lgs. n. 36 del 2021). Nel caso, invece, di adozione del modello della società per azioni, volendo riconoscere un ruolo determinante sulla gestione della società a talune categorie di soci, è possibile il ricorso alle azioni speciali prive di voto nella nomina delle cariche sociali.

Ove, poi, la SSD costituita in forma di Srl possieda anche i requisiti di PMI, risulta possibile creare categorie di quote dotate di diritti amministrativi e patrimoniali (anche qui, nel rispetto delle previsioni dell'art. 8, d.lgs. n. 36 del 2021) diversificati in ragione, ad esempio, dell'essere o meno socio atleta.

Deve ritenersi ammissibile la previsione statutaria relativa all'emissione di obbligazioni in caso di SpA e di titoli di debito in caso di Srl: in entrambi i casi non si avrebbe violazione del divieto di distribuzione degli utili¹⁷. Allo stesso modo, in generale, deve ritenersi possibile l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, anche se in concreto dovrà valutarsi l'interesse dell'obbligazionista alla conversione di un titolo redditivo (l'obbligazione) in uno (l'azione) privo di qualsiasi redditività o a redditività limitata nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 8 d.lgs. n. 36 del 2021¹⁸.

dilettantistiche, cit., 12.

¹⁷ Così R. GUGLIELMO, *Società sportive e profili di interesse notarile della nuova disciplina*, cit.

¹⁸ Così R. GUGLIELMO, *Società sportive e profili di interesse notarile della nuova disciplina*, cit., il quale si sofferma anche sulla emissione di strumenti finanziari partecipativi (ritenendola

Nell'ipotesi, invece, di SSD cooperativa, è possibile avvalersi dell'art. 2538 comma 4 c.c., che consente allo statuto di attribuire il diritto di voto in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico, o degli artt. 2542 e 2543 c.c., che prevedono la facoltà per lo statuto di disciplinare l'elezione di uno o più amministratori e sindaci in base alla partecipazione agli scambi mutualistici. Particolarmente rilevanti appaiono, altresì, tanto la disciplina dei ristorni, che consente di remunerare le prestazioni dei soci in misura proporzionale alla qualità e quantità del lavoro prestato, quanto l'art. 2533 c.c., in base al quale l'eventuale inadempimento, da parte del socio cooperatore, delle obbligazioni nascenti dal rapporto mutualistico integra una causa di esclusione dello stesso dalla società.

Si tratta di disposizioni che, derogando all'ordinaria disciplina del rapporto sociale delle società di capitali, attribuiscono rilevanza causale al rapporto mutualistico, rendendo il modello cooperativo particolarmente adeguato allo svolgimento dell'attività sportiva.

Un'ulteriore scelta statutaria opzionale, rilevante ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali, è quella concernente la clausola di intrasmissibilità della partecipazione per atto tra vivi. In linea generale può ritenersi consentito il trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni sociali, anche ad un prezzo superiore al loro valore nominale: in proposito è stato correttamente osservato che la cessione delle partecipazioni prescinde da qualsiasi collegamento con il divieto di distribuzione degli utili¹⁹. Tuttavia, ancora una volta, acquista rilevanza il tema del riconoscimento delle agevolazioni fiscali ed in particolare del regime di cd. de-commercializzazione dei corrispettivi specifici previsto dall'art. 148, comma 3, T.U.I.R., la cui applicazione è subordinata all'inserimento negli statuti delle SSD delle clausole statutarie imposte dal comma 8 del medesimo art. 148 T.U.I.R., tra le quali quella della intrasmissibilità per atto tra vivi e non rivalutabilità delle quote sociali²⁰.

legittima «anche a favore di soci, a fronte di determinati apporti, purché i diritti patrimoniali attribuiti non costituiscano un sistema di elusione del divieto di distribuzione degli utili») e di azioni con prestazioni accessorie (ritenendola anch'essa legittima in quanto non vietata e non incompatibile con lo scopo e l'oggetto della società). Da tenere, infine, presente che ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. c, si considera distribuzione indiretta di utili «la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a».

¹⁹ Così R. GUGLIELMO, *Società sportive e profili di interesse notarile della nuova disciplina*, cit., 772 ss. Nello stesso senso M. RUBINO DE RITIS, *Riforma del Terzo settore e attuali assetti societari delle imprese sportive: propositi e spropositi del legislatore*, cit., 763 ss.

²⁰ In particolare l'Agenzia delle entrate ritiene che le quote sociali di SSD non siano trasferibili

D'altra parte, l'inserimento di una clausola statutaria di assoluta intrasferibilità *inter vivos* delle partecipazioni sociali della SSD, consentita per le società a responsabilità limitata dall'art. 2469 c.c., apre la strada all'ulteriore tema del diritto di recesso spettante al socio o ai suoi eredi ai sensi dell'articolo 2473 c.c., il quale, al comma 3, riconosce a chi recede il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso.

Non v'è dubbio che il diritto al rimborso sia un diritto patrimoniale, come tale disponibile da parte dei soci recedenti, con la conseguente ammissibilità della rinuncia al rimborso: ma non sembra ammissibile che tale rinuncia possa esser esplicitata a monte, in sede di costituzione della società o di modifica dell'atto costitutivo.

Chi ha esaminato questi profili ha rilevato come la conseguenza dell'intrasferibilità – il diritto di recesso, appunto, ed il conseguente diritto al rimborso, per di più ancorato al valore di mercato – potesse contrastare con il «divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge» di cui all'art. 148, comma 8, lett. a, T.U.I.R.; e con «l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli, associati, anche in forme indirette» di cui all'art. 90, comma 18, lett. d, della legge n. 289 del 2002²¹.

Invero, il contemperamento fra i diritti del socio e la finalità non lucrativa potrebbe esser realizzato attraverso una previsione statutaria che, in deroga alla determinazione del *quantum* del rimborso stabilita dal comma 3 dell'art. 2473, c.c., escluda che tale rimborso possa dar luogo ad una distribuzione di utili o riserve, stabilendo che al socio receduto spetta unicamente la restituzione del valore nominale della sua quota²².

per atto tra vivi e a titolo oneroso, a valore corrente di mercato e superiore al valore nominale, in quanto il plusvalore realizzato con la cessione costituirebbe una indiretta distribuzione di utili (si veda Circ. Agenzia entrate n. 21/2003 e circ. Agenzia entrate n. 18/2018). Si segnala in proposito lo statuto di SSD nella forma di Srl predisposto dalla Federazione italiana nuoto (v. appendice), che espressamente stabilisce che «Le partecipazioni sociali sono trasferibili per atto tra vivi al valore nominale nel rispetto del divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione».

²¹ S. ANDREANI, *Voto per testa e intrasferibilità delle quote nelle società sportive dilettantistiche*, in *Enti non profit*, 2011, 8-9, 48 ss.

²² Si segnala in proposito lo statuto di SSD nella forma di Srl predisposto dalla Federazione

Soluzione statutaria – non imposta dalla legge, ma solo finalizzata, come si è detto, a conseguire le agevolazioni di cui all’art. 148 T.U.I.R. – che a ben vedere era già stata ipotizzata in un precedente studio del Consiglio Nazionale del Notariato.

Si era in proposito affermato come «inapplicabile, inoltre, sembrerebbe l’intera normativa in materia di determinazione del valore delle azioni e delle quote, in caso di recesso ed esclusione del socio (artt. 2437-ter e 2473), in quanto al massimo potrà essere rimborsato al socio receduto e/o escluso il valore nominale della partecipazione. Una diversa soluzione, che ammettesse una valutazione della quota del socio receduto e/o escluso sulla base del valore di mercato, rischia di violare il divieto di distribuzione degli utili. È vero che in società senza scopo di lucro le partecipazioni sociali possono essere trasferite ad un prezzo superiore (o inferiore) al loro valore nominale ma da ciò non può conseguire che lo stesso principio possa applicarsi all’ipotesi del recesso e/o dell’esclusione. In altri termini la cessione delle partecipazioni prescinde da qualsiasi collegamento con il divieto di distribuzione degli utili, mentre il rimborso della partecipazione in caso di recesso e/o esclusione, potendo avvenire anche mediante l’utilizzazione di riserve disponibili (per l’esclusione ed il recesso) o mediante la riduzione del capitale sociale (per il solo recesso), è strettamente collegato con il citato divieto di distribuzione degli utili»²³.

italiana nuoto (v. appendice), che espressamente stabilisce che «Al socio receduto sarà rimborsato il solo valore del capitale conferito in società non applicandosi quindi la disciplina di cui al terzo comma dell’art. 2473 c.c.». Nel caso di applicazione delle norme che consentono alle SSD una “lucratività attenuata”, sarà possibile prevedere il rimborso al socio receduto del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3, dell’art. 8 del d.lgs. n. 36 del 2021. Così N. RICCARDELLI, *Lo statuto delle Società sportive dilettantistiche*, cit., il quale avverte che l’inserimento di questa clausola potrebbe portare al disconoscimento delle agevolazioni fiscali.

²³ In tal senso R. GUGLIELMO, *Società sportive e profili di interesse notarile della nuova disciplina*, cit., 772 ss. Sul tema v. anche N. RICCARDELLI, *Lo statuto delle Società sportive dilettantistiche*, cit., 19.

La pubblicità degli enti sportivi dilettantistici: profili generali e procedurali

Nicola Riccardelli

Notaio in Latina

Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è posto al centro della riforma dell'ordinamento sportivo. Nell'elaborato vengono illustrate le funzioni del registro e gli interessi tutelati dal legislatore nel prevedere gli obblighi pubblicitari a carico degli enti sportivi dilettantistici. Sono poi illustrate le diverse fasi del procedimento di iscrizione e i controlli previsti dalla legge per l'iscrizione degli atti e dei fatti degli enti sportivi nel predetto registro.

The national register of amateur sports activities is placed at the heart of the reform of the sports system. This paper explains the functions of the registry and the interests protected by the legislator in providing for publicity obligations for amateur sports clubs. The different stages of the registration process are then examined, as well as the controls provided for by the new law for the registration of the acts and facts of sports clubs in the aforesaid register.

Sommario: 1. Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche: le fonti normative e i dubbi di legittimità costituzionale. – 2. Le funzioni del RASD e gli interessi tutelati. – 3. Gli enti e l'onere di iscrizione. Inammissibilità di *ESD irregolari*. La questione degli *ESD apparenti*. – 4.1. Il procedimento di iscrizione: l'affiliazione ad un Organismo sportivo e la legittimazione all'attivazione del procedimento pubblicitario. – 4.2. Le fasi del procedimento. – 5. I controlli. – 6. Il rifiuto di iscrizione e le impugnazioni. – 7. Conclusioni.

1. Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche: le fonti normative e i dubbi di legittimità costituzionale

La riforma degli enti sportivi dilettantistici (d'ora in avanti anche ESD), realizzata con il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 e il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, attuativi della legge delega 8 agosto 2019, n. 86, ha introdotto nel nostro ordinamento un nuovo strumento di pubblicità legale costituito dal registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (d'ora in avanti RASD). Questo è stato istituito presso il Dipartimento per lo Sport, al quale è stata pure affidata la gestione operativa del RASD (art. 4, comma 1, d.lgs. n. 39 del 2021)¹. Nell'ambito della complessiva riforma dell'ordinamento sportivo, tale registro assume primaria importanza dato che esso costituisce l'unico strumento che «certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica» (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 39 del 2021, ma anche art. 10, comma 2, d.lgs. 36 del 2021). Al fine di eliminare ogni dubbio conseguente al mutamento della disciplina degli enti sportivi dilettantistici e del loro sistema di pubblicità, il riformatore ha opportunamente chiarito che il (nuovo) RASD «sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche»², istituito in passato presso il CONI ed ha sottoposto tutti gli enti sportivi preesistenti, già iscritti in quest'ultimo registro, alla c.d. trasmigrazione automatica nel RASD, proprio per consentire lo svolgimento delle loro attività senza soluzione di continuità, evitando la perdita del relativo *status*.

¹ L'art. 13, d.lgs. 39 del 2021, precisa che «per la gestione del Registro, il Dipartimento per lo sport si avvale della società Sport e Salute SpA». Quest'ultima è una «società per azioni a controllo pubblico che svolge attività di produzione e fornitura di servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica da esso delegata in materia di sport» [art. 2, lett. o, d.lgs. n. 39 del 2021].

² Ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 39 del 2021, «il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nello stesso, incluse le società e associazioni dilettantistiche riconosciute dal Comitato italiano paralimpico, continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva iscrizione e sono automaticamente trasferite nel Registro».

Le disposizioni volte a regolamentare il nuovo sistema di pubblicità degli enti sportivi dilettantistici sono rinvenibili in gran parte nel citato d.lgs. n. 39 del 2021, con cui si delinea la struttura del registro (art. 5), il procedimento di iscrizione e di cancellazione degli enti (artt. 6 e 8), gli effetti dell'iscrizione (art. 10) e, nell'art. 11, oltre a prevedere la revisione delle informazioni pubblicizzate, si consente al Dipartimento per lo Sport di definire, con apposito provvedimento, «la disciplina sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro». Occorre precisare che il citato art. 11, comma 1, attribuiva al Dipartimento per lo Sport il compito di adottare il provvedimento in questione, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso d.lgs. n. 39 del 2021³, ma il Dipartimento per lo sport, ritenendo tale termine di natura ordinatoria, ha pubblicato recentemente (il 29 gennaio 2024) la terza versione del regolamento sulla disciplina del RASD, che sostituisce le due precedenti del 27 marzo 2023 e quella originaria del 5 ottobre 2022. L'ultima versione del regolamento RASD (d'ora in poi anche solo regolamento), composta da 11 corposi articoli, oltre l'allegato, va ad integrare in modo rilevante la disciplina sulla tenuta, conservazione e gestione del RASD. Occorre prendere atto dell'importanza del regolamento nel (micro)sistema normativo di pubblicità degli ESD e, di conseguenza, porsi l'interrogativo sulla sua natura nel sistema delle fonti. Con riferimento all'Autorità che l'ha emanato, pare ragionevole qualificare il regolamento del RASD come *atto formalmente amministrativo*, ma *sostanzialmente normativo*⁴, perché dotato dei caratteri tipici della legge: ossia la generalità e l'astrattezza. Va da sé che, in quanto atto (seppur sostanzialmente normativo) adottato dalla Pubblica Amministrazione, esso nel sistema gerarchico delle fonti si collochi in una posizione inferiore a quella della legge. Ne consegue che nel sistema normativo della pubblicità degli ESD, il suo contenuto non può porsi in contrasto con le norme primarie dell'ordinamento sportivo riformato, costituite in particolare dalla legge delega n. 86 del 2019 e dai decreti legislativi di attuazione n. 36 e n. 39 del 2021, sopra più volte menzionati.

³ Ai sensi dell'art. 17-*bis* del d.lgs. n. 39 del 2021, le disposizioni recate dal medesimo decreto si applicano a decorrere dal 31 agosto 2022.

⁴ Il regolamento del RASD trova fondamento nell'art. 11 del d.lgs. n. 39 del 2021, il quale, come riferito nel testo, autorizzava il Dipartimento per lo Sport ad emanare un provvedimento (amministrativo) per disciplinare la tenuta, la conservazione e la gestione del registro sportivo. Tale regolamento, pertanto, non può porsi in contrasto con la disciplina primaria (sia la legge delega che i decreti attuativi) e laddove ciò avvenga, si realizzerebbe una evidente violazione dei principi di certezza e affidamento del diritto. In mancanza (o in attesa) di una pronuncia del giudice delle leggi, la violazione dell'ordine delle fonti del diritto potrebbe causare la *disapplicazione giudiziale della disciplina regolamentare*.

È stato già notato⁵ che nel nuovo regolamento si colgono alcune disposizioni dal carattere indubbiamente innovativo rispetto alle norme primarie. Si è così evidenziato che, in diversi casi, le innovazioni tendono al miglioramento della qualità dei testi normativi di riferimento⁶, mentre in altri casi esse regolano materie e/o aspetti non ancora disciplinati e, quindi, mirano alla eliminazione di lacune normative⁷, in altri casi ancora esse sembrano unicamente predisposte per l'eliminazione di dubbi interpretativi⁸ emersi dopo l'entrata in vigore della riforma.

A prescindere dalla verifica sulla compatibilità di tali innovazioni con le disposizioni previste dalle norme primarie, da compiersi ovviamente caso per caso, resta però sullo sfondo il tema della legittimità dell'intero regolamento, tanto per come esso sia stato previsto dall'art. 11, comma 1, d.lgs. n. 39 del 2021, quanto per come esso sia stato adottato nelle plurime versioni di cui si è già detto. In proposito può evidenziarsi che nella legge delega non era contemplata la possibilità per il legislatore delegato di subdelegare, in modo ampio (e indeterminato) l'adozione di un regolamento attuativo del registro. Normalmente si ammette che la legge delega possa consentire al legislatore di devolvere a fonti secondarie lo sviluppo e l'attuazione delle norme primarie ivi stabilite⁹. Per la Corte costituzionale, infatti, non si rinviene un'illegittima subdelegazione, come tale incompatibile con l'art. 76 Cost., nel caso in cui la legge delegata conferisca al potere esecutivo una potestà regolamentare¹⁰ ovvero compiti amministrativi di natura tecnica¹¹. Viene però considerato illegittimo

⁵ Cfr. R. GUGLIELMO – N. RICCARDELLI, *L'acquisto della personalità giuridica delle ASD e le altre novità nel nuovo regolamento del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche*, in *Terzo settore, non profit e coop.*, 2024, 1, 7.

⁶ Tale è da considerarsi, ad esempio, la disposizione dell'art. 11 comma 2 lett. c, regolamento RASD che cerca di rimediare alla incoerente disposizione di cui all'art. 6 comma 3 del d.lgs. n. 39 del 2021, sui tempi di iscrizione delle modificazioni statutarie delle ASD munite di personalità giuridica.

⁷ Si veda l'art. 11 comma 2 del regolamento RASD, che in caso di perdita dei requisiti necessari per il riconoscimento della personalità giuridica, impone agli amministratori dell'ASD di darne tempestiva comunicazione, entro sette giorni all'ufficio del RASD.

⁸ Come ad esempio le disposizioni di cui all'art. 11, comma 1 del regolamento RASD che, nel prevedere norme di dettaglio sulla perizia di stima in caso di patrimonio formato da beni diversi dal denaro, eliminano alcuni dubbi relativi all'aggiornamento della situazione patrimoniale rispetto alla data del rogito notarile.

⁹ Così Corte cost. 13 dicembre 2017 n. 261, in *Giur. cost.*, 2017, 2756 e ss., con nota di S. BARTOLE, *Intrecci di competenze, legislazione statale e ruolo della Conferenza Stato-Regioni*.

¹⁰ Cfr. sentenze Corte cost. 7 maggio 1976, n. 125; 2 luglio 1968, n. 91; 15 giugno 1966 n. 79; e 31 marzo 1960, n. 20, tutte rinvenibili sul sito internet della Corte costituzionale.

¹¹ Cfr. sentenze Corte cost. 24 giugno 1981, n. 127; 15 giugno 1976, n. 139 e 26 giugno 1967, n.

il decreto legislativo che non si limita ad affidare ad atti amministrativi l'esecuzione di scelte già effettuate nelle loro linee fondamentali negli atti con forza di legge, regolarmente adottati dal Parlamento e dal Governo, ma lasci indeterminati aspetti essenziali della nuova disciplina, trasferendo di fatto l'esercizio della funzione normativa dal Governo nella sua collegialità ai singoli ministri¹². Pur volendo accettare l'idea che il completamento della disciplina delegata al potere esecutivo in via normativa possa essere affidata ad atti successivi dell'Amministrazione, deve ritenersi assolutamente necessario che tale "delega" perimetri i confini entro i quali l'amministrazione delegata possa esercitare il proprio potere. Vi è quindi il sospetto che l'art. 11, d. lgs. 39 del 2011, nell'attribuire al Dipartimento per lo Sport il compito di definire, con apposito provvedimento, «la disciplina sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro» possa integrare una ipotesi di illegittimo esercizio di subdelegazione¹³ legislativa in favore di una autorità amministrativa.

La questione, ovviamente, non può essere compiutamente affrontata in questa sede, va comunque segnalata e, con molta probabilità, essa rischia di essere sollevata innanzi all'Autorità giudiziaria, alla quale si potrà chiedere di valutare sia la legittimità del procedimento di subdelegazione regolamentare che la conformità delle disposizioni del nuovo regolamento del 29 gennaio 2024 alle norme di rango primario (d.lgs. n. 39 del 2021 e legge delega n. 86 del 2019).

2. Le funzioni del RASD e gli interessi tutelati

Il riformatore dello sport, al pari del legislatore del Terzo settore, ha avvertito la necessità di riorganizzare il sistema di registrazione degli enti sportivi dilettantistici, anche al fine di semplificare la «disciplina relativa alla certificazione dell'attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche» (art. 8, comma 2, lett. b, l. delega 8 agosto 2019, n. 86).

In realtà l'esigenza di riformare il sistema di pubblicità degli enti sportivi dilettantistici ha radici più profonde. Bisogna, infatti, prendere atto che le

106, tutte rinvenibili sul sito internet della Corte costituzionale.

¹² Così Corte cost. sentenza 11 maggio 2017, n. 104, in *Giur. cost.*, 2017, 1063 e ss., con nota di G. TARLI BARBIERI, *L' "erompere" dell'attività normativa del Governo alla luce della sent. 104 del 2017: conferme e novità da un'importante pronuncia della Corte costituzionale.*

¹³ Il c.d. divieto di subdelegazione lo si fa normalmente derivare dal principio di tassatività delle competenze stabilite dalla Carta costituzionale e, quindi, insuscettibile di modificazione attraverso atti dotati di forza legislativa ordinaria.

vicende riguardanti gli enti di diritto privato, siano essi collettivi o meno, sono oramai inserite in una molteplicità di processi, i cui ambiti risultano in continua evoluzione, anche in base alle attuali esigenze della collettività, ed esse generano questioni sempre più complesse, rispetto alle quali il legislatore pensa di rimediare (anche) per mezzo di un *efficace e moderno sistema di pubblicità legale degli enti* coinvolti in tali vicende. D'altronde non è un mistero se con la legge delega di riforma del Terzo settore (l. 6 giugno 2016, n. 106) il legislatore aveva ritenuto opportuno conferire apposita delega al Governo per revisionare la disciplina di cui al titolo II del libro I del c.c. in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro (art. 1, comma 2, lett. a, l. n. 106 del 2016), specificando che i decreti attuativi dovevano essere adottati nel rispetto di determinati principii, tra i quali, ai nostri fini, risulta utile richiamare quelli relativi: alla semplificazione del procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica; alla definizione delle informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e negli atti costitutivi; alla previsione di obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente; alla previsione di una disciplina per la conservazione del patrimonio dell'ente (art. 3, co. 1, lett. a, l. n. 106 del 2016).

Può notarsi facilmente che si tratta di principii volti a realizzare un sistema imperniato soprattutto sulla *trasparenza degli enti e dei loro atti*, onde permettere ai terzi e alla Pubblica amministrazione di accedere a tutte le informazioni necessarie per instaurare agevolmente rapporti giuridici con gli ESD. L'inattuazione della legge delega n. 106 del 2016, limitatamente alla riforma della disciplina degli enti del primo libro c.c., aveva poi indotto il Governo dell'epoca a trasmettere il 19 marzo 2019 al Senato un ambizioso Disegno di legge (n. 1151) che recava deleghe «per la revisione del codice civile», tra le quali spiccava la delega di cui all'art. 1, comma 1, lett. a, con la quale l'Esecutivo veniva delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per «integrare la disciplina delle associazioni e fondazioni, ad esclusione delle fondazioni di origine bancaria, con i necessari coordinamenti con la disciplina del Terzo settore e nel rispetto della libertà associativa, con particolare riferimento alle procedure per il riconoscimento, ai limiti allo svolgimento di attività lucrative e alle procedure di liquidazione degli enti». Nella Relazione di accompagnamento al d.d.l. si chiariva pure che «la semplificazione e la riduzione dei tempi potrebbero essere favorite dalla previsione del ricorso a strumenti telematici, tenuto conto delle previsioni del codice dell'amministrazione digitale, e alla tenuta informatica del registro o dei registri, utile anche ad una migliore conoscibilità ed eventuale pubblicità dei dati».

Come può facilmente notarsi tanto dalle riforme realizzate (Terzo settore ed enti sportivi) quanto da quelle (più volte) progettate¹⁴ emerge chiara l'esigenza di sottoporre tutti gli enti privati, a prescindere dal campo specifico in cui essi operano, a un sistema organizzato di informazioni giuridiche, dotato di certezza pubblica ed attuato con le moderne tecniche informatiche e telematiche.

Anche il RASD è stato istituito ed attuato tenendo in considerazione le esigenze sopra indicate e si colloca nei regimi pubblicitari degli enti sottoposti a una legislazione premiale e di incentivo. Soprattutto in base a quest'ultima caratteristica risulta agevole l'individuazione delle relative funzioni e, in definitiva, gli interessi che con esso si intendono perseguire e realizzare. La prima funzione si collega ai principi e gli obiettivi della riforma dell'ordinamento sportivo di cui all'art. 3, d.lgs. n. 36 del 2021, che riguardano il riconoscimento del valore culturale, educativo e sociale dell'attività sportiva, la promozione dell'attività motoria in ogni sua forma, e si collega pure alla possibilità prevista solamente per gli enti sportivi dilettantistici iscritti nel RASD di accedere a benefici e contributi pubblici statali in materia di sport (art. 2, comma 1, lett. 1, d.lgs. n. 39 del 2021). Vi è pertanto l'esigenza di *accertare* l'effettiva natura dilettantistica delle attività svolte dagli ESD e di *verificare* il possesso e il mantenimento dei requisiti richiesti dalla legge per gli ESD. Proprio per soddisfare tali esigenze il legislatore ha ritenuto opportuno istituire un apposito registro, a carattere nazionale e gestito con modalità telematiche dal Dipartimento per lo Sport. A tale Amministrazione pubblica viene attribuito il compito di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti nonché delle altre condizioni previste in sede di iscrizione (art. 6, comma 4, d.lgs. n. 39 del 2021; per gli enti che chiedono la personalità giuridica la verifica è affidata al notaio rogante *ex art.* 14 d.lgs. n. 39 del 2021) nonché di controllo del mancato o incompleto deposito degli e dei loro aggiornamenti dopo l'avvenuta iscrizione dell'ESD nel registro (art. 6, comma 6, d.lgs. n. 39 del 2021).

¹⁴ Sono noti i progetti di riforma degli enti del primo libro del codice civile che si sono susseguiti nel tempo e mai portati a termine a causa dell'anticipata conclusione della legislatura o perché ritenuti non particolarmente urgenti dai nostri parlamentari. Un puntuale resoconto delle proposte di riforma degli enti del primo libro del c.c. è offerto ora da M. BASILE, *Portare a compimento la revisione della disciplina del codice civile sulle persone giuridiche: impresa impossibile?*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2021, II, 662 e ss.; cfr. pure C. VERDE, *La pubblicità degli enti senza scopo di lucro*, in G. MARICONDA – C. VERDE – G. TRAPANI – G. CAPALDO – N. ATLANTE (a cura di), *Le pubblicità*, nel *Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, Napoli, 2009, 72 e ss., per il quale il Registro delle persone giuridiche risulta insufficiente a rappresentare compiutamente il sistema pubblicitario degli enti senza scopo di lucro.

La seconda funzione è desumibile dall'art. 4, comma 1, del regolamento, dove si chiarisce che il registro si articola in due sezioni: quella "pubblica" e quella "riservata". La prima contiene tutti i dati degli ESD iscritti e sono accessibili e consultabili gratuitamente da chiunque mediante connessione ad apposito sito web; la seconda, invece, contiene ulteriori dati consultabili dall'ESD (solamente per i propri dati) e dall'organismo sportivo affiliante (che può consultare solamente i dati dei propri enti affiliati). Limitatamente alla "sezione pubblica", quindi, viene assicurata la *conoscibilità* degli ESD, dei loro atti e dei loro fatti iscritti nel RASD. Questa circostanza, unitamente alla regola dell'opponibilità ai terzi degli atti iscritti (art. 10, co. 1, d.lgs. n. 39 del 2021)¹⁵ certamente consente di configurare il RASD quale *nuovo e speciale sistema di pubblicità legale* degli ESD che va ad affiancarsi e coesistere con gli ulteriori registri delle imprese, del Terzo settore e delle persone giuridiche¹⁶.

Appare chiaro che il nuovo sistema di pubblicità nella riforma dell'ordinamento sportivo assume una enorme importanza, perché con essa il legislatore realizza principalmente la funzione di verifica dell'esistenza e conservazione dei requisiti degli ESD. Per questi ultimi, poi, le conseguenze dell'esercizio delle attività sportive non sono indipendenti dall'avvenuta iscrizione al RASD, perché la disciplina premiale, promozionale e, soprattutto, il riconoscimento sul piano sportivo delle attività svolte sono condizionate (dall'affiliazione e) dall'iscrizione al RASD. Per tali ragioni, in definitiva, il compimento della pubblicità nel RASD risulta imprescindibile per l'ente interessato.

¹⁵ Sugli effetti dichiarativi scaturenti dall'iscrizione degli ESD nel RASD si veda C. IBBA, *Il Registro delle imprese*, in G. IUDICA – P. ZATTI (a cura di), *Trattato di diritto privato*, Milano, 2021, 360 e ss.

¹⁶ È possibile che un determinato ente possa essere soggetto ad una pluralità di sistemi pubblicitari. Per l'analisi dei problemi causati dalla coesistenza di differenti regimi pubblicitari si rinvia a C. IBBA, *La pubblicità degli enti del Terzo settore*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, 622 ss.; ID, *Il Registro delle imprese*, cit., 347 e ss.; G. A. RESCIO, *Il regime pubblicitario degli enti del Terzo settore e le interferenze con gli altri sistemi pubblicitari*, in *Riv. dir. civ.*, 2023, 1018 e ss.; V. DONATIVI, *Registro delle imprese. Obbligo di registrazione*, in G. DE NOVA (a cura di), *Commentario del Codice civile e codici collegati. Scialoja-Branca-Galgano*, Bologna, 2024, 167 e ss.

3. Gli enti e l'onere di iscrizione. Inammissibilità di ESD irregolari. La questione degli ESD apparenti

L'art. 2, comma 1, lett. 1, d. lgs. n. 39 del 2021, definisce il RASD come «il registro istituito presso il Dipartimento per lo sport al quale devono (corsivo nostro) essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici statali in materia di sport, tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che effettivamente svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa». Anche se la lettera della legge introduce uno *specifico dovere* di iscrizione, occorre considerare che in questa ipotesi la norma non comanda incondizionatamente che venga effettuato l'adempimento pubblicitario. L'ente sportivo non ha l'obbligo di tenere un determinato comportamento: esso ha *l'obbligo condizionato* di effettuare l'adempimento pubblicitario se, e solo se, desidera conseguire la qualifica di ESD. Non residuano dubbi, pertanto, a ritenere la prima iscrizione nel RASD di tali enti come *facoltativa* e a qualificare il suo compimento come un vero e proprio *onere* per l'ente sportivo che intende acquisire lo *status* di ESD.

La segnalata facoltatività della prima iscrizione degli ESD denota la libertà degli enti di diritto privato, svolgenti attività nell'ambito dello sport, di scegliere se ottenere il *riconoscimento ai fini sportivi*, assumendo pure la *qualifica dilettantistica* oppure di rinunciarvi. Solamente nel primo caso essi potranno beneficiare dei contributi pubblici nel settore dello sport e della disciplina di favore prevista sia nelle disposizioni tributarie che nella recente riforma dell'ordinamento sportivo.

Tanto le disposizioni di rango primario (art. 6, comma 3, d.lgs. n. 39 del 2021) quanto quelle regolamentari (art. 7, comma 2, regolamento) impongono all'ESD iscritto l'aggiornamento dei dati, comprese le variazioni riguardanti gli amministratori. Ci si potrebbe allora chiedere se gli adempimenti pubblicitari previsti per gli ESD già iscritti, pongano un vero e proprio obbligo in capo all'ente ovvero se essi, così come accade per la prima iscrizione, possano qualificarsi più semplicemente come onere. Prima di affrontare il quesito posto, pare utile richiamare la disciplina sanzionatoria di cui all'art. 6, comma 6, d.lgs. n. 39 del 2021, per la quale «in caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, nel rispetto dei termini in esso previsti, il Dipartimento per lo sport, anche su indicazione del CONI e del CIP, nell'ambito di rispettiva competenza, diffida l'ente ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro». Appare altresì opportuno osservare come la nuova normativa riguardante la

pubblicità degli enti sportivi dilettantistici non contempli alcuna ipotesi di *iscrizione d'ufficio* di fatti o di atti nel RASD da parte del Dipartimento per lo Sport. Nemmeno risultano previste norme a carattere sanzionatorio nei confronti degli amministratori di tali enti che omettano di depositare atti o di aggiornare i dati iscritti¹⁷.

Occorre riconoscere, in via generale, come l'*onerato*, al pari dell'*obbligato*, sia tenuto ad osservare un determinato comportamento se intende evitare gli effetti a lui sfavorevoli conseguenti alla sua omissione. Da questo punto di vista entrambi conservano la possibilità di scegliere se conformarsi o meno alle disposizioni di legge. È stato però giustamente osservato¹⁸ che, a differenza di ciò che «accade nelle situazioni di dovere, un'eventuale violazione dell'onere, normalmente, non comporta l'esaurimento del potere di scelta del soggetto e il conseguente intervento coattivo e sostitutivo dell'ordinamento, o, quanto meno, anche quando viene utilizzato lo strumento coattivo (risarcimento del danno), questo assume una funzione del tutto peculiare». La mancata previsione di un'iscrizione d'ufficio all'omesso deposito degli atti modificativi dell'ente sportivo dilettantistico, unitamente alla possibilità riconosciuta a quest'ultimo (dall'art. 6, comma 6, d.lgs. n. 39 del 2021) di rimediare a seguito della diffida del Dipartimento per lo Sport, consente verosimilmente¹⁹ di qualificare come onere il dovere di aggiornamento dei dati posto dal citato art. 6, comma 6, d.lgs. n. 39 del 2021. Ovviamente l'ESD che, dopo aver assolto l'onere della (prima o delle successive) iscrizione nel RASD, omette di depositare ed iscriverne le ulteriori modifiche dei propri atti e/o fatti, si espone al rischio di non poter opporre validamente ai terzi le modifiche medio tempore intervenute²⁰.

¹⁷ Diversamente da quanto accade per la pubblicità degli ETS nel Runts, visto che l'art. 48, comma 5, del CTS, disciplinante il contenuto e l'aggiornamento degli atti degli ETS, stabilisce che «del deposito degli atti e della completezza delle informazioni di cui al presente articolo e dei relativi aggiornamenti sono onerati gli amministratori. Si applica l'articolo 2630 del codice civile».

¹⁸ Cfr. T.O. SCOZZAFAVA, voce "*Onere (nozione)*", in *Enc. dir.*, vol. XXX, Milano, 1980, 109. Sulla differenza tra onere e obbligo si veda pure V. DURANTE, voce "*Onere*", in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXI, Roma, 1990, 3 e la bibliografia ivi citata.

¹⁹ Per quanto riguarda il procedimento pubblicitario degli ETS, analogo al procedimento di iscrizione degli ESD ma con alcune differenze sul piano normativo, vi è da segnalare la posizione di G.A. RESCIO, *Il regime pubblicitario degli enti del Terzo settore e le interferenze con gli altri sistemi pubblicitari*, in *Riv. dir. civ.*, 2023, 1020, per il quale la prima iscrizione degli ETS nel Runts deve ritenersi facoltativa, mentre ogni altro adempimento pubblicitario previsto per l'ente iscritto è (in linea di principio) obbligatorio.

²⁰ È noto che nel sistema della pubblicità degli enti sportivi, così come in quello degli ETS, gli effetti derivanti dall'avvenuta iscrizione nel pubblico registro sono anche di natura dichiarativa.

L'iscrizione nel RASD, essendo una delle condizioni espressamente previste dalla legge, deve ritenersi costitutiva ai fini dell'acquisizione della qualifica di "ente sportivo dilettantistico". A riprova di tale assunto possono utilmente richiamarsi alcune disposizioni previste tanto nella normativa primaria²¹ quanto e, soprattutto, in quella secondaria²². Ne deriva che non potranno ammettersi ESD "irregolari", ossia quelli che non risultano iscritti nel RASD. Il possesso di tutti i requisiti funzionali e strutturali previsti dalla normativa di settore, da parte di una associazione o di una società sportiva, non rileva in alcun modo fin tanto che non si richiede (e si ottiene) l'iscrizione nel RASD. In definitiva la mancanza dell'adempimento pubblicitario pur non impedendo lo svolgimento di attività nel proprio ambito, non consentirà però all'ente sportivo: i) di operare con la qualifica dilettantistica; ii) di ottenere il riconoscimento ai fini sportivi delle proprie attività; iii) di usufruire della disciplina premiale (anche di natura fiscale) e promozionale riservata agli enti sportivi dilettantistici.

L'art. 10 d.lgs. n. 39 del 2021, infatti, riproduce per intero l'art. 52 CTS (d.lgs. n. 117 del 2017), prevedendo che «1. Gli atti per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il Registro sono opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a meno che l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza. 2. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma 1, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza».

²¹ Secondo l'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 39 del 2021, «l'iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica».

²² La disposizione dell'art. 1 del regolamento RASD, laddove ve ne fosse necessità, chiarisce in modo inequivocabile la funzione del RASD e le conseguenze derivanti dall'iscrizione nel predetto registro, dato che in esso si legge: «1) Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di seguito denominato Registro (in acronimo RASD), è istituito presso il Dipartimento per lo Sport dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, per assolvere alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta dagli enti sportivi dilettantistici di cui all'art. 6 del citato d.lgs. n. 36 del 2021 e dell'art. 5, decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, nonché per assolvere alle altre funzioni previste dalla normativa vigente. 2) Il Registro è l'unico strumento certificatore dello svolgimento di attività sportiva dilettantistica al quale deve essere iscritto, per accedere a benefici e contributi pubblici in materia di sport, ogni ente sportivo dilettantistico riconosciuto ai fini sportivi da un Organismo sportivo ai sensi dell'art. 10, comma 1, d.lgs. n. 36 del 2021 nonché ogni ente che, in mancanza di un Organismo sportivo affiliante, chiede che venga accertata la sua natura di ente sportivo dilettantistico ai sensi dell'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 39 del 2021 e dell'art. 6, comma 2, del presente regolamento. 3) L'iscrizione di un ente nel Registro certifica la natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta, per tutti gli effetti che l'ordinamento collega a tale qualifica. Come disposto dall'art. 12, d.lgs. n. 39 del 2021, il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche già istituito presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ("CONI")».

Una situazione esattamente opposta può verificarsi nei casi di ESD “*apparenti*”, ossia di enti sportivi dilettantistici inesistenti nella realtà ma esistenti di fronte ai terzi e alle Autorità sportive. Si tratta di enti che, pur avendo positivamente superato la fase dei controlli in sede di affiliazione (presso l’Organismo affiliante) e di iscrizione nel RASD (presso il Dipartimento per lo Sport), in qualche caso risultano comunque sprovvisti di alcuni requisiti o, in altre ipotesi, per lo svolgimento delle attività sociali, utilizzano modalità operative e/o comportamenti difformi da quelli richiesti dalla legge. In questi casi l’ente si fregia della qualifica “sportiva dilettantistica” senza possederne i requisiti e, fin tanto che non sarà adottato un formale provvedimento di cancellazione dal RASD²³, occorrerà chiedersi quali conseguenze possano derivare da situazioni del genere.

Il tema degli ESD apparenti non può essere confinato nelle ipotesi di scuola, dato che esso potrebbe evidenziarsi in molteplici casi. Si pensi, ad esempio, all’interesse a far escludere gli ESD “apparenti” da una gara pubblica riservata solo agli enti sportivi dilettantisti; oppure a tutti i casi nei quali l’amministrazione pubblica contesta al singolo ESD “apparente” l’indebito utilizzo della disciplina premiale, e così via.

64

Occorre innanzitutto chiedersi se la protezione assicurata alla natura di ESD, a seguito dell’iscrizione nel registro, debba prevalere ad ogni costo e su qualunque interesse vantato dai terzi o dalle Autorità amministrative e sportive, oppure se essa possa (o debba) cedere il passo nelle ipotesi di abuso o illegittimo utilizzo della qualifica. Ritenendo preferibile la seconda delle soluzioni prospettate, resta però da verificare se la forma di atto amministrativo che assume l’iscrizione nel RASD, possa impedire l’accertamento giudiziale della diversa natura dell’ente. In proposito può utilmente richiamarsi l’atteggiamento assunto da quella giurisprudenza che esercita il potere di disapplicazione degli atti amministrativi non conformi a legge, nell’ambito dei giudizi attribuiti alla sua giurisdizione²⁴. La soluzione della questione degli ESD apparenti consisterebbe nel consentire al giudice (ordinario o tributario), di volta in volta adito, di disapplicare

²³ Occorre evidenziare che il regolamento RASD, all’art. 8, stabilisce che sono nulle le iscrizioni al registro degli enti sportivi dilettantistici che: punto 1), lett. b, «all’esito dei controlli effettuati dal Dipartimento per lo Sport, attraverso la società Sport e Salute SpA, sui dati e sulla documentazione presenti nel Registro o richiesta in sede di attività ispettiva, non risulti dimostrato il possesso da parte dell’ente sportivo dilettantistico, fin dal momento dell’iscrizione, di tutti i requisiti indicati agli artt. 5 e 6 del presente regolamento». Risulta pure chiarito al successivo punto 2) che «la nullità dell’iscrizione è dichiarata con provvedimento del Dipartimento per lo Sport e determina la cancellazione dell’ente sportivo dilettantistico con efficacia dalla data dell’avvenuta iscrizione».

²⁴ Cfr., ad esempio, Trib. Udine, 22 maggio 2018, in *Fallimento*, 2018, 1445.

il provvedimento amministrativo di iscrizione non conforme a legge, e di accogliere una nozione di ESD in senso *sostanziale e non formale*. Con la conseguenza ulteriore che l'iscrizione nel RASD rappresenta una condizione certamente necessaria, ma *di per sé insufficiente* a garantire l'applicazione della disciplina agevolata e premiale, dovendo essere sempre assicurato e verificato, nella sede giudiziale specificamente preposta, l'effettivo e concreto possesso dei requisiti prescritti e dei comportamenti dovuti, al di là della loro formale attestazione e di un loro riscontro meramente cartolare²⁵. Diversamente opinando, ossia ritenendo bastevole il controllo formale effettuato in sede di iscrizione dell'ente, la fattispecie "ente sportivo dilettantistico" risulterebbe sottratta al controllo giudiziario²⁶, in un contesto in cui vengono in rilievo tanto

²⁵ Sul punto si rinvia al consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, secondo il quale per il godimento delle agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive, non è sufficiente che l'ente sia formalmente di carattere associativo, essendo necessario che il recepimento formale delle clausole statutarie previste dall'art. 148, comma 8, T.U.I.R. e art. 90, legge n. 289 del 2002 sia realmente posto in essere e riscontrato attraverso la dimostrazione in atti e documenti, ossia che l'ente non solo è formalmente associativo ma lo è anche sostanzialmente, ossia è necessario che venga dimostrata l'effettiva partecipazione degli associati alle attività sociali e siano realmente applicati i criteri riguardanti la democraticità dell'ente (cfr., *ex multis*, Cass. civ. n. 30008/2021; Cass. civ. n. 6402/2021; Cass. civ. n. 10393/2018); si veda anche Comm. Trib. Prov. Milano, sez. XIX, 10 luglio 2017, n. 4653, in Dir. prat. trib., 2018, 834 e ss., con nota di G. PERCOCO, *Il trattamento fiscale dei contributi versati dagli associati alle associazioni sportive dilettantistiche per il perseguimento di finalità non istituzionali*. Così anche in materia di *start up* innovativa: cfr. Cass. civ., sez. I, ordinanza, 04 luglio 2022, n. 21152, per la quale «l'iscrizione di una società quale *start-up* innovativa nella sezione speciale del Registro delle imprese, in base all'autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei requisiti formali e sostanziali, ed alla successiva attestazione del loro mantenimento, ai sensi dall'art. 25 del d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla l. n. 221 del 2012, non preclude la verifica giudiziale dei requisiti medesimi in sede prefallimentare, in quanto la suddetta iscrizione costituisce presupposto necessario ma non sufficiente per la non assoggettabilità a fallimento, a norma dell'art. 31, d.l. cit., essendo necessario anche l'effettivo e concreto possesso dei requisiti di legge per l'attribuzione della qualifica di *start-up* innovativa»; Cass. 7 luglio 2022, n. 32491, in *Le società*, 2023, 37 e ss., con nota di G. PERCOCO, *L'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese quale presupposto necessario ma non sufficiente per esonerare le Start-up innovative dal fallimento*; Trib. Milano, sez. fall., 8 aprile 2021, n. 241, in *Le società*, 2022, 593 e ss., con nota di G.P. MACAGNO, *Start-up innovative: l'iscrizione nella sezione speciale del registro non preclude l'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento*.

²⁶ Certamente non si vuole negare la giurisdizione spettante, in linea generale, al giudice amministrativo competente a decidere sulla validità dell'atto amministrativo di iscrizione, di rifiuto di iscrizione o di cancellazione dell'ente sportivo dilettantistico dal RASD. Ma il controllo giudiziario a cui si fa riferimento nel testo è quello relativo al potere del giudice (diverso da quello amministrativo) chiamato ad applicare o disapplicare una determinata disciplina che

i diritti dei terzi (anche e, soprattutto, di altri ESD provvisti di tutti i requisiti formali e sostanziali e, quindi “regolari”) quanto alcuni interessi generali²⁷ che l’ordinamento deve comunque tutelare.

4.1. Il procedimento di iscrizione: l’affiliazione ad un Organismo sportivo e la legittimazione all’attivazione del procedimento pubblicitario.

La disciplina prevista per l’iscrizione degli enti sportivi dilettantistici nel RASD, come meglio si vedrà, è grandemente influenzata dall’attività di *affiliazione* dell’ente ad uno degli Organismi sportivi previsti dall’ordinamento dello sport [ossia la Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata o l’Ente di promozione sportiva riconosciuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (“CONI”), nonché la Federazione sportiva paralimpica, la Federazione sportiva nazionale paralimpica, la Disciplina sportiva paralimpica, la Disciplina sportiva associata paralimpica, e l’Ente di promozione sportiva paralimpica riconosciuto dal Comitato Italiano Paralimpico (“CIP”)]. È lo stesso regolamento (art. 2, comma 1) a chiarire che per “affiliazione” si intende l’atto con il quale un Organismo sportivo associa, verificata l’esistenza dei necessari requisiti ai sensi del proprio statuto e dei propri regolamenti, un ente sportivo dilettantistico che ne abbia fatto richiesta e lo riconosce ai fini sportivi, ai sensi e agli effetti dell’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 36 del 2021²⁸.

presuppone il possesso della qualifica di ESD. In diversi contesti, come ad esempio quello tributario e fallimentare, la giurisprudenza ha ritenuto di superare la riserva di giurisdizione del giudice amministrativo, riconoscendo al giudice (diverso da quello amministrativo) di operare direttamente un controllo sulla qualifica del soggetto, nonostante l’avvenuta iscrizione nel registro pubblico. Così, come riportato nella nota precedente, sono state disconosciute le qualifiche di ASD dal giudice tributario e quelle di start up innovativa dal giudice fallimentare.

²⁷ Come ad esempio l’interesse a che la qualifica di ESD, con la conseguente possibilità di accesso alla relativa disciplina agevolativa e premiale, possa essere vantata solamente dagli enti di diritto privato in possesso dei prescritti requisiti. Da qui l’interesse generale a che non si realizzino ipotesi di sfruttamento indebito della qualifica di ESD, anche al fine di proteggere il livello reputazionale della categoria degli ESD e, in definitiva, salvaguardare in modo efficiente l’intero movimento sportivo dilettantistico. Finalità che deve ritenersi compatibile pure con la recente riforma dell’art. 33 Cost., secondo cui «la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme».

²⁸ Lo stesso art. 2, comma 1, regolamento, continua precisando che «i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto di affiliazione e di riconoscimento ai fini sportivi coincidono con la durata dell’affiliazione come stabilita da ciascun Organismo sportivo, e comunque non superiore a dodici mesi e decadono in caso di mancata conferma (c.d. riaffiliazione) entro i termini stabiliti dall’Organismo medesimo».

Dall'intero sistema normativo riguardante le attività sportive dilettantistiche emerge piuttosto chiaramente come l'iscrizione al RASD possa conseguirsi solamente dopo l'avvenuta affiliazione dell'ente ad uno degli Organismi sportivi. Da questo punto di vista deve ammettersi che l'iscrizione è necessariamente preceduta dall'affiliazione²⁹. Ne deriva che la qualifica di ESD è riservata solo a quegli enti che ottengono (e conservano) regolarmente l'affiliazione presso un Organismo sportivo. È stato opportunamente osservato che se l'affiliazione manchi o viene successivamente meno, l'iscrizione nel RASD, nel primo caso non può essere concessa, mentre nel secondo caso non potrà essere conservata³⁰. Occorre pure considerare che possono esservi discipline sportive per le quali manchi un Organismo affiliante. Si tratta di ipotesi residuali che hanno trovato una specifica regolamentazione nella riforma dello sport, la quale ha dedicato apposite disposizioni contenute tanto nella normativa primaria (art. 6, d.lgs. n. 39 del 2021) quanto in quella regolamentare (art. 6, comma 2, regolamento RASD). Qualora l'attività prevista statutariamente non rientri tra quelle svolte nell'ambito di un Organismo sportivo riconosciuto dal CONI o dal CIP, sarà il Dipartimento per lo Sport a verificare se tale attività possa considerarsi di natura sportiva basandosi, tra gli altri, sui criteri contenuti nella definizione di sport di cui all'art. 2, lett. nn, d.lgs. n. 36 del 2021. In caso di esito positivo della verifica, il Dipartimento include l'attività dichiarata nell'apposito elenco delle discipline sportive.

La rilevata necessità della affiliazione, nei termini sopra indicati, ha indotto il riformatore a riservare agli Organismi sportivi, in via esclusiva, *la legittimazione all'attivazione* del procedimento di iscrizione al RASD. Secondo la disposizione generale di cui all'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 39 del 2021, infatti, «la domanda di iscrizione è inviata al Dipartimento per lo sport, su richiesta delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva affiliante, anche paralimpici, che verificano, in particolare, la conformità dello statuto del richiedente ai principi previsti nel proprio statuto, approvato dal CONI o dal CIP, secondo le rispettive competenze», o, in mancanza di un organismo affiliante, dal Dipartimento per lo Sport, secondo le modalità stabilite nel

²⁹ Ad ulteriore conferma si richiama la disposizione dell'art. 7, comma 1, regolamento RASD, secondo cui l'iscrizione «è subordinata al riconoscimento ai fini sportivi dell'ente sportivo dilettantistico da parte dell'Organismo di affiliazione, è correlata all'esistenza di un valido rapporto di affiliazione e si rinnova con la riaffiliazione all'Organismo sportivo».

³⁰ Così R. GUGLIELMO – N. RICCARDELLI, *L'acquisto della personalità giuridica delle ASD*, cit., 10.

regolamento RASD. Dalla citata disposizione dell'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 39 del 2021, è possibile ricavare che: a) il procedimento di iscrizione nel RASD si attiva esclusivamente su *istanza di parte*³¹; b) i *soggetti obbligati* (dall'atto costitutivo o dallo statuto) ad inoltrare l'istanza sono i legali rappresentanti delle associazioni o delle società sportive; c) i *soggetti legittimati* a dare impulso al procedimento di iscrizione restano solamente gli Organismi affilianti.

Questa distinzione tra soggetti obbligati e soggetti legittimati all'attivazione del procedimento pubblicitario viene meno nell'ipotesi di mancanza di un Organismo affiliante. In tal caso sarà direttamente il legale rappresentante dell'ESD (od i suoi amministratori) ad attivare il procedimento di iscrizione nel RASD³².

4.2. Le fasi del procedimento

L'essenzialità dell'affiliazione per l'iscrizione degli ESD, come si è appena visto, ha indotto il legislatore ad attribuire esclusivamente agli Organismi affilianti la legittimazione alla attivazione del procedimento pubblicitario³³. In via generale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 39 del 2021, tanto le associazioni quanto le società sportive richiederanno ai propri Organismi affilianti l'invio della loro domanda di iscrizione al RASD. Nel seguire tale *iter*, occorre considerare la

³¹ Secondo il citato art. 6, comma 1, d.lgs. n. 39 del 2021, infatti, la domanda di iscrizione è inviata al Dipartimento per lo sport, *su richiesta delle associazioni e società sportive*, dalle federazioni associanti. Questa disposizione è in linea con il carattere volontario dell'acquisizione della qualifica di ente sportivo dilettantistico di cui si è riferito nel testo in precedenza.

³² Così anche R. GUGLIELMO – N. RICCARDELLI, *L'acquisto della personalità giuridica delle ASD*, cit., 10, i quali osservano che il comma 2 dell'art. 6 del regolamento RASD, dopo aver descritto l'*iter* procedimentale da seguire in tali ipotesi, precisa pure che, per tutta una serie di adempimenti pubblicitari (es. aggiornamento dei dati degli ESD iscritti) normalmente in capo all'Organismo sportivo affiliante, l'ESD provvede direttamente ad effettuare l'iscrizione nel RASD. Da ciò, per un evidente principio di simmetria, si desume implicitamente che anche la domanda di iscrizione iniziale nel RASD dovrà avvenire direttamente dall'ESD privo di Organismo sportivo affiliante.

³³ Cfr. R. GUGLIELMO – N. RICCARDELLI, *L'acquisto della personalità giuridica delle ASD*, cit., 10, per i quali «la persistente legittimazione dell'Organismo sportivo all'attivazione del procedimento di iscrizione dell'ESD è giustificata dalla verifica dell'esistenza dei necessari requisiti, ai sensi dei loro statuti e regolamenti, che la legge assegna in via esclusiva proprio agli Organismi sportivi affilianti (artt. 6 comma 1 del d.lgs. n. 39 del 2021 e 2 comma 1 del regolamento RASD). Questi ultimi, dopo aver verificato la conformità dello statuto dell'ESD ai loro statuti federali, adottano il c.d. provvedimento di affiliazione, ossia l'atto formale di riconoscimento ai fini sportivi dell'ESD, così come previsto dall'art. 10 comma 1 del d.lgs. n. 36 del 2021».

variante procedimentale introdotta dall'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 39 del 2021, riguardante solamente le ASD che intendono acquisire la personalità giuridica con l'iscrizione nel RASD, in deroga al sistema di diritto comune di cui al d.P.R. n. 361 del 2000. In questi casi la norma attribuisce al notaio il compito di verificare la sussistenza delle condizioni di legge e poi di depositare l'atto ricevuto presso il RASD, entro il termine di venti giorni, previa comunicazione dell'avvenuta stipula dell'atto all'Organismo affiliante³⁴. Il procedimento di iscrizione delle ASD personificate, come può facilmente intuirsi, risulta ora caratterizzato da una pluralità di fasi che si presentano alquanto contorte. Ciò è dovuto al fatto che il deposito notarile presso il RASD non attiva il procedimento di iscrizione, dato che quest'ultimo resterà "quiescente" sin tanto che non sarà presentata la domanda di iscrizione da parte dell'Organismo sportivo affiliante (art. 6, comma 1, d.lgs. n. 39 del 2021). Deve quindi convenirsi che il deposito dell'atto notarile costituisce solo una fase (preliminare) dell'intero procedimento, anzi esso può correttamente ritenersi come un *necessario presupposto*³⁵ del procedimento di iscrizione delle ASD personificate. Occorre pure evidenziare che il legislatore non ha ritenuto (nemmeno nella normativa regolamentare) di coordinare le due fasi: quella di competenza notarile e quella spettante all'Organismo sportivo. Può risultare ragionevole immaginare che il deposito dell'atto rogato dal notaio, da effettuarsi entro il termine di venti giorni, giunga al RASD prima della domanda di iscrizione dell'Organismo sportivo affiliante, dato che quest'ultimo dovrà istruire e concludere il c.d. procedimento di affiliazione che, molto probabilmente, è destinato ad esaurirsi in un termine maggiore di quello concesso al notaio per il deposito degli atti nel RASD. Ma tale eventualità potrebbe anche non verificarsi. Nel caso in cui ciò non dovesse realmente accadere, essendo il deposito notarile un necessario presupposto del procedimento di iscrizione, quest'ultimo dovrà interrompersi sino al momento in cui sarà effettuato (entro il termine dei venti giorni dalla stipula)³⁶ il deposito

³⁴ La norma non chiarisce se la comunicazione (preventiva) all'Organismo affiliante debba essere effettuata anche nel caso in cui il notaio rogante, non ritenendo sussistenti le condizioni di legge, decida di non depositare l'atto presso il RASD. In tali ipotesi la comunicazione di avvenuta stipula dell'atto (costitutivo o modificativo) della ASD potrebbe risultare superflua. In realtà tale comunicazione assume rilevanza almeno nei casi in cui gli amministratori o, in mancanza, ciascun associato, chiedano l'iscrizione dell'atto direttamente al RASD.

³⁵ Così anche R. GUGLIELMO – N. RICCARDELLI, *L'acquisto della personalità giuridica delle ASD*, cit., 11.

³⁶ Se invece il notaio non invierà il deposito al RASD entro il termine dei 20 giorni, probabilmente invierà (nel termine di 30 giorni dall'atto) la comunicazione agli interessati relativa alla mancata sussistenza delle condizioni di legge. Solo a questo punto gli amministratori dell'ente o, in mancanza, ciascun associato, nei trenta giorni successivi alla comunicazione notarile,

del notaio ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 39 del 2021³⁷. Il mancato coordinamento delle due fasi di controllo delle ASD con personalità giuridica, e la scelta di riservare in via esclusiva agli Organismi sportivi la legittimazione alla attivazione del procedimento pubblicitario, potrebbero generare, sul piano applicativo, più di una questione. Il legislatore è parso condizionato dall'esigenza dell'affiliazione preventiva, quale fondamentale momento di verifica dello *status* dilettantistico degli enti e, per tale ragione, ha posto l'Organismo affiliante al centro del procedimento di iscrizione di tali enti, al quale l'art. 6, comma 1, ultima parte, regolamento, con una certa enfasi, attribuisce pure la funzione di «garantire che i propri affiliati mantengano i suddetti requisiti per tutto il periodo di iscrizione al Registro, inserendo eventuali variazioni ovvero richiedendo direttamente all'ente sportivo dilettantistico interessato di integrare i dati e/o la documentazione»³⁸.

Ciò che più colpisce, però, è l'assenza di un termine entro il quale l'Organismo sportivo adito, dopo aver adottato il provvedimento di affiliazione, deve inviare la domanda di iscrizione al Dipartimento per lo sport. Più precisamente non si rinvengono termini entro i quali devono concludersi le attività affidate in questa fase agli Organismi affilianti. Nella legge, infatti, non vi è un termine entro il quale deve essere adottato il provvedimento di affiliazione né un termine entro il quale deve essere effettuato il successivo invio al Dipartimento per lo sport. La mancanza di tali termini riguarda sia l'iscrizione delle ASD personificate che tutte le altre forme giuridiche utilizzabili per l'acquisizione della qualifica di ESD³⁹. Va comunque osservato che l'interesse dell'Organismo sportivo ad una

potranno rivolgersi direttamente al RASD chiedendo l'iscrizione dell'atto. Questa risulta come l'unica ipotesi di legittimazione diretta degli amministratori e degli associati all'attivazione del procedimento pubblicitario. È singolare che il legislatore in questo caso non abbia previsto alcuna comunicazione di tali avvenimenti all'Organismo affiliante.

³⁷ Pare ragionevole ritenere che, in tale ipotesi, il termine dei 45 giorni previsti per il controllo del Dipartimento per lo Sport e per l'iscrizione dell'ente nel RASD (di cui all'art. 6, comma 4, d.lgs. n. 39 del 2021) resti sospeso ed inizi a decorrere dall'avvenuto deposito del notaio.

³⁸ Occorre notare che la funzione di garanzia attribuita agli Organismi sportivi del possesso dei requisiti degli ESD affiliati, di cui al citato art. 6, comma 1, regolamento RASD, non sembra prevista dalla normativa primaria di cui ai decreti legislativi numeri 36 e 39 del 2021.

³⁹ Nella stesura del regolamento RASD ci si è preoccupati dell'assenza del termine per l'inoltro della domanda al registro, visto che l'art. 6, comma 1, ora stabilisce che «il medesimo Organismo sportivo di affiliazione, una volta effettuato il riconoscimento ai fini sportivi dell'ente sportivo dilettantistico, provvede tempestivamente (corsivo nostro) all'inoltro della domanda di iscrizione, con modalità telematica sull'applicativo web messo a disposizione dal Dipartimento per lo Sport, secondo le specifiche tecniche indicate nell'Allegato 1 che elenca anche le informazioni obbligatorie per il conseguimento dell'iscrizione al Registro».

celere iscrizione è del tutto coincidente con quello del singolo ente richiedente l'iscrizione nel RASD. Un maggior numero di ESD affiliati ed iscritti nel registro, infatti, testimoniano la diffusione di una determinata disciplina sportiva e, di riflesso, l'importanza della competente Federazione affiliante rispetto a tutte le altre. Però l'interesse del singolo ente, nell'ipotesi di inattività dell'Organismo sportivo, rischia di non risultare azionabile perché carente di disciplina sul punto⁴⁰. È certamente auspicabile che, in casi del genere, l'Autorità giudiziaria adita riconosca come meritevole di tutela l'interesse dell'aspirante ESD e, conseguentemente, provveda a stabilire comunque un termine di adempimento per le attività dell'Organismo sportivo.

5. I controlli

Gli atti costitutivi e modificativi degli ESD, come già anticipato, sono sottoposti a un duplice controllo: a) in sede di affiliazione; b) in sede di iscrizione nel RASD. Il primo di competenza esclusiva dell'Organismo affiliante, oppure, nei pochi casi in cui esso manchi, del Dipartimento per lo sport; il secondo, invece, è riconosciuto al notaio solamente per le ASD personificate, mentre è demandato al Dipartimento per lo sport in tutti gli altri casi [ASD prive di personalità giuridica, società di capitali (e cooperative) sportive dilettantistiche]⁴¹. Con il primo controllo l'Organismo sportivo verifica l'esistenza dei necessari requisiti rispetto a quelli previsti dal proprio statuto e dai propri regolamenti; con il secondo, invece, tanto il notaio rogante quanto il Dipartimento per lo sport verificano la *sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge* per l'iscrizione dell'ente nel RASD. Vi è da chiarire che, in base all'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 39 del 2021, il pubblico ufficiale, oltre a verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, dovrà riscontrare pure la sussistenza delle condizioni di cui al d.lgs. n. 39 del 2021, con riferimento alla natura dilettantistica dell'ente nonché del suo patrimonio minimo rispetto a quello stabilito dalla legge. A prescindere da queste ultime verifiche, incluse solamente nel controllo del notaio, resta da chiarire quale sia l'ambito del controllo che, in

⁴⁰ Si potrebbe al più, in base all'art. 6, comma 1, regolamento RASD, lamentare la mancata tempestività nel richiedere l'iscrizione al RASD. I criteri per qualificare come "tempestiva" una richiesta di iscrizione, probabilmente, saranno forniti dalla giurisprudenza, la quale dovrà valutare gli interessi degli enti, delle Federazioni ma anche di tutti gli altri *stakeholders* nella procedura di iscrizione di un ESD.

⁴¹ Per gli atti costitutivi e modificativi degli ESD ricevuti dal notaio, restano fermi tutti i controlli imposti dalla legge notarile al pubblico ufficiale rogante.

via generale, sia il Dipartimento per lo sport che il notaio rogante sono chiamati ad effettuare per l'iscrizione dell'ente sportivo nel registro.

Anche nella riforma dello sport, al pari di quella del Terzo settore e di quanto previsto dal codice civile per il sistema di pubblicità legale delle imprese (art. 2189 c.c.), è stata omessa la specificazione dei controlli riservati all'Ufficio preposto per l'iscrizione dell'ente nel relativo registro. Nei tre sistemi di pubblicità legale, riguardanti enti e soggetti di diversa forma giuridica, il legislatore in nessun caso ha chiarito o dettagliato i controlli da effettuare, preferendo l'utilizzo di una locuzione generale e omnicomprensiva⁴², riprodotta in modo quasi pedissequo nei diversi contesti normativi, sulla cui esatta portata – stando almeno alle opinioni espresse per l'iscrizione nel Registro delle imprese – non vi è concordia⁴³. A ben vedere, effettuando un confronto tra le locuzioni

⁴² Più precisamente: a) per l'ordinamento sportivo l'art. 6, d.lgs. n. 39 del 2021, stabilisce che il Dipartimento per lo sport, «verificata la sussistenza dei requisiti richiesti nonché delle altre condizioni previste» iscrive l'ESD. Mentre l'art. 14, d.lgs. n. 39 del 2021, prevede che il notaio rogante «verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica nonché del patrimonio minimo di cui al comma 3-ter» deposita l'atto nel RASD; b) per quello del Terzo settore, in base all'art. 47, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, l'ufficio del Runtis «verifica la sussistenza delle condizioni previste dal presente Codice per la costituzione dell'ente quale ente del Terzo settore, nonché per la sua iscrizione nella sezione richiesta» ed iscrive l'ETS; mentre l'art. 22, comma 2, prevede che «il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del Terzo settore, o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del presente Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore, nonché del patrimonio minimo di cui al comma 4, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l'iscrizione dell'ente»; per l'iscrizione delle imprese, in via generale, è previsto dal codice civile che l'ufficio del Registro delle imprese deve accertare «il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione» (art. 2189, comma 2, c.c.).

Il comma 4-bis dell'art. 6, d.lgs. n. 39 del 2021, introdotto dal decreto correttivo dello sport d.lgs. n. 163 del 2022, consente al Dipartimento per lo sport di istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un comitato permanente composto da rappresentanti del CONI e del CIP, oltre che dello stesso Dipartimento per lo sport, nell'ambito del quale si prevede che i rappresentanti del CONI e del CIP attestino la conformità ai propri principi fondamentali degli statuti delle Associazioni e Società sportive affiliate a organismi riconosciuti dagli stessi, per quanto di rispettiva competenza. Tale disposizione non incide sul procedimento di iscrizione degli enti sportivi dilettantistici nel RASD, visto che, come chiarito nella relazione illustrativa al citato d.lgs. n. 163 del 2022, con la citata disposizione si è voluto consentire «al CONI e al CIP la verifica dei dati di coloro che vogliono far parte del “mondo”, rispettivamente, olimpico e paralimpico».

⁴³ Con riferimento al procedimento di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'art. 2189 c.c., ci si chiede se oltre a verificare i presupposti procedurali, i requisiti di natura formale e

utilizzate dal legislatore nei differenti sistemi normativi citati, emerge in modo evidente anche una diversità di controlli in sede di iscrizione. Così mentre per il registro delle imprese viene previsto un controllo circa il concorso «delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione», nel sistema degli ESD (quasi identico a quello degli ETS), il riferimento è, con espressioni evidentemente più ampie e omnicomprensive, alla necessità che venga accertata «la sussistenza dei requisiti richiesti» per la costituzione dell'ente, oltre alle «altre condizioni previste» per l'iscrizione⁴⁴. Nel caso del controllo notarile, limitato alle ASD personificate, l'ambito della verifica risulta ancora più esteso, dato che il pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 14, d.lgs. n. 39 del 2021, deve accertare «la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica nonché del patrimonio minimo di cui al comma 3-ter».

Dall'esame dei dati normativi, complessivamente considerati tanto nelle disposizioni di legge (artt. 6 e 14 d.lgs. n. 39 del 2021) quanto in quelle regolamentari (art. 6, regolamento), può ricavarsi che la funzione di controllo riservata al Dipartimento per lo sport debba attuarsi secondo due direttrici fondamentali: a) una prima *verifica con finalità dichiarativa*, con la quale l'Ufficio preposto accerta: i) i presupposti procedurali; ii) la tipicità dell'atto o del fatto di cui si chiede l'iscrizione; iii) la regolarità e la completezza della documentazione inviata; b) una seconda *verifica con finalità costitutiva*, per mezzo della quale viene riscontrata la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'ordinamento sportivo per la costituzione dell'ente quale ente sportivo dilettantistico. Quest'ultima verifica è strettamente funzionale alla acquisizione della qualifica di ESD, conseguente proprio al momento dell'iscrizione dell'ente sportivo nel RASD⁴⁵.

Entrambe le verifiche sono di mera legalità, nel senso che non dovrebbero

documentale, il conservatore debba pure procedere ad effettuare: i) controlli sull'esistenza e sulla veridicità degli atti; ii) controlli sulla loro validità; iii) un controllo qualificatorio sugli atti da iscrivere. Su tali questioni si è formata una letteratura sterminata. I termini del relativo dibattito sono offerti dagli ultimi due volumi dedicati al Registro delle imprese: C. IBBA, *Il Registro delle imprese*, cit., 103 e ss; V. DONATIVI, *Registro delle imprese. Obbligo di registrazione*, cit., 213 e ss.

⁴⁴ Il regolamento RASD, all'art. 6, comma 3, a proposito dei controlli attribuiti al Dipartimento per lo sport, stabilisce che quest'ultimo «verificata la sussistenza dei requisiti e della documentazione di cui al precedente art. 5 e al presente articolo e delle condizioni previste dal presente regolamento» può adottare i provvedimenti di iscrizione, di rifiuto o di invito all'integrazione della documentazione (già previsti dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 39 del 2021).

⁴⁵ In questo caso, oltre agli effetti dichiarativi consistenti nella conoscibilità legale dell'ESD e dei suoi atti, dall'iscrizione deriva pure l'acquisto dello status di ente sportivo dilettantistico.

permanere margini di discrezionalità nei controlli che il Dipartimento per lo sport è chiamato ad effettuare in questa fase. L'assenza di una valutazione discrezionale, di natura amministrativa, appare in linea con le nuove disposizioni dell'ordinamento sportivo, dalle quali è desumibile un *sistema normativo e non concessorio* per l'attribuzione della qualifica di ESD. Tanto è vero che nel nuovo ordine normativo non si rinvencono disposizioni che riservano all'autorità amministrativa un certo margine di apprezzamento in ordine a taluni aspetti dell'iscrizione dell'ente nel RASD. Trattandosi di "attività vincolata" dovrebbe allora ritenersi che ogni ente, svolgente attività sportiva dilettantistica, in possesso dei requisiti di legge (funzionali e strutturali), dovrebbe conseguire l'iscrizione nel RASD, senza alcuna "elargizione" dell'Autorità amministrativa. Mentre la verifica con finalità dichiarativa può risultare piuttosto agevole, dato che l'attività di controllo si sostanzia nell'accertamento di determinati fatti, atti e condizioni prefissate dalla legge, quella con finalità costitutiva può risultare più complessa, laddove si tratti di materie (in alcune ipotesi tecnicamente complicate) riguardante i caratteri della struttura dell'ente e dell'ordinamento interno (es. requisiti di democraticità; composizione degli organi sociali; etc.). In questi ultimi casi vi è il pericolo di una completa soggezione dell'ente che aspiri alla qualifica di ESD, all'orientamento preferito dall'Ufficio preposto ai controlli. L'accesso alla disciplina premiale e promozionale dell'ordinamento sportivo, potrebbe allora dipendere dall'orientamento adottato dall'Ufficio del RASD. Soprattutto nei casi dubbi occorre preservare il principio di *autonomia statutaria degli enti sportivi*, al fine di consentire l'attuazione sia di alcuni fondamentali precetti costituzionali come la libertà di associazione, la parità di trattamento, il riconoscimento dei valori dello sport (artt. 2, 3, 18 e 33 Cost) che di diversi principi e criteri direttivi contenuti già nella legge delega n. 86 del 2019, il cui art. 5 era dedicato, per l'appunto, alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici.

Occorre considerare che le verifiche citate sono tutte di competenza del Dipartimento per lo sport, fatta solamente eccezione di quella con finalità costitutiva, attribuita al notaio rogante, nell'ipotesi di ASD con personalità giuridica. In questo caso, però, nella disposizione dell'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 39 del 2021, non viene precisato che «il Dipartimento per lo sport, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente nel registro», visto che il controllo di legalità sostanziale e la verifica sulla sussistenza delle condizioni di legge è stato già compiuto dal notaio rogante. Si tratta di una precisazione ricorrente in altri sistemi di pubblicità legale degli enti, laddove si attribuisce al notaio rogante anche il c.d. controllo di iscrivibilità dell'atto da lui ricevuto. A tal fine possono utilmente richiamarsi le disposizioni previste per il sistema

di pubblicità degli atti societari, ad esempio quelle riguardanti l'iscrizione degli atti nel registro delle imprese (artt. 2330 e 2436 c.c. per le società di capitali) oppure nel Runts (art. 22, comma 2, CTS, per gli ETS muniti di personalità giuridica).

In mancanza della norma limitatrice dell'ambito del controllo riservato al Dipartimento per lo sport, si pone il dubbio se quest'ultimo debba compiere le medesime verifiche sulla sussistenza delle condizioni di legge che effettua normalmente per tutti le altre domande di iscrizione (ossia la c.d. verifica con funzione costitutiva), oppure, se come appare preferibile, l'Ufficio del RASD debba limitarsi a un mero controllo formale della documentazione presentata per l'iscrizione. In forza del principio di carattere generale relativo alla riduzione dei mezzi giuridici e all'interesse generale per la eliminazione della duplicazione dei controlli, appare ragionevole, in questa ipotesi, escludere il controllo con funzione costitutiva da parte del Dipartimento per lo sport che, sovrapponendosi a quello del notaio, potrebbe pure dare luogo ad esiti differenti o contrapposti, con grave lesione del principio di certezza giuridica. Questa soluzione risulta conforme anche alla disposizione dell'art. 8, comma 2, lett. a, della legge delega n. 86 del 2019 che, nell'individuare i principi e i criteri direttivi per la riforma degli organismi sportivi, imponeva al legislatore delegato di attenersi alla «semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi e dei conseguenti oneri».

Il pericolo di un doppio (e difforme) controllo con funzione costitutiva dell'ESD può concretamente verificarsi, ad esempio, nell'ipotesi controversa di una fondazione ETS che intende assumere lo *status* di ESD. La questione si è posta a seguito della modifica dell'art. 6, d.lgs. n. 36 del 2021, la quale dopo aver chiarito che gli ESD possono costituirsi sia come associazioni munite o sprovviste di personalità giuridica [art. 6, co.1, lett. a, e b] che come società di capitali e cooperative (lett. c), aggiunge ora che gli stessi ESD possono anche costituirsi come «enti del Terzo settore costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al Registro delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 10 del presente decreto» (art. 6, comma 1, lett. c-*bis*, d.lgs. n. 36 del 2021)⁴⁶. È parso subito evidente l'imprecisione del legislatore sul punto, dato che quella

⁴⁶ In dottrina sono state subito evidenziate le connessioni tra sport e Terzo settore da M. RENNA, *Sport e Terzo settore*, in M. DI MASI (a cura di), *Istituzioni di diritto sportivo per Scienze motorie e sportive. Lezioni e materiali*, Torino, 2023, 127 ss.

del Terzo settore non è una nuova “*forma giuridica*” che si differenzia da quelle note e previste dal nostro ordinamento giuridico ma solo e semplicemente una “*qualifica*” o “*status*”, che gli enti di diritto privato previsti e disciplinati dal nostro ordinamento possono volontariamente assumere con l’iscrizione nel RUNTS. Il problema che si pone è che la riforma dello sport (art. 6, d.lgs. n. 36 del 2021) rinviando non ad una forma giuridica di costituzione di un ente bensì ad una sua qualifica, quella di ETS, acquisibile quest’ultima da parte di enti costituiti in diverse forme giuridiche (associazione, con o senza personalità giuridica, fondazione, nonché, nel caso di impresa sociale, società, di qualsiasi tipo, incluse le società di persone), potrebbe far sorgere il dubbio che tutti gli enti iscritti al RUNTS (anche quali imprese sociali) in qualsiasi forma costituiti, ossia anche in forma di fondazione e di società di persone, possano assumere l’ulteriore qualifica di ESD mediante iscrizione al RASD⁴⁷. In proposito va segnalato l’interessante dibattito dottrinale appena sorto tra chi⁴⁸

⁴⁷ Al riguardo può utilmente segnalarsi la posizione di G. SEPIO – J. PETTINACCI, *Terzo settore e sport dilettantistico: rapporto tra le due riforme*, in *Dalla regolazione alla promozione. Una riforma da completare. 3° Rapporto sullo stato e le prospettive della legislazione sul Terzo settore in Italia*, Napoli, 2023, 332, i quali evidenziano che per la prima volta, è stata introdotta la possibilità di assumere la qualifica a fini sportivi non solo alle Associazioni e Società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) ma anche a tutti quegli enti costituiti in forme giuridiche diverse da quella associativa e societaria, sempreché già dotati della veste di ente del Terzo settore mediante iscrizione nel relativo Registro unico nazionale del Terzo settore. Rispetto alle società di persone, si rinvia a R. GUGLIELMO, *La trasformazione degli enti sportivi dilettantistici e il passaggio da associazione sportiva non riconosciuta ad associazione sportiva riconosciuta*, Studio CNN n. 23-2023/CTS, approvato il 20 novembre 2023, 2, il quale osserva che «il sistema delineato dal legislatore con l’ultimo d.lgs. n. 163 del 2022 che ha eliminato le società di persone dal novero delle forme utilizzabili (cfr. art. 6 d.lgs. n. 36 del 2021) rischia, però, di essere compromesso dalla possibilità che un’impresa sociale, che come tale è di diritto un Ente del Terzo settore (così art. 4 comma 1 d.lgs. n. 117 del 2017), possa assumere la veste di società di persone (forma ammessa dall’art. 1 comma 1 d.lgs. n. 112 del 2017), potendo a sua volta assumere la qualifica di ente sportivo dilettantistico ove eserciti tale attività. L’esclusione delle società di persone dal novero delle forme giuridiche utilizzabili per gli enti sportivi dilettantistici, stando a quanto chiarito anche nella relazione illustrativa al d.lgs. correttivo n. 163 del 2022, è fondata sulla impossibilità per tali società di accedere alle agevolazioni fiscali previste per gli Enti sportivi dilettantistici. Occorrerà, pertanto, coniugare tale esclusione con l’eventuale utilizzo da parte delle imprese sociali dello schema giuridico escluso».

⁴⁸ Cfr. sul punto A. FICI, *I vantaggi e le convenienze dell’utilizzo dell’impresa sociale da parte di ETS, enti sportivi dilettantistici, enti for profit e pubbliche amministrazioni*, in *Terzo settore, non profit e coop.*, 2023, 3, 60 ss., argomenti riproposti con maggiore ampiezza in ID., *Forme, requisiti e personalità giuridica degli enti sportivi dilettantistici del Terzo settore*, in corso di pubblicazione in *Dir. econ. del Terzo sett.*, e in S. MAZZAMUTO – R. PARDOLESI – L. SANTORO (a cura di), *Scritti di diritto sportivo in onore di G. Liotta*, consultato grazie alla cortesia dell’A.

ritiene di escludere dal novero degli ESD quelli costituiti mediante la forma giuridica della fondazione o delle società di persone e coloro che, proponendo una interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 3, 6, comma 2, e 7 comma 1-*bis* del d.lgs. n. 36 del 2021, i quali valorizzano l'attività sportiva dilettantistica, in tutte le sue forme, ritengono pienamente ammissibili ed iscrivibili nel RASD, gli ESD costituiti in forma di fondazione o di società di persone imprese sociali⁴⁹.

Va comunque considerata la possibilità che il notaio possa ricevere, ad esempio, un atto costitutivo o modificativo di una fondazione ETS che desidera assumere nel contempo la qualifica di ente sportivo dilettantistico. Laddove ciò dovesse accadere e qualora il pubblico ufficiale inviasse, ai sensi dell'art. 14, d.lgs. n. 39 del 2021, il deposito dell'atto da lui rogato nel RASD, si pone il dubbio se l'Ufficio del registro sportivo possa eventualmente respingere la richiesta di iscrizione della predetta fondazione ETS/ESD. L'esigenza di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi, unitamente a quella dell'eliminazione del doppio controllo, inducono a considerare l'iscrizione nel RASD quale atto dovuto dell'Ufficio del Dipartimento per lo sport.

6. Il rifiuto di iscrizione e le impugnazioni

Secondo l'art. 6, d.lgs. n. 39 del 2021, il Dipartimento per lo sport, entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, verificata la sussistenza delle condizioni previste, può: a) accogliere la domanda e iscrivere l'ente; b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato; c) richiedere di integrare a documentazione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361⁵⁰. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla

⁴⁹ In questo senso, oltre gli AA citati nella precedente nota 47, si veda pure M. MALTONI, *Enti del Terzo settore e disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche*, 5 del dattiloscritto, in corso di pubblicazione nel volume collettaneo ..., consultato grazie alla cortesia dell'A.

⁵⁰ Il richiamo alla procedura di riconoscimento delle persone giuridiche di cui all'art. 1, comma 5, del d.P.R. n. 361 del 2000 non appare appropriato, visto che tale norma prevede che «entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda il prefetto provvede all'iscrizione». Forse il legislatore intendeva riferirsi non al comma 5 dell'art. 1, ma al comma 6 del medesimo articolo, visto che con quest'ultimo comma si prevede che «qualora la prefettura ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il termine di cui al comma 5, ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. Se, nell'ulteriore termine di trenta giorni, il prefetto non comunica ai richiedenti il motivato

comunicazione dei dati integrativi richiesti, la domanda di iscrizione si intende accolta e l'iscrizione avrà validità dalla data di presentazione della domanda (così art. 6, comma 5, d.lgs. n. 39 del 2021). A differenza delle disposizioni dettate per il procedimento di iscrizione degli ETS nel Runts, fonte di ispirazione per il riformatore dell'ordinamento sportivo, non vi è alcuna disposizione che stabilisca il rimedio utilizzabile per il rifiuto di iscrizione nel RASD.

La mancanza di disposizioni tanto di fonte primaria (d.lgs. n. 39 del 2021) quanto regolamentari (regolamento RASD) atte ad individuare il giudice competente a decidere eventuali rifiuti di iscrizione nel registro sportivo e/o avverso provvedimenti di cancellazioni disposti dallo stesso Dipartimento per lo sport, impone comunque una indicazione, ricavabile esclusivamente in via interpretativa, sulla giurisdizione in materia.

Si è già evidenziato che quella del Dipartimento per lo sport è comunque una verifica amministrativa, certamente di natura vincolata e giammai discrezionale, per cui la posizione dell'ente che aspira all'ottenimento della qualifica di ESD sarebbe comunque da qualificare come di interesse legittimo, atteso che il controllo del Dipartimento per lo sport comporta comunque l'esercizio di un potere amministrativo e, quindi, la giurisdizione in tal caso appartiene al giudice amministrativo (art. 7, comma 1, d.lgs. n. 104 del 2010).

78

Resta però il dubbio se una effettiva tutela giurisdizionale all'acquisizione della qualifica di ente sportivo dilettantistico possa essere davvero garantita a tutti quegli enti che, in possesso dei requisiti di legge, non ottenendo l'iscrizione nel RASD, decidono di proporre ricorso al tribunale amministrativo. In questi casi occorre valutare l'idoneità del giudizio amministrativo per la tutela dei diritti dell'aspirante ESD, avverso le modalità di esercizio della funzione amministrativa del Dipartimento per lo sport.

Innanzitutto occorre rilevare la diversità di struttura del giudizio innanzi al TAR rispetto a quello ordinario, visto che al centro del giudizio amministrativo non vi è l'accertamento di un diritto ma la verifica del corretto esercizio di un potere. Vi sono poi differenze evidenti per ciò che riguarda l'istruttoria e le tutele risarcitorie. In considerazione pure dei tempi e dei costi della giurisdizione amministrativa⁵¹, viene da chiedersi se essa non costituisca per

diniego ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata». L'attuale richiamo del comma 5, dell'art. 1, d.P.R. n. 361 del 2000, risulta alquanto incomprensibile e, come tale, privo di valore precettivo. Per tali motivi è certamente auspicabile una sua soppressione e/o revisione, magari in occasione di un prossimo intervento modificativo del d.lgs. n. 39 del 2021.

⁵¹ Basti considerare che nel sistema di pubblicità legale degli ETS, del tutto simile a quello degli enti sportivi dilettantistici, dopo quasi tre anni di operatività del Runts, risultano iscritti oltre 120.000 ETS. Va specificato però che diverse migliaia di enti, nella fase della c.d. trasmigrazione

gli ESD un arretramento della garanzia dei loro diritti per l'ottenimento e per la conservazione dell'iscrizione nel RASD. Ed allora potrebbe porsi il dubbio se una tutela piena ed effettiva di tali diritti, limitatamente alle fasi procedurali dell'iscrizione e/o della cancellazione nel RASD, non richieda una sostituzione del giudice ordinario a quello amministrativo⁵².

7. Conclusioni

Nel riformare l'ordinamento sportivo, il legislatore ha ritenuto di assegnare un ruolo primario al nuovo registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Si è voluto introdurre nel nostro ordinamento un *efficace e moderno sistema di pubblicità legale degli enti sportivi dilettantistici*. Il riformatore, ispirato in gran parte dalle disposizioni sul Runts, contenute nel codice del Terzo settore, ha inteso conseguire soprattutto l'obiettivo della *trasparenza degli enti e dei loro atti*, rendendo liberamente accessibili i documenti e i fatti pubblicati nel registro. Ciò consente ai terzi e agli *stakeholders* di orientarsi al meglio nell'instaurare i loro rapporti con gli ESD e alla Pubblica amministrazione di effettuare agevolmente i controlli su tali enti.

Le nuove disposizioni che regolamentano il nuovo sistema di pubblicità degli enti sportivi dilettantistici sono rinvenibili in parte nel d.lgs. n. 39 del 2021 e in altra

(passaggio dai vecchi registri delle APS e ODV al nuovo Runts), non hanno conseguito l'iscrizione nel registro predetto. Ciononostante non si rinvergono pronunce dei giudici amministrativi sul punto (fatta eccezione per un paio di casi). Resta pertanto condivisibile l'opinione di chi, già qualche anno fa, aveva provocatoriamente domandato se potesse avere successo un diritto non giustiziato: cfr. M. DE GIORGI, *Integrare, ma dove? Enti senza fissa dimora*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, 1071.

⁵² Occorre tener presente che un diffuso orientamento giurisprudenziale riconosce la giurisdizione del giudice ordinario per le questioni relative all'iscrizione in albi o registri pubblici da parte di soggetti muniti dei requisiti di legge in forza di provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione. Basti pensare all'iscrizione in alcuni albi professionali: cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 6 giugno 2019, n. 1390, in *one legale*, Cass. civ., sez. un., ordinanza, 15 marzo 2017, n. 6821 (rv. 643281-01), in *one legale*; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 10 luglio 2015, n. 1694, in *one legale*; ovvero alle ipotesi di iscrizione nel repertorio economico amministrativo (REA) presso il Registro delle imprese: Cass. civ., sez. un., ordinanza, 23 febbraio 2022, n. 6028, per la quale «le controversie relative all'iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo (REA) sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che la legge devolve alla cognizione di tale giudice tutti i rimedi giudiziari avverso la mancata iscrizione dell'impresa da parte dell'Ufficio del registro nonché contro il decreto del giudice del registro, senza distinzione tra iscrizioni nel Registro delle imprese e iscrizioni nel REA, il quale ha unicamente lo scopo di integrare i dati del Registro delle imprese».

parte nel regolamento adottato dal Dipartimento per lo sport, ai sensi dell'art. 11, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 39 del 2021. In considerazione dell'Autorità che l'ha emanato, si è ritenuto ragionevole qualificare tale regolamento come atto *formalmente amministrativo*, ma *sostanzialmente normativo*, in quanto dotato dei caratteri della generalità e dell'astrattezza. Tenuto conto che diverse disposizioni regolamentari presentano un contenuto innovativo rispetto a quelle primarie (d.lgs. 36 e 39 del 2021) e considerato che la legge delegata (art. 11, comma 1, d.lgs. n. 39 del 2021) non aveva perimetrato i confini entro i quali l'amministrazione delegata (il Dipartimento per lo sport) potesse esercitare il proprio potere, si sono comunque avanzati importanti dubbi di costituzionalità del nuovo regolamento RASD.

La centralità del ruolo riconosciuta alle Federazioni sportive e agli Organismi sportivi affilianti ha condizionato in modo evidente le fasi del procedimento di iscrizione degli enti sportivi dilettantistici nel RASD. Sono state così segnalate alcune questioni che possono porsi tra il momento della "*affiliazione*" e quello della "*iscrizione*" dell'ente sportivo dilettantistico. In particolare si è evidenziato come, in tale fase del procedimento di iscrizione, l'ente che aspiri al conseguimento dello *status* di ente sportivo dilettantistico, in caso di inerzia dell'Organismo affiliante, non sia titolare di un diritto azionabile per il conseguimento dell'affiliazione.

80

Molte delle questioni poste possono essere risolte con l'ausilio di un'attività interpretativa sensibile alla posizione degli enti che intendono acquisire la qualifica di ESD. Così dovrà pure proporsi una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme del nuovo ordinamento sportivo, considerando la libertà di associazione di quanti intendono dare attuazione al «valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme» (art. 33, Cost.).

Il nuovo procedimento di acquisto della personalità giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche

Daniela Boggiali

Ufficio Studi Consiglio Nazionale del Notariato

Si esamina il procedimento di acquisto della personalità giuridica delle ASD mediante iscrizione al nuovo Registro delle attività sportive dilettantistiche. In particolare, si approfondisce l'insieme dei controlli e adempimenti cui è tenuto il notaio sia nell'ipotesi di iscrizione di enti di nuova costituzione o preesistenti ma privi di personalità giuridica, sia in caso di iscrizione di associazioni già in precedenza iscritte nel Registro delle persone giuridiche o nel RUNTS. Viene, poi, analizzato il procedimento di iscrizione delle modifiche statutarie delle ASD con personalità giuridica. Infine, si individua la disciplina applicabile in caso di associazione non riconosciuta iscritta al RASD che intenda acquistare la personalità giuridica mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche o nel RUNTS.

The essay examines the procedure for acquiring the legal personality of amateur sports association (ASD) through enrollment in the new register of amateur sports activities (RASD). Notaries are required to check requirements for enrollment both in the case of registration of newly established or pre-existing entities without legal personality, and in the case of registration of associations already previously enrolled in the register of legal entities or in the register of no profit organizations (RUNTS). The article also analyses the procedure for registering the statutory amendments of ASD with legal personality and the regulations applicable in the case of an association without legal personality enrolled in the RASD which intends to acquire legal personality through enrollment in the register of legal persons or in the RUNTS

Sommario: 1. L'acquisto della personalità giuridica delle ASD. – 2. Il ruolo del notaio nell'acquisto della personalità giuridica mediante iscrizione al RASD. – 3. Il ruolo del notaio nell'iscrizione al RASD delle associazioni già dotate di personalità giuridica. – 4. Il controllo notarile sulle ASD con personalità giuridica: le condizioni per la costituzione dell'ente e la natura dilettantistica. – 5. Segue: il patrimonio minimo. – 6. Le fasi del procedimento di iscrizione al RASD di ASD con personalità giuridica. – 6.1. La domanda di iscrizione. – 6.2. La comunicazione del ricevimento dell'atto all'Organismo sportivo. – 6.3. Il deposito al RASD. – 7. Il procedimento di inserimento al RASD tra le associazioni con personalità giuridica. – 8. L'iscrizione delle modifiche statutarie delle ASD con personalità giuridica. – 9. Le fattispecie non contemplate dalla Riforma dello sport: associazione non riconosciuta iscritta al RASD che intenda acquistare la personalità giuridica mediante iscrizione nel Registro delle persone giuridiche o nel RUNTS. – 10. Questioni transitorie: gli adempimenti relativi ad atti ricevuti anteriormente alla definizione della procedura di iscrizione delle ASD con personalità giuridica.

1. L'acquisto della personalità giuridica delle ASD

L'art. 14 d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39 introduce la possibilità, per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD), di acquisire la personalità giuridica, in deroga all'ordinario procedimento disciplinato dal d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, mediante richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD).

82

Nonostante il RASD sia divenuto operativo il 31 agosto 2022 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 39 del 2021), la procedura per l'acquisto della personalità giuridica delle ASD mediante iscrizione al RASD è stata definita dal Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri mediante il nuovo regolamento sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (regolamento) che ha effetto a far data dal 29 gennaio 2024¹.

Inoltre, le nuove norme in tema di requisiti statutari degli enti sportivi, dilettantistici e professionistici, contenute nel d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 sono entrate in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2023, data in cui è diventata

¹ Sulla natura di tale provvedimento si rinvia a R. GUGLIELMO – N. RICCARDELLI, *L'acquisto della personalità giuridica delle ASD e le altre novità nel nuovo regolamento del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche*, in *Terzo settore, non profit e coop.*, 2024, 1, 6 ss. spec. 7, i quali rilevano che, in considerazione della natura del Dipartimento dello sport, detto regolamento si configura come atto formalmente amministrativo, ma sostanzialmente normativo, perché dotato dei caratteri tipici della generalità e dell'astrattezza. Nell'ambito del sistema gerarchico delle fonti normative il regolamento si colloca in posizione inferiore alle leggi primarie, in quanto diretto a disciplinare, con disposizioni di dettaglio, il procedimento di iscrizione degli enti sportivi dilettantistici nel RASD.

operativa l'abrogazione tanto dell'articolo 90, commi 4, 5, 8, 17, 18, 18-bis, 19, 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 in tema di requisiti statutari di associazioni e società sportive dilettantistiche, quanto della legge 23 marzo 1981, n. 91 recante, negli artt. 10 e seguenti, la disciplina delle società sportive professionistiche².

Ciò posto, dal combinato disposto dei commi:

– 1 («Le associazioni dilettantistiche possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 4, fermo restando quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 11 marzo 1972, n. 118»)

– e 2 («Il notaio che ha redatto l'atto costitutivo e lo statuto di una associazione o il verbale della assemblea straordinaria di una associazione sportiva dilettantistica già costituita quale associazione non riconosciuta [...] deve depositarlo entro venti giorni presso il Registro [...]. In caso di richiesta di riconoscimento da parte di associazione già iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l'inserimento dell'associazione tra quelle dotate di personalità giuridica») dell'art. 14 d.lgs. n. 39 del 2021, si evince come il conseguimento della personalità giuridica mediante iscrizione al RASD possa avvenire in tre distinte fattispecie:

– costituzione di nuovo ente con contestuale acquisto della qualifica di ASD e della personalità giuridica;

– decisione di acquisto della personalità giuridica da parte di associazione non riconosciuta preesistente, che intenda iscriversi al RASD acquistando contestualmente la qualifica di ASD;

² Si segnala, sul punto, che – per effetto del sopra descritto sfasamento temporale dell'entrata in vigore dei diversi provvedimenti di attuazione della riforma dello sport - gli enti sportivi dilettantistici costituiti fino al 30 agosto 2022 dovevano iscriversi nel preesistente Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche con statuti conformi all'art. 90 l. n. 289 del 2002. Tali enti sono automaticamente trasmigrati nel RASD per effetto della previsione contenuta nell'art. 12 d.lgs. n. 39 del 2021, che contempla la trasmigrazione automatica nel nuovo Registro degli enti preesistenti. Gli enti sportivi dilettantistici costituiti dal 31 agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022 si sono dovuti iscrivere nel nuovo RASD, ma con statuti ancora conformi all'art. 90 l. n. 289 del 2002, mentre quelli costituiti a far data dal 1° gennaio 2023 devono iscriversi al RASD con statuti conformi al d.lgs. n. 36 del 2021. Tutti gli enti sportivi dilettantistici iscritti al RASD, ma i cui statuti risultano conformi alla previgente disciplina contenuta nell'art. 90 l. n. 289 del 2002, hanno l'obbligo di adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni entro il 30 giugno 2024. Sul tema si rinvia, in generale, allo Studio n. 29-2023/CTS di N. RICCARDELLI, *Gli adeguamenti statutari degli enti sportivi dilettantistici nella Riforma dello sport*, est., in *CNN Notizie* del 3 novembre 2023.

– decisione di acquisto della personalità giuridica da parte di associazione non riconosciuta preesistente, già iscritta al RASD e già, quindi, in possesso della qualifica di ASD.

L'art. 14 d.lgs. n. 39 del 2021 disciplina, inoltre, l'iscrizione al RASD di associazioni già in possesso della personalità giuridica, in quanto iscritte nei registri delle persone giuridiche o nel RUNTS, che intendano acquisire la qualifica di ASD.

Per le prime, il comma 1-*ter* dell'art. 14 d.lgs. n. 39 del 2021 sancisce la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel RASD. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al d.P.R. n. 361 del 2000. Dell'avvenuta iscrizione al RASD nonché dell'eventuale successiva cancellazione, è data comunicazione, da parte dell'ufficio competente, entro quindici giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente. Per le associazioni già in possesso della personalità giuridica conseguita attraverso l'iscrizione al RUNTS, il comma 1-*quater* dell'art. 14 d.lgs. n. 39 del 2021 stabilisce che in caso di iscrizione al RASD rimane efficace l'iscrizione nel RUNTS ai fini della disciplina del riconoscimento come persona giuridica. La cancellazione dal RUNTS determina, poi, la cancellazione d'ufficio dal RASD dell'associazione quale persona giuridica. L'ufficio del RUNTS provvede a comunicare prontamente all'ufficio competente del RASD ogni variazione che riguardi enti iscritti in entrambi i registri.

2. Il ruolo del notaio nell'acquisto della personalità giuridica mediante iscrizione al RASD

La richiesta di iscrizione al RASD è, indipendentemente dalla contestuale presentazione dell'istanza di riconoscimento della personalità giuridica di cui all'articolo 14 d.lgs. n. 39 del 2021, sempre di competenza dell'ente che intende ottenere la certificazione della natura dilettantistica dell'attività sportiva da esso esercitata e soggetto legittimato a dare avvio al procedimento di iscrizione è l'Organismo sportivo di affiliazione³.

Ai sensi, infatti, dell'art. 6 d.lgs. n. 39 del 2021 «La domanda di iscrizione è inviata al Dipartimento per lo sport, su richiesta delle associazioni e società sportive

³ N. RICCARDELLI, *La personalità giuridica delle Asd*, in *La riforma dello sport*, Milano, 2024, 27 ss., spec. 31.

dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva affiliante, anche paralimpici». Tale disposizione è ribadita dal comma 1 dell'art. 6 del regolamento, in base al quale «La domanda di iscrizione al Registro è inviata al Dipartimento per lo Sport su richiesta dell'ente sportivo dilettantistico, per il tramite del proprio Organismo sportivo di affiliazione». Quest'ultimo precisa, al comma 9, che «ai fini dell'iscrizione nel Registro, il legale rappresentante di ogni ente sportivo dilettantistico è tenuto ad accreditarsi alla piattaforma del Registro secondo le specifiche tecniche indicate nell'Allegato 1 che elenca anche le informazioni e la documentazione obbligatorie per il conseguimento dell'accesso al Registro». Ove, poi, l'ente intenda ottenere il riconoscimento della personalità giuridica mediante iscrizione al RASD, l'art. 7 d.lgs. n. 39 del 2021 si limita a disporre che «Con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica di cui all'articolo 14». Detta previsione risulta replicata nel comma 1 dell'art. 11 del regolamento («Con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica»), ove, però, si precisa, ulteriormente, che «l'associazione sportiva dilettantistica, oltre ad assolvere agli adempimenti previsti per l'iscrizione al Registro di cui agli artt. 5 e 6 del presente regolamento, deve presentare la seguente documentazione: a. il rendiconto economico finanziario o, in alternativa, il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale; b. entro trenta giorni dalla relativa modifica, i verbali da cui risultano le deliberazioni che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati, salvo che l'adempimento sia a carico del notaio rogante; c. i verbali da cui risultano le deliberazioni che modificano la composizione degli organi statuari e i verbali da cui risultano le deliberazioni che modificano la sede legale, salvo che l'adempimento sia a carico del notaio rogante».

Ciò posto, anche in presenza di istanza di riconoscimento della personalità giuridica, la domanda di iscrizione al RASD è inviata dall'Organismo sportivo di affiliazione su richiesta dell'ASD⁴, ancorché la costituzione di associazioni con personalità giuridica, le modifiche statutarie di associazioni con personalità giuridica e, infine, la decisione di acquistare la personalità giuridica da parte di associazioni non riconosciute siano atti che richiedono la forma pubblica e, quindi, l'intervento del notaio.

⁴ Per l'iscrizione degli enti che svolgono attività sportive per le quali non esistono organismi affiliati esiste una procedura specifica, interamente gestita dal Dipartimento per lo sport e disciplinata, secondo quanto disposto dall'art. 6, d.lgs. n. 39 del 2021, nell'art. 6, comma 2, del regolamento, di cui si dirà in seguito.

Gli adempimenti ai quali è tenuto il notaio nell'ipotesi di acquisto della personalità giuridica mediante iscrizione al RASD sono definiti nel comma 2 dell'art. 14 d.lgs. n. 39 del 2021, il quale dispone quanto segue: «Il notaio che ha redatto l'atto costitutivo e lo statuto di una associazione o il verbale della assemblea straordinaria di una associazione sportiva dilettantistica già costituita quale associazione non riconosciuta, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica nonché del patrimonio minimo di cui al comma 3-ter, deve depositarlo entro venti giorni presso il Registro, dopo aver comunicato il ricevimento dell'atto, alla Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata o l'Ente di promozione sportiva affiliante indicato nell'atto medesimo ai fini dell'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi. In caso di richiesta di riconoscimento da parte di associazione già iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l'inserimento dell'associazione tra quelle dotate di personalità giuridica».

Ove, quindi, il notaio riceva l'atto costitutivo di un'associazione che intende iscriversi al RASD con acquisto della personalità giuridica, o il verbale di associazione non riconosciuta contenente la decisione di iscriversi al RASD con acquisto di personalità giuridica o, ancora, il verbale di associazione non riconosciuta già iscritta al RASD contenente la decisione di acquistare la personalità giuridica, egli è tenuto ad eseguire i seguenti adempimenti:

- verifica delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente;
- verifica delle condizioni previste dalla legge per la sussistenza della natura di ente sportivo dilettantistico;
- verifica del patrimonio minimo;
- in caso di ente non ancora iscritto al RASD, comunicazione del ricevimento dell'atto alla Federazione sportiva nazionale, alla Disciplina sportiva associata o all'Ente di promozione sportiva affiliante indicato nell'atto costitutivo ai fini dell'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi e, successivamente, deposito dell'atto costitutivo o del verbale al RASD entro 20 giorni dal ricevimento del relativo atto;
- in caso di ente già iscritto al RASD, richiesta di inserimento dell'associazione tra quelle dotate di personalità giuridica, senza alcun obbligo di preventiva comunicazione all'Organismo sportivo di affiliazione.

3. Il ruolo del notaio nell'iscrizione al RASD delle associazioni già dotate di personalità giuridica

Come in precedenza rilevato, l'art. 14 d.lgs. n. 39 del 2021 disciplina anche l'iscrizione al RASD di ASD già in possesso della personalità giuridica per effetto della pregressa iscrizione o nel Registro delle persone giuridiche o nel RUNTS prevedendo, per le prime, la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche e al contrario, per le seconde, la conservazione dell'efficacia dell'iscrizione nel RUNTS.

La citata norma non definisce, però, gli adempimenti cui è tenuto il notaio che riceva il verbale contenente la decisione, da parte dei predetti enti, di acquisire la qualifica di ASD iscrivendosi al RASD come associazione già con personalità giuridica.

Il comma 2 dell'art. 14 d.lgs. n. 39 del 2021 contempla, infatti, esclusivamente l'ipotesi del notaio che abbia redatto o «l'atto costitutivo e lo statuto di una associazione» o «il verbale della assemblea straordinaria di una associazione sportiva dilettantistica già costituita quale associazione non riconosciuta». La norma sembrerebbe escludere, testualmente, l'obbligo, in capo al notaio, di effettuare i controlli e procedere alla comunicazione all'organismo affiliante e al deposito al RASD in caso di ASD già iscritte nei registri delle persone giuridiche o nel RUNTS.

Stando, però, a una simile interpretazione, in caso di iscrizione al RASD di associazioni già in possesso della personalità giuridica non sarebbero necessari né il controllo delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del decreto con riferimento alla natura dilettantistica, né del patrimonio minimo, che sono invece richiesti per l'iscrizione con contestuale acquisto della personalità giuridica.

E, tuttavia, trattasi di interpretazione il cui esito non appare coerente con il fatto che – da un lato – le modifiche statutarie delle associazioni con personalità giuridica devono risultare da atto pubblico e, quindi, sono di competenza del notaio, e che – dall'altro lato – l'iscrizione come ASD con personalità giuridica non possa avvenire se non in presenza dei medesimi requisiti legali e patrimoniali previsti per la costituzione *ex novo* di ASD con personalità giuridica⁵.

Pertanto, così come in caso di iscrizione di ASD con personalità giuridica di nuova costituzione o ASD preesistente che intenda acquisire la personalità giuridica la verifica sia delle condizioni previste dalla legge per la sussistenza

⁵ Per un approfondimento sulla necessità di verificare il patrimonio minimo in caso di iscrizione al RASD di ente già dotato della personalità giuridica si rinvia al successivo par. 5.

della natura di ente sportivo dilettantistico, sia del patrimonio minimo, è di competenza del notaio, il quale è poi tenuto ad effettuare la comunicazione all'organismo affiliante e il deposito al RASD, sembra logico ipotizzare l'obbligo di effettuare i predetti adempimenti anche in caso di iscrizione come ASD di enti già in possesso della personalità giuridica⁶.

Un indice testuale a sostegno di tale interpretazione potrebbe, eventualmente, ravvisarsi nella lettera a) del comma 2 dell'art. 11 del regolamento, dettata con riguardo «alle associazioni sportive dilettantistiche che intendono presentare istanza di iscrizione al Registro dotandosi di personalità giuridica», che per l'ipotesi di iscrizione di ente preesistente impone l'obbligo di deposito del «verbale di assemblea», ma senza specificare che debba trattarsi di ente preesistente senza personalità giuridica.

4. Il controllo notarile sulle ASD con personalità giuridica: le condizioni per la costituzione dell'ente e la natura dilettantistica

88

Considerato che il complesso normativo contenuto nei decreti legislativi dedicati agli enti sportivi si sovrappone parzialmente alla disciplina degli enti dei libri I e V del codice civile, senza tuttavia implicarne in alcun modo l'abrogazione, in sede di ricevimento di un atto costitutivo e di redazione di uno statuto di un ente sportivo dilettantistico risulta, in linea generale, necessario il rispetto: a) delle norme di diritto comune riferite alla forma giuridica in concreto adottata (nel caso di specie, gli artt. 14 e seguenti del codice civile in materia di associazioni riconosciute); b) delle disposizioni dell'ordinamento sportivo, contenute principalmente nei decreti legislativi n. 36 del 2021 e n. 39 del 2021 ; c) delle disposizioni federali valide per la specifica disciplina sportiva prescelta dall'ente sportivo dilettantistico e, in particolare, dello statuto dell'organismo affiliante [ossia: Federazione sportiva nazionale (FSN), Disciplina sportiva associata (DSA) o Ente di promozione sportiva (EPS)]; d) delle disposizioni tributarie in materia se l'ente intende usufruire delle relative agevolazioni fiscali⁷.

Quanto alla natura dilettantistica, possono accedere al procedimento di acquisto della personalità giuridica contemplato dall'art. 14 d.lgs. n. 39 del

⁶ In tal senso anche N. RICCARDELLI, *La personalità giuridica delle Asd*, in *La riforma dello sport*, cit., 29.

⁷ Così N. RICCARDELLI, *Gli adeguamenti statutari degli enti sportivi dilettantistici nella riforma dello sport*, Studio n. 29-2023/CTS, cit.

2021 esclusivamente le associazioni in possesso dei requisiti di ente sportivo dilettantistico, come definiti dall'art. 7 d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36⁸.

Non compete, invece, al notaio la verifica della conformità dello statuto alle disposizioni federali valevoli per la specifica disciplina sportiva prescelta dall'ente sportivo dilettantistico. Questa verifica è, infatti, di competenza dell'Organismo sportivo di affiliazione che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, terzo periodo del regolamento è tenuto a «verificare la conformità dello statuto del richiedente ai principi previsti nel proprio statuto, approvato dal CONI o dal CIP, secondo le rispettive competenze».

Si segnala, però, che l'affiliazione, regolata dall'art. 10 d.lgs. n. 36 del 2021, consiste nel riconoscimento «ai fini sportivi» da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate o degli enti di Promozione Sportiva, che hanno la natura di Organismi sportivi di affiliazione. Essa costituisce una condizione generale necessaria per ottenere l'iscrizione al RASD, valevole per tutti gli enti sportivi, siano essi associazioni, con o senza personalità giuridica, o società e implica la verifica, da parte dell'Organismo sportivo di affiliazione, della conformità dello statuto del richiedente ai principi previsti nel proprio statuto, approvato dal CONI o dal CIP, secondo le rispettive competenze⁹.

Ciò posto, considerato che l'affiliazione implica la verifica della conformità dello statuto dell'ente ai principi dello statuto delle federazioni e che in mancanza di affiliazione non è possibile ottenere l'iscrizione al RASD, è opportuno che nel redigere lo statuto delle ASD il notaio valuti la sua conformità ai predetti principi, ancorché il relativo controllo sia di competenza dell'ente affiliante.

5. Segue: il patrimonio minimo

Possono ottenere la personalità giuridica mediante l'iscrizione al RASD ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 39 del 2021 le associazioni in possesso del patrimonio minimo individuato dal comma 3-ter della citata norma, la quale dispone che «Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità

⁸ Per l'esame dei requisiti statutari relativi all'esercizio di attività dilettantistiche si rinvia al precedente contributo.

⁹ L'art. 7 del regolamento del Dipartimento per lo sport ribadisce che «L'iscrizione richiesta per il tramite di un Organismo sportivo è subordinata al riconoscimento ai fini sportivi dell'ente sportivo dilettantistico da parte dell'Organismo di affiliazione, è correlata all'esistenza di un valido rapporto di affiliazione e si rinnova con la riaffiliazione all'Organismo sportivo».

giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro».

Tale previsione risulta, altresì, riprodotta nel comma 1 dell'art. 11 del regolamento, il quale contiene le seguenti ulteriori precisazioni:

- la relazione del patrimonio costituito da beni diversi dal denaro non deve essere di data anteriore a 120 giorni rispetto alla data dell'atto costitutivo¹⁰;
- tale relazione è necessaria anche nel caso in cui la richiesta di acquisto della personalità giuridica provenga da associazione già costituita, anche se il patrimonio è composto solo da denaro¹¹;
- la relazione di stima potrà essere sostituita da una situazione patrimoniale predisposta dall'organo amministrativo (redatta con gli stessi criteri del bilancio) a condizione che l'organo di controllo o un revisore (anche esterno) ne attesti la corretta compilazione, non anteriore a 120 giorni rispetto la data dell'atto¹².

Né l'art. 14 d.lgs. n. 39 del 2021, né l'art. 11 del regolamento definiscono, invece, le modalità di attestazione della sussistenza del patrimonio minimo apportato in denaro, a differenza di quanto previsto dal regolamento di attuazione del Codice del Terzo settore (d.m. 15 settembre 2020) il quale richiede la presentazione di apposita certificazione bancaria o, in alternativa, il deposito di somme sul conto corrente dedicato del notaio.

In assenza di specifiche indicazioni, sembra possibile fare ricorso alle soluzioni prospettate per gli ETS, in ragione delle seguenti considerazioni.

L'art. 14 d.lgs. n. 39 del 2021 riproduce, pressoché fedelmente, quanto previsto nell'art. 22, comma 4, del Codice del Terzo settore (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117) con riferimento al requisito del patrimonio minimo richiesto per le associazioni che vogliano acquisire la personalità giuridica (una differenza consistendo nella circostanza che per le associazioni ETS si richiedono 15.000 euro anziché 10.000 euro).

¹⁰ Così anche la Massima n. 16 del Consiglio notarile di Milano, *Aggiornamento temporale della documentazione relativa alla sussistenza del patrimonio minimo per l'iscrizione al RNASD (Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche) degli enti che intendano ottenere la personalità giuridica*.

¹¹ In tal senso anche la Massima n. 17 del Consiglio notarile di Milano, *Ottenimento della personalità giuridica da parte di associazione sportiva non riconosciuta mediante l'iscrizione al RNASD e da parte di associazione sportiva dilettantistica priva di personalità giuridica e già iscritta al registro*.

¹² Diversamente, la Massima n. 16 del Consiglio notarile di Milano, cit., ritiene possibile anche l'utilizzo di un bilancio redatto in data non anteriore a 180 giorni.

Entrambe le previsioni, peraltro, hanno in comune l'allontanamento da quanto previsto dalle norme generali in tema di riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni, che per l'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche non richiedono una soglia quantitativa di patrimonio minimo, ma, piuttosto, una verifica di adeguatezza rispetto alla realizzazione dello scopo prefissato nonché di consistenza, sulla base di quanto risulta da idonea documentazione allegata alla domanda (art. 1, commi 3 e 4, d.P.R. n. 361 del 2000).

Considerata l'identità delle norme rilevanti nell'ordinamento sportivo dilettantistico e nel codice del Terzo settore in materia di patrimonio minimo, nonché della forma giuridica coinvolta (un'associazione che intende acquisire la personalità giuridica), in mancanza di previsioni specifiche per le ASD e a fronte, invece, dei plurimi orientamenti elaborati tanto dall'autorità governativa competente per materia, quanto dalla prassi applicativa notarile, in tema di patrimonio minimo degli ETS, detti orientamenti possono ad oggi costituire un utile e ragionevole strumento di interpretazione anche del regime dell'acquisto di personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche.

Quanto alla "certificazione bancaria", per gli ETS si è osservato che in caso di enti di nuova costituzione appare difficile ipotizzare l'esistenza di un conto corrente ad essi intestato, sul quale effettuare i dovuti versamenti, da attestare tramite l'esibizione di un estratto conto. Si è, allora, ipotizzato che detto requisito risulti soddisfatto dalla consegna ai futuri amministratori di assegni intestati al costituendo ente o, eventualmente, ai futuri amministratori, o, ancora, dal deposito delle somme previste presso una banca¹³. In assenza di specifiche indicazioni, tale soluzione potrebbe essere adottata anche per le ASD di nuova costituzione.

In caso, poi, di iscrizione nel RASD di associazione già in possesso della personalità giuridica che decida di acquisire la qualifica di ASD, sorge il dubbio se occorra verificare anche la sussistenza del patrimonio minimo prescritto dal comma 3-ter dell'art. 14 d.lgs. n. 39 del 2021.

Tale dubbio deriva dal fatto che l'obbligo di verifica del patrimonio minimo è contemplato nel comma 2 del citato art. 14 ed è testualmente posto a carico del notaio che abbia «redatto l'atto costitutivo e lo statuto di una associazione o il verbale della assemblea straordinaria di una associazione sportiva dilettantistica già costituita quale associazione non riconosciuta».

Deve segnalarsi come analoga questione si sia posta nei medesimi termini anche rispetto all'ipotesi di associazioni e fondazioni iscritte nei Registri delle

¹³ D. BOGGIALI – G. ABBATE – M.N. IANNACCONE – F. MAGLIULO – M. MALTONI – N. RICCARDELLI, *L'avvio del RUNTS. Indicazioni operative*, in *CNN Notizie* del 9 marzo 2022.

persone giuridiche e che intendano ottenere l'iscrizione al RUNTS. Rispetto a tale fattispecie, negli orientamenti governativi si è ritenuto necessario procedere comunque alla verifica del patrimonio minimo richiesto per l'iscrizione al RUNTS in ragione delle «vicende del ciclo di vita dell'ente, preesistente all'iscrizione: il patrimonio, ritenuto all'epoca del conseguimento della personalità giuridica adeguato allo scopo sociale, può aver subito una *deminutio* nel corso del tempo, sicché appare necessario prevedere comunque l'attualizzazione della verifica del requisito patrimoniale»¹⁴.

La medesima esigenza di verifica del patrimonio minimo sussiste, peraltro, anche nell'ipotesi di associazione iscritta nel Registro delle persone giuridiche che intenda ottenere l'iscrizione al RASD: anche in tale fattispecie l'iniziale verifica di adeguatezza del patrimonio al perseguimento dello scopo, effettuata dalla prefettura o dalla regione per l'iscrizione al registro di propria competenza, non garantisce la sussistenza del patrimonio minimo prescritto per l'iscrizione al RASD.

Occorre, poi, valutare se una diversa conclusione possa, invece, valere per le associazioni con personalità giuridica iscritte al RUNTS e che intendano iscriversi al RASD. Per queste ultime, il comma 1-*quater* dispone testualmente che rimane efficace l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore ai fini della disciplina del riconoscimento come persona giuridica. Ciò significa, innanzitutto, che per tali enti restano fermi i requisiti dimensionali prescritti per l'iscrizione al RUNTS e, quindi, vale il requisito del patrimonio minimo di 15.000 euro prescritto dall'art. 22, comma 4, CTS. Tale conclusione appare, peraltro, coerente con quanto previsto dall'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 36 del 2021, il quale dispone che alle associazioni iscritte sia nel RUNTS che nel RASD le norme in tema di enti sportivi dilettantistici si applicano «limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata» e «solo in quanto compatibili con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, per le imprese sociali, con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112».

Inoltre, occorre tenere, altresì, presente che gli enti iscritti nel RUNTS sono soggetti al regime di controllo del patrimonio caratteristico del CTS, nel quale si prevede un sistema di tutela della sua integrità: il comma 5 dell'art. 22 CTS stabilisce, infatti, che «Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, in un'associazione, convocare l'assemblea per deliberare,

¹⁴ Così la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 9 del 21 aprile 2022.

ed in una fondazione deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente».

Tale sistema di controllo sembra, in prima battuta, rendere superflua la verifica del patrimonio minimo richiesto per l'iscrizione al RASD delle associazioni con personalità giuridica, ove queste siano iscritte al RUNTS come enti con personalità giuridica.

Senonché, si può, in contrario, obiettare che l'organo di amministrazione di un'associazione iscritta al RUNTS che abbia subito perdite patrimoniali potrebbe non aver ottemperato all'obbligo, previsto dal comma 5 dell'art. 22 CTS, di convocare senza indugio l'assemblea per assumere una delle decisioni che consentano di rimediare alla perdita del patrimonio minimo.

Proprio rispetto a tale ipotesi di omissione o, comunque, "indugio" dell'organo amministrativo nel convocare l'assemblea per decidere il rimedio appropriato alla perdita si realizza, in via fattuale, la fattispecie della «prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta», che espone gli amministratori alla personale e solidale responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte in nome dell'ente, ai sensi dell'art. 38 c.c.¹⁵

Da ciò si evince come ancorché l'associazione risulti formalmente iscritta al RUNTS, questa potrebbe risultare nella sostanza priva dei requisiti patrimoniali minimi richiesti per l'iscrizione come persona giuridica, il che potrebbe indurre a ritenere opportuna una nuova verifica di tali requisiti al momento della decisione di iscriversi al RASD come ASD con personalità giuridica.

Deve, tuttavia, rilevarsi come in caso di ente che cumuli la qualifica di ETS e di ASD con personalità giuridica, il regime di pubblicità prevalente sia quello del RUNTS, come desumibile dal fatto che:

- in caso di iscrizione al RASD, rimane efficace l'iscrizione al RUNTS;
- la cancellazione dal RUNTS determina la cancellazione d'ufficio dal RASD dell'associazione quale persona giuridica;
- l'ufficio del RUNTS provvede a comunicare prontamente all'ufficio competente del Registro ogni variazione che riguardi enti iscritti in entrambi i registri;
- la misura minima del patrimonio, nonché gli ulteriori requisiti organizzativi, previsti per tali enti sono quelli dettati dal CTS o, in caso di impresa sociale, dal d.lgs. n. 112 del 2017, posto che le norme sugli enti sportivi dilettantistici si

¹⁵ P. SPADA – M. MALTONI, *Patrimonio minimo e capitale minimo - Alla ricerca di norme nell'art. 22 del codice del Terzo settore*, Studio n. 1-2022/CTS, in *CNN Notizie* del 26 maggio 2022.

applicano limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata e nei limiti della compatibilità.

Da tale sistema se ne potrebbe desumere che l'iscrizione al RUNTS come persona giuridica costituisca – per lo meno sotto il profilo dei controlli patrimoniali – il presupposto necessario e sufficiente per ottenere l'iscrizione al RASD, in quanto l'eventuale perdita di detti requisiti obbliga l'ente soltanto ad attivare la procedura prevista dall'art. 22, comma 5, CTS, cui potrebbe, se del caso, conseguire la cancellazione dal RUNTS come persona giuridica e, conseguentemente, la successiva cancellazione d'ufficio dal RASD.

Se, da un lato, tale ultima considerazione porta a ritenere che per gli ETS con personalità giuridica che intendano iscriversi al RASD il controllo notarile – per effetto del peculiare rapporto tra iscrizione al RUNTS e iscrizione al RASD – debba limitarsi alla verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni relative alla natura dilettantistica, dall'altro lato l'eventualità che perdite patrimoniali rilevanti possano condurre al venir meno dei presupposti per la permanenza al RUNTS come ente con personalità giuridica suggerisce – quanto meno nella prima fase applicativa delle nuove disposizioni e in mancanza di ulteriori indicazioni promananti dalle autorità competenti – l'opportunità¹⁶, da un punto di vista operativo, di effettuare una verifica del patrimonio dell'associazione tramite esibizione di situazione patrimoniale, aggiornata a non più di centoventi giorni antecedenti alla data del verbale notarile di adeguamento dello statuto (ultimo bilancio d'esercizio approvato o bilancio infrannuale redatto con i medesimi criteri del bilancio di esercizio), completa della relazione dell'organo di controllo o del revisore, se nominati ai sensi degli artt. 30 e 31 CTS, che ne attesta la corretta compilazione¹⁷.

¹⁶ R. GUGLIELMO – N. RICCARDELLI, *L'acquisto della personalità giuridica delle ASD e le altre novità nel nuovo regolamento del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche*, cit., 33, preso atto sia dell'assenza di norme che testualmente impongano, per tale evenienza, una verifica del patrimonio, sia delle esigenze di semplificazione sottese alla disciplina in oggetto, non escludono la possibilità di effettuare, in via prudenziale, il controllo del patrimonio minimo.

¹⁷ Documento ritenuto sufficiente per l'iscrizione al RUNTS di enti con personalità giuridica dalla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 9 del 21 aprile 2022, ma dovendosi precisare che il termine di aggiornamento di centoventi giorni decorre dalla data di ricevimento dell'atto (M. AVAGLIANO, *Iscrizione al RUNTS degli enti del Terzo settore e situazione patrimoniale aggiornata*, Studio n. 11-2022/CTS, in *CNN Notizie* del 16 gennaio 2023). Inoltre, considerato che l'associazione riconosciuta iscritta al RUNTS non deve nominare l'organo di controllo, né tanto meno il revisore, se non supera i parametri patrimoniali previsti negli artt. 30 – 31 CTS, il bilancio da cui si rileva la ricorrenza, o meno, di perdite, non deve essere attestato da alcuno.

6. Le fasi del procedimento di iscrizione al RASD di ASD con personalità giuridica

6.1. La domanda di iscrizione

Ove un'associazione sportiva dilettantistica intenda conseguire la personalità giuridica tramite iscrizione al RASD ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 39 del 2021, la relativa istanza va, ai sensi dell'art. 7 dello stesso, presentata unitamente alla domanda di iscrizione al RASD sopra descritta.

Come in precedenza rilevato, la richiesta di iscrizione al RASD è, indipendentemente dalla contestuale presentazione dell'istanza di riconoscimento della personalità giuridica di cui all'art. 14 d.lgs. n. 39 del 2021, di competenza dell'ente che intende ottenere la certificazione della natura dilettantistica dell'attività sportiva da esso esercitata.

Il comma 1 dell'art. 6 d.lgs. n. 39 del 2021 prevede che la domanda di iscrizione è inviata al Dipartimento per lo sport dall'Organismo sportivo affiliante su richiesta dell'ente che richiede l'affiliazione, la quale è condizione necessaria per ottenere l'iscrizione al RASD: ai sensi, infatti, dell'art. 7, comma 1, del regolamento, «L'iscrizione richiesta per il tramite di un Organismo sportivo è subordinata al riconoscimento ai fini sportivi dell'ente sportivo dilettantistico da parte dell'Organismo di affiliazione, è correlata all'esistenza di un valido rapporto di affiliazione e si rinnova con la riaffiliazione all'Organismo sportivo». Ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 39 del 2021, la domanda di iscrizione al RASD deve recare, in allegato, la documentazione attestante:

- a. la ragione sociale o denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale e l'eventuale partita IVA dell'associazione o società sportiva dilettantistica;
- a-bis. l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione o società sportiva dilettantistica;
- b. i dati inerenti alla sede legale e i recapiti;
- c. la data dello statuto vigente;
- d. la dichiarazione contenente l'indicazione dell'oggetto sociale e le attività sportive, didattiche e formative;
- e. la dichiarazione contenente l'indicazione della composizione e della durata dell'organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori;
- f. i dati dei tesserati.

Rispetto a tali elementi, il regolamento specifica, al comma 1 dell'art. 6, che:

- l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione o società sportiva dilettantistica deve recare “prova della registrazione presso l'Agenzia delle entrate”;

– la data dello statuto vigente va intesa come “data di sottoscrizione” dello stesso;

– nel caso di enti del Terzo settore, occorre attestare l’iscrizione al RUNTS, “da comprovare indicando il numero di repertorio”.

Per l’ipotesi di contestuale presentazione della domanda di riconoscimento della personalità giuridica, il comma 1-*bis* dell’art. 14 d.lgs. n. 39 del 2021 aggiunge, poi, che a tale istanza «devono essere allegati il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall’assemblea e il relativo verbale e, entro trenta giorni dalla relativa modifica, i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati; i verbali che modificano gli organi statutari e i verbali che modificano la sede legale».

In attuazione di quanto sopra, il comma 1 dell’art. 11 del regolamento dispone quanto segue: «Con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata l’istanza di riconoscimento della personalità giuridica. A tal fine, l’associazione sportiva dilettantistica, oltre ad assolvere agli adempimenti previsti per l’iscrizione al Registro di cui agli artt. 5 e 6 del presente regolamento, deve presentare la seguente documentazione: a. il rendiconto economico finanziario o, in alternativa, il bilancio di esercizio approvato dall’assemblea e il relativo verbale; b. entro trenta giorni dalla relativa modifica, i verbali da cui risultano le deliberazioni che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati, salvo che l’adempimento sia a carico del notaio rogante; c. i verbali da cui risultano le deliberazioni che modificano la composizione degli organi statutari e i verbali da cui risultano le deliberazioni che modificano la sede legale, salvo che l’adempimento sia a carico del notaio rogante».

96

Si segnala, innanzitutto, che l’obbligo di presentare il rendiconto economico finanziario o, in alternativa, il bilancio di esercizio approvato dall’assemblea e il relativo verbale può riguardare esclusivamente le associazioni preesistenti, le quali sono, comunque, tenute a far predisporre la relazione di stima del patrimonio minimo.

In secondo luogo, va rilevato come la norma ponga a carico dell’ente richiedente l’obbligo di presentare i verbali da cui risultano «le deliberazioni che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati», «i verbali da cui risultano le deliberazioni che modificano la composizione degli organi statutari» e «i verbali da cui risultano le deliberazioni che modificano la sede legale», con la precisazione che detto obbligo sussiste «salvo che l’adempimento sia a carico del notaio rogante».

Sul punto occorre tenere presente che laddove i verbali contengano modifiche statutarie, v’è sempre la competenza del notaio al deposito presso il RASD, trattandosi di atti per i quali occorre la forma pubblica. Inoltre, in tali casi il

termine per il deposito è, ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 39 del 2021, di venti giorni dal ricevimento dell'atto.

Quanto, poi, alla necessità di presentare i verbali che modificano gli organi statutari e i verbali che modificano la sede legale, trattasi di elementi che, da un lato, non necessariamente caratterizzano l'assunzione della decisione di acquisire la personalità giuridica e, dall'altro lato, formano di regola oggetto di comunicazione al RASD, a prescindere dal possesso o meno della personalità giuridica.

Ciò posto, dal complesso delle norme contenute tanto del d.lgs. n. 39 del 2021, quanto nel regolamento, emerge come una volta che l'ente sia stato costituito o abbia assunto la decisione di iscriversi al RASD con acquisto della personalità giuridica, l'istanza di iscrizione (per la cui formulazione non è espressamente sancito alcun termine perentorio) deve da questo essere presentata, nel rispetto dei requisiti sopra descritti, all'Organismo sportivo di affiliazione.

Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 6 del regolamento prescrive, poi, che l'Organismo sportivo di affiliazione «una volta effettuato il riconoscimento ai fini sportivi dell'ente sportivo dilettantistico, provvede tempestivamente all'inoltro della domanda di iscrizione, con modalità telematica sull'applicativo web messo a disposizione dal Dipartimento per lo Sport, secondo le specifiche tecniche indicate nell'Allegato 1 che elenca anche le informazioni obbligatorie per il conseguimento dell'iscrizione al Registro».

Soggetto legittimato ad attivare il procedimento di iscrizione al RASD è, quindi, l'Organismo sportivo di affiliazione attraverso l'inoltro della domanda al Dipartimento per lo Sport, che deve essere effettuato "tempestivamente" in seguito al riconoscimento ai fini sportivi. Non si prevede, però, un termine entro il quale detto riconoscimento debba intervenire.

Detto Organismo riceve, peraltro, dal notaio la comunicazione di cui si dirà a breve.

6.2. La comunicazione del ricevimento dell'atto all'Organismo sportivo

L'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 39 del 2021, nel sancire l'obbligo per il notaio di depositare l'atto costitutivo o il verbale al RASD entro 20 giorni dal ricevimento del relativo atto, prevede che detto deposito debba essere preceduto dalla «comunicazione del ricevimento dell'atto alla Federazione sportiva nazionale, alla Disciplina sportiva associata o all'Ente di promozione sportiva affiliante indicato nell'atto costitutivo ai fini dell'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi».

L'art. 11, comma 2, lett. a, del regolamento precisa, poi, che il notaio deve «trasmettere la documentazione in oggetto (atto costitutivo o verbale di assemblea e relativo statuto) agli Organismi sportivi affilianti (indicati nella documentazione medesima per l'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi)».

L'obbligo di comunicazione all'Organismo sportivo è correlato alla previsione contenuta nel comma 3 dell'art. 6 d.lgs. n. 36 del 2021, il quale dispone che «Gli enti sportivi dilettantistici si affiliano annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici. Essi possono affiliarsi contemporaneamente anche a più di un organismo sportivo affiliante».

L'affiliazione, come in precedenza rilevato, costituisce una condizione generale necessaria per ottenere l'iscrizione al RASD, valevole per tutti gli enti sportivi, siano essi associazioni, con o senza personalità giuridica, o società (salvo quanto di seguito previsto per l'iscrizione degli enti per i quali non esiste un Organismo sportivo di affiliazione).

Né l'art. 14 d.lgs. n. 39 del 2021, né l'art. 11 del regolamento definiscono le modalità di comunicazione, da parte del notaio, dell'atto da lui ricevuto all'organismo affiliante; in assenza di specifiche previsioni, risulta allora sufficiente il ricorso a qualsiasi mezzo idoneo a certificare l'avvenuto invio della comunicazione, quali, ad esempio, la posta certificata o la raccomandata¹⁸. Quanto al momento in cui eseguire la comunicazione, non è previsto un termine specifico; deve, tuttavia, trattarsi di termine anteriore al deposito dell'atto al RASD, che a sua volta deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento dello stesso.

6.3. Il deposito al RASD

Il notaio deve depositare al RASD l'atto costitutivo e lo statuto dell'associazione o il verbale contenente la decisione di iscriversi al RASD come associazione con personalità giuridica entro venti giorni dal loro ricevimento.

L'art. 11, comma 2, lett. a, del regolamento specifica che il deposito deve essere eseguito «entro venti giorni presso il Registro, in modalità telematica, attraverso la piattaforma gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato, secondo le specifiche dettagliate nell'allegato 1 del presente regolamento».

¹⁸ Per l'efficacia probatoria della posta certificata si rinvia alla Massima DI n. 6, *Il valore giuridico della trasmissione via PEC*, pubblicata in *CNN Notizie* del 12 giugno 2015.

Si è osservato che «nel caso in cui la verifica si concluda positivamente, non viene previsto dalla legge alcun provvedimento formale riportante l'esito del controllo. Il notaio, infatti, rende manifesta la sua (positiva) decisione attraverso l'esecuzione di un adempimento posto a proprio carico: il deposito dell'atto da lui ricevuto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche»¹⁹.

Il comma 3-ter dell'art. 14 d.lgs. n. 39 del 2021 prevede, poi, che ove il notaio non ritenga sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne dà comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, agli amministratori dell'ente. Gli amministratori o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all'ufficio del registro competente di disporre l'iscrizione nel Registro nazionale della attività sportive dilettantistiche. Se, nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, l'ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata²⁰.

7. Il procedimento di inserimento al RASD tra le associazioni con personalità giuridica

Il secondo periodo del comma 2 dell'art. 14 d.lgs. n. 39 del 2021 disciplina il «caso di richiesta di riconoscimento da parte di associazione già iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche», prevedendo che in tale ipotesi «il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l'inserimento dell'associazione tra quelle dotate di personalità giuridica».

Non sussiste, quindi, alcun obbligo di preventiva comunicazione all'Organismo sportivo di affiliazione, trattandosi di ente già affiliato.

La lett. b, del comma 2 dell'art. 11 del regolamento precisa che la richiesta di «inserimento dell'associazione tra quelle dotate di personalità giuridica» debba avvenire in modalità telematica, attraverso la piattaforma gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato, sempre secondo le specifiche dettagliate nell'allegato 1 del regolamento.

La medesima procedura deve adottarsi anche nell'ipotesi di associazione la cui natura sportiva sia stata riconosciuta dal Dipartimento per lo Sport a causa dell'assenza di un Organismo sportivo di affiliazione.

¹⁹ N. RICCARDELLI, *La personalità giuridica delle Asd*, in *La riforma dello sport*, cit., 32.

²⁰ La disposizione è, nella sostanza, ribadita nell'art. 11, comma 2, del regolamento.

Ove, infatti, l'attività sportiva esercitata dall'ente non rientri tra quelle svolte nell'ambito di un Organismo sportivo riconosciuto dal CONI o dal CIP, il riconoscimento ai fini sportivi è di competenza del Dipartimento per lo Sport, il quale verifica se l'attività possa considerarsi di natura sportiva basandosi, tra gli altri, sui criteri contenuti nella definizione di sport di cui all'art. 2, lett. nn, d. lgs. n. 36 del 2021. Il relativo procedimento è disciplinato dall'art. 6, comma 2, del regolamento e, in caso di esito positivo, si conclude con l'iscrizione al RASD dell'ente.

Ove sia stato attivato detto procedimento, il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l'inserimento dell'associazione tra quelle dotate di personalità giuridica in modalità telematica, attraverso la piattaforma gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato, senza obbligo di preventiva comunicazione ad alcun Organismo sportivo di affiliazione.

Da segnalare, infine, come né l'art. 14, comma 2, secondo periodo, d.lgs. n. 39 del 2021, né l'art. 11 del regolamento stabiliscano un termine entro il quale il notaio è tenuto a richiedere l'inserimento al RASD tra le associazioni con personalità giuridica. Sul punto, si segnala l'opportunità di provvedere entro un termine congruo, considerato che per depositare gli atti costitutivi o i verbali delle associazioni preesistenti non iscritte al RASD è sancito il termine di venti giorni e che, invece, per depositare gli atti modificativi delle ASD con personalità giuridica il regolamento prevede il termine di trenta giorni.

8. L'iscrizione delle modifiche statutarie delle ASD con personalità giuridica

Con riferimento agli enti con personalità giuridica preesistenti e già iscritti al RASD, il comma 3 dell'art. 14 d.lgs. n. 39 del 2021 dispone che «Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro. Il relativo procedimento di iscrizione è regolato ai sensi del comma 3, dell'articolo 6». La norma richiamata stabilisce, a sua volta, che «Ogni associazione e società sportiva dilettantistica trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati di cui al comma 2, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente». Sembrerebbe, quindi, che l'iscrizione delle modifiche dell'atto costitutivo di ASD con personalità giuridica possa effettuarsi entro un ampio lasso di tempo (che va dal momento della modifica stessa fino al 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la modifica è stata adottata) e che la stessa debba avvenire sulla

base di una dichiarazione proveniente dall'ente dilettantistico e non, invece, dal notaio che abbia ricevuto le modifiche dell'atto costitutivo.

Si era, tuttavia, segnalata la problematicità di detta soluzione²¹, in quanto il deposito per l'iscrizione delle modifiche statutarie delle ASD riconosciute sarebbe rimesso non già al notaio rogante bensì direttamente all'associazione, mentre appare logico ritenere che il procedimento d'iscrizione debba ritenersi unico per tutte le diverse fattispecie caratterizzate dall'intervento notarile.

Sulla questione interviene la previsione contenuta nella lett. c, del comma 2 dell'art. 11 del regolamento, ove si prevede, testualmente, che «con riguardo alle associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica già iscritte nel Registro ai sensi dell'art. 14 del d.lgs n. 39 del 2021, in caso di successive modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, sarà cura del notaio rogante provvedere al deposito presso il Registro nei 30 giorni successivi al ricevimento dell'atto modificativo»²².

9. Le fattispecie non contemplate dalla Riforma dello sport: associazione non riconosciuta iscritta al RASD che intenda acquistare la personalità giuridica mediante iscrizione nel Registro delle persone giuridiche o nel RUNTS

101

La disciplina sin qui esaminata non contempla la possibilità, per un'ASD preesistente, di conseguire la personalità giuridica ricorrendo al procedimento ordinario contemplato dal d.P.R. n. 361 del 2000. Risulta, allora, opportuno verificare se l'assenza di norme che regolino tale specifica fattispecie impedisca o meno una simile possibilità.

Ove un'ASD iscritta al RASD come associazione senza personalità giuridica decida di presentare la domanda di riconoscimento ai sensi dell'art. 1 d.P.R. n. 361 del 2000, in caso di eventuale accoglimento di detta domanda, si

²¹ D. BOGGIALI – N. RICCARDELLI, *Operativo dal 31 agosto 2022 il nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche: questioni di diritto transitorio*, in *CNN Notizie* dell'11 ottobre 2022; R. GUGLIELMO, *Segnalazione novità normativa in materia di sport dilettantistico e professionistico (d.lgs. 29 agosto 2023, n. 120)*, in *CNN Notizie* del 6 settembre 2023.

²² Ci si potrebbe interrogare su quali siano le conseguenze del mancato rispetto del termine di trenta giorni, trattandosi di previsione contenuta in un provvedimento del Dipartimento dello Sport con contenuto innovativo rispetto alle disposizioni del d.lgs. n. 39 del 2021. R. GUGLIELMO – N. RICCARDELLI, *L'acquisto della personalità giuridica delle ASD e le altre novità nel nuovo regolamento del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche*, cit., auspicano, sul punto, un intervento di coordinamento da parte del legislatore.

verificherebbe il caso di ASD iscritta al RASD come ente non riconosciuto e al Registro delle persone giuridiche come ente riconosciuto. Al fine di superare una simile contraddizione dovrebbe ipotizzarsi un'interpretazione estensiva della previsione contenuta nell'art. 14, comma 2, secondo periodo d.lgs. n. 39 del 2021, dettata per l'ipotesi inversa di ASD che intenda conseguire la personalità giuridica senza ricorrere al procedimento di cui al d.P.R. n. 361 del 2000: il notaio che abbia ricevuto il verbale contenente la decisione di conseguire la personalità giuridica dovrebbe provvedere – ma solo in seguito all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche – a effettuare anche l'istanza al RASD di inserimento dell'associazione tra quelle dotate di personalità giuridica.

Senonché, oltre alle perplessità connesse ad un'applicazione estensiva dell'ambito degli adempimenti posti a carico del notaio, si rilevano dubbi in merito all'effettivo interesse a ricorrere a un simile procedimento, considerato che, una volta effettuato l'inserimento al RASD come associazione con personalità giuridica, si verifica, ai sensi del comma 1-ter dell'art. 14 d.lgs. n. 39 del 2021, la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche.

In altri termini, per le ASD senza personalità giuridica appare logico ipotizzare che il conseguimento della personalità giuridica avvenga direttamente mediante richiesta di inserimento al RASD tra le associazioni con personalità giuridica ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 39 del 2021, non riscontrandosi un potenziale interesse a ricorrere al riconoscimento ai sensi del d.P.R. n. 361 del 2000, che solleverebbe, peraltro, problemi di coordinamento tra le informazioni inserite nei differenti registri.

Diverso è a dirsi, invece, per le ASD senza personalità giuridica che decidano di divenire anche ETS acquistando, contestualmente, la personalità giuridica. In tale evenienza viene in rilievo la previsione contenuta nel comma 1-*quater* dell'art. 14 d.lgs. n. 39 del 2021 che, sebbene sia stata dettata per l'ipotesi inversa di ETS con personalità giuridica che diventa ASD, sancisce il principio della prevalenza dell'efficacia dell'iscrizione nel RUNTS come persona giuridica rispetto all'iscrizione al RASD.

Anche in tale evenienza si pone, però, un problema di coordinamento tra le informazioni contenute nei due registri per l'eventualità in cui l'ASD senza personalità giuridica si iscriva al RUNTS con acquisto della personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 CTS. Con l'acquisto della personalità giuridica si rende, infatti, necessario l'inserimento dell'ente al RASD tra le associazioni con personalità giuridica, potendosi ipotizzare che detto inserimento possa essere effettuato dal RASD a seguito di comunicazione derivante dall'adempimento degli obblighi di informazione posti a carico dell'Ufficio del RUNTS ai sensi

dell'art. 14, comma 1-*quater*, d.lgs. n. 39 del 2021 («L'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore provvede a comunicare prontamente all'ufficio competente del Registro ogni variazione che riguardi enti iscritti in entrambi i registri»).

10. Questioni transitorie: gli adempimenti relativi ad atti ricevuti anteriormente alla definizione della procedura di iscrizione delle ASD con personalità giuridica

Posto che, prima dell'emanazione del nuovo regolamento, il procedimento disciplinato dall'art. 14 d.lgs. n. 39 del 2021 non risultava percorribile, nonostante il RASD fosse già operativo, qualora siano stati, eventualmente, ricevuti gli atti in esso contemplati in data anteriore a quella di efficacia del regolamento, occorre innanzitutto distinguere tra enti già iscritti o meno al RASD.

Può, in primo luogo, darsi il caso di ente preesistente già iscritto al RASD come ASD con personalità giuridica, in quanto originariamente conseguita ai sensi del d.P.R. n. 361 del 2000, che abbia ad esempio adeguato il proprio statuto ai requisiti prescritti dal d.lgs. n. 36 del 2021, in considerazione del fatto che il termine per gli adeguamenti era originariamente fissato al 31 dicembre 2023 e che è stato prorogato al 30 giugno 2024 soltanto con l. 15 dicembre 2023, n. 191. Ove in tale sede il notaio abbia già verificato il patrimonio minimo richiesto dal comma 3-*ter* dell'art. 14 d.lgs. n. 361 del 2000 e provveduto ad effettuare i relativi adempimenti di comunicazione e deposito, non sembra necessario porre a carico di tali enti ulteriori controlli, potendosi ipotizzare che sia onere del RASD provvedere a regolarizzare l'iscrizione dell'ente.

Può, ancora, darsi il caso di ente preesistente già iscritto al RASD come ASD senza, però, personalità giuridica, che in sede di adeguamento del proprio statuto ai requisiti prescritti dal d.lgs. n. 36 del 2021 abbia contestualmente deciso di acquisire la personalità giuridica. Anche rispetto a tale evenienza si può ipotizzare che, laddove il notaio abbia già verificato il patrimonio minimo richiesto dal comma 3-*ter* dell'art. 14 d.lgs. n. 361 del 2000 e provveduto ad effettuare i relativi adempimenti di comunicazione e deposito, sia onere del RASD provvedere a regolarizzare l'iscrizione dell'ente.

Diverso è a dirsi per le associazioni costituite *ex novo* con l'intenzione di acquisire la personalità giuridica tramite iscrizione al RASD o quelle preesistenti come associazioni non riconosciute, non iscritte al RASD, che abbiano deciso di iscriversi con contestuale acquisto della personalità giuridica e rispetto alle

quali – stante la mancata definizione delle modalità operative per avvalersi della procedura prevista dall'art. 14 d.lgs. n. 39 del 2021 – non sia stato possibile ottenere l'iscrizione al RASD.

Al fine di procedere all'iscrizione al RASD di tali enti, non si ravvisano ostacoli alla possibilità, per il notaio che abbia ricevuto l'atto costitutivo o verbalizzato la decisione di iscrizione in data anteriore all'operatività del regolamento, di effettuare la comunicazione e il deposito prescritti dall'art. 14 d.lgs. n. 39 del 2021 secondo le modalità definite dal nuovo regolamento, laddove il notaio disponga della documentazione prescritta per tali adempimenti e, in particolare, qualora la documentazione contabile originariamente predisposta sia aggiornata. Laddove, invece, la documentazione contabile inizialmente prodotta per il ricevimento dell'atto costitutivo o per la verbalizzazione della decisione di iscrizione al RASD con personalità giuridica – ove questi siano avvenuti anteriormente all'operatività della procedura *ex art.* 14 d.lgs. n. 39 del 2021 – non sia aggiornata, sarebbe opportuno effettuare una nuova verifica sulla congruità del patrimonio; in tal caso il notaio potrebbe ricevere in deposito dal legale rappresentante dell'ente la documentazione contabile aggiornata al fine di provvedere alla comunicazione all'Organismo per lo sport e al deposito al RASD dell'atto originariamente ricevuto.

104

Trattasi, quindi, di soluzione analoga, ancora una volta, a quanto prospettato in materia di ETS, considerato che anche in quel caso si è verificato uno sfasamento temporale tra entrata in vigore del Codice del Terzo settore ed effettiva operatività del RUNTS.

Conseguentemente, il notaio che, anteriormente alla definizione della procedura di iscrizione al RASD *ex art.* 14 d.lgs. n. 39 del 2021, abbia ricevuto l'atto costitutivo e lo statuto di una associazione o il verbale della assemblea di una associazione sportiva dilettantistica preesistente, non sarebbe obbligato ad effettuare gli adempimenti prescritti dalla predetta norma, a meno che non abbia ricevuto il relativo incarico e non gli sia stata successivamente consegnata, dal legale rappresentante dell'ente, la documentazione contabile necessaria per verificare la consistenza patrimoniale dell'ente. Soltanto in tale specifica evenienza, si dovrà dar corso a quanto prescritto dall'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 39 del 2021.

Le società sportive: profili di specialità*

Marco Cian

Ordinario di Diritto commerciale, Università di Padova

La nuova disciplina degli enti sportivi societari, introdotta con il d.lgs. n. 36 del 2021, è destinata a rimodellare gli schemi associativi del settore con l'accoglimento di alcune non trascurabili novità, ma senza perseguire l'obiettivo di una rottura rispetto al quadro normativo previgente. In questa dialettica fra tradizione e innovazione la recente disciplina pone alcune questioni originali e ripropone, in parte in vesti nuove, problemi conosciuti; alle une e agli altri è dedicato il contributo.

The new provisions governing sport clubs, introduced through Legislative Decree 36/2021, will reshape the world of sport associations by introducing significant novelties. However, the new rules and regulations do not aim at making any disruptive change in the existing legislative framework. In a dialogue between tradition and innovation, the new law tackles some original issues, meanwhile also dealing with old problems, in a partially new light. This paper examines both the novelties and the older issues.

105

* Lo scritto ripropone con il dovuto aggiornamento il contributo, recante il medesimo titolo, pubblicato ne *Le nuove leggi civ.*, 2022, 1391 ss., di cui costituisce dunque a tutti gli effetti una seconda edizione.

Sommario: 1. La riforma delle società sportive tra continuità e innovazioni. – 2. Riserva di attività sportiva o ordinamento speciale delle società federate? – 3. La fattispecie delle società sportive di diritto speciale e l'istituto societario generale. Scopo di lucro e scopo ideale. – 4. Segue: attività economica e attività non economica. – 5. Profili di specialità regolamentare delle società sportive.

1. La riforma delle società sportive tra continuità e innovazioni

La nuova disciplina degli enti sportivi, introdotta con il d.lgs. n. 36 del 2021 e successivamente in parte ricalibrata attraverso alcuni (talvolta forse non felicissimi) decreti correttivi, è destinata a rimodellare gli schemi associativi del settore con l'accoglimento di alcune non trascurabili novità, ma senza perseguire l'obiettivo di una rottura rispetto al quadro normativo previgente¹. In una logica, dunque, di rinnovata continuità con quest'ultimo, il più recente assetto regolatorio sostituisce, fra l'altro, la precedente legge sulle società sportive professionistiche (l. n. 91 del 1981)² e le disposizioni sugli enti dilettantistici (art. 90 l. n. 289 del 2002) e chiude, almeno per il momento (e pur con la filiera di decreti correttivi che ne sono seguiti e cui si è accennato), una storia normativa lunga e tormentata³, che ha visto in particolare ondivaghe

¹ Sulla nuova disciplina, per un quadro di sintesi e alcune prime osservazioni, v. L. FOLLADORI, *La nuova disciplina degli enti sportivi professionistici e dilettantistici*, in *Studium iuris*, 2022, 397 ss.; inoltre A. M. GAMBINO – V. OCCORSIO, *La riforma delle società sportive*, in *Riv. dir. sport.*, 2021, 269 ss.; M. PITTALIS, *L'attuazione della legge delega 8 agosto 2019*, n. 86 in *materia di ordinamento sportivo, professioni sportive e semplificazioni*, in *Corr. giur.*, 2021, 737 ss.; R. LANDI, *Gli enti sportivi dilettantistici dopo la riforma. Prime note critiche*, in *Rass. dir. econ. sport.*, 2021, 324 ss.; P. GUIDA, *Le novità operative in materia di associazioni e società sportive dopo la novella del 2021*, in *Notariato*, 2022, 61 ss.

² Sulla relativa disciplina v., per tutti, C. FOIS, *Commento agli artt. 10 ss. l. 23 marzo 1981, n. 91*, in *Nuove leggi civ.*, 1982, 613 ss.; G. MARASÀ, *Società sportive e società di diritto speciale*, in *Riv. soc.*, 1982, 493 ss., part. 505 ss.; C. MACRÌ, *Problemi della nuova disciplina dello sport professionistico*, in *Riv. dir. civ.*, 1981, II, 483 ss.; M. CARTA, *La disciplina normativa delle società di calcio: un quadro di sintesi*, in *AGE*, 2005, 301 ss.

³ In materia, oltre agli autori citati nella nota precedente, v. fra i molti, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, G. VOLPE PUTZOLU, *Le società sportive*, in *Trattato delle soc. per az.*, diretto da Colombo e Portale, 8, Torino, 1992, 303 ss.; M. T. CIRENEI, voce *Società sportive*, in *Noviss. Dig. it.*, App. VII, Torino, 1987, 388 ss.; C. MACRÌ, voce *Associazioni e società sportive*, I) *Diritto Commerciale*, in *Enc. giur.*, IV, Roma, 1997, 1 ss.; F. SANTONASTASO, *Le società di diritto speciale*, in *Tratt. di dir. comm.* diretto da V. Buonocore, Torino, 2009, 83 ss.; R. FRASCAROLI, voce *Sport*, in *Enc. dir.*, XLIII, Milano, 1990, 513 ss., part. 521 ss.; R. GUGLIELMO, *Società sportive e profili di interesse notarile della nuova disciplina*, Studio n. 5271/I, reperibile nel sito https://notariato.it/it/ufficio_studi (accesso: 8 aprile 2024).

aperture e chiusure del legislatore a proposito della vocazione lucrativa degli enti di settore e conseguentemente sotto il profilo dello sviluppo di quest'ultimo secondo dinamiche prettamente mercantili⁴.

In questa dialettica fra tradizione e innovazione la recente disciplina, oltre a porre alcune questioni originali, ripropone, in parte in vesti nuove, problemi conosciuti, sui quali dottrina e giurisprudenza⁵ si sono cimentate diffusamente nel passato recente e meno recente e con esiti non sempre omogenei.

Alcuni di questi interrogativi presentano una interessante valenza sistematica. D'altra parte i rapporti tra le società sportive e l'architettura privatistica degli enti associativi sono sempre stati oggetto di studio, legati per certi versi al più generale tema dei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale⁶, come pure lo è stato il problema della natura della loro attività.

E così non viene meno la questione suscitata dalle anomalie presenti nella disciplina di tali società, rispetto al diritto generale degli enti societari (di "degenerazione funzionale" parlava in proposito, in termini piuttosto coloriti, un risalente provvedimento del Tribunale di Napoli⁷, in un'epoca in cui, a onor del vero, la deviazione era più marcata di quanto non sia oggi); una specialità la cui presenza richiede anzitutto di individuarne collocazione e ruolo sistematici, se essa, precisamente, definisca una disciplina per attività o per soggetti, cioè se regoli l'accesso all'attività sportiva come tale (costituendo il "diritto societario dello sport") o invece l'accesso all'organizzazione amministrativo-federale sportiva (costituendo allora un "diritto societario dell'affiliazione").

⁴ Il riferimento naturalmente è, per il settore professionistico, alla versione originaria e poi a quella modificata dell'art. 10 l. n. 91 del 1981, a proposito del divieto di distribuzione degli utili, e, per il settore dilettantistico, all'introduzione e poi alla rapida abrogazione dell'art. 1, comma 353, l. n. 205 del 2017, che consentiva l'esercizio dell'attività a società aventi scopo di lucro. In arg. v., fra i molti, G.M. NORI, *La parabola sportiva delle società sportive dilettantistiche lucrative*, in *Nuovo dir. soc.*, 2020, 1235 ss.; M. RUBINO DE RITIS, *Riforma del Terzo settore e attuali assetti societari delle imprese sportive: propositi e spropositi del legislatore*, in *Giust. civ.*, 2018, 763 ss.; V. OCCORSIO, *Un mito da sfatare: dilettantismo sportivo e assenza dello scopo di lucro*, in *Corr. giur.*, 2019, 817 ss.; A. M. GAMBINO – V. OCCORSIO, *La riforma*, cit., 274 ss.

⁵ Per alcuni riferimenti a quest'ultima, specie sul tema della fallibilità degli enti sportivi, v. *infra*, in nota.

⁶ Sul punto mi limito a rinviare a E. BATTELLI (a cura di), *Diritto privato dello sport*, II ed., Torino, 2021, 1 ss. (ove ulteriori riferimenti); R. MORZENTI PELLEGRINI, *L'evoluzione dei rapporti tra fenomeno sportivo e ordinamento statale*, Milano, 2007; R. FRASCAROLI, voce *Sport*, cit., 513 ss.; F. SANGERMANO, *L'ineliminabile specificità del diritto sportivo nel quadro della teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici*, in *Nuove leggi civ.*, 2020, 466 ss.

⁷ Trib. Napoli 6 maggio 1982, in *Dir. fall.*, 1982, II, 1651 ss., con nota di G. RAGUSA MAGGIORE, *La società sportiva e la responsabilità dell'interprete*.

Neppure viene a cadere la questione della natura, imprenditoriale o ideale, dell'attività svolta dagli enti sportivi, una questione che assume una pregnanza tanto maggiore quanto più ampio è lo spettro delle forme giuridiche (associazioni con e senza personalità giuridica, società) che gli enti stessi possono rivestire, intrecciandosi con il tema concernente il senso e la portata della specialità che caratterizza le società sportive rispetto alle società "ordinarie".

I precipitati di questi interrogativi di vertice sul piano disciplinare sono molteplici (specie e ancora sul piano delle clausole di lucratività, ma non solo) e la recente riforma, che in parte questa stessa specialità rimodula, sollecita una riflessione non meramente trattativa e aperta invece alle possibilità di una (ri) lettura innovativa dei rapporti tra la disciplina di settore e quella generale.

Sempre sotto il profilo delle soluzioni regolatorie, altre questioni di dettaglio vengono a delinearci, alcune delle quali di non trascurabile valenza, alla luce dell'intersezione con le tematiche, oggi di spiccata attualità, relative alla considerazione degli interessi degli *stakeholders* nell'esercizio dell'attività: particolarmente significativa, al riguardo, la creazione (per la verità risalente già e in modo diretto alla legge delega⁸) del comitato dei tifosi, con funzioni consultive da esplicarsi interagendo con la struttura di *governance* della società professionistica.

108

Senza pretendere di esaurire e meno che mai di trattare con l'approfondimento necessario tutte le questioni poste dalla nuova disciplina, ad almeno alcune osservazioni sommarie sono dedicate le riflessioni che seguono.

2. Riserva di attività sportiva o ordinamento speciale delle società federate?

Un primo tema, come si è anticipato, attiene alla posizione stessa della disciplina delle società sportive rispetto alla materia del diritto societario in generale.

La prima pone regole e vincoli che in parte contrastano con il secondo, primi fra tutti i vincoli relativi alla distribuzione degli utili, vincoli che risultano oggi sì allentati tanto nel settore professionistico, come già era stato diversi anni fa, quanto in quello dilettantistico, e che tuttavia si conservano (art. 8, comma 3, e 13, comma 3, d.lgs. n. 36 del 2021).

Che valore dunque assumono dette regole? Regole la cui osservanza, va evidenziato, è condizione di accesso (art. 13, comma 4) e di permanenza (art.

⁸ V. l'art. 4 l. n. 86 del 2019, che aveva introdotto nell'art. 10 l. n. 91 del 1981 un comma oggi replicato nell'art. 13 d.lgs. n. 36 del 2021.

10, comma 4; art. 13, comma 8) all'interno del settore sportivo entro cui la società è destinata ad operare.

Nel passato esse (precisamente, va da sé: quelle corrispondenti, all'epoca vigenti) venivano intese come costituenti non già una disciplina societaria dell'attività sportiva, bensì, semplicemente, una disciplina degli enti affiliati; non dunque come disposizioni chiamate a fissare i requisiti per l'esercizio in forma societaria dell'attività (economica, ideale, per il momento non importa) in un settore definito su basi oggettive (lo sport), alla stregua di quanto accade, ad esempio, nel settore delle professioni intellettuali, ma come disposizioni condizionanti esclusivamente l'incardinazione nella struttura federale e come tali chiamate a fissare su basi soggettive i requisiti per l'affiliazione. Con la conseguenza che nulla avrebbe escluso la compresenza, accanto alle società "speciali" – e affiliate –, di società di diritto comune (in particolare, lucrative a pieno titolo), operanti pur sempre in ambito sportivo, ma, in quanto non in possesso dei requisiti per l'affiliazione alle Federazioni/Organismi sportivi nazionali, al di fuori delle relative strutture e iniziative.

Queste posizioni erano venute affermandosi specialmente per gli enti dilettantistici⁹, ma erano emerse anche a proposito del settore professionistico¹⁰. Il quadro normativo dell'epoca in effetti favoriva questa lettura. Nel dilettantismo, l'art. 7 d.l. n. 136 del 2004 correlava testualmente il riconoscimento ("a fini sportivi") da parte del CONI alla (sola) possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali previste dalla legge. Nel professionismo, la l. n. 91 del 1981 subordinava al possesso dei requisiti di specialità la (sola) possibilità di «stipulare contratti con atleti professionisti» (art. 10), tali essendo quelli «che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali» (art. 2), non escludendo dunque apparentemente l'eventualità dell'esistenza di società "ordinarie" avvalentisi delle prestazioni erogate a titolo oneroso da atleti non inquadrati, evidentemente non per la partecipazione a competizioni inserite nel quadro delle attività curate dalle Federazioni, bensì per l'allestimento di spettacoli sportivi ad esse esterni.

La recente riforma ripropone il medesimo tema; ha però in parte modificato il tenore delle relative disposizioni e le conclusioni vanno dunque riesaminate.

Il d.lgs. n. 36 del 2021 muove anzitutto da una nozione generale di "attività sportiva", che risulta dalla combinazione delle definizioni di "attività fisica"

⁹ G.M. NORI, *La parabola sportiva*, cit., 1245; R. GUGLIELMO, *Società sportive*, cit., 5; in generale, M. T. CIRENELI, voce *società sportive*, cit., 391.

¹⁰ G. VOLPE PUTZOLU, *Le società sportive*, cit., 314; cfr. anche G. VOLPE PUTZOLU, *Oggetto "sociale" ed esercizio dell'impresa nelle società sportive*, in *Riv. dir. civ.*, 1985, I, 337.

e di “sport” (art. 2). Un simile approccio alla materia parrebbe preludere alla volontà di regolazione del settore su basi oggettive. Sennonché il solo principio normativo testualmente correlato all’attività medesima, in quanto tale, è quello della libertà del suo esercizio, anche in forma collettiva (art. 3). Per converso, quanto agli enti, la nozione riferita a quelli dilettantistici include l’affiliazione tra gli elementi della fattispecie (art. 2, comma 1, lett. a: «il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione sportiva nazionale, ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva ... che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva ...»), mentre non è data alcuna definizione di ente professionistico; al contempo, i settori professionistico e dilettantistico sono individuati rinviando alle determinazioni federali e quindi esclusivamente all’interno della struttura federativa (art. 2, comma 1, lett. hh e ll).

In questo contesto normativo (rispetto al quale nulla pare aggiungere di significativo il testo della legge delega), la soluzione interpretativa già prospettata sotto il vigore della disciplina previgente sembrerebbe riproponibile.

Se si vuole ragionare considerando partitamente le disposizioni concernenti gli enti dilettantistici e, rispettivamente, quelli professionistici, sono anzitutto le prime a suggerire abbastanza chiaramente l’idea che il rispetto della “specialità” sia inteso come costituente solo una condizione per l’affiliazione, senza investire per contro le società che, prive di rapporti con gli organismi federali e consimili, si prefiggessero di collocare servizi inerenti comunque un’attività sportiva, inclusi quelli che compongono lo spettro delle attività svolgibili dagli stessi enti affiliati («la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva»). L’art. 10, nello specifico, funzionalizza il riconoscimento degli enti dilettantistici a “fini sportivi”. Sulla stessa lunghezza d’onda si colloca il d.lgs. n. 39 del 2021, relativo al Registro nazionale delle attività dilettantistiche, presso il quale sono iscritte (questa la versione originaria dell’art. 5) «tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva..., operanti nell’ambito di una Federazione ...», dunque, nuovamente, non gli enti sportivi come tali, ma (solo) quelli incardinati nella struttura federativa. La nuova formulazione della norma («tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche ... che svolgono attività sportiva ... e che posseggono i requisiti richiesti dall’articolo 6 del presente decreto», requisiti che parrebbero essenzialmente consistere nella «conformità dello statuto del richiedente ai principi previsti nello statuto [federale]») ricorre ad espressioni diverse ma di eguale significato, rimandando alla definizione di società e Associazione sportiva contenuta nell’art. 2 del medesimo decreto, definizione che nuovamente suppone l’affiliazione come elemento costitutivo della fattispecie.

Il tessuto normativo è un po’ diverso e in apparenza più opaco in relazione alle

società professionistiche. È anzitutto caduto il riferimento alla stipulazione di contratti con i professionisti affiliati, precedentemente contenuto nell'art. 10 l. n. 91 del 1981, che induceva a immaginare possibile – come si è accennato – la prestazione di servizi sportivi ricorrendo alle prestazioni professionali di personale non affiliato, allora da parte di società non bisognose di soddisfare i requisiti posti dallo stesso art. 10. A questo è stata sostituita una diversa definizione di “lavoratore sportivo”, la quale però è stata rimodellata attraverso i decreti correttivi e risulta oggi piuttosto opaca: originariamente, la definizione si basava sulla sola corrispettività della prestazione resa e non appariva più legata al tesseramento e meno che mai ad un tesseramento in qualità di professionista e neppure veniva correlata al fatto dell'instaurazione del rapporto collaborativo con le società professionistiche¹¹. Oggi, viceversa, il tesseramento del lavoratore e l'instaurazione di un rapporto con un ente affiliato parrebbero costituire elementi della fattispecie, ma l'assetto dato dalle ultime novelle appare, per l'appunto, tutt'altro che nitido. Sul fronte poi dell'affiliazione delle società (professionistiche), il quadro è reso più complesso dal fatto che l'affiliazione stessa è condizione per poter procedere al deposito dell'atto costitutivo presso il Registro delle imprese (e pertanto condizione di esistenza della società, trattandosi di società di capitali¹²), mentre la revoca determina “l'inibizione dello svolgimento dell'attività sportiva [apparentemente dell'attività sportiva *tout court*, quindi]” (art. 13, commi 4 e 9, d.lgs. n. 36 del 2021).

Il fatto è tuttavia che, in ogni caso, il problema della costituibilità di società sportive “ordinarie” (= di diritto comune) non deve essere esaminato sulla scorta della distinzione tra dilettantismo e professionismo, la quale ha significato solo all'interno del sistema ordinamentale federale, non al suo esterno. In altre parole, non si danno altre possibili ricostruzioni della disciplina in questione, se non le seguenti: che essa ponga una riserva in senso stretto dell'attività sportiva, la quale allora potrebbe essere esercitata, in forma societaria, solo nelle forme delle società di diritto speciale, come tali senz'altro ascrivibili necessariamente o all'uno o all'altro settore; oppure che essa lasci spazio a società sportive “ordinarie”, le quali allora non saranno qualificabili come dilettantistiche o come

¹¹ È «lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo»: art. 25 e art. 2, comma 1, lett. dd (questa la definizione originaria), mentre il tesseramento è disciplinato a parte, nell'art. 15, come l'atto mediante il quale la persona diviene soggetto dell'ordinamento sportivo.

¹² Ovviamente non è qui da discutere della natura della *Vorgesellschaft*.

professionistiche, essendo puramente e semplicemente società che operano nel settore dello sport, al di fuori delle strutture federali.

Non esiste invero un'attività sportiva in quanto tale professionistica o dilettantistica, sul piano dell'oggetto sociale; a meno che, cioè, quest'ultimo non rimandi specificamente all'incardinazione nel settore professionistico di una data Federazione¹³, il settore entro cui la società sarà destinata ad operare sarà indicato semplicemente come quello sportivo¹⁴. Nel momento in cui dunque si ammette che possano costituirsi società "ordinarie" non affiliate come dilettantistiche, queste saranno puramente e semplicemente società sportive, destinate cioè ad erogare un qualche tipo di servizi inerenti l'attività «fisica o ... motoria» «fondata sul rispetto di regole che ... ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli» (per ricorrere alle definizioni del decreto), evidentemente al di fuori delle iniziative e delle competizioni governate dalle Federazioni e dagli organismi consimili. Non ha perciò neppure ragione di porsi in termini autonomi il tema della costituibilità di una società "professionistica" di diritto comune¹⁵.

Potrà trattarsi, ad esempio, di enti che organizzino esibizioni a carattere sportivo o tornei "privati" (nel senso di non gestiti dalla struttura federale), o che offrano servizi di *training*, oppure che operino in discipline sportive non riconosciute da tale struttura.

Tutto ciò, evidentemente, si ripercuote sul procedimento di costituzione e sui controlli inerenti la sussistenza delle condizioni per il deposito dell'atto costitutivo nel Registro delle imprese. A questo riguardo la citata previsione di cui all'art. 13, comma 4, d.lgs. n. 36 del 2021 non si rivela particolarmente felice: l'atto costitutivo di una società sportiva è depositabile senz'altra condizione al Registro delle imprese, la mancata, previa affiliazione non costituendo al riguardo alcun impedimento dal punto di vista societario, con la sola eccezione, verosimilmente, delle società il cui oggetto sia circoscritto all'esercizio di attività nel settore federale. È d'altra parte l'intero *corpus* normativo a mostrarsi poco deciso e poco trasparente nell'esprimere la propria opzione di fondo verso

¹³ Così è, ad esempio, per l'A.S. Roma SpA.

¹⁴ V., sempre a mero titolo di esempio, lo statuto di Juventus F.C. SpA.

¹⁵ Secondo L. FOLLADORI, *La nuova disciplina*, cit., 405, il difetto di affiliazione di una società "professionistica" iscritta ne implicherebbe lo scioglimento per l'impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale; ma se quest'ultimo non fa che riferimento generico all'esercizio di attività sportiva, la conclusione non sembra, per le medesime ragioni illustrate nel testo, persuasiva; e v. pure, sotto il vigore della disciplina previgente, R. GUGLIELMO, *Società sportive*, cit., 4.

la predisposizione di un ordinamento speciale per le società affiliate e non già verso la delineaione di una riserva di attività, lasciando così all'interprete il compito, non del tutto agevole, di scioglierne le opacità.

3. La fattispecie delle società sportive di diritto speciale e l'istituto societario generale. Scopo di lucro e scopo ideale

Abbandonando il campo delle società "ordinarie" non affiliate e addentrandosi invece nel vasto territorio delle attività sportive federate, si incontrano, al vertice, due temi tra loro interconnessi, relativi ai rapporti correnti tra la fattispecie possibile delle società affiliate e gli elementi che connotano in via generale il fenomeno societario. Si tratta del problema della lucratività/idealità dello scopo e di quello della natura imprenditoriale/non economica dell'attività.

Il primo tema è stato rimodulato in misura sensibile dalla riforma, specialmente con riferimento alle società dilettantistiche (mentre per quelle professionistiche la nuova disciplina si pone in continuità con la precedente). Oggi il perseguimento dello scopo di lucro è previsto in entrambi i settori, sia pure entro certi limiti. Non si profila più come in passato, conseguentemente, un problema di innesto all'interno dell'istituto societario di realtà cui normativamente tale scopo sia precluso. Ciò non elimina peraltro l'interrogativo, ma lo riformula. Se così vuol dirsi, lo rovescia. Il perseguimento del lucro è necessario o soltanto consentito? Sono cioè ancora ammissibili società sportive non lucrative?

Le disposizioni normative sono al riguardo piuttosto vaghe. È utile riprodurle qui di seguito. In ambito professionistico, l'art. 13, comma 3, d.lgs. n. 36 del 2021 impone che «l'atto costitutivo preved[a] ... che una quota parte degli utili, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva». In ambito dilettantistico, l'art. 8, comma 3, prevede che «gli enti dilettantistici [societari] possono destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili ... ad aumento gratuito del capitale sociale ..., oppure alla distribuzione ... di dividendi ai soci» entro i limiti fissati nella stessa norma (e in parte innalzabili alle condizioni previste dal comma 4-*bis*); negli stessi limiti anche il riconoscimento ai soci della quota di liquidazione «è ammesso» (comma 4); a corredo di tali previsioni è poi stabilito (art. 7, comma 1-*ter*) che «le società sportive dilettantistiche sono disciplinate dalle disposizioni del codice civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata», ma che «rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili», salvo per quanto disposto nel citato art. 8.

L'ammissibilità di clausole di etero-destinazione parziale degli utili, come si sa, è ormai riconosciuta con riferimento ad ogni società di diritto comune¹⁶, purché la misura della deviazione non sia fissata in misura tale da soverchiare lo scopo lucrativo che deve sempre connotare l'ente; per il che le società sportive che adottano, sotto questo profilo, soluzioni che combinano auto- ed etero-assegnazione non presentano profili di specificità che le pongano al di fuori del modello societario generale¹⁷. Li presenterebbero per contro le società che, sulla scorta di ciò che accadeva (= era imposto) nel passato – recentissimo nel settore dilettantistico, meno recente in quello professionistico – accogliessero soluzioni di radicale esclusione di ogni scopo di lucro (sogettivo).

Sono tuttavia simili soluzioni, per l'appunto, ancora ammissibili?

Il dato normativo testuale non è particolarmente significativo, ma forse può concorrere, in una con la considerazione dello sviluppo storico della disciplina, ad indicare una risposta, la quale potrebbe divergere a onor del vero tra i due settori.

In quello professionistico, il perseguimento dello scopo di lucro è ormai consolidato da molti anni e il fatto che la norma sopra citata faccia riferimento all'etero-destinazione di una "quota parte" degli utili lascia adombrare l'idea che l'autonomia statutaria non possa incrementare questa "quota" (in sé sicuramente incrementabile) fino a trasformarla in un "intero"; e allora sembra plausibile assumere che la combinazione tra lucro e sostegno disinteressato dello sport non possa eccedere la misura in cui la combinazione tra speculazione e altruità è legittima secondo il diritto comune.

Il settore dilettantistico viene invece da una storia in cui il lucro non ha avuto spazio finora come movente delle organizzazioni sportive (a parte la brevissima parentesi di alcuni anni fa¹⁸). L'art. 8 dell'attuale decreto evoca la distribuzione degli utili (o il loro impiego per operazioni di aumento di capitale) come una

¹⁶ V. per tutti G. MARASÀ, *Le "società" senza scopo di lucro*, Milano, 1984, part. 113 ss.; G. C. M. RIVOLTA, *Diritto delle società. Profili generali*, in *Tratt. dir. comm.*, fondato da Buonocore e diretto da Costi, Torino, 2015, 12; R. COSTI; per ulteriori riferimenti, anche giurisprudenziali, sia consentito il rinvio al mio *Clausole statutarie per la sostenibilità dell'impresa: spazi, limiti e implicazioni*, in *Riv. soc.*, 2021, 485.

¹⁷ Questo, almeno, sotto il profilo qualitativo (della combinazione di funzioni), mentre su quello quantitativo può certamente discutersi se i limiti posti dall'art. 8 siano tali da rendere l'etero-destinazione per definizione soverchiante rispetto all'auto-assegnazione, rovesciando quindi il rapporto gerarchico tra le due funzioni secondo il diritto comune. In ogni caso l'art. 8 è poi formulato in termini piuttosto complessi e richiede qualche sforzo di decifrazione, sul quale tuttavia non è necessario né possibile indugiare in questa sede.

¹⁸ V. *supra*, nt. 4.

“possibilità”; al contempo, le disposizioni societarie codicistiche sono disattivate proprio con riferimento alla materia della distribuzione degli utili. È credibile allora che le società dilettantistiche senza scopo di lucro siano ancora oggi permesse. Il quadro rimane per la verità ambiguo, specie alla luce del fatto che la “possibilità” di cui sopra è ricollegata all’atto della destinazione dei profitti, non già alla regolazione statutaria della stessa, come sarebbe stato preferibile fosse, per maggiore chiarezza; e si presta così a forse tre letture, due delle quali tra loro opposte, l’una in base alla quale, nel silenzio dello statuto, la distribuzione parziale degli utili è ammissibile, la seconda in base alla quale la distribuzione è possibile se lo prevede lo statuto, la terza in base alla quale la possibilità di distribuzione è riconosciuta inderogabilmente. Posto che l’art. 7 richiede la regolazione espressa della materia nelle carte statutarie, la seconda soluzione appare preferibile, con l’attribuzione all’autonomia negoziale dell’opzione tra la neutralizzazione dello scopo di lucro e il suo parziale perseguimento.

4. Segue: Attività economica e attività non economica

Questo scenario dischiude allora le porte all’interrogativo sopra pure accennato, concernente la natura dell’attività esercitata dalle società che, per statuto, scelgano dunque di precludersi la distribuzione di ogni eventuale profitto. Il carattere economico e non puramente ideale dell’attività è il secondo elemento connotante l’istituto societario, sì che il tasso di specialità delle società sportive, rispetto a quest’ultimo, non può non essere misurato anche su questa dimensione. La tesi della natura non economica dell’attività degli enti sportivi si era fatta strada nel recente passato, come è noto, proprio in connessione con la vocazione non lucrativa all’epoca imposta alle società anche professionistiche, per cui l’assenza di obiettivi speculativi avrebbe posto al centro del fenomeno il fine agonistico e di compimento dell’atto sportivo in sé e questo avrebbe conferito all’oggetto stesso dell’ente una matrice di idealità¹⁹.

L’assunto tuttavia non persuade e non appare dunque riproponibile oggi per le società dilettantistiche che abbiano (spontaneamente) rinunciato al lucro.

Lascerei da parte anzitutto l’idea che l’esercizio dello sport come tale non abbia carattere di impresa. È appena il caso di osservare che la natura dei servizi inerenti le attività sportive non dipende certamente in sé e per sé dalla valenza sociale, educativa o aggregativa del fenomeno, senz’altro non discutibile, ma

¹⁹ V. specialmente G. VOLPE PUTZOLU, *Le società sportive*, cit., 303 ss.; EAD., *Oggetto “sociale”*, cit., 339 ss.

che non imprime alcun carattere allo stesso, come la valenza culturale delle attività editoriali o la valenza assistenziale delle attività sanitarie non colloca le stesse per definizione al di fuori del perimetro dell'impresa; e neppure merita osservare che sono senz'altro inidonei a connotare l'attività anche gli scopi concretamente perseguiti dai suoi protagonisti, che potrebbero senza dubbio essere principalmente di natura politica, reputazionale, di gratificazione e autorealizzazione personale²⁰.

Dal punto di vista del metodo di svolgimento dell'attività, che è il solo a rilevare, l'economicità non è in contraddizione con l'assenza del lucro, la quale ultima dunque non porta in quanto tale l'oggetto dell'ente nella sfera dell'idealità. È chiaro che, in linea astratta, i servizi sportivi, nella cui produzione l'attività di settore in generale consiste e che sono sicuramente di regola suscettibili di valutazione patrimoniale, possono essere offerti sia su basi erogative (come potrebbe accadere per un ente che mettesse gratuitamente a disposizione strutture e formatori a beneficio dei giovani di un quartiere disagiato, per favorirne la socializzazione, la maturazione e il recupero), sia su basi economiche; e che, nella prima ipotesi, l'attività è effettivamente ideale. Appare tuttavia sicuro che l'ente dilettantistico societario non può essere costituito per operare con modalità erogative, proprio in quanto societario; quando cioè siano scelte le forme giuridiche del libro V e VI del codice, l'attività deve essere organizzata su basi economiche, anche nel caso in cui l'ente statutariamente abdicchi ad ogni vocazione speculativa; non vi è infatti ragione di spingere anche su questa dimensione la specialità delle società sportive rispetto al modello societario generale, modello che dunque imprime pure ad esse i suoi caratteri fondanti²¹. Attività di erogazione di servizi sportivi possono dunque essere svolte solo nelle forme alternative a quella societaria, previste dall'art. 6 del decreto. In queste forme, peraltro, i servizi possono essere anche offerti, e generalmente sono offerti, tenendo conto dell'equilibrio economico. A tale proposito mi sembra che siano delineabili essenzialmente due modelli di esercizio, a seconda

²⁰ Lo evidenzia L. BARBIERI, *Il settore del calcio professionistico: spunti per un'analisi*, in *AGE*, 2005, 275.

²¹ Il tema è strettamente connesso a quello, ben noto in passato, della sottoponibilità delle società sportive alle procedure concorsuali: v., per un quadro di sintesi e considerazioni alla luce della riforma, P. BELTRAMI, *Il fallimento (e le altre procedure concorsuali) delle società sportive alla luce della riforma dell'ordinamento sportivo*, in *Rass. dir. econ. sport*, 2021, 343 ss.; in passato, fra i molti, M.T. CIRENEI, voce *società sportive*, in *Noviss. Dig. civ.*, App. VII, Torino, 1987, 397 ss.; EAD., *Società di calcio e fallimento*, in *Riv. dir. comm.*, 1973, II, 273 ss. e, in giurisprudenza, la vicenda esaminata da Trib. Livorno, 6 marzo 1973, in *Dir. fall.*, 1973, II, 527 ss.; Trib. Livorno, 27 giugno 1973, *ivi*, 1973, II, 688 ss.; App. Firenze, 17 maggio 1974, *ivi*, 1974, II, 1145.

che i fruitori (dagli atleti che si formano e si avvalgono delle attrezzature, degli impianti e delle strutture e che si allenano e giocano, agli spettatori che assistono alla *performance* agonistica²²) assumano rispetto all'ente la veste di associati e fruiscano in quanto tali dei servizi resi dal medesimo essenzialmente per mezzo delle quote raccolte²³, o che assumano la posizione di terzi acquirenti dei servizi stessi, versando all'ente un corrispettivo per il loro godimento. Le associazioni paiono avere a disposizione entrambe le opzioni. Si può discutere probabilmente se ambedue i modelli diano vita ad un'attività imprenditoriale, o solo il secondo²⁴, ma poiché gli enti societari operano per converso senz'altro proprio con quest'ultimo, il problema può essere qui tralasciato.

5. Profili di specialità regolamentare delle società sportive

Muovendo dalla considerazione dei profili sistematici all'esame delle regole che trattano aspetti più specifici della struttura partecipativa e di *governance* delle società sportive, si incontrano ulteriori, non insignificanti profili di originalità, volti ad assecondare una pluralità di esigenze tra loro eterogenee, proprie del settore sportivo, verso cui la riforma conferma la sensibilità già espressa dalle discipline previgenti, con qualche interessante integrazione.

Senza alcuna pretesa di completezza e di approfondimento di ciascuno specifico tema, mi limito ad una succinta rassegna di quelli che paiono societariamente più rilevanti.

a. Sul piano dell'oggetto sociale, tanto il settore professionistico quanto quello dilettantistico restano caratterizzati dal principio dell'esclusività dell'attività sportiva, peraltro temperato (art. 7, comma 1, lett. b, e art. 9; e, rispettivamente, art. 13, comma 2). Spiccano le previsioni relative agli enti dilettantistici, per quel che riguarda le attività diverse, ammesse purché abbiano carattere secondario

²² Questo tacendo dei servizi collaterali, quali quelli inerenti alla ristorazione, che non connotano evidentemente di per se stessi l'attività come sportiva.

²³ Uno schema, questo, che non mi sembra verrebbe nella sostanza alterato nel caso in cui l'ente raccogliesse anche di volta in volta dagli associati fruitori le somme necessarie a coprire le spese dello specifico servizio offerto, come potrebbe accadere, da parte di uno sci club, per il noleggio di un pullman in occasione di un'uscita invernale.

²⁴ Nel senso della non imprenditorialità dell'attività svolta mediante le risorse raccolte tramite le quote associative v., se ben comprendo, M.T. CIRENEI, voce *Società sportive*, cit., 392 ss. e ampiamente, in generale, F. GALGANO, *Delle associazioni non riconosciute e dei comitati*, in *Comm. Scialoja-Branca*, II ed., Bologna-Roma, 1976, sub art. 36-38, 59 ss. e, per le associazioni calcistiche nello specifico, 88 ss.

e strumentale²⁵; a loro proposito, l'aggiunta all'art. 9 del comma 1-*bis* sdogana certe attività (inerenti alle sponsorizzazioni, alla cessione dei diritti e indennità legate alla formazione degli atleti, e alla gestione degli impianti), a prescindere dal loro peso economico rispetto all'attività propriamente sportiva, con il risultato di renderle ammissibili indipendentemente dal fatto che risultino in concreto strumentali e secondarie rispetto a quest'ultima; probabilmente il solo criterio di collegamento che è destinato a rimanere fermo è quello della connessione (sul modello della connessione per le attività agricole), che può assumere una qualche rilevanza specialmente rispetto alla gestione di impianti e strutture: dovrà trattarsi in ogni caso di impianti e strutture normalmente utilizzati per l'attività sportiva "principale", non potendo viceversa rientrare sotto l'ombrello della disposizione concessiva eventuali impianti che la società si limitasse a gestire e a mettere a reddito senza svolgervi alcuna attività sportiva.

b. Sul piano proprietario, l'art. 13, comma 6, torna a ribadire che lo statuto delle società professionistiche può sottoporre a particolari condizioni l'alienazione di quote e azioni²⁶. Il significato e soprattutto la portata della disposizione non sono chiari. Non mi sembra che le possa essere riconosciuto un valore limitativo, cioè tale da rendere legittime le sole clausole condizionanti la circolazione e non invece quelle, altrimenti ammesse secondo la disciplina di diritto comune (a tempo per le SpA, senza limiti di tempo nelle Srl), che la vietino²⁷. Ma non vedo neppure ragioni per attribuire alla norma una valenza espansiva rispetto a questa disciplina, di cui sembra assomigliare molto di più a una inutile riproduzione²⁸.

c. Sul piano organizzativo, qualche problema suscita l'imposizione a tutte le società sportive professionistiche dell'obbligo di nomina del "collegio sindacale"

²⁵ In argomento v. L. FOLLADORI, *La nuova disciplina*, cit., 400 ss.

²⁶ Quanto al settore dilettantistico, mi sembra indiscutibile l'assunto della legittimità di simili clausole, ancorché una analoga disposizione non sia riprodotta: L. FOLLADORI, *La nuova disciplina*, cit., 406. D'altra parte il richiamo (art. 7, comma 1-*ter*) alla disciplina codicistica in generale non lascia dubbi al riguardo, come non lascia dubbi sul fatto che i limiti in cui i vincoli sono ammessi corrispondono a quelli di diritto comune.

²⁷ Così invece, con riferimento all'analoga disposizione previgente, contenuta nella l. n. 91 del 1981, G. VOLPE PUTZOLU, *Le società sportive*, cit., 325 ss.

²⁸ Altra questione è emersa con riferimento alle società dilettantistiche: se e come debba essere conciliato il divieto (oggi: il limite) concernente la distribuzione degli utili con l'eventualità che, mediante il trasferimento *inter vivos* della partecipazione, il socio possa conseguire un corrispettivo superiore al valore nominale della partecipazione (oggi, a tale valore, incrementato nella misura massima ammessa dall'art. 8): tema risalente e che plausibilmente oggi ha meno ragione di porsi: v., con riguardo alla riforma, L. FOLLADORI, *La nuova disciplina*, cit., 403 ss.; sotto il vigore delle discipline previgenti, i rilievi di G. MARASÀ, *Società sportive*, cit., 501 e 513 ss.

(art. 13, comma 1). Sembra però plausibile leggere la disposizione come impositiva semplicemente, e genericamente, dell'attivazione della funzione di controllo sulla gestione, con impatto dunque sulle società a responsabilità limitata, le quali non andranno esenti dall'obbligo quando pur si attestino al di sotto delle soglie previste dall'art. 2477 c.c. e non avranno possibilità di scegliere tra controllo contabile e controllo gestorio quando le superino (per chi creda che, secondo la disciplina codicistica, questa opzione sussista, come io peraltro non credo²⁹); mentre non v'è ragione di ritenere che resti impedita la designazione di un organo monocratico (ancora nelle Srl) o l'adozione dei modelli alternativi di *governance*³⁰.

d. Sempre a proposito dell'organizzazione, è interessante la previsione, ancora nel settore professionistico, di un organo consultivo, rappresentativo della tifoseria (art. 13, comma 7; la disposizione, come accennato, era già stata introdotta dalla legge delega direttamente nell'art. 10 l. n. 91 del 1981), chiamato a fornire pareri obbligatori, ma non vincolanti, a tutela dell'interesse dei sostenitori.

La disposizione evoca chiaramente il tema dello *stakeholderism* e richiama vicende recenti che hanno coinvolto il mondo dello sport (penso in particolare alle polemiche suscitate dal progetto di costituzione di una Superlega europea di calcio). Al di là delle implicazioni su questi piani (che non è poco, comunque), la norma lascia in ombra numerosi aspetti sotto il profilo più specifico del raccordo tra questo comitato e gli organi societari.

Essa si dilunga infatti nella selezione dei componenti del primo (per ragioni d'altra parte evidenti, specie in certe discipline sportive), mentre dal punto di vista organizzativo si limita a menzionare il fatto che il Presidente del comitato stesso è ammesso ad "assistere" alle assemblee³¹ e indica il valore ("non vincolant[e]") dei relativi pareri. Questi ultimi sono però "obbligatori". Quando lo siano, tuttavia, non è detto, né è detto a carico di chi sia posto l'obbligo.

Se, al riguardo, è più che verosimile assumere, quanto ai soggetti passivi, che la richiesta ne sia doverosa per la società, più complesso è definirne i presupposti. In proposito, non si fa molta strada affermando che essa debba rivolgersi al comitato ogni volta che sia in predicato l'assunzione di una decisione (gestoria,

²⁹ Il tema è notissimo e non ha bisogno di riferimenti; mi limito perciò a rinviare al mio *Diritto commerciale*, III, Torino, 2024, 784.

³⁰ Così pure L. FOLLADORI, *La nuova disciplina*, cit., 405.

³¹ Non è chiaro se il Presidente del comitato abbia facoltà di assistere a tutte le assemblee, a prescindere dal fatto che vi si trattino o no argomenti di interesse della tifoseria (come è plausibile), e anche alle adunanze dell'organo amministrativo (come è implausibile, salvo diversa disposizione statutaria).

ma direi anche assembleare), che investa gli “interessi specifici” dei tifosi. È infatti quest’ultima espressione a risultare oscura. Probabilmente il riferimento alla “specificità” dell’interesse richiama una valutazione del medesimo in senso restrittivo e non espansivo, per cui, ad esempio, il bilancio, o un aumento di capitale, non dovrebbero reputarsi rientrare nel novero delle materie in cui coinvolgere il comitato (per quanto – a mo’ di esempio – un aumento di capitale progettato per l’acquisto di nuovi atleti e il potenziamento della squadra non sarebbe certo questione indifferente per gli appassionati). È certo ad ogni modo che non è agevole tracciare un confine: di “interesse” dei tifosi non è solo la decisione inerente il costo dei biglietti o degli abbonamenti, ma anche quella di esonero dell’allenatore, di ingaggio di un atleta, di scelta del *design* delle maglie da gioco, di selezione delle figure dirigenziali apicali (ciò, almeno se non si ha dell’interesse una concezione esclusivamente patrimoniale, il che mi parrebbe eccessivo). L’elenco è potenzialmente senza fine e proprio per questo motivo è ragionevole collocare il discrimine in posizione comunque piuttosto arretrata. È ipotizzabile che, in linea di principio, l’autonomia statutaria possa determinare con ampio margine di discrezionalità le materie soggette al vincolo della consultazione dei tifosi e che altrettanto ampia discrezionalità debba essere riconosciuta agli amministratori, nel silenzio dello statuto sul punto.

Tutto ciò rende anche difficile immaginare che la mancata richiesta del parere possa ripercuotersi sulla validità delle decisioni assunte dagli organi societari, per tacere della difficoltà di immaginare rimedi risarcitori attivabili dai tifosi. In definitiva, la disposizione, che riflette, come si era osservato, la moderna, generale sensibilità alle aspettative degli *stakeholders* nell’esercizio dell’impresa (una sensibilità che ha contagiato anche i legislatori), sconta pure le debolezze degli strumenti cui si tende a fare ricorso per assecondarla: debolezze che si manifestano, essenzialmente, al momento del passaggio dalle formulazioni di principio alla loro concreta declinazione e sul correlato piano dell’*enforcement*.

La costituzione delle società sportive: profili operativi

Marco Silva
Notaio in Rubano
Consigliere Nazionale del Notariato

Dopo una breve ricognizione dei provvedimenti normativi che hanno attuato la Riforma degli Enti sportivi, il contributo esamina gli aspetti rilevanti in tema di costituzione di società sportive dilettantistiche, indagando i requisiti di forma, l'ammissibilità di attività di secondarie e strumentali rispetto a quella istituzionale, il carattere imprenditoriale dell'attività sportiva e il rapporto con lo scopo mutualistico nonché i limiti alla distribuzione degli utili e del patrimonio residuo in caso di scioglimento della società. Si evidenzia come non subisca alcuna deroga, per le società sportive dilettantistiche, il procedimento ordinario per la costituzione di società di capitali e cooperative, essendo l'affiliazione all'organismo sportivo e l'iscrizione al RASD successive alla costituzione e essenziali per l'ottenimento delle relative agevolazioni fiscali. Quanto alla costituzione di società sportive professionistiche, si riconosce come la relativa disciplina sia rimasta sostanzialmente invariata, al netto della previsione dell'organo consultivo per la tutela degli interessi specifici dei tifosi.

After briefly reviewing the regulatory provisions that implemented the Reform of Sports Clubs, this paper examines the relevant aspects regarding the incorporation of amateur sports clubs (società sportive dilettantistiche), investigating their formal requirements, the admissibility of secondary and instrumental activities alongside their institutional one, the entrepreneurial nature of sports activities and its link with the clubs' mutual nature, as well as the limits to the distribution of profits and residual assets in the event of the company dissolution. It is worth highlighting that the ordinary procedure for the incorporation of joint-stock companies and cooperatives for amateur sports clubs does not envisage any exception, as membership in the sports club and the subsequent registration in the National Registry of Amateur Sports (RASD) after incorporation are essential for obtaining the relevant tax benefits. As for the establishment of professional sports clubs (società sportive professionistiche), instead, the relevant rules and regulations have remained substantially unchanged, apart from the introduction of an advisory body for the protection of the specific interests of fans.

Sommario: 1. Quadro normativo. – 2. Le società sportive dilettantistiche. – 2.1. Forma giuridica. – 2.2. Oggetto sociale. – 2.3. Scopo di lucro e obbligo di devoluzione del patrimonio. – 2.4. Riconoscimento a fini sportivi e procedimento per la costituzione delle società. – 2.5. Incompatibilità. – 2.6. Trattamento tributario. – 3. Le società sportive professionistiche.

1. Quadro normativo

La legge 8 agosto 2019, n. 86 (legge delega) ha conferito al Governo una serie di deleghe in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive e di semplificazione; in particolare ai sensi dell'art. 5 della predetta legge, «allo scopo di garantire l'osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore *dilettantistico* sia nel settore *professionistico*, e di assicurare la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport», il Governo è stato delegato ad adottare «uno o più decreti legislativi di riordino e di riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di disciplina del rapporto di lavoro sportivo».

Inoltre l'art. 4 della legge delega ha introdotto, all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, la disciplina degli organi consultivi per la tutela degli interessi dei tifosi.

122

La riforma tratteggiata dalla legge 8 agosto 2019, n. 86, che ne ha individuati i principi e i criteri direttivi, è stata attuata con i decreti legislativi nn. 36, 37, 38, 39 e 40 del 28 febbraio 2021, la cui entrata in *vigore*, più volte posticipata, è avvenuta il *1° luglio 2023*. Fanno *eccezione* le norme di cui agli artt. 10, 39 e 40 del d.lgs. n. 36 del 2021 e al d. lgs. n. 40 del 2021, in vigore dal *1° gennaio 2022*, e le norme di cui al d.lgs. n. 39 del 2021, in vigore dal *31 agosto 2022*.

La disciplina riformata è stata poi oggetto di due Decreti correttivi e precisamente del d.lgs. 5 ottobre 2022, n. 163, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36” in vigore dal 17 novembre 2022 (d’ora innanzi “Correttivo I”)¹, e del d.lgs. 29 agosto 2023, n. 120, recante “Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40” in vigore dal 5 settembre 2023 (d’ora innanzi “Correttivo II”)².

¹ Cfr. D. BOGGIALI – N. RICCARDELLI, *Correttivo al d.lgs. n. 36 del 2021 sulla riforma degli enti sportivi professionistici e dilettantistici (d.lgs. 5 ottobre 2022, n. 163)*, Segnalazioni Novità Normative, pubblicato in *CNN Notizie* n. 201 del 3 novembre 2022.

² Cfr. R. GUGLIELMO, *Segnalazione novità normativa in materia di sport dilettantistico e professionistico (d.lgs. 29 agosto 2023, n. 120)*, Segnalazioni Novità Normative, pubblicato in *CNN Notizie* n. 159 del 6 settembre 2023.

A far data dal 29 gennaio 2024 ha effetto altresì il nuovo regolamento sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) pubblicato dal Dipartimento per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si segnala infine che la legge 15 dicembre 2023, n. 191 di conversione, con modificazioni, del d.l. 18 ottobre 2023, n. 145 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, ha prorogato il termine per gli adeguamenti di associazioni e società sportive dilettantistiche alle norme adottate con la riforma dello sport³ dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024.

Risultano dunque abrogate ad opera del d.lgs. n. 36 del 2021 le disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica di cui all’art. 90, commi 4, 5, 8, 17, 18, 18-bis, 19 e 23 della l. 27 dicembre 2002, n. 289, ancora in vigore per i restanti commi, nonché l’intera disciplina in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti di cui alla l. 23 marzo 1981, n. 91.

2. Le società sportive dilettantistiche

Vediamo quindi quali tra le *novità* previste dalla Riforma vengono in rilievo in sede di *costituzione* di una *società sportiva dilettantistica*.

2.1. Forma giuridica

Il d.lgs. n. 36 del 2021 prevedeva inizialmente l’onere, per gli enti sportivi dilettantistici che intendessero affiliarsi a uno o più organismi sportivi (Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva) e conseguire i relativi benefici fiscali, di assumere una delle “forme giuridiche” elencate dall’art. 6 del d.lgs. n. 36 del 2021 stesso. Il Correttivo II ha opportunamente eliminato (anche se non dalla rubrica del

³ In materia di adeguamenti statutarî alla Riforma dello sport si veda N. RICCARDELLI, *Gli adeguamenti statutarî degli enti sportivi dilettantistici nella riforma dello sport*, Studio n. 29-2023/CTS.; per approfondimenti sulla predetta Riforma, oltre ai riferimenti bibliografici citati nel predetto Studio, cfr. altresì L. FOLLADORI, *La nuova disciplina degli enti sportivi professionistici e dilettantistici*, in *Studium iuris*, 2022, 397 ss.; M. GAMBINO – V. OCCORSIO, *La riforma delle società sportive*, in *Riv. dir. sport.*, 2021, 269 ss.; P. D’ONOFRIO, *L’azione di governo per la riforma dello sport: la legge delega n. 86/2019 ed i successivi decreti legislativi attuativi*, in *Resp. civ. e prev.*, 6, 2021, 2131 ss.

predetto articolo) il riferimento alle “forme giuridiche” stabilendo che gli enti sportivi dilettantistici “possono costituirsi” secondo le modalità elencate.

In particolare possono costituirsi, oltre che in *associazione*, *riconosciuta o meno*, o *società*, di *capitali* o *cooperativa*, anche come *ente del Terzo settore*, costituito ai sensi dell’art. 4, comma 1 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore, che eserciti come attività di interesse generale l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche (art. 5, comma 1, lett. t, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e art. 2, comma 1, lett. u, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112).

La modifica recata dal Correttivo I ha invece definitivamente eliminato l’iniziale generico riferimento della norma alle “Società di cui al libro V, titolo V del codice civile”, con il risultato che risulta preclusa allo scopo l’utilizzabilità delle forme giuridiche rientranti nel novero delle *società di persone* (che siano esclusivamente tali, come si vedrà oltre).

A tal proposito la dottrina notarile⁴ non ha tardato a denunciare le perplessità che detta esclusione desta, soprattutto in ragione delle – poco convincenti – motivazioni addotte a sostegno dalla Relazione illustrativa al Correttivo I, riconducibili anzitutto al contenimento del «rischio di eccessiva confusione fra i patrimoni dei soci e quelli delle società» e in secondo luogo alla circostanza che le società di persone non sono ammesse a godere delle agevolazioni tributarie concesse agli enti sportivi, in quanto l’art. 90, comma 1 della l. 27 dicembre 2002, n. 289 ne limita l’estensione alle sole società di capitali.

Resta il fatto peraltro che, avendo il legislatore all’art. 6, comma 2 del d.lgs. n. 36 del 2021, come modificato dal Correttivo I, dato chiaramente un criterio di prevalenza delle norme del Terzo settore e dell’Impresa sociale rispetto a quelle del d.lgs. n. 36 del 2021 stesso, potrebbe verificarsi la fattispecie di una società di persone con la qualifica di impresa sociale che svolga anche attività sportiva dilettantistica a cui quindi sia consentito iscriversi al Registro delle attività sportive dilettantistiche quale ente del Terzo settore nonostante l’esclusione di cui sopra, con una evidente contraddittorietà del sistema ed un eventuale profilo di illegittimità costituzionale dell’esclusione del modello delle società personali a fini sportivi.

Quanto alle *società di capitali*, il dettato normativo non opera espressamente alcuna distinzione, quindi se nessuna questione si pone circa l’utilizzabilità dei modelli di società per azioni e di società a responsabilità limitata (tanto ordinaria che a capitale marginale, essendo specifico per quest’ultima solo il

⁴ D. BOGGIALI – N. RICCARDELLI, *Correttivo al d.lgs. n. 36 del 2021 sulla riforma degli enti sportivi professionistici e dilettantistici (d.lgs. 5 ottobre 2022, n. 163)*, cit.

divieto di effettuare conferimenti in natura e l'obbligo di accumulare la c.d. riserva legale accelerata, perfettamente compatibile con la disciplina in esame), bisogna esaminare se siano invece utilizzabili allo scopo il modello della società in accomandita per azioni e quello della società a responsabilità limitata semplificata.

Con riguardo alle *società in accomandita per azioni*, l'esclusione delle società di persone e soprattutto le motivazioni addotte a sostegno della stessa sembrerebbero avallare l'opinione dottrinale tradizionale secondo la quale sarebbero escluse dal novero delle società sportive dilettantistiche di capitali, poiché caratterizzate, al pari delle società di persone, da autonomia patrimoniale imperfetta quanto ai soci accomandatari, anche se la dottrina prevalente ha osservato che la posizione e la responsabilità del socio accomandatario di Sapa è diversa da quella del socio accomandatario di Sas.

Infatti anche se l'art. 2461 c.c. richiama l'art. 2304 c.c. in materia di Sas, prevedendo l'applicabilità del *beneficium excussionis*, l'art. 2454 c.c. prevede che alla società in accomandita per azioni siano applicabili le norme relative alla SpA. in quanto compatibili con le disposizioni specifiche di cui al Capo VI e non le norme sulle società di persone. Quindi è da osservare che non trova applicazione al socio accomandatario di Sapa l'art. 2269 c.c., che invece trova applicazione al socio accomandatario di Sas in virtù del doppio richiamo di cui agli artt. 2293 e 2315 c.c., creando quindi una notevole differenza tipologica per la posizione dello stesso in tema di responsabilità per le obbligazioni anteriori all'acquisto della qualità di socio accomandatario.

Semmai l'argomento che fa propendere per l'inutilizzabilità di tale modello per la costituzione di una società sportiva dilettantistica deriva dal parallelo con l'art. 13 del d.lgs. n. 36 del 2021 in tema di società sportive professionistiche, che per lo svolgimento di un tipo di attività sostanzialmente analogo non ricomprende espressamente il modello della Sapa: sembra quindi da preferire tale orientamento tradizionale.

Con riguardo all'utilizzabilità del modello della Srls, da un lato la necessità di soddisfare le richieste normative in ordine al contenuto dello statuto sociale e, dall'altro, l'inderogabilità del modello standard di atto costitutivo/statuto (fatte salve le sole modifiche indispensabili a renderlo coerente con la legge notarile⁵) inducono a ritenere concretamente *non possibile* il ricorso alla forma giuridica della *società a responsabilità semplificata limitata*⁶. Analoghe considerazioni valgono anche con riferimento al modello standard di Srls online.

⁵ Cfr. Ministero dello sviluppo economico, Parere Prot. n. 6404 del 15 gennaio 2014.

⁶ Nello stesso senso P. GUIDA, *Le novità operative in materia di associazioni e società sportive*

Sono state invece *incluse* ad opera del Correttivo I, in continuità con la disciplina ante Riforma, le *società cooperative*, in ragione anche del largo utilizzo di tale forma giuridica per lo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica. In realtà non sempre semplice si rivela il coordinamento tra la disciplina codicistica delle società cooperative e le previsioni contenute nel d.lgs. n. 36 del 2021, se non altro per la necessità di valutare e individuare di volta in volta quale norma abbia il campo di applicazione più ristretto, tenendo conto altresì delle ipotesi di esclusione espressamente previste nella disciplina di settore per le società cooperative a mutualità prevalente.

Caratteristica di tutte le cooperative è, ai sensi dell'art. 2511 c.c., lo scopo mutualistico e cioè la gestione di servizio a favore del socio. Tuttavia, il legislatore ha previsto la possibilità che lo scopo mutualistico possa essere inteso in maniera estensiva e quindi che vi sia una preferenza affinché l'attività di impresa sia esercitata preferibilmente con i soci ove l'atto costitutivo preveda *ex art. 2521*, comma 2 c.c. che la società svolga la propria attività anche con terzi. La mutualità delle società cooperative sportive dilettantistiche sarà necessariamente una mutualità spuria in quanto l'attività non consisterà esclusivamente in attività a favore dei soci, consentendo loro un raggiungimento diretto di un'utilità, ma dovrà necessariamente essere un'attività svolta anche con i terzi e anche a favore di terzi *ex art. 2520*, comma 2 c.c.

126

Dall'art. 8, comma 3 del d.lgs. n. 36 del 2021, il quale esclude, limitatamente a quanto previsto dal medesimo comma in tema di destinazione degli utili, le società cooperative a mutualità prevalente di cui all'art. 2512 c.c., si evince che le società cooperative sportive dilettantistiche possono essere tanto a mutualità non prevalente, quanto prevalente, purché ovviamente, per queste ultime, nel rispetto dei criteri statuari e fattuali previsti dalla normativa codicistica integrata, per effetto dell'art. 2520, comma 1 c.c., da quanto previsto dalla legislazione speciale in esame. La cooperativa a mutualità non prevalente sportiva dilettantistica pure dovrà in ogni caso contenere gli elementi statutariamente richiesti dalla disciplina settoriale in esame.

Quanto infine agli *enti del Terzo settore* che si iscrivano anche al Registro delle attività sportive dilettantistiche, le norme del d.lgs. n. 36 del 2021 troveranno applicazione *limitatamente all'attività sportiva esercitata* e, in particolare, le disposizioni del capo I solo *in quanto compatibili* rispettivamente con il Codice del Terzo settore (d.lgs. n. 117 del 2017) e con la disciplina in materia di impresa sociale (d.lgs. n. 117 del 2017).

dopo la novella del 2021, in *Notariato*, 2022, 1, 61 ss.; *contra*, anche se in tema di impresa sociale, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Nota n. 8115 del 14 agosto 2020.

Come espressamente chiarito dal Correttivo I, le società sportive dilettantistiche sono società a tutti gli effetti rette dalle disposizioni del codice civile proprie del tipo prescelto, con l'esclusione delle disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, ammissibile nei soli limiti previsti dall'art. 8, commi 3, 4 e 4 bis, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, come indicato dall'art. 7 comma 1-ter del d.lgs. n. 36 del 2021.

È questa una importante disposizione di rilevanza sistematica nell'interpretazione delle questioni che si pongono sul tema. Sulla base di quanto indicato dalla dottrina tradizionale, le società sportive non sono tipi autonomi, ma sono società di diritto generale oggetto di autonoma regolamentazione quanto alla distribuzione degli utili e del patrimonio residuo in caso di scioglimento della società nonché al rimborso della partecipazione in caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio.

A tal proposito è da evidenziare un difetto di coordinamento nel richiamo che l'art. 7, comma 1-ter opera al successivo art. 8, commi 3 e 4-bis, ove manca un espresso riferimento anche al comma 4 in tema di rimborso al socio del capitale versato, costituendo anche tale aspetto una deviazione dalla disciplina generale dei singoli modelli utilizzati.

2.2. Oggetto sociale

Un altro profilo cui si deve prestare particolare attenzione in sede di costituzione di una società sportiva dilettantistica è quello della redazione della clausola che disciplina l'oggetto sociale.

L'art. 90, comma 18, lett. b, della l. n. 289 del 2002 prescriveva che la clausola dell'oggetto sociale si riferisse «all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica», senza peraltro esplicitare – diversamente dall'art. 10, comma 2 della l. 23 marzo 1981 n. 91, in tema di società sportive professionistiche – la possibilità di svolgere attività ad esse connesse o strumentali.

La dottrina notarile riteneva tuttavia che ciò non impedisse alle società sportive dilettantistiche di esercitare attività connesse (quali ad esempio la gestione di impianti sportivi e di strutture ricettive ovvero la promozione delle proprie attività e immagine utilizzando modelli o emblemi) nonché di compiere operazioni strumentali al fine di garantire la realizzazione dell'oggetto sociale⁷.

⁷ M. DE LUCA DI ROSETO, *Le società sportive*, in *Oggetto ed attività delle società: ruolo e*

La Riforma sul punto ha recepito la citata opinione dottrinale e la prassi che ne è conseguita.

Anzitutto l'art. 7, comma primo, lett. b, del d.lgs. n. 36 del 2021 prescrive che la clausola statutaria relativa all'oggetto sociale contenga lo «specifico riferimento all'esercizio in via *stabile e principale* dell'organizzazione e gestione di *attività sportive dilettantistiche*, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica»⁸.

Poiché il terzo comma del precedente art. 6 consente l'affiliazione anche a più di un organismo sportivo contemporaneamente, si ritiene che la clausola relativa all'oggetto sociale principale possa prevedere lo svolgimento di attività anche in più discipline sportive⁹.

Il successivo art. 9 esplicita poi la possibilità anche per gli enti sportivi dilettantistici di esercitare *attività diverse* «a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere *secondario e strumentale* rispetto alle attività istituzionali», secondo criteri e limiti da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400¹⁰.

Il Correttivo I ha però chiarito che i *proventi* derivanti da rapporti di sponsorizzazione, di promozione pubblicitaria, da cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono *esclusi* dal computo dei criteri e limiti da fissare con decreto ai fini della loro riconduzione tra le attività secondarie e strumentali. Come riferisce la Relazione illustrativa al Correttivo I, tale modifica ha avuto come scopo quello di evitare che i limiti allo svolgimento di attività diverse inibiscano o condizionino attività che spesso rappresentano la fonte di maggior guadagno per

responsabilità del Notaio, Atti del convegno tenutosi a Napoli il 22 settembre 2007, in *Notariato*, 2008, 20, 365 ss.

⁸ Sul punto N. RICCARDELLI, *Gli adeguamenti statuari degli enti sportivi dilettantistici nella riforma dello sport*, cit. suggerisce di riprodurre nello statuto l'esatta formulazione legislativa, per poi specificare con ulteriori indicazioni di dettaglio le diverse attività sportive rientranti nella definizione fornita dalla legge, tenendo conto che dovrà trattarsi di attività rientranti tra quelle svolte nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, una Disciplina sportiva associata o un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP o tra quelle delle quali il Dipartimento per lo Sport ha verificato la natura sportiva includendole in apposito elenco *ex art.* 5, comma 1 del d.lgs. n. 39 del 2021.

⁹ Conforme anche P. GUIDA, *op. cit.*

¹⁰ Il tenore letterale dell'articolo in parola è analogo a quello dell'art. 6 del d.lgs. n. 117 del 2021 in materia di Terzo settore, al quale il d.m. lavoro n. 107 del 2021 ha fatto seguito nel definire la natura strumentale e secondaria delle attività diverse (cfr. in particolare gli artt. 2 e 3).

l'ente, mettendo così in grave difficoltà un numero importante di enti sportivi. Con il Correttivo II si è previsto, all'art. 9, comma 1-ter, che il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri di cui al comma 1 comporta la cancellazione d'ufficio dal RASD e, quindi, una pesante sanzione per il mancato rispetto del carattere secondario e strumentale delle attività diverse previste dallo statuto.

Il Correttivo I ha altresì precisato che il requisito dell'attività dilettantistica in via principale *non è richiesto* per le associazioni e le società sportive costituite per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e iscritte nel Registro unico del Terzo settore, che altrimenti non potrebbero svolgere attività di interesse generale ulteriori e diverse.

Preliminarmente in tema di oggetto sociale è però da porsi il quesito se l'attività sportiva, o meglio i servizi sportivi – che costituiscono l'oggetto esclusivo delle società sportive dilettantistiche, salva l'attenuazione in tema di attività secondarie e strumentali – sia o meno attività di impresa¹¹.

Come già posto in rilievo¹² è il metodo di svolgimento dell'attività sportiva che rileva, non l'assenza del lucro soggettivo. Quindi, se svolta con metodo economico finalizzato al lucro oggettivo, l'attività sportiva è attività d'impresa. Il soggetto societario deve necessariamente agire con tale metodo, non potendo operare con il metodo erogativo proprio degli enti associativi non societari.

Inoltre, si osserva che la sostanziale coincidenza tra l'oggetto sociale delle società sportive dilettantistiche e quello delle società sportive professionistiche conferma che l'esercizio di attività sportiva concreta un esercizio in comune di attività economica ai sensi dell'art. 2247 c.c. e quindi un'attività di impresa commerciale svolta con metodo economico. Un'attività che in sé consente un lucro oggettivo, con previsione espressa per le società sportive dilettantistiche di un divieto di scopo di lucro soggettivo, attenuato nei ristretti limiti di cui all'art. 8, commi 3, 4 e 4-bis del d.lgs. n. 36 del 2021.

Ulteriore argomento può essere tratto dall'art. 9, comma 1-bis in tema di attività secondarie e strumentali, il quale prevede che i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione ed altre attività sono esclusi dal computo dei limiti e criteri da definire con il decreto di cui al comma 1 dello stesso articolo.

Per quanto riguarda le società cooperative, sono da rilevare gli stretti rapporti che deve avere l'oggetto sociale con lo scopo mutualistico, come prevede l'art.

¹¹ Per un approfondimento sul tema si rinvia a M. CIAN, *Le società sportive: profili di specialità*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 2022, 6, 1391 e al capitolo V del presente Volume, *Le società sportive: profili di specialità*, dello stesso Autore.

¹² Si veda la precedente nota 11.

2521, comma 3, n. 3 c.c., precetto normativo che è espressione della funzione dell'oggetto sociale nella cooperativa come elemento di qualificazione dello scopo mutualistico programmato. Mentre nelle società lucrative lo scopo fine si attua attraverso l'esercizio di una qualunque attività economica idonea a produrre lucro, nelle società cooperative lo scopo fine, cioè il vantaggio patrimoniale diretto derivante da un risparmio di spesa o da una maggiore retribuzione che sostanzia lo scopo mutualistico, si realizza soltanto se la società svolge quella particolare attività che consente di concludere lo scambio mutualistico con i soci¹³.

Il raggiungimento dello scopo mutualistico dipende perciò dall'esercizio di quella specifica attività di cui i soci sono in grado di fruire in considerazione dei loro requisiti e dei loro interessi. Ne consegue che l'oggetto sociale deve essere determinato in modo puntuale in quanto individua le persone in grado di assumere la qualità di soci¹⁴.

L'attività sportiva che costituisce l'attività in cui si concreta l'oggetto sociale della cooperativa sportiva dilettantistica è quindi un'attività destinata a procurare servizi a particolari categorie anche di non soci (si pensi ad atleti minori di età e alla loro problematica partecipazione per mancanza della capacità di agire¹⁵), quindi necessariamente occorrerà prevedere in statuto espressamente che la società svolga la propria attività anche con terzi *ex art.* 2521, comma 2 c.c. La società cooperativa sportiva dilettantistica sarà regolata *ex art.* 2520, comma 1 c.c. in primo luogo dalla legge speciale e dalle disposizioni codicistiche in quanto compatibili. Inoltre troverà applicazione anche il secondo comma dell'art. 2520 c.c., in quanto l'attività sportiva è rivolta a procurare il servizio dello svolgimento dell'attività sportiva anche a soggetti non soci, come il caso di minori poc'anzi accennato.

È infine da ritenere che lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica possa costituire l'oggetto di una cooperativa sociale (ETS di diritto) nella misura in cui sia concepita come strumento terapeutico ovvero possa considerarsi parte di un progetto educativo.

¹³ Così G. LA SALA, in P. ABBADESSA – G.B. PORTALE (diretto da), *Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, 4, 2007, 716.

¹⁴ G. LA SALA, *op. cit.*

¹⁵ Sul tema si rinvia al capitolo XII del presente volume D. BOGGIALI, *La partecipazione di minori e incapaci maggiori d'età negli enti sportivi*.

2.3. Scopo di lucro e obbligo di devoluzione del patrimonio

La Riforma segna il passaggio dal divieto assoluto di lucro soggettivo ad una *lucratività attenuata*, ovvero ammessa entro i parametri di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 36 del 2021¹⁶.

In particolare la norma, dopo aver prescritto la destinazione di eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio dell'ente e pertanto vietato la distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a favore di soci o associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche sotto forma di distribuzione indiretta (in relazione alla quale trova applicazione l'art. 3, commi 2, ultimo periodo, e *2-bis* del d.lgs. n. 112 del 2017) e anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, prevede ai commi 3, 4 e *4-bis* alcune eccezioni.

Le società sportive dilettantistiche di capitali e cooperative a mutualità non prevalente possono infatti destinare una *quota inferiore al cinquanta per cento* (aumentata all'ottanta per cento in caso di gestione di piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietario, conduttore o concessionario e subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea ex art. 108, par. 3 T.F.U.E., allo scopo di incoraggiare investimenti che possano supportare attività di avviamento e di promozione dello sport) degli *utili e degli avanzi di gestione* annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a:

- *aumento gratuito* del capitale sociale, *nei limiti delle variazioni dell'indice ISTAT* per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti;
- alla *distribuzione*, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di *strumenti finanziari*, di *dividendi* ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

In quest'ambito il legislatore con l'art. 7, comma *1-ter*, come modificato dal Correttivo I, ci fornisce quella precisazione delle norme applicabili alle società sportive dilettantistiche che, come anzidetto, costituisce norma di sistema.

È però espressamente ammesso a favore dei soci di società sportive dilettantistiche di capitali e cooperative il *rimborso del capitale effettivamente versato*, eventualmente *rivalutato* o *aumentato* nei limiti di cui sopra.

¹⁶ Il tenore letterale dell'articolo in parola è analogo a quello dell'art. 3 del d.lgs. n. 112 del 2017, al quale peraltro la norma fa espresso rinvio al fine di individuare le fattispecie che integrano "distribuzione indiretta di utili".

Si ritiene che, in forza del combinato disposto dagli artt. 7, comma 1, lett. h, e 8, comma 4 del d.lgs. n. 36 del 2021, ciò valga non soltanto in caso di recesso o di esclusione del socio, ma anche in sede di scioglimento della società e altresì a favore del socio di società cooperativa a mutualità prevalente (ferma restando, in quest'ultimo caso, l'applicazione della normativa propria in tema di rivalutazione della quota di partecipazione e non quella del terzo comma del medesimo art. 8).

Il divieto assoluto di lucro soggettivo previsto dall'art. 90 della l. n. 289 del 2002, aveva indotto la dottrina a *negare* l'applicabilità alle società sportive di tutte le norme codicistiche che presuppongono la distribuzione di utili tra i soci (quali, ad esempio, la possibilità di emettere azioni privilegiate nella distribuzione degli utili, azioni di godimento o azioni correlate ovvero di attribuire diritti particolari riguardanti la distribuzione degli utili) e, in particolare, della disciplina in materia di determinazione del valore delle partecipazioni in caso di recesso o esclusione del socio¹⁷, potendo essere legittimamente rimborsato al socio l'esclusivo valore nominale originario della partecipazione¹⁸.

L'aumento gratuito del capitale sociale e la riduzione facoltativa dello stesso erano invece ritenuti legittimi dalla medesima dottrina; il primo nel solo caso in cui lo statuto escludesse il rimborso della partecipazione in sede di liquidazione della società¹⁹ – o lo limitasse al solo valore nominale originario della partecipazione²⁰ – e la seconda nel solo caso in cui lo statuto prevedesse il rimborso del valore nominale della partecipazione²¹.

Oggi, avendo riguardo alla disciplina come riformata, tali rilievi devono essere *riconsiderati*: le predette norme codicistiche potranno trovare applicazione nella misura in cui la distribuzione rispetti in concreto i limiti di cui all'art. 8, comma 3 del d.lgs. n. 36 del 2021 e, ai sensi del successivo comma 4, il rimborso al socio sia limitato al capitale effettivamente versato, eventualmente rivalutato o aumentato nel rispetto di tali limiti.

Dal combinato disposto dall'articolo 7, comma primo, lettera e, e dall'art. 7,

¹⁷ R. GUGLIELMO, *Società sportive e profili di interesse notarile della nuova disciplina*, Studio n. 5271/I, approvato dalla Commissione Studi d'impresa il 17 settembre 2004; ID., *L'oggetto sportivo tra regole generali e disciplina speciale*, in *Riv. not.*, 2008, 3, 539 ss.

¹⁸ E. SARLUCA, *Società sportive dilettantistiche: appunti e clausole*, pubblicato su *Federnotizie* il 26 settembre 2017.

¹⁹ R. GUGLIELMO, *Società sportive e profili di interesse notarile della nuova disciplina*, cit.; ID., *L'oggetto sportivo tra regole generali e disciplina speciale*, cit.

²⁰ E. SARLUCA, *Società sportive dilettantistiche: appunti e clausole*, cit.

²¹ R. GUGLIELMO, *Società sportive e profili di interesse notarile della nuova disciplina*, cit.; ID., *L'oggetto sportivo tra regole generali e disciplina speciale*, cit.

comma 1-ter aggiunto dal Correttivo I, si ricava un'espressa previsione della prevalenza delle norme societarie, come anzidetto. Pertanto, a mio avviso, è possibile per la Srl l'applicabilità negli statuti della previsione di diritti particolari di amministrazione *ex art. 2468 c.c.* ed altresì di diritti particolari patrimoniali, peraltro solo nei ristretti limiti consentiti dall'art. 8, commi 3, 4 e 4-bis.

Quindi sono ammessi diritti particolari di amministrazione, quali il diritto di essere amministratore o di nominare l'organo amministrativo, diritti particolari di amministrazione su particolari materie di gestione, e, quali diritti particolari di contenuto patrimoniale, il diritto di percepire dividendi in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, ovvero un diritto particolare al rimborso della quota per il caso di recesso, esclusione o scioglimento della società antergato a quello di altri soci, ma pur sempre nei limiti di quanto effettivamente versato dal socio od eventualmente rivalutato od aumentato, nel rispetto limiti di quanto previsto dai commi 3, 4 e 4-bis dell'art. 8.

Per quanto riguarda la SpA sono ammissibili categorie di azioni *ex art. 2348 c.c.* e così *ex art. 2351* azioni a voto plurimo o a voto limitato, emissione di strumenti finanziari *ex art. 2351*, comma 5 c.c. dotati di diritti di voto su argomenti specificamente indicati o con riserva di nomina di un componente del consiglio di amministrazione o di un sindaco. Ipotizzabile è anche l'applicabilità dell'art. 2349 c.c. con assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti o l'assegnazione di strumenti finanziari diversi dalle azioni forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto dell'assemblea generale degli azionisti, purché detti diritti patrimoniali siano contenuti nel rispetto dei limiti quantitativi di cui all'art. 8, comma 3 del d.lgs. n. 36 del 2021. Sempre con il rispetto di tali limiti, vedrei l'ammissibilità di azioni privilegiate. In ogni caso saranno ammissibili come prima, quando il divieto di distribuzione degli utili era assoluto, azioni postergate nelle perdite essendo in tal caso non eluso il predetto divieto²².

Circa l'applicabilità di tali istituti, rimane problematico il rapporto con le norme fiscali riguardanti associazioni e società sportive dilettantistiche e in particolare con l'art. 148, comma 8 del T.U.I.R., che come noto prevede per le associazioni sportive dilettantistiche un divieto assoluto di distribuzione, anche indiretta,

²² Così R. GUGLIELMO, *Società sportive e profili di interesse notarile della nuova disciplina*, cit.; ID., *L'oggetto sportivo tra regole generali e disciplina speciale*, cit.

di utili. Tuttavia²³ detta norma non sembra applicabile alle società sportive dilettantistiche e del resto ciò emerge chiaramente dall'art. 7, comma 1, lettera e) del d.lgs. n. 36 del 2021, che espressamente fa salve per le società sportive le disposizioni del codice civile rispetto al principio di democrazia ed uguaglianza applicabile alle sole associazioni sportive dilettantistiche²⁴.

Osservo anche che con il comma 1-*ter* aggiunto dal Correttivo I all'art. 7, tale argomento viene fortemente rafforzato, stante la valenza sistematica di tale disposizione.

La cooperativa sportiva dilettantistica potrà essere una cooperativa a mutualità prevalente, in cui i requisiti statuari saranno quelli propri indicati dall'art. 2514 c.c. e quindi il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2 punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, lo stesso divieto di remunerare gli strumenti finanziari in pari misura, il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori, il tutto per effetto dell'espressa inapplicabilità del predetto art. 8, comma 3 alle medesime, in considerazione dell'analogia del contenuto di tali previsioni con quanto già propriamente previsto per le cooperative a mutualità prevalente.

Fa eccezione a tali previsioni la disposizione statutaria circa la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, che dovrà essere previsto ai fini sportivi in deroga alla previsione della devoluzione ai fondi mutualistici di cui all'art. 2514, lettera d), disposizione che pure troverà applicazione ai casi diversi rispetto allo scioglimento e quindi nell'ipotesi di trasformazione eterogenea, fusione e negli altri casi di estinzione diversi dallo scioglimento, il tutto in applicazione del principio di cui all'art. 2520, comma 1 c.c., il quale prescrive che le cooperative regolate da leggi speciali siano soggette alle disposizioni del codice civile nei limiti della compatibilità con la disciplina speciale²⁵.

Troveranno infine applicazione i criteri fattuali per la definizione della prevalenza di cui all'art. 2513 c.c.

Le clausole statuarie dovranno infine prevedere che nelle ipotesi di recesso,

²³ Risposta a quesito n. 137/2014 Ufficio Studi d'impresa CNN a firma Antonio Ruotolo.

²⁴ Quanto al mancato allineamento delle diverse normative (diritto comune, diritto sportivo e diritto tributario) applicabili alle società sportive dilettantistiche e al conseguente dubbio se tali società debbano conformare i propri statuti ai requisiti contemplati dalle norme fiscali, si veda N. RICCARDELLI, *Gli adeguamenti statuari degli enti sportivi dilettantistici nella riforma dello sport*, cit., e l'interpretazione "evolutiva" proposta, in virtù della quale le norme fiscali andrebbero adattate alla nozione di società sportiva dilettantistica dettata in via esclusiva e prevalente dalle disposizioni civilistiche e da quelle dell'ordinamento sportivo.

²⁵ N. FORTE, *Società ed associazioni sportive*, Studio n. 93/2004/T, approvato dalla Commissione Studi Tributari il 22 aprile 2005.

legale o statutario, esclusione statutaria prevista nelle società a responsabilità limitata e cooperative ovvero di riscatto di azioni nelle società per azioni *ex art. 2437-sexies c.c.* sia disciplinata la liquidazione a favore del socio recedente, escluso o riscattato, nei ristretti limiti consentiti dall'art. 8 comma 4 del d.lgs. n. 36 del 2021.

2.4. Riconoscimento a fini sportivi e procedimento per la costituzione della società

Gli enti sportivi dilettantistici sono *riconosciuti, ai fini sportivi*, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva (a loro volta riconosciuti dal CONI²⁶). A tal riguardo, benché gli organismi affilianti non possano imporre agli enti sportivi dilettantistici federati requisiti di diritto privato nuovi e diversi da quelli già imposti dalla legge statale in virtù di una competenza esclusiva²⁷, si suggerisce di vagliare preventivamente lo statuto-tipo dell'organismo affiliante, al fine di recepire le eventuali indicazioni contenute nello stesso relative a criteri, condizioni e modalità per lo svolgimento dell'attività sportiva di riferimento, nonché di inserire nello statuto una "clausola di salvaguardia" che faccia salve le disposizioni contenute negli statuti e regolamenti dell'organismo affiliante, ove non contrastanti con norme inderogabili di legge.

La *certificazione* dell'effettiva *natura dilettantistica* dell'attività svolta, ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene mediante l'iscrizione del *Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche*, disciplinato dal d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, recante "Semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi" (già in vigore dal 31 agosto 2022) oltre che, a far data dal 29 gennaio 2024, dal sopracitato regolamento sulla tenuta, conservazione e gestione del RASD del Dipartimento per lo sport presso

²⁶ Ai fini operativi si segnala, che pur essendo stato da tempo abrogato (con d.l. 22 marzo 2004, n. 72 convertito con mod. da legge 21 maggio 2004 n. 128) l'obbligo di inserire negli statuti il requisito dell'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o dell'Ente di Promozione Sportiva cui la società o l'associazione intende affiliarsi, il CONI fin dalla predetta abrogazione ha ritenuto che, essendo tale requisito essenziale per il riconoscimento ai fini sportivi, che a sua volta costituisce il presupposto per usufruire dei benefici fiscali, sia comunque necessario mantenere negli statuti l'espressa previsione di tale obbligo.

²⁷ N. RICCARDELLI, *Gli adeguamenti statutari degli enti sportivi dilettantistici nella Riforma dello sport*, cit.

la Presidenza del Consiglio dei Ministri e tenuto dal medesimo Dipartimento per lo sport, il quale, avvalendosi della società “Sport e Salute SpA”, esercita funzioni ispettive.

In caso di violazione delle disposizioni di cui al Capo I del d.lgs. n. 36 del 2021 e s.m.i, il Dipartimento per lo sport diffida l’ente a regolarizzare il proprio comportamento entro un congruo termine (non inferiore a venti giorni); nel caso le irregolarità non siano sanabili o sanate entro il termine prescritto il Dipartimento può revocare la qualifica di ente dilettantistico.

Si precisa che, nonostante l’onere della predetta iscrizione, l’ordinario *procedimento previsto per la costituzione* di società di capitali e cooperative non subisce alcuna deroga per le società sportive dilettantistiche: l’affiliazione ad uno o più organismi sportivi (Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e Enti di Promozione Sportiva) e l’iscrizione nel predetto Registro sono infatti *successive* rispetto alla costituzione dell’ente e incidono esclusivamente sulla concessione delle relative agevolazioni fiscali.

Si segnala a tal proposito la differenza intercorrente tra la disciplina applicabile alle società sportive dilettantistiche e quella applicabile invece alle associazioni sportive dilettantistiche che richiedano l’acquisto della personalità giuridica mediante l’iscrizione nel RASD ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 39 del 2021, come modificato dal Correttivo II²⁸: in tale ultima ipotesi, infatti, il notaio che, redatto l’atto costitutivo e lo statuto dell’associazione, non ritenga sussistenti le condizioni per la costituzione dell’ente previste dalla legge, e in particolare dalle disposizioni del citato Decreto, nonché del patrimonio minimo ha la possibilità di non richiedere l’iscrizione nel RASD.

2.5. Incompatibilità

Un altro aspetto che rileva in sede di atto costitutivo di società sportiva dilettantistica è quello relativo alle incompatibilità ai fini della nomina ad amministratore.

La norma ante Riforma vietava agli amministratori di enti sportivi dilettantistici di ricoprire la “*medesima carica*” in altri enti sportivi dilettantistici nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. La Riforma (art. 11 del d.lgs. n. 36 del 2021) ha reso

²⁸ Cfr. R. GUGLIELMO, *Segnalazione novità normativa in materia di sport dilettantistico e professionistico* (d.lgs. 29 agosto 2023, n. 120), cit.

più rigido il divieto, estendendolo a “*qualsiasi carica*” in altri enti sportivi dilettantistici nell’ambito della medesima Federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

L’amministratore dovrà dare conto di tali cariche nel momento in cui rende la dichiarazione circa «l’inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall’articolo 2382 e di interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell’Unione europea» di cui all’art. 2383, comma 1 c.c., richiamato dall’art. 2475, comma 2 c.c., entrambi come modificati dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 183, con la precisazione che in ogni caso l’assenza di tale dichiarazione non incide sulla validità della nomina²⁹. Si ritiene inoltre opportuno che la dichiarazione relativa alle cause di ineleggibilità o di decadenza eventualmente resa in atto dai nominati amministratori faccia espresso riferimento, anche all’insussistenza di dette incompatibilità.

2.6. Trattamento tributario

Quanto al profilo tributario, che la presente sede non consente di indagare, mi limito a segnalare quanto previsto dall’art. 12, comma 2 del d.lgs. n. 36 del 2021 ovvero che gli atti costitutivi e di trasformazione delle associazioni e società sportive dilettantistiche sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa (oltre che esenti dall’imposta di bollo *ex art. 27-bis* della Tabella allegata al d.P.R. n. 642 del 1972), mentre sono esenti dall’imposta di registro ai sensi del successivo comma *2-bis* le modifiche statutarie adottate entro il 30 giugno 2024 che abbiano lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del predetto Decreto.

3. Le società sportive professionistiche

La disciplina delle società sportive professionistiche di cui agli artt. 10 e seguenti della Legge 23 marzo 1981 n. 91 non ha subito invece innovazioni ad opera del d.lgs. n. 36 del 2021, che dedica alle medesime società gli articoli 13 e 14.

L’unica novità, infatti, era stata prevista dalla legge delega (l. 8 agosto

²⁹ I Cfr. Commissione paritetica Unioncamere e Consiglio Nazionale del Notariato, *Orientamento Lett. f) “Accettazione dell’ufficio di Amministratore in società di capitali”*, ratificato il 26 maggio 2022.

2019, n. 86, art. 4), la quale aveva introdotto all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981 n. 91 (ora abrogato) la disciplina relativa all'organo consultivo per la tutela degli interessi specifici dei tifosi. Detta disciplina è stata poi integrata nell'art. 13, comma 7 del d.lgs. n. 36 del 2021, che si applicherà a decorrere dal 1° luglio 2024.

Detto organo, chiamato a rendere pareri obbligatori ma non vincolanti, può essere composto da un numero minimo di tre ad un numero massimo di cinque membri (eletti ogni tre anni dagli abbonati alla società sportiva, con sistema elettronico, secondo apposito regolamento da approvare a cura dell'organo amministrativo della società) ed elegge tra i propri membri il Presidente, che può assistere alle assemblee dei soci.

Si rileva che la norma rimette l'approvazione di tale regolamento testualmente al "Consiglio di Amministrazione", ma è da ritenersi che il legislatore non abbia voluto escludere implicitamente con ciò per le società sportive professionistiche la forma amministrativa dell'amministratore unico ovvero gli altri modelli di *governance*, tanto in SpA che in Srl, che saranno pienamente ammissibili, trattandosi di mero errore tecnico lessicale.

Nonostante la lettera della norma sia rimasta invariata a causa del mancato coordinamento con la proroga disposta dall'art. 16, comma 1, lett. a, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla l. 24 febbraio 2023, n. 14, si ritiene che le società già esistenti siano obbligate ad adeguare il proprio assetto alle disposizioni del citato comma 7 nei sei mesi successivi all'entrata in vigore dello stesso e quindi entro il giorno 1 gennaio 2025.

Le modalità di nomina dei componenti del nuovo organo consultivo inducono a ritenere che la costituzione di tale organo debba essere prevista dallo statuto sin dalla costituzione della società, ma che lo stesso possa poi insediarsi in un momento successivo all'approvazione del relativo regolamento.

Al netto di tale modifica, la disciplina delle società sportive professionistiche è rimasta sostanzialmente invariata, continuando a prevedere:

- l'utilizzabilità dei soli modelli di società per azioni e a responsabilità limitata
- peraltro senza prescrivere che la denominazione sociale indichi le finalità sportive, come è richiesto invece dalla normativa in tema di società sportive dilettantistiche;
- l'obbligatorietà della nomina di un "collegio sindacale". Il tenore letterale della norma ha portato la dottrina³⁰ a chiedersi se la deroga all'art. 2477 per le Srl riguardi tanto i casi in cui è obbligatoria la nomina, quanto la possibilità che l'organo di controllo assuma una veste monocratica, ovvero se debba essere

³⁰ P. GUIDA, op. cit.

riferita solo ai primi, trattandosi di un mero difetto di coordinamento che lascia impregiudicata la facoltà di nomina di un sindaco unico. In ogni caso si ritiene possibile che la revisione legale dei conti sia affidata ad un soggetto esterno alla società ma non sia comunque alternativa al controllo gestorio;

- che la società possa svolgere esclusivamente attività sportive, oltre a quelle attività connesse o strumentali che, come abbiamo poc'anzi detto, oggi possono essere svolte entro determinati limiti anche dalle società sportive dilettantistiche;
- che una quota parte degli eventuali utili di esercizio, non inferiore al 10%, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva;
- che l'atto costitutivo possa sottoporre a speciali condizioni l'alienazione delle azioni o quote.

Con riguardo al *procedimento di costituzione*, la disciplina di cui agli artt. 13 e 14 del d.lgs. n. 36 del 2021 riproduce quella precedentemente in vigore, prevedendo – quale condizione per la costituzione della società in relazione al suo particolare oggetto ai sensi dell'art. 2329, n. 3 c.c. – l'affiliazione da parte di una o più Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI (o dal CIP se la società svolge attività paralimpica). Pertanto il termine di 10 giorni previsto dall'art. 2330 c.c. per il deposito dell'atto costitutivo nel Registro delle imprese decorre non dalla data di stipula dell'atto bensì dal giorno in cui il provvedimento di affiliazione sia stato consegnato, in originale o in copia autentica, al notaio rogante ai sensi dell'art. 223-*quater* disp. att. c.c.

Si riproporranno pertanto, anche con la nuova normativa, i medesimi dubbi sollevati in passato in dottrina e in giurisprudenza in relazione alla qualificazione della società che, costituita con atto notarile ma non ancora iscritta nel Registro delle imprese, richiede l'affiliazione alla Federazione di competenza.

Non è certamente questa la sede per dare conto del relativo dibattito, ma mi sia consentito ricordare come all'opinione secondo la quale prima dell'iscrizione nel Registro delle imprese non sarebbe riscontrabile alcuna società, né regolare né irregolare³¹, si contrappongono le tesi, autorevolmente sostenute in tema di società per azioni, per le quali la stipulazione dell'atto costitutivo segnerebbe la nascita di una società "irregolare"³² ovvero "in formazione"³³.

³¹ Cass. n. 25703/2011; Cass. n. 5533/1999; Cass. n. 11278/1993; F. GALGANO, *La soc. per azioni*, in *Tratt. Galgano*; nonché in *Soc. per azioni*, *Comm. Scialoja e Branca*, art. 2331; G. COTTINO, op. cit., 233 ss. il quale precisa che, nell'ipotesi di mancata iscrizione, si hanno soltanto le conseguenze di natura individuale previste dal comma 2; cfr. da ultimo N. ABRIANI, op. cit., 79 ss.

³² G. OPPO, op. cit., 139.

³³ G.B. PORTALE, in *Tr. Colombo-Portale*, 1**, 572 ss.; P.D. BELTRAMI, *Comm. rif. soc. Marchetti*, art. 2331, anche in *Nuovo dir. soc. Abbadessa-Portale*, 1, 355 ss.; Ginevra, App. Palermo, 11 giugno 2019; Cass. n. 2817/1995.

In ogni caso, affinché gli effetti derivanti dall'affiliazione possano decorrere, entro 30 giorni dalla sua iscrizione nel Registro delle imprese, la società (non il notaio) deve depositare l'atto costitutivo presso la Federazione sportiva nazionale alla quale è affiliata, Federazione alla quale dovranno altresì essere comunicate, entro 20 giorni dalla deliberazione, eventuali modificazioni dello statuto nonché degli amministratori e dei revisori dei conti. Segnalo a tal proposito l'errore tecnico lessicale dovendosi chiaramente intendere la revisione legale.

La nuova lucratività attenuata e le operazioni sul capitale delle società sportive dilettantistiche

Diego Barone

Notaio in Riposto

Consigliere Fondazione Italiana del Notariato

Consigliere Nazionale del Notariato

Daniela Boggiali

Ufficio Studi Consiglio Nazionale del Notariato

Il presente lavoro affronta il profilo dell'assenza di scopo di lucro negli enti sportivi dilettantistici. Con la riforma degli enti sportivi è stata, infatti, introdotta la possibilità di prevedere, nelle sole società sportive dilettantistiche, una limitata forma di remunerazione dei soci. Alla luce della nuova disciplina, vengono esaminate le diverse tipologie di operazioni sul capitale delle società sportive dilettantistiche attualmente consentite. Infine, viene affrontata la questione dei rapporti tra l'assenza dello scopo di lucro e le modifiche dell'oggetto sociale con cui un ente passa dallo svolgimento di attività sportive allo svolgimento di attività diverse e viceversa.

141

The contribution deals with the theme of the absence of profit in amateur sports organisations. The reform of sports entities introduced, indeed, the chance of providing a limited form of remuneration for members of amateur sports companies. The different types of intervention, currently permitted, on the capital of amateur sports companies are examined according to recent regulations. Finally, the essay examines the relationships between the absence of profit-making purposes and the changes of the company's object, with reference to the case in which an entity switches from carrying out sporting activities to carrying out different activities and vice versa.

Sommario: 1. L'assenza di scopo di lucro negli enti dilettantistici. – 2. Le operazioni sul capitale delle SSD. – 3. Assenza di scopo di lucro e modifica dell'oggetto sociale.

1. L'assenza di scopo di lucro negli enti dilettantistici

Sebbene la riforma degli enti sportivi ribadisca, in conformità a quanto sancito dalle norme previgenti, che gli enti sportivi dilettantistici, comprese le società, sono enti senza scopo di lucro, la relativa disciplina viene modificata prevedendosi delle forme di remunerazione – seppure limitata – della partecipazione sociale. L'art. 7, comma 1, lett. d, d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, stabilisce, analogamente a quanto in precedenza disposto dall'art. 90, comma 18, lett. d, l. n. 289 del 2002, che lo statuto di società e associazioni sportive dilettantistiche debba espressamente prevedere l'assenza di fini di lucro.

E, infatti, il successivo art. 8, d.lgs. n. 36 del 2021, regola, nel dettaglio, le caratteristiche dell'assenza di fine di lucro stabilendo, al comma 1, che «Le associazioni e le società sportive dilettantistiche destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio».

142

Il comma 2 della predetta disposizione specifica, altresì, che «Ai fini di cui al comma 1 e fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4-*bis*, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112».

Pertanto, salvo quanto si esaminerà a breve in riferimento alle società sportive dilettantistiche, negli enti sportivi dilettantistici è vietata ogni forma di remunerazione di soci e associati (oltre che di lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali) e, nello specifico, sono vietati: la distribuzione di utili, l'aumento gratuito del capitale, il rimborso della partecipazione in caso di scioglimento del vincolo per qualsiasi causa (recesso, esclusione, morte).

La norma richiama, a sua volta, le disposizioni in tema di impresa sociale che contengono un elenco dettagliato di fattispecie considerate distribuzione indiretta di utili¹.

¹ Il secondo periodo del comma 2 dell'art. 3 d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, considera in ogni caso

Il generale divieto di perseguire scopo di lucro incontra, tuttavia, un contemperamento nei commi 3 e 4 dell'art. 8, d.l. n. 36 del 2021, i quali stabiliscono quanto segue:

«3. Se costituiti nelle forme di società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, gli enti dilettantistici possono destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo

distribuzione indiretta di utili: a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% (soglia in precedenza non contemplata) rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del d.lgs. n. 81 del 2015, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 2 comma 1 lett. b, g o h; c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto all'indice ISTAT; d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale (si tratta di novità rispetto alla corrispondente norma del d.lgs. n. 155 del 2006); e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale (si tratta di novità rispetto alla corrispondente norma del d.lgs. n. 155 del 2006); f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il successivo comma 2-bis prevede, poi, che «non si considera distribuzione, neanche indiretta, di utili ed avanzi di gestione la ripartizione ai soci di ristorni correlati ad attività di interesse generale di cui all'articolo 2, effettuata ai sensi dell'art. 2545-sexies del codice civile e nel rispetto di condizioni e limiti stabiliti dalla legge o dallo statuto, da imprese sociali costituite in forma di società cooperativa, a condizione che lo statuto o l'atto costitutivo indichi i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici e che si registri un avanzo della gestione mutualistica».

dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti costituiti nelle forme delle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile.

4. Negli enti dilettantistici che assumono le forme di società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3».

Tali previsioni sembrano ricalcare la disciplina dell'impresa sociale, anch'essa caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro, ma per la quale il legislatore della riforma attuata con il d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 ha, appunto, introdotto una forma di lucratività, seppur ridotta.

Ove, infatti, per costituire un'impresa sociale sia utilizzato il modello delle società, sia di persone, sia di capitali, è possibile, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. a, d.lgs. n. 112 del 2017, destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

– ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, ma «nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti»;

– oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, ma «in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato».

A ben vedere, si tratta delle medesime opzioni concesse alle società sportive dilettantistiche, alle quali è consentito, con l'entrata in vigore della riforma dello sport, distribuire una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti.

Tale distribuzione può, tuttavia, avvenire a condizione che vengano rispettati due distinti limiti:

– quello dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, e in tal caso è prevista, quale unica forma di distribuzione, l'aumento gratuito del capitale;

– quello dell'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, e in tal caso la distribuzione può avvenire o, come nell'ipotesi precedente, nella forma

dell'aumento gratuito, o anche attraverso la distribuzione di dividendi ai soci o, ancora, mediante emissione di strumenti finanziari.

La norma precisa, peraltro, che nelle cooperative a mutualità prevalente è consentita esclusivamente la distribuzione di una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili entro il limite dell'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. In questo modo, viene garantito il rispetto di uno dei requisiti prescritti per le cooperative a mutualità prevalente dal codice civile, che all'art. 2514, lett. a, sancisce l'obbligo di prevedere nello statuto «il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato».

Infine, in deroga alla regola generale sulla distribuzione di utili ai sensi del comma 3 dell'art. 8, d.lgs. n. 36 del 2021, il successivo comma 4-*bis* introduce la possibilità, per le società sportive dilettantistiche diverse dalle cooperative a mutualità prevalente che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari, di innalzare dal 50% all'80% la quota degli utili e degli avanzi di gestione annuali destinabili ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, oppure alla distribuzione di dividendi. Tuttavia, tale facoltà è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Le operazioni sul capitale delle SSD

Nel rispetto dei limiti quantitativi imposti dall'art. 8, comma 3, d.lgs. n. 36 del 2021 è consentito l'aumento gratuito del capitale, secondo le ordinarie modalità prescritte dalle norme del codice civile in tema di SpA o Srl, a seconda del modello adottato.

Si segnala, in proposito, la natura atecnica dell'espressione utilizzata dal legislatore, che prevede che l'aumento gratuito debba essere sottoscritto e versato dai soci, laddove la sottoscrizione dell'aumento e il versamento dei conferimenti sono necessari soltanto nell'aumento di capitale a pagamento, mentre in caso di aumento gratuito la società procede direttamente, dopo la delibera di aumento, all'assegnazione delle partecipazioni di nuova emissione ai soci, che non sono tenuti ad eseguire alcun versamento².

² Atecnicità segnalata anche da P. GUIDA, *Le novità operative in materia di associazioni e società sportive dopo la novella del 2021*, in *Notariato*, 2022, 64.

La citata disciplina non esclude, altresì, aumenti di capitale a pagamento, in cui i soci volontariamente decidano di effettuare ulteriori conferimenti in società. L'aumento di capitale a pagamento, a differenza di quello gratuito, non implica, infatti, una ripartizione indiretta di utili in favore dei soci, ma, al contrario, richiede che siano i soci ad effettuare ulteriori versamenti in favore della società, laddove abbiano sottoscritto l'aumento.

Il comma 4 dell'art. 8 d.lgs. n. 36 del 2021 prevede, altresì, che «è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3».

Ciò significa, innanzitutto, che in caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio (per effetto, quindi, a seconda dei casi, di recesso, riscatto o esclusione o morte se la partecipazione è intrasferibile), è possibile restituire al socio sia quanto versato al momento del conferimento, sia quanto versato in occasione di eventuali aumenti a pagamento, sia, infine, quanto ricevuto in sede di aumenti gratuiti purché effettuati nel rispetto delle condizioni di cui al comma 3 dell'art. 8 d.lgs. n. 36 del 2021.

Il richiamo ai predetti limiti esclude, quindi, che possa trovare applicazione la disciplina in tema di determinazione del valore della partecipazione del socio uscente prevista per l'ipotesi di recesso (e a sua volta richiamata in caso di scioglimento del rapporto sociale derivante da riscatto o esclusione) di cui agli artt. 2437-ter c.c. in materia di SpA e 2473 c.c. in materia di Srl. Una valutazione della quota del socio receduto e/o escluso sulla base del valore reale della partecipazione (che tenga, quindi, conto dell'entità del patrimonio sociale) potrebbe, infatti, implicare una violazione del divieto di distribuzione degli utili oltre i limiti concessi dall'art. 8, comma 3, d.lgs. n. 36 del 2021, qualora il patrimonio sociale risulti incrementato, rispetto ai versamenti iniziali dei soci, per effetto della produzione di utili derivanti dallo svolgimento dell'attività sociale. Nulla esclude, invece, la possibilità di cedere a terzi la partecipazione sociale per un valore superiore al suo valore nominale, perché in questo caso il prezzo di cessione è corrisposto mediante impiego del patrimonio dell'acquirente e non della società, non realizzandosi in tale ipotesi un'indiretta distribuzione di utili³.

³ Resta, quindi, valido quanto affermato da R. GUGLIELMO, *Società sportive e profili di interesse notarile della nuova disciplina*, cit., secondo cui «la cessione delle partecipazioni prescinde da qualsiasi collegamento con il divieto di distribuzione degli utili, mentre il rimborso della partecipazione in caso di recesso e/o esclusione, potendo avvenire anche mediante l'utilizzazione di riserve disponibili (per l'esclusione ed il recesso) o mediante la riduzione del capitale sociale (per il solo recesso), è strettamente collegato con il citato divieto di distribuzione degli utili». Sul tema, v. anche il precedente contributo di D. BARONE – D. BOGGIALI, *Atto costitutivo e statuto degli enti sportivi dilettantistici*.

Maggiori difficoltà sorgono nello stabilire se il medesimo rimborso spetti anche in caso di scioglimento della società, stante il disposto dell'art. 7, comma 1, lett. h, d.lgs. n. 36 del 2021, il quale sancisce «l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni».

A differenza della previsione in tema di assenza di scopo di lucro, che espressamente fa salva la disciplina dell'art. 8, la norma sull'obbligo di devoluzione non fa salvo quanto espressamente previsto dall'art. 8 per gli enti sportivi dilettantistici costituiti in forma societaria.

Sul punto si possono prospettare due contrapposte interpretazioni.

In base al dato letterale, che sancisce il generale obbligo di devoluzione del patrimonio, tanto per le associazioni, quanto per le società, senza far salve per queste ultime le previsioni dell'art. 8, si dovrebbe presumere che il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato sarebbe ammesso soltanto in caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio, ma non anche in caso di scioglimento della società.

In senso contrario, però, si può obiettare che il legislatore riconosce ai soci il diritto di ripetere sia i conferimenti effettuati, sia gli utili ricevuti a titolo di aumento gratuito nei limiti di cui al comma 3 dell'art. 8 d.lgs. n. 36 del 2021, indipendentemente dalla circostanza che lo scioglimento del rapporto sociale riguardi il singolo socio o tutta la compagine sociale. Sembra, quindi, illogico riconoscere il diritto al rimborso soltanto in caso di vicende individuali che determinano la cessazione del vincolo sociale (recesso, riscatto o esclusione) e non anche in caso di scioglimento della società.

Appare, quindi, logico ipotizzare che anche la previsione dell'obbligo di devolvere il patrimonio a fini sportivi in caso di scioglimento della società incontri un limite nel diritto al rimborso di quanto effettivamente versato o legittimamente distribuito ai soci, sancito dal comma 4 dell'art. 8 d.lgs. n. 36 del 2021. Anche perché, a ragionare diversamente, si creerebbe un'illogica differenziazione tra coloro che escono dalla compagine sociale *durante societate* e coloro che partecipano fino al verificarsi di una causa di scioglimento.

L'esclusione tassativa dello scopo lucrativo rende, poi, inapplicabili alle società sportive dilettantistiche tutte le norme che presuppongono la distribuzione degli utili tra i soci e, quindi, tali società non potranno:

a. emettere categorie di azioni che si differenziano dalle azioni ordinarie per la diversa misura o modalità di partecipazione agli utili (azioni di risparmio, azioni di godimento, azioni privilegiate nella distribuzione degli utili, azioni correlate), se non nei limiti previsti dall'art. 8, comma 3, d.lgs. n. 36 del 2021;

b. prevedere, a favore di alcuni soci, l'attribuzione di particolari diritti, riguardanti la distribuzione degli utili, *ex art.* 2468, comma 3, c.c., se non nei limiti previsti dall'art. 8, comma 3, d.lgs. n. 36 del 2021;

c. quotarsi in borsa, essendo limitata la possibilità di far ricorso al mercato del risparmio.

Non pare, invece, preclusa alle società sportive dilettantistiche l'emissione di obbligazioni (in caso di SpA) o titoli di debito (in caso di Srl), purché siano rispettate previsioni di cui all'art. 8 d.lgs. n. 36 del 2021. Pertanto, la remunerazione degli strumenti finanziari, diversi da azioni o quote, in favore di soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, non può superare due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di utili (così la lett. c) del comma 2 dell'art. 8, d.lgs. n. 36 del 2021).

La nuova disciplina che, da un lato, permette entro certi limiti la distribuzione di utili e, dall'altro lato, ammette il rimborso ai soci di quanto effettivamente versato o legittimamente ricevuto, consente di ritenere superato il dibattito in merito non soltanto all'ammissibilità di aumenti gratuiti (ora espressamente consentiti nei limiti di cui all'art. 8, comma 3, d.lgs. n. 36 del 2021), ma anche di riduzioni reali del capitale⁴.

La riduzione reale avviene, infatti, o mediante rimborso delle quote pagate, o mediante liberazione dai versamenti dovuti e, quindi, non implica una ripartizione di utili in favore dei soci.

Infine, le nuove norme si limitano a contemplare la possibilità di distribuire una

⁴ In considerazione del divieto assoluto di distribuzione di utili si riteneva vietato l'aumento gratuito, a meno che non fosse prevista statutariamente la totale devoluzione del patrimonio residuo a fini sportivi. In caso, invece, di previsione statutaria del diritto del socio a vedersi rimborsato, in sede di liquidazione totale o parziale della società, al massimo il valore nominale della quota, l'aumento gratuito del capitale, mediante imputazione a capitale delle riserve, avrebbe consentito un'attribuzione vietata al socio degli utili accantonati, sebbene rinviata alla data successiva della liquidazione totale o parziale. Al contrario, con riferimento alla riduzione facoltativa del capitale, se lo statuto avesse previsto la devoluzione totale del patrimonio residuo a fini sportivi, l'operazione di riduzione avrebbe violato in via indiretta il divieto di distribuzione degli utili, in quanto al socio verrebbe rimborsato il valore nominale del conferimento. Sarebbe tornata ad essere un'operazione legittima, invece, nel caso in cui al socio fosse attribuito il diritto ad ottenere, in sede di liquidazione totale o parziale della società, il rimborso del valore nominale della propria partecipazione (così R. GUGLIELMO, *Società sportive e profili di interesse notarile della nuova disciplina*, in *Studi e materiali*, 2004, 772 ss.). Di contrario avviso E. SARLUCA, *Società sportive dilettantistiche: appunti e clausole*, in *Federnotizie* 26 settembre 2017, che riteneva sempre ammissibile la riduzione reale, in quanto il socio avrebbe sempre avuto diritto a ripetere quanto versato, sebbene la disciplina delle società sportive dilettantistiche di cui alla l. n. 289 del 2002 non contemplasse alcun diritto al rimborso.

quota degli utili e di rimborsare ai soci quanto versato, senza però specificare se occorra o meno un'apposita previsione statutaria in tal senso, rendendosi a tal fine opportuna una regolamentazione negli statuti in ordine alla possibilità e alle modalità con cui avvalersi delle previsioni di cui all'art. 8, commi 3 e 4, d.lgs. n. 36 del 2021.

3. Assenza di scopo di lucro e modifica dell'oggetto sociale

La peculiarità delle società sportive dilettantistiche, consistente nell'assenza di scopo di lucro (sebbene con i correttivi di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 8, d.lgs. n. 36 del 2021) assume rilevanza anche rispetto all'individuazione della disciplina applicabile a talune fattispecie che possono riguardare la vita della società: è il caso, in particolare, di società preesistente che svolge una qualsiasi attività economica volta al perseguimento di scopi lucrativi e che intende modificare il proprio oggetto sociale adottando quello dell'attività sportiva dilettantistica o, viceversa, il caso della società sportiva dilettantistica che intenda al contrario cessare l'attività sportiva per iniziare a svolgere una diversa attività economica con scopo di lucro.

Ciò impone di verificare se la modifica dell'oggetto sociale, cui consegue anche una modifica dello scopo (da non lucrativo a lucrativo o viceversa) abbia la natura di mera modifica statutaria o, piuttosto, di trasformazione, nonostante resti immutato il modello organizzativo prescelto (ad esempio, società a responsabilità limitata con oggetto commerciale che intende divenire società a responsabilità limitata sportiva dilettantistica).

Trattasi di questione dibattuta e sulla quale non è possibile fornire una risposta univoca.

In passato, proprio con riferimento allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, la questione è stata generalmente risolta nel senso che se, da un lato, il cambiamento del modello organizzativo, non accompagnato dalla modifica dello scopo, potesse esser riguardato alla stregua di una trasformazione omogenea, dall'altro lato l'abbandono dello scopo non lucrativo, anche se non accompagnato da una modifica della struttura organizzativa, avrebbe dovuto implicare un'operazione di trasformazione eterogenea.

Si è ritenuto, ad esempio, che «la specifica fattispecie della trasformazione di una associazione sportiva dilettantistica in società di capitali sportiva dilettantistica, fermo lo scopo e l'oggetto, deve essere considerata alla stregua di una trasformazione “causalmente omogenea” e non rientra, comunque, nella fattispecie descritta dal legislatore all'art. 2500-*octies* c.c., non potendosi

considerare a quei fini una trasformazione eterogenea»⁵. Con tale affermazione si è inteso sottolineare che «associazioni e società sportive dilettantistiche condividono, segnatamente, sia le finalità (realizzazione di un interesse di categoria o di serie), sia la struttura non lucrativa (assenza di lucro soggettivo), come previsto in tema di agevolazioni fiscali per le associazioni sportive dilettantistiche dall'art. 90 della citata legge 289 del 2002. In questa prospettiva, dunque, la (mera) modificazione strutturale dell'assetto organizzativo di una associazione senza scopo di lucro non determina una modificazione causale se, dalla trasformazione, risulti una società senza scopo di lucro».

La neutralità – e, se si vuole, l'omogeneità – attiene, quindi, all'elemento causale e non involge in alcun modo quello strutturale, che chiaramente è destinato a mutare, anche radicalmente⁶.

Conseguentemente, la trasformazione di associazione sportiva dilettantistica in società sportiva dilettantistica è stata riguardata alla stregua di una trasformazione omogenea, non soggetta alla previsione dell'art. 2500-*novies*, c.c. che fa appunto riferimento alla “trasformazione eterogenea” e applicazione, invece, del disposto dell'art. 2500-*ter*, comma 2, c.c., in tema di determinazione del capitale della società⁷.

150

Ciò posto, se da un lato appare difficile ricondurre i mutamenti nelle forme organizzative all'interno del settore dell'attività sportiva dilettantistica alle fattispecie di trasformazione eterogenea previste dal codice, dall'altro lato il passaggio da finalità non lucrative a finalità lucrative dovrebbe, per converso, implicare la natura trasformativa dell'operazione, ancorché il modello organizzativo prescelto rimanga immutato.

Nelle ricostruzioni più recenti, infatti, si afferma che, se il mutamento del modello organizzativo attraverso il quale l'attività viene svolta fa sì che

⁵ A. ZOPPINI – F. TASSINARI, *Trasformazione di associazioni sportive in società. Parere «pro veritate»*, Quesito n. 60-2006/I, in *CNN Notizie* del 4 maggio 2006.

⁶ In dottrina, considera trasformazione casualmente omogenea la trasformazione di ente non-profit in società senza scopo di lucro, G. MARASÀ, *Le trasformazioni eterogenee*, in *Riv. not.*, 2003, 597.

⁷ R. GUGLIELMO, *La trasformazione degli enti sportivi dilettantistici e il passaggio da associazione sportiva non riconosciuta ad associazione sportiva riconosciuta*, Studio n. 23-2023/CTS, in *CNN Notizie* del 20 novembre 2023. Diversamente, G.M. PLASMATI, *La trasformazione eterogenea in comunione di azienda e in altre entità prove di continuità d'impresa*, in *Tratt. Galgano*, Padova 2011, 310 ss., che ritiene applicabile per analogia l'art. 2500-*novies*. Il tema è, nello specifico, affrontato nei successivi contributi di R. GUGLIELMO. *Le operazioni straordinarie: trasformazione, fusione e scissione* e G.M. BANNA, *La trasformazione da ente sportivo dilettantistico a società sportiva professionistica*.

l'operazione venga inquadrata come trasformazione, è soltanto l'ulteriore elemento consistente nella modifica dello scopo (passaggio dallo scopo di lucro in senso stretto, inteso quale ripartizione degli utili dell'attività economica, allo scopo altruistico, mutualistico, consortile o di godimento del bene comune e viceversa) a far acquistare alla trasformazione il carattere dell'eterogeneità, implicando così l'applicazione dell'art. 2500-*novies* c.c. sull'opposizione dei creditori.

In tale prospettiva, muovendo dalla considerazione che, nelle più recenti elaborazioni dottrinali, l'elemento della eterogeneità va confinato nel mutamento dello scopo e non nella pur radicale modificazione della struttura organizzativa dell'ente, sembra che l'ipotesi di modifica dell'oggetto sociale tale da implicare il mutamento dello scopo (è il caso, appunto, del passaggio da attività economica con scopo di lucro ad attività sportiva dilettantistica e viceversa) possa esser qualificata alla stregua di una trasformazione eterogenea. Coerentemente con tale ricostruzione, si è in passato qualificata come trasformazione eterogenea, con conseguente applicazione della relativa disciplina codicistica, l'ipotesi della mera modifica della clausola relativa all'attività svolta (con adozione-abbandono della finalità sportiva dilettantistica) pur senza agire sugli altri elementi organizzativi⁸.

Su tali considerazioni, formulate sotto la vigenza della previgente disciplina degli enti sportivi, non sembra incidere l'introduzione, ad opera del d.lgs. n. 36 del 2021, di una forma di "lucratività ridotta" in favore delle società sportive dilettantistiche.

Queste, infatti, restano pur sempre società senza scopo di lucro, soggette a peculiari requisiti che si traducono non soltanto in una forte compressione dei diritti patrimoniali spettanti ai soci delle ordinarie società lucrative, ma

⁸ Sul punto, A. PAOLINI – A. RUOTOLO, *Società sportiva dilettantistica e modifica dell'oggetto sociale*, Quesito n. 104-2008/I, in *CNN Notizie* del 27 maggio 2008; A. PAOLINI – A. RUOTOLO, *Società sportive: trasformazione o mutamento dell'oggetto sociale*, Quesito n. 196-2008/I, in *CNN Notizie* del 23 ottobre 2008; A. RUOTOLO, *Cambiamento del tipo da srl sportiva lucrativa a società dilettantistica sportiva a responsabilità limitata*, Quesito di impresa n. 659-2013/I, in *CNN Notizie* del 15 gennaio 2016. Nel caso – diverso da quello qui in esame - di passaggio dallo sport dilettantistico a quello professionistico (o viceversa) si è suggerita, alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. n. 36 del 2021, la soluzione di ritenere che in caso di mancato mutamento del modello organizzativo prescelto si sia in presenza di mera modifica dell'oggetto sociale e non, invece, di trasformazione (G.M. BANNA, *La trasformazione da ente sportivo dilettantistico a società sportiva professionistica*, in questo volume, 93 ss. cui si rinvia. Di diversa opinione, invece, R. GUGLIELMO, *Le operazioni straordinarie: trasformazione, fusione e scissione*, in questo volume, che aderisce alla tesi della natura eterogenea del passaggio da ente dilettantistico a società sportiva professionistica).

anche nell'assoggettamento a una molteplicità di vincoli attinenti ai restanti profili concernenti la disciplina e gli assetti organizzativi della società, quali, a titolo meramente esemplificativo, l'esclusività dell'oggetto sociale, l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento dell'ente, il regime delle incompatibilità previste per i componenti degli organi sociali.

Inoltre, la ripartizione di utili entro i limiti concessi dall'art. 8, comma 3, d.lgs. n. 36 del 2021 costituisce, per le società sportive dilettantistiche, una facoltà ma non un obbligo, ritenendosi ammissibile una clausola statutaria che vieti in assoluto ogni forma di remunerazione dei soci⁹, laddove nelle società di diritto comune un'eventuale eterodestinazione degli utili è reputata ammissibile purché entro limiti tali da non implicare la totale eliminazione dello scopo lucrativo che caratterizza pur sempre il modello societario ordinario¹⁰.

Ciò consente di ipotizzare che la lucratività ridotta contemplata dai commi 3 e 4 dell'art. 8 d.lgs. n. 36 del 2021 non sia tale da consentire un'equiparazione tra società sportive dilettantistiche e società lucrative ordinarie, con la conseguenza che il passaggio dallo svolgimento di attività sportive dilettantistiche a quello di attività diverse o viceversa dovrebbe implicare un radicale mutamento dello scopo avente natura trasformativa, anche laddove resti immutato il modello organizzativo prescelto.

152

Risulta, tuttavia, possibile anche una diversa interpretazione, qualora si ritenga che il presupposto per poter qualificare un'operazione in termini di trasformazione sia esclusivamente il mutamento del modello organizzativo e non, invece, il mutamento dello scopo. In tal caso, ove, ad esempio, una Srl che svolge un'attività commerciale decida di iniziare a praticare l'attività sportiva dilettantistica, si è in presenza di una modifica dell'oggetto sociale, che può dar luogo al recesso dei soci, ma non di una trasformazione.

Indipendentemente dalla tesi che si intende prediligere, ove una società sportiva dilettantistica preesistente rispetto all'entrata in vigore della riforma dello sport adegui il proprio statuto eliminando la clausola che – in conformità alla disciplina previgente – conteneva un divieto assoluto di distribuzione di utili, si è in presenza di una mera modifica statutaria e non, invece, di trasformazione, in

⁹ Sulla questione si rinvia al precedente D. BARONE – D. BOGGIALI, *Atto costitutivo e statuto degli enti sportivi dilettantistici*

¹⁰ M. CIAN, *Le società sportive: profili di specialità*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2022, 1391 ss., spec. 1399; ID., *Clausole statutarie per la sostenibilità dell'impresa: spazi, limiti e implicazioni*, in *Riv. soc.*, 2021, 485; G. MARASÀ, *Le "società" senza scopo di lucro*, Milano, 1984, 113 ss.; G.C.M. RIVOLTA, *Diritto delle società. Profili generali*, in *Trattato di diritto commerciale* fondato da V. Buonocore e diretto da R. Costi, Torino, 2015, 12.

quanto – come in precedenza rilevato – la nuova lucratività ridotta delle società dilettantistiche non consente di equiparare tali enti alle società con scopo di lucro “ordinario”¹¹.

Rimane, infine, aperto l’interrogativo se, aderendo alla tesi secondo cui il radicale mutamento dello scopo implichi la sussistenza di una trasformazione eterogenea, sia possibile riscontrare l’assenza di scopo di lucro anche nella specifica fattispecie contemplata dal comma 4-*bis* dell’art. 8 d.lgs. n. 36 del 2021 (introdotto in sede di correttivo dall’art. 3, comma 1, lett. d, d.lgs. 5 ottobre 2022, n. 163). Come in precedenza rilevato, la norma consente alle società dilettantistiche (diverse dalle cooperative a mutualità prevalente) che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari, di incrementare la percentuale di utili distribuibili fino all’ottanta per cento degli stessi. Trattasi di facoltà la cui attuazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea e che, sebbene finalizzata a «di incoraggiare l’attività di avviamento e di promozione dello sport e delle attività motorie», pare destinata a incidere significativamente sulla non lucratività degli enti sportivi dilettantistici.

¹¹ L. FOLLADORI, *La nuova disciplina degli enti sportivi professionistici e dilettantistici*, in *Studium iuris*, 2022, 397 ss., spec. 402.

Le operazioni straordinarie degli enti sportivi dilettantistici: trasformazione, fusione e scissione

Rocco Guglielmo
Notaio in Catanzaro
Consigliere Nazionale del Notariato

Lo studio affronta la disciplina delle operazioni straordinarie che coinvolgono gli enti sportivi dilettantistici. Vengono, in particolare, esaminate le varie ipotesi di “passaggio” da una all’altra forma espressamente disciplinate e la riconducibilità o meno delle stesse all’istituto della trasformazione eterogenea o omogenea, soffermandosi sull’evoluzione dell’istituto stesso della trasformazione. Inoltre si sofferma sulle operazioni di fusione e scissione che possono interessare i suddetti enti.

This paper deals with the rules and regulations on extraordinary operations involving amateur sports clubs. In particular, it examines the various options to “shift” from one form to another, which are provided for by the relevant laws. Furthermore, it examines whether they fall under the institution of heterogeneous transformation or under the one of homogeneous transformation. Special focus is placed on the evolution of the transformation institution itself. The paper also analyses merger and demerger operations that may involve the aforementioned entities.

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Cenni sulla disciplina della trasformazione. – 3. Ammissibilità di trasformazioni eterogenee atipiche. – 4. Ipotesi problematiche di trasformazione: “da” ed “in” società di persone. – 5. Trasformazione da associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta in società sportiva dilettantistica di capitali e cooperative. – 6. Trasformazione da società sportiva dilettantistica ad associazione con personalità giuridica. – 7. “Trasformazione” da associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta ad associazione con personalità giuridica e viceversa. – 8. Trasformazione “da” ed “in” società cooperativa. – 9. Considerazioni conclusive. – 10. Trasformazione da ente sportivo dilettantistico in società sportiva professionistica e viceversa. – 11. Fusione e scissione.

1. Introduzione

L'attuale disciplina in materia di sport dilettantistico trova il suo riferimento normativo nel d.lgs. n. 36 del 2021, per come modificato dal d.lgs. n. 163 del 2022 e dal d.lgs. n. 120 del 2023, il quale all'art. 6 testualmente recita:

«Art. 6. Forma giuridica.

1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica. Gli enti sportivi dilettantistici possono costituirsi in:

a. associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;

b. associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;

c. società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile;

c-bis. enti del Terzo settore costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al Registro delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 10 del presente decreto.

2. Agli enti del Terzo settore iscritti sia al Registro unico nazionale del Terzo settore sia al Registro delle attività sportive dilettantistiche si applicano le disposizioni del presente decreto limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del presente capo I, solo in quanto compatibili con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, per le imprese sociali, con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

3. Gli enti sportivi dilettantistici si affiliano annualmente alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici. Essi possono affiliarsi contemporaneamente anche a più di un organismo sportivo affiliante».

La disciplina va, altresì, coordinata con il d.lgs. n. 39 del 2021, per come modificato dalla legge n. 106 del 2021 e dal d.lgs. n. 120 del 2023, che ha istituito il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nel quale dovranno iscriversi sia le società sportive sia le associazioni non riconosciute e riconosciute. Anzi per queste ultime l'art. 14 del suddetto d.lgs. prevede che l'acquisto della personalità giuridica possa avvenire in deroga al d.P.R. n. 361 del 2000 mediante iscrizione nel suddetto Registro nel rispetto delle condizioni previste dallo stesso articolo, con un ruolo determinante affidato al notaio che riceve l'atto costitutivo o il verbale modificativo dell'associazione che intende acquisire la personalità giuridica.

All'elenco dell'art. 6 del d.lgs. n. 36 del 2021 si aggiunge, dunque, anche la figura dell'associazione con personalità giuridica *ex art.* 14 del d.lgs. n. 39 del 2021.

Fatto questo doveroso inquadramento sugli schemi giuridici che possono essere utilizzati per l'esercizio dell'attività sportiva dilettantistica, occorre ora chiedersi quale sia la disciplina applicabile in caso di operazioni straordinarie, iniziando dalla trasformazione da uno all'altro dei tipi previsti.

Il riferimento immediato è alle norme sulla trasformazione eterogenea di cui agli artt. 2500-*septies* e ss. c.c. sulle quali, però, non vi è identità di vedute circa l'applicazione ad ipotesi non espressamente contemplate dalla legge.

2. Cenni sulla disciplina della trasformazione

L'istituto della trasformazione è quello su cui più ha inciso la riforma del diritto societario (d.lgs. n. 6 del 2003).

Fino al suo avvento, infatti, la trasformazione era un'operazione straordinaria riservata alle sole società, anzi il legislatore contemplava espressamente il solo passaggio da società in nome collettivo e da società in accomandita semplice a società per azioni, in accomandita per azioni ed a responsabilità limitata, sebbene nessuno dubitasse della possibilità del passaggio inverso, così come della trasformabilità “da” ed “in” società di persone e “da” ed “in” società di capitali¹.

¹ In questi termini si esprimeva la dottrina prevalente, su tutti: G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Diritto delle società*, 2, Torino, 2002, 5^a ed., 602 al quale si rinvia per ulteriori riferimenti bibliografici sul punto, anche di tipo giurisprudenziale. Sui vari tipi di statuti utilizzabili per le società sportive dilettantistiche v. N. RICCARDELLI, *Lo Statuto delle società sportive dilettantistiche*, in *Terzo settore, non profit e coop.*, 2023, 3, 1 e ss.

L'intervento legislativo del 2003 ha, invece, mutato il quadro previgente, ampliando le norme in materia di trasformazione ed introducendo le ipotesi di trasformazione eterogenea "da" (art. 2500-septies c.c.) ed "in" (art. 2500-octies c.c.) società di capitali².

Il nucleo fondamentale dell'istituto resta sempre il principio di continuità, codificato dall'art. 2498 c.c. ed esteso, secondo la nuova formulazione, anche ai rapporti processuali (art. 2498, c.c.: «Con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione»)³.

Ma la previsione di alcune ipotesi di trasformazione eterogenea (su tutte quelle "da" ed "in" comunione di azienda, associazione e fondazione) impone di rivedere tale concetto, a meno di non voler ritenere che lo stesso non sia un elemento della fattispecie, bensì un mero effetto disposto dal legislatore.

Prima della riforma la trasformazione, essendo riservata alle sole società lucrative, presupponeva un'identità causale tra gli enti coinvolti, la permanenza di un'entità soggettiva distinta da quella dei soci nonché, anche e principalmente, la permanenza del profilo funzionale, ovvero della continuazione dell'attività di impresa⁴.

² Per un'ampia disamina del percorso evolutivo dell'istituto della trasformazione eterogenea fino all'attuale dato normativo si rimanda ai numerosi commenti, tra i quali a titolo esemplificativo: G. FRANCH, *Commento sub artt. 2500-septies e octies c.c.*, in L.A. BIANCHI (a cura di), *Trasformazione. Fusione. Scissione, artt. 2498-2506-quater*, in P. MARCHETTI – L.A. BIANCHI – F. GHEZZI – M. NOTARI (diretto da), *Commentario alla riforma delle società*, Milano, 2006, 258 ss.; M. SARALE, *Commento sub artt. 2500-septies - 2500-octies c.c.*, in G. COTTINO – G. BONFANTE – O. CAGNASSO – P. MONTALENTI (diretto da), *Il nuovo diritto societario*, Commentario, vol. ***, Bologna, 2004, 2274 ss.; G. CESARONI, *Commento sub artt. 2500-septies – 2500-octies c.c.*, in A. MAFFEI ALBERTI (a cura di), *Il nuovo diritto delle società, Commento sistematico al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, aggiornato al d.lgs. 28 dicembre 2004, n. 310*, vol. IV, Padova, 2005, 2495 ss.; C.G. CORVESE, *Commento sub art. 2500 septies-2500 octies c.c.*, in M. SANDULLI – V. SANTORO (diretto da), *La riforma delle società: Commentario del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*, Torino, 2003, 391 ss.

³ La scelta legislativa di sancire la regola della continuità sottende una precisa logica economica ossia quella di evitare gli inutili costi connessi all'interruzione di un'attività che si intende continuare ad esercitare con diverse modalità ed anche per scopi diversi. In tal senso: M. MALTONI, *La disciplina generale della trasformazione*, in M. MALTONI – F. TASSINARI (a cura di), *La trasformazione delle società*, in *Notariato e nuovo diritto societario*, collana diretta da G. Laurini, II ed., Milano, 2011, 4; A. PISANI MASSAMORMILE, *Trasformazione e circolazione dei modelli organizzativi*, in *Riv. dir. comm.*, 2008, 79; A. CETRA, *Le trasformazioni "omogenee" ed "eterogenee"*, in P. ABBADESSA – G.B. PORTALE (diretto da), *Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, 4, Torino, 2007, 141 ss.

⁴ Così: G. PLASMATI, *La trasformazione "da" ed "in" impresa individuale o mera titolarità d'azienda*, in *Riv. not.*, 2008, 98.

Ma già la giurisprudenza era intervenuta sull'istituto in esame ammettendo la legittimità della trasformazione da associazione non riconosciuta in società cooperativa e viceversa, in considerazione dell'omogeneità causale tra le due forme organizzative⁵, non sempre accompagnata da una continuità funzionale (*rectius* continuazione dell'attività d'impresa). Ed ancora, diversi provvedimenti legislativi contemplavano divieti di trasformazione nonché nuove ipotesi di trasformazioni, salvo, per queste ultime, verificare se si trattasse di veri e propri fenomeni trasformativi o di qualcos'altro⁶.

La riforma, avendo tra l'altro previsto la trasformazione "da" ed "in" comunione d'azienda e "da" ed "in" associazioni e fondazioni, ha abbandonato sia il profilo dell'identità soggettiva, sia il profilo dell'identità causale, sia infine il profilo dell'identità funzionale laddove, relativamente alle associazioni e fondazioni, non vi sia esercizio di attività d'impresa.

Alla luce di quanto detto può ritenersi che l'unico elemento oggi indispensabile per dare contenuto al principio di continuità sia quello della permanenza dell'identità del bene-azienda.

In altri termini, perché si possa configurare un'operazione come trasformazione

⁵ *Ex multis*: App. Venezia, 24 maggio 1999, in *Foro pad.*, 2000, I, 27; App. Roma, 6 giugno 1992, in *Riv. not.*, 1993, 383. Per il fenomeno trasformativo inverso ossia da società cooperativa in associazione non riconosciuta v. App. Torino, decr., 25 marzo 1997, in *Giur. comm.*, 1998, II, 814; App. Trieste, decr. 20 ottobre 1995, in *Vita not.*, 1996, 344; Trib. Trieste, decr., 18 gennaio 1995, in *Vita not.*, 1995, 397; Trib. Roma, decr., 16 marzo 1994, in *Riv. not.*, 1995, 695. Sull'ammissibilità della trasformazione tra enti casualmente omogenei, in particolare dei consorzi in società consortili, in dottrina: M. SARALE, *Trasformazione e continuità dell'impresa*, Milano, 1996, 187 o 284; M.S. SPOLIDORO, *Le società consortili*, Milano 1984, 115; A. BORGIOI, *Consorzi e società consortili*, in A. CICU – F. MESSINEO (diretto da), *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, 1985, 127; G. CABRAS, *Le trasformazioni*, in G.E. COLOMBO – G.B. PORTALE (diretto da), *Trattato delle Società per azioni*, 7***, Torino 1997, 41 ss.; F. DI SABATO, *Manuale delle società*, cit., 751; e così, sempre in senso favorevole: R. GUGLIELMO, *La società tra professionisti dopo il d.lgs. 96/2001: spunti problematici e disciplina codicistica*, in *Riv. not.*, 2002, 110.

⁶ Tra i provvedimenti più significativi si segnalano: l. n. 91 del 1981, "Trasformazione delle associazioni sportive in società di capitali, SpA e Srl"; l. n. 218 del 1990, "Trasformazione in SpA degli istituti di credito, di diritto pubblico e degli enti pubblici economici"; l. n. 84 del 1994, "Trasformazione volta al riassetto degli organismi portuali e degli enti comunali di consumo"; d.lgs. n. 426 del 1997, "Trasformazione dell'Ente pubblico Centro sperimentale di cinematografia nella Fondazione Scuola Nazionale di Cinema"; d.lgs. n. 19 del 1998 "Disegno di Legge sulla Biennale di Venezia"; d.lgs. n. 20 del 1998, "Trasformazione dell'Ente pubblico Istituto Nazionale del dramma antico"; d.lgs. n. 134 del 1998, "Trasformazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate"; d.lgs. n. 273 del 1999, "Trasformazione dell'Ente Autonomo la Triennale di Milano"; d.lgs. n. 400 del 1999 e d.lgs. n. 267 del 2000, "Trasformazione in SpA entro il 31 dicembre 2000 delle aziende municipalizzate".

è necessaria esclusivamente la sussistenza di una continuità patrimoniale identificata nell'azienda, quale complesso di beni funzionalmente destinati ed orientati allo svolgimento di una attività, anche meramente potenziale, di impresa⁷.

La scelta del legislatore, dunque, è nel senso di evitare la disgregazione del patrimonio aziendale, salvaguardandolo anche rispetto a situazioni che, altrimenti, imporrebbero l'estinzione dell'ente e la devoluzione del patrimonio ad altro soggetto giuridico⁸.

Anzi la normativa va ben oltre le intenzioni del legislatore storico, che vedeva nella trasformazione «uno strumento generale di risoluzione di conflitti nelle operazioni di cambiamento della forma giuridica delle imprese»⁹. La previsione, infatti, della trasformazione “da” ed “in” associazione, fondazione e comunione d'azienda, più che all'impresa, guarda all'azienda come unità patrimoniale da tutelare.

Si potrebbe, allora, affermare che nella trasformazione si assiste ad una graduazione e progressiva implementazione del contenuto del principio di continuità che va da un minimo (continuità oggettiva) nell'ipotesi di trasformazione “da” ed “in” comunione d'azienda, ad un massimo (continuità soggettiva, causale e funzionale) nell'ipotesi di trasformazione omogenea di società lucrative, passando attraverso ipotesi intermedie nelle quali manca ora la continuità causale (trasformazione da società di capitali in società cooperative), ora quella funzionale (trasformazione “in” associazioni e fondazioni), ora solo quella soggettiva (trasformazione “da” ed “in” impresa individuale, laddove la si dovesse ammettere). Anche l'espressione «ente», utilizzata nell'art. 2498 c.c., non può rievocare un concetto di soggettività giuridica¹⁰, ma deve essere intesa nel senso di entità¹¹ o, meglio ancora, come espressione sintetica per definire un insieme di regole di organizzazione applicabile, in ipotesi, anche all'agire di una collettività di persone fisiche o perfino di una sola persona fisica¹².

⁷ M. MALTONI – E. TRADII, *La trasformazione eterogenea da società di capitali in comunione d'azienda e viceversa*, in *Notariato*, 2004, 151.

⁸ M. MALTONI – E. TRADII, *La trasformazione eterogenea da società di capitali in comunione d'azienda e viceversa*, cit., 150.

⁹ Relazione al d.lgs. n. 6 del 2003, Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della l. n. 366 del 2001, in *Riv. soc.*, 2003, § 14, 159.

¹⁰ Come sembrerebbe desumersi dalla motivazione della Massima del Consiglio notarile di Milano n. 20 – 18 marzo 2004, in *Massime notarili in materia societaria*, Milano 2014, V ed., 103 ss.

¹¹ G. TANTINI, *La trasformazione di comunione d'azienda in società, le inquietudini del giurista e la “magia” delle parole*, in *Contr. impr.*, 2008, 815.

¹² A. PISANI MASSAMORMILE, *Trasformazione e circolazione dei modelli organizzativi*, cit., 81.

La trasformazione, per come modificata, costituisce, pertanto, un'operazione che comprende ipotesi di cambiamento assai diverse tra loro, ma tutte accomunate dalla continuità dei rapporti giuridici.

Tale principio di continuità, si è osservato, non può essere considerato come l'effetto principale della trasformazione, ma ne diventa l'elemento essenziale e caratterizzante. In altri termini ogni cambiamento che non intacca detta continuità costituisce un'ipotesi di trasformazione¹³.

Ed una conferma di questa evoluzione legislativa si riscontra anche nel Codice del Terzo settore (d.lgs. n. 117 del 2017) che ha introdotto nel codice civile l'art. 42-*bis*, il quale consente alle associazioni riconosciute e non riconosciute ed alle fondazioni del I libro di operare reciproche trasformazioni, fusioni e scissioni.

3. Ammissibilità di trasformazioni eterogenee atipiche

Delineato il cambio di prospettiva realizzato dal legislatore nel passaggio al sistema attuale, si tratta, ora, di verificare se l'elenco dei casi di cui agli artt. 2500-*septies* c.c. e 2500-*octies* c.c. sia da intendersi come tassativo¹⁴ o meramente esemplificativo delle fattispecie ritenute più delicate¹⁵.

¹³ A. CETRA, *Le trasformazioni "omogenee" ed "eterogenee"*, cit., 136-137.

¹⁴ In tal senso: G.F. CAMPOBASSO, *La riforma delle società di capitali e delle cooperative*, Torino, 2003, 229; posizione confermata in G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, 2, *Diritto delle società*, 6ª ed., Torino, 2006, 622; G. PALMIERI, *Autonomia e tipicità nella nuova trasformazione*, in *Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, cit., 103 ss.; Conservatore del Registro delle imprese di Roma, nota del 9 novembre 2020, prot. 0133351/U, con la quale si ribadisce che le ipotesi di trasformazione eterogenea prevista e disciplinata dal legislatore costituiscono un numero chiuso.

¹⁵ Contestano la pretesa tassatività delle ipotesi di cui agli articoli richiamati, tra i tanti: M. MALTONI, *La trasformazione eterogenea in generale*, cit., 293; G. MARASÀ, *Le trasformazioni eterogenee*, in *Riv. not.*, 2004, 593 ss.; F. DI SABATO, *Diritto delle società*, Milano, 2003, 447; A. FUSARO, *La trasformazione delle associazioni in società di capitali e delle società di capitali in associazioni*, in *Le operazioni societarie straordinarie: questioni di interesse notarile e soluzioni applicative, I Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato*, 2007, 245 ss.; F. GUERRERA, *Sulla trasformazione di società consortile per azioni in liquidazione in società cooperativa per azioni (parere pro-veritate)*, in *Vita not.*, 2010, 3 ss.; A. PISANI MASSAMORMILE, *Trasformazione e circolazione dei modelli organizzativi*, cit., 109 ss.; R. GUGLIELMO, *La trasformazione eterogenea da associazioni a società di capitali*, in *Riv. not.*, 2007, 852; ID., *Trasformazioni eterogenee atipiche e fattispecie di maggior interesse notarile*, in *Riv. not.*, 2014, 1167; A. CETRA, *Le trasformazioni "omogenee" ed "eterogenee"*, cit., 140; G. PLASMATI, *La trasformazione "da" ed "in" impresa individuale o mera titolarità d'azienda*, cit., 107; L. DE ANGELIS, *La trasformazione nella riforma del diritto societario*, in *Le società*, 2003, 100; in tal senso ancora: Consiglio notarile di Milano, Massima n. 20/2004, cit., 105.

Nel primo senso sembrerebbe orientata la stessa Relazione alla riforma, la quale espressamente prevede che «la trasformazione eterogenea è applicabile soltanto dove si trasforma o risulti dalla trasformazione una società di capitali»¹⁶. In effetti l'intera disciplina della trasformazione (omogenea ed eterogenea) considera le società di capitali come l'approdo (artt. 2500-*ter* c.c. e 2500-*octies* c.c.) o la partenza (artt. 2500-*sexies* c.c. e 2500-*septies* c.c.) di una vicenda trasformativa¹⁷. Solo che nella trasformazione omogenea nessuno dubita (ed ha mai dubitato *ante* riforma) circa la legittimità di trasformazioni “da” ed “in” società di persone e “da” ed “in” società di capitali, sebbene tali ipotesi non siano espressamente previste dalla normativa vigente.

Si consideri, inoltre, che la disciplina della trasformazione eterogenea va integrata, necessariamente, dalla previsione in materia di cooperative che all'art. 2545-*decies* c.c. ammette la trasformazione da società cooperative a mutualità non prevalente in società lucrative (anche società semplice) o in consorzio¹⁸, salvo stabilire, in quest'ultimo caso, se si sia in presenza di una trasformazione eterogenea o meglio omogenea, considerata la continuità causale che connota tale ipotesi, confermata dall'art. 2538, comma 4, c.c. che considera perfettamente fungibile la mutualità cooperativa e la mutualità consortile¹⁹.

È a tal fine da condividere la posizione assunta dal Consiglio notarile di Milano secondo cui «la tecnica legislativa consapevolmente seguita dal legislatore va coordinata con il riconoscimento, pure presente nella relazione, della trasformazione come istituto di carattere generale anche al di fuori del campo societario. La indicazione tassativa degli enti che possono trasformarsi in società di capitali sembra quindi lasciare libero l'interprete di valutare se altri “enti” non menzionati possano essere assimilati a quelli espressamente menzionati”». E così ancora «un'attenta rilettura della relazione conferma l'esattezza della

¹⁶ Relazione al d.lgs. n. 6 del 2003, cit., 158.

¹⁷ Circostanza, questa, addotta proprio per negare l'estensione della nuova disciplina a fattispecie non previste. In particolare, si sostiene che «la mancanza di riferimenti ad altre vicende trasformative non costituisce una lacuna delle norme sulla trasformazione eterogenea, quanto piuttosto corollario coerente di un disegno, di cui vi è chiara testimonianza nella Relazione alla riforma, consapevolmente volto a consentire l'estensione dell'istituto soltanto nelle due direzioni tracciate negli artt. 2500-*septies* e *octies* c.c. Direzioni che, in linea di principio, sono obbligate, almeno per quanta riguarda il loro punto di partenza e di arrivo, vale a dire le società di capitali». Così: G. PALMIERI, *Autonomia e tipicità nella nuova trasformazione*, cit., 114-115.

¹⁸ M. MALTONI, *La trasformazione eterogenea in generale*, in cit., 291; A. PISANI MASSAMORMILE, *Trasformazione e circolazione dei modelli organizzativi*, cit., 119, sub nt. 57.

¹⁹ P. SPADA, *Dalla trasformazione delle società alla trasformazione degli enti e oltre*, in *Scritti in onore di Vincenzo Buonocore*, II, 3, Milano, 2005, 3881, sub nt. 1.

ricostruzione qui proposta: il legislatore sia nella trasformazione omogenea sia in quella eterogenea si è limitato a disciplinare le fattispecie a suo giudizio più significative lasciando all'interprete il compito di regolamentare le altre ipotesi»²⁰.

4. Ipotesi problematiche di trasformazione: “da” ed “in” società di persone

Muovendo, dunque, dalla non tassatività dell'elenco di cui agli artt. 2500-*septies* c.c. e 2500-*octies* c.c., occorre ora esaminare alcune ipotesi di trasformazioni atipiche al fine di valutarne l'ammissibilità.

La prima è costituita dalla trasformazione “da” ed “in” società di persone. La mancata previsione di tale fattispecie trasformativa può spiegarsi con il limite imposto dalla legge delega al legislatore della Riforma, legittimato, come noto, ad intervenire sulle sole società di capitali; ma non sembrano sussistere plausibili motivi per escluderla.

Anzi vari indici, non solo testuali, depongono a favore della soluzione positiva²¹: – innanzitutto l'art. 2545-*decies* c.c. consente la trasformazione delle società cooperative a mutualità non prevalente in società di persone (anche in società semplice);

– in secondo luogo, poi, l'espressa previsione della trasformazione eterogenea “da” ed “in” società consortili legittima la trasformabilità anche “da” ed “in” società consortili di persone, sempre che non la si voglia limitare alle sole società consortili di capitali. D'altronde l'art. 2615-*ter* c.c. consente alle società di persone (esclusa la società semplice) di assumere gli scopi di cui all'art. 2602 c.c.; sarebbe quanto mai strano, quindi, ammettere siffatta possibilità solo in sede di costituzione e non anche in sede di trasformazione;

²⁰ Massima n. 20/2004, cit., 104-105.

²¹ In questo senso si esprimono in particolare, in dottrina: M. MALTONI, *La trasformazione eterogenea in generale*, cit., 301; G. IORIO, *Le trasformazioni eterogenee e le fondazioni*, Milano, 2010, 253 (in particolare *sub* nt. 6); L. DE ANGELIS, *La trasformazione nella riforma del diritto societario*, in *Società*, 2003, 383; E. CIVERRA, *Le operazioni di trasformazione: disciplina e schemi procedurali delle nuove fattispecie*, Milano, 2004, 164 ss.; B. IANNIELLO, *I nuovi confini della trasformazione eterogenea*, in *Le società*, 2005, 573 ss.; C.M. LUPETTI, *Trasformazioni eterogenee da e in società di persone*, in *Le società*, 840 ss.; G. MARGIOTTA, *Le trasformazioni eterogenee nella riforma del diritto societario*, in *Riv. not.*, 2006, 977 ss. Anche il Consiglio notarile di Milano nella citata Massima n. 20 si è espressa in senso favorevole affermando che «pur in assenza di una espressa previsione normativa, deve ritenersi ammissibile una trasformazione eterogenea da o in società di persone» a cui si applicherebbe la normativa prevista dagli artt. 2500-*septies* e 2500-*octies* c.c., pur senza l'obbligo di perizia ivi prevista.

– in molti casi, poi, un tale tipo di trasformazione costituisce un *minus* rispetto a quanto previsto dal legislatore: si pensi al caso di trasformazione di una comunione di azienda in società di persone²²;

– ed ancora, sussiste maggiore affinità tra le società di persone ed alcuni enti previsti in materia di trasformazione eterogenea, quali le associazioni non riconosciute ed i consorzi, dal punto di vista organizzativo, oltre che per la mancanza di personalità giuridica²³;

– infine, il risultato può essere, comunque, perseguito con un procedimento indiretto, che veda come step intermedio il passaggio ad una società di capitali. Ma allora se ciò è sicuramente possibile e lecito, ancor di più deve esserlo il passaggio diretto in considerazione delle finalità della Riforma, improntata ad «esigenze di economia degli atti negoziali che rendono opportuno consentire tali operazioni e cioè un unico procedimento di trasformazione con un unico passaggio e la conservazione in capo all'ente risultante dei diritti ed obblighi dell'ente trasformato»²⁴.

Ammessa tale ipotesi di trasformazione, potrebbe porsi il problema dell'applicabilità dell'art. 2500-ter, comma 1, c.c. in merito alla maggioranza richiesta per l'assunzione della decisione. È preferibile ritenere che la particolare maggioranza prevista da tale articolo (maggioranza per quote d'interesse) sia stata dettata in considerazione di un *favor* del legislatore per la trasformazione c.d. progressiva (da società di persone in società di capitali).

In tutte le altre ipotesi di trasformazione sia omogenea che eterogenea “da” società di persone la regola resta quella dell'unanimità dei consensi di cui all'art. 2252 c.c., se non derogata dall'atto costitutivo.

Nel caso di sport dilettantistico, considerata l'esclusione delle società di persone dal novero delle forme giuridiche utilizzabili, questo tipo di trasformazione eterogenea atipica sarà consentito solo se l'ente di partenza sia una società di persone e l'ente di arrivo uno tra quelli espressamente previsti dall'art. 6 d.lgs. n. 36 del 2021, con il solo dubbio nel caso in cui l'approdo sia in società di capitali se sia o meno in presenza di una trasformazione omogenea²⁵. Poiché,

²² Massima n. 20/2004, cit., 105.

²³ C. MOSCA, *Commento sub art. 2498 c.c.*, in *Commentario alla riforma delle società*, cit., 18; L. DE ANGELIS, *La trasformazione delle società*, cit., 25 ss..

²⁴ Relazione al d.lgs. n. 6 del 2003, cit., 159. Sull'ammissibilità del procedimento diretto di trasformazione seppur in ordine a fattispecie diverse si vedano le seguenti Massime del Comitato Triveneto dei notai: Massima K.A.27 – (*Trasformazione di enti o società diversi dalle società di capitali in associazioni* – 1° pubbl. 9/08) e Massima K.A.28 – (*Trasformazione di associazioni* – 1° pubbl. 9/08), in *Orientamenti del Comitato Triveneto dei notai in materia di atti societari*, cit., 287-288.

²⁵ Se, invece, si aderisce alla tesi di M. MALTONI, *Enti del Terzo settore e disciplina delle*

però, una tale trasformazione comporta necessariamente anche un mutamento dello scopo perseguito si dovrebbe protendere per una qualificazione nel senso di trasformazione eterogenea.

5. Trasformazione da associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta in società sportiva dilettantistica di capitali e cooperative

La mancata previsione delle associazioni non riconosciute fra gli enti, cui il legislatore consente la trasformazione eterogenea in società di capitali, induce a riflettere sull'eventuale ammissibilità di una tale ipotesi di trasformazione.

Coloro i quali negano tale possibilità²⁶ fanno riferimento alla circostanza che solo le associazioni riconosciute sarebbero in grado di offrire la garanzia di un'accertata consistenza patrimoniale.

Si deve, però, considerare che la relazione di stima è necessaria in tutti i casi in cui l'ente di partenza non sia una società di capitali e, quindi, anche nell'ipotesi di trasformazioni che coinvolgono le associazioni riconosciute, considerato che la verifica in ordine alla congruità del patrimonio dell'associazione, per il riconoscimento della personalità giuridica, è dettata per finalità diverse.

Né si può invocare, al fine di escludere la legittimità di un tale tipo di trasformazione, la mancanza di pubblicità delle associazioni non riconosciute che impedirebbe un'adeguata tutela dei creditori sociali²⁷.

associazioni e società sportive dilettantistiche, in questo stesso volume, allora sarà consentito l'approdo in una società di persone purchè impresa sociale e come tale ente del Terzo settore.

²⁶ Secondo tale autorevole ricostruzione, quindi, «se in un'associazione non riconosciuta matura l'intento di trasformazione in società di capitali, lo si potrà attuare percorrendo la fase intermedia, secondo la procedura semplificata di cui al citato d.P.R. n. 361 del 2000, del riconoscimento della personalità giuridica». Così testualmente: F. GALGANO, *Il nuovo diritto societario*, Padova 2003, 524 ss. Sembra opportuno evidenziare, però, che la garanzia di cui si parla non si rinviene in altre situazioni comunque ammesse dal legislatore quali ad esempio i consorzi, che per quanto debbano redigere un bilancio *ex art. 2615-bis c.c.*, non hanno obblighi di dotazioni patrimoniali determinati. O ancora le comunioni d'azienda, per le quali il valore del complesso aziendale, pur risultando da scritture contabili ai sensi dell'art. 2217 c.c., potrebbe essere insufficiente. A diversa conclusione, invece, giunge altro Autore il quale nel ritenere la perizia un equipollente del riconoscimento, ammette la vicenda trasformativa *de qua*. Nel rispetto delle disposizioni legislative di cui agli artt. 2343 o 2465 c.c. e, quindi, con il necessario correttivo della relazione di stima, sarà consentito all'associazione non riconosciuta di evolvere in società di capitali. Così: A. FUSARO, *Le trasformazioni eterogenee: un'apertura delle frontiere tra società lucrative ed enti non profit?*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2005, 73 ss.

²⁷ In questi termini: M. SARALE, *Commento sub art. 2500-octies c.c.*, cit., 2292, *sub* nt. 12 la quale precisa, altresì, che «se è vero che anche la comunione d'azienda non è soggetta, in quanto

L'art. 2500-*octies* c.c., infatti, annovera tra gli enti cui è consentita la trasformazione eterogenea i consorzi con attività interna e le comunioni di azienda per i quali, analogamente, non è richiesto alcun obbligo pubblicitario. Imporre alle associazioni non riconosciute il preventivo riconoscimento della personalità giuridica per consentire alle stesse la successiva trasformazione in società di capitali non sarebbe in linea con quel principio di economia dei mezzi giuridici sopra enunciato.

Si consideri, poi, che la sicura ammissibilità della trasformazione delle associazioni sportive dilettantistiche non riconosciute anche in società sportive professionistiche²⁸, pure alla luce della legge n. 128 del 2004, depone nel senso dell'ammissibilità di una trasformazione atipica da associazione non riconosciuta in società di capitali.

Anzi questo tipo di trasformazione può essere una strada obbligata, basti pensare al caso di un'associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta che a seguito della vittoria nel campionato di riferimento venga ammessa a disputare un campionato professionistico ed abbia, pertanto, l'obbligo di adeguare conseguentemente la struttura giuridica.

Ma anche la recente disciplina dell'impresa sociale (d.lgs. n. 112 del 2017) che all'art. 12 prevede che «La trasformazione, la fusione e la scissione delle imprese sociali devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio ed il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere», ha «l'evidente vantaggio di ampliare lo spettro delle operazioni praticabili, poiché divengono possibili tutte le trasformazioni che siano consentite come

tale, ad alcuna forma di pubblicità, nel Registro delle imprese si troverà traccia quantomeno dell'atto di trasferimento dal quale la comunione è scaturita (v. art. 11, n. 10 del d.P.R. n. 581 del 1995, attuativo dell'art. 8 della l. n. 580 del 1993)». Ad ogni modo, prosegue, «pur a voler riconoscere la legittimità di siffatta trasformazione si porrebbe comunque il problema della disciplina applicabile». Concorde sull'ultima affermazione: G. MARASÀ, *Le trasformazioni eterogenee*, cit., 595.

²⁸ In questo senso: F. TASSINARI – A. ZOPPINI, *Sulla trasformazione eterogenea delle associazioni sportive*, in *Contr. impr.*, Padova, 2006, 6, 913; R. GUGLIELMO, *Società sportive e profili di interesse notarile della nuova disciplina*, in *Studi e materiali*, 2004, 2, 779, dove si sottolinea come il negare la possibilità di tale tipo di trasformazione rischia di creare numerosi problemi pratici, anche in considerazione del fenomeno di trasformazione delle associazioni sportive in società di capitali verificatosi legittimamente all'indomani dell'emanazione della legge n. 91 del 1981, sulla base di un'interpretazione estensiva del comma 5 dell'art. 15 della citata legge che concedeva agevolazioni fiscali per «le trasformazioni compiute nel termine di cui al comma 1 dell'art. 17 (n.d.r. un anno dall'entrata in vigore) in società per azioni o in società a responsabilità limitata delle associazioni sportive (ndr. quindi anche non riconosciute) che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportiva ...».

tali, ma forse anche oltre i limiti testuali, atteso lo sbocco in società senza scopo di lucro»²⁹. La disciplina delle società sportive e dell'impresa sociale, inoltre, potrebbe essere interpretata come una conferma dell'orientamento «che vede nelle società degli schemi organizzativi funzionalmente neutri, idonei cioè al perseguimento di attività tanto lucrative quanto non lucrative»³⁰.

Da questo quadro emerge, dunque, la legittimità di una trasformazione da associazione non riconosciuta in società di capitali³¹, salvo a verificare se in tale ipotesi di trasformazione «atipica» le maggioranze richieste siano quelle di

²⁹ Testualmente: A. FUSARO, *Trasformazioni delle associazioni in società di capitali e delle società di capitali in associazioni*, cit., 73 ss.

³⁰ R. GUGLIELMO, *Società sportive e profili di interesse notarile della nuova disciplina*, cit., 777. Ad analoga considerazione giunge A. GENOVESE, in *Quaderni del Dipartimento di Scienza e Storia del Diritto – Facoltà di Giurisprudenza – Università degli Studi di Catanzaro “Magna Graecia”*, Torino, 2004, 17. L'Autrice muovendo dal presupposto – niente affatto pacifico – delle «società di capitali come strutture organizzative casualmente neutre, utilizzabili per perseguire qualunque scopo lecito, e anche uno scopo ideale» (si allude ovviamente alla teoria del c.d. tramonto dello scopo lucrativo delle società di capitali), ipotizza un «inquadramento della trasformazione eterogenea di associazione in società come mutamento organizzativo, che non investe necessariamente anche la causa del contratto originario». A. GENOVESE, *Ibidem*, 67. *Contra* invece: G. MARASÀ, *Le trasformazioni eterogenee*, cit., 597, il quale, sottolinea che la Riforma non ha comportato una generale neutralizzazione delle forme associative e, quindi, le società di capitali, essendo tuttora vincolate al conseguimento di fini lucrativi (art. 2247 c.c.) o consortili (art. 2615-ter c.c.), non possono essere utilizzate per la realizzazione di fini non economici se non nei casi in cui ciò sia consentito da leggi speciali. Lo stesso Autore, però, si interroga – dando sostanzialmente risposta negativa – sulla possibilità di una modifica a maggioranza della causa del contratto anche senza trasformazione del tipo, ossia senza cambiamento della struttura organizzativa, evidenziando come all'eventuale iscrizione di una SpA con scopo altruistico o non lucrativo nel Registro delle imprese non potrà seguire la dichiarazione di nullità della stessa società in considerazione del fatto che il nuovo art. 2332 c.c. non menziona più la mancanza dell'atto costitutivo fra le cause di nullità delle società di capitali (595). Con la conseguenza, per l'appunto, che «se anche la costituzione di una siffatta SpA dovesse superare il vaglio del controllo notarile, non potrà essere eliminata attraverso la disciplina dell'art. 2332 c.c.» (595, *sub* nt. 17). In giurisprudenza, si segnala la sentenza della Corte di Cassazione la quale conclude per la illegittimità di una delibera assembleare che sostituisca, a livello statutario, allo scopo di lucro soggettivo uno scopo mutualistico senza passare per la via della trasformazione. Nel caso di specie i giudici di legittimità affermano che «costituendo lo scopo di lucro un elemento essenziale e caratterizzante il tipo della società per azioni, l'assemblea straordinaria della società non può deliberare la sostituzione di uno scopo lucrativo con uno scopo non lucrativo, al di fuori delle ipotesi tassative nelle quali è espressamente consentita l'utilizzazione del tipo SpA per uno scopo non lucrativo e del procedimento di trasformazione della società in società cooperativa» (Cass., sez. I, 12 aprile 2005, n. 7536, in *Giust. civ. Mass.*, 2005, 4).

³¹ Conclusione già raggiunta nel precedente lavoro: R. GUGLIELMO, *La trasformazione eterogenea da associazioni a società di capitali*, cit., 854 anche per una riflessione più ampia sull'art. 2500-*octies* c.c.

cui all'art. 2500-*octies* c.c. o se, invece, non occorra il consenso unanime degli associati. Si è, infatti, sostenuto che le maggioranze di cui all'art. 2500-*octies* c.c. siano state previste dal legislatore in funzione di un trattamento di favore riservato alle associazioni riconosciute³².

Sembra, invece, che proprio in considerazione di questo accertato principio di ordine generale che caratterizza la trasformazione, anche all'ipotesi "atipica" di trasformazione da associazione non riconosciuta in società di capitali sia interamente applicabile il procedimento di cui all'art. 2500-*octies* c.c.³³

Le considerazioni fin qui svolte consentono di ritenere senz'altro legittima la trasformazione da associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta in società sportiva dilettantistica, di capitali o cooperative.

Inoltre una conferma di tale possibilità "trasformativa" può desumersi, come in appresso evidenziato, proprio dall'art. 6 del d.lgs. n. 36 del 2021 che, disciplinando tassativamente i modi in cui gli enti sportivi dilettantistici possono costituirsi, lascia le parti libere di scegliere l'uno o l'altro tipo fra quelli elencati.

6. Trasformazione da società sportiva dilettantistica ad associazione con personalità giuridica

168

Resta, ancora, da esaminare la possibilità di un'ulteriore ipotesi di trasformazione eterogenea "atipica": quella da società di capitali in associazione riconosciuta. Non si capisce, infatti, il perché il legislatore abbia previsto solo l'ipotesi della trasformazione in associazione non riconosciuta.

Certo il controllo di legalità effettuato dal notaio in ordine alla delibera di trasformazione non potrebbe assorbire anche il controllo riservato alla pubblica amministrazione, che, come noto, svolge funzioni diverse, tranne che nelle ipotesi di associazione con personalità giuridica da iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo settore o al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche dove il controllo è rimesso al notaio rogante.

Così come nell'ipotesi di trasformazione di società di capitali in fondazione, infatti, l'efficacia dell'operazione è "subordinata" al riconoscimento della personalità giuridica a cura della pubblica amministrazione.

³² G. FRANCH, *Commento sub art. 2500-octies c.c.*, in *Trasformazione. Fusione. Scissione*, cit., 335.

³³ In questi termini, recentemente: Comitato Triveneto dei Notai, Massima K.A.38 – (*Maggioranze richieste per la trasformazione eterogenea atipica di associazione non riconosciuta in società di persone o di capitali* – 1° pubbl. 9/14), presentata a settembre 2014.

In alti termini, nel caso in cui i soci abbiano voluto deliberare la trasformazione della società in associazione riconosciuta o in fondazione saremmo in presenza, in alcuni casi, di una delibera condizionata.

Il che permette di rilevare come in materia di trasformazione eterogenea eccezionalmente il legislatore consenta l'iscrizione nel Registro delle imprese di delibere condizionate, con la conseguenza che il mancato riconoscimento della personalità giuridica impedirebbe il perfezionamento dell'operazione.

Anche tale fattispecie di trasformazione eterogenea "atipica", così come quella da associazione non riconosciuta in società, legittimerebbe un percorso diretto con un'evidente economia di mezzi giuridici. Altrimenti una volta divenuta efficace la trasformazione in associazione non riconosciuta, gli associati dovrebbero attivarsi per richiedere ed ottenere il riconoscimento della personalità giuridica³⁴.

Resta solo da esaminare il problema delle maggioranze necessarie per una tale delibera, che comunque è un problema generale relativo a tutte le delibere di trasformazione da società di capitali. L'art. 2500-*septies*, comma 3, c.c., infatti, prevede il *quorum* rafforzato dei «due terzi degli aventi diritto», fermo restando il consenso dei soci che nell'ente trasformato assumono responsabilità illimitata (cfr. art. 2500-*sexies*, 1 comma, c.c.).

La formulazione letterale della norma, congiunta all'esplicito richiamo dell'art. 2500-*sexies*, comma 1, c.c., che prescrive le maggioranze previste per le modifiche dello statuto, ha indotto parte della dottrina a ritenere necessaria una doppia maggioranza per quote di capitale, come richiesto per la trasformazione omogenea, integrata dai due terzi degli aventi diritto al voto³⁵. Altra parte della dottrina ritiene prevalente la disposizione specifica dell'art. 2500-*septies*, comma 3 c.c., e considera applicabile la sola maggioranza per teste³⁶.

³⁴ In senso favorevole alla trasformazione "atipica" di società di capitali in associazione riconosciuta già: R. GUGLIELMO, *La trasformazione eterogenea da associazioni a società di capitali*, cit., 855; nonché: E. TRADII, *Trasformazione eterogenea in cui intervengono enti no profit: trasformazione da associazione in società di capitali e viceversa*, in AA.VV. *La nuova disciplina delle associazioni e fondazioni*, Padova, 2007, 55 ss.

Per l'iscrizione nel Registro delle imprese di atti condizionati o a termine differito: F. TASSINARI, *L'iscrizione nel Registro delle imprese degli atti ad efficacia sospesa o differita*, in *Riv. not.*, 1996, 83 ss.; C. IBBA, *Gli effetti dell'iscrizione*, in G. MARASÀ – C. IBBA (a cura di), *Il Registro delle imprese*, Torino 1997, 224; più di recente: M. STELLA RICHTER jr, *La condizione e il termine nell'atto costitutivo delle società di capitali e nelle deliberazioni modificative*, in *Studi e materiali*, 2009, 1053 ss.; ID., in *Notariato*, 2010, 424 ss. anche per ulteriori riferimenti bibliografici; C.G.M. PLASMATI, *La pubblicità delle delibere condizionate*, in *Quad. giur. comm.*, Milano, 2011.

³⁵ M. SARALE, *Le trasformazioni*, in *Le operazioni societarie straordinarie*, in G. COTTINO (diretto da), *Trattato di diritto commerciale*, vol. V, tomo II, Padova, 2011, 380 ss.

³⁶ C.G. CORVESE, *Commento sub art. 2500-septies c.c.*, cit., 395.

Sembra, invece, preferibile optare per il solo criterio capitalistico, sebbene rafforzato (due terzi), altrimenti si avrebbe un'ingiustificata deroga ai principi che disciplinano le società corporative³⁷.

7. “Trasformazione” da associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta ad associazione con personalità giuridica e viceversa

Altre ipotesi possibili di migrazione da uno ad un altro dei tipi previsti dall'art. 6 del d.lgs. 36 del 2021 è quello da associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta ad associazione sportiva con personalità giuridica o viceversa.

Tali ipotesi sono certamente ammissibili, salvo a verificare se si tratti di vere e proprie ipotesi di trasformazione o se, invece, si resti fuori dal fenomeno trasformativo.

Il punto di partenza è costituito dall'art. 42-*bis* c.c. che al primo comma testualmente recita che: «se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni».

170

Tale disposizione lascia il dubbio che il legislatore abbia voluto riportare allo schema della trasformazione il passaggio da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta e viceversa.

Parte della dottrina sostiene, infatti, la tesi della trasformazione³⁸ mentre l'opinione preferibile esclude la riconducibilità della fattispecie alla trasformazione³⁹.

Una conferma che in tale ipotesi si resti fuori dalla fattispecie della trasformazione si può rinvenire nella nuova disciplina dell'art. 14 del d.lgs. n. 39 del 2021 dove testualmente al secondo comma non si fa alcun riferimento alla trasformazione, ma vengono dettate esclusivamente delle regole sulle modalità di effettuazione della iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche,

³⁷ G. MARASÀ, in *Le trasformazioni eterogenee*, cit., 592.

³⁸ F. MAGLIULO, *Trasformazione, fusione e scissione degli enti non profit dopo la riforma del terzo settore*, in *Riv. not.*, 2018, 52 ss.; C. CACCAVALE, *La trasformazione di associazione non riconosciuta in associazione riconosciuta*, in *Foro nap.*, 2018, 207 ss.; M. MALTONI, *Da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta e la trasformazione degli enti del libro primo del codice civile*, in *Riv. dir. comm.*, 2019, 419 ss.

³⁹ Commissione Terzo settore del Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 5; Studio Terzo settore del CNN, n. 9-2023/CTS. *Il passaggio da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta e viceversa*.

nel caso di associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta già iscritta nel suddetto Registro che voglia conseguire la personalità giuridica.

Ma anche la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 27 dicembre 2018, n. 20, in tema di Enti del Terzo settore chiarisce che per i «passaggi da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta e viceversa ... si applica la disciplina ordinaria in tema di personalità giuridica» e non, quindi, quella propria della trasformazione.

Inoltre l'art. 22 comma 5 d.lgs. n. 117 del 2017 e l'art. 14 comma 3-*quater* d.lgs. n. 39 del 2021 prevedono che nell'ipotesi di perdita oltre il terzo del patrimonio minimo l'associazione deve deliberare la ricostituzione del patrimonio «oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente», confermando la non riconducibilità della fattispecie del passaggio da associazione riconosciuta ad associazione non riconosciuta alla trasformazione.

Si distingue chiaramente la trasformazione dalla prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta che, necessariamente dovrebbe essere altro rispetto alla trasformazione. Queste considerazioni sarebbero determinanti per dare una lettura più adeguata all'art. 42-*bis* c.c. Si deve infatti, ritenere, che la reciprocità di trasformazioni, fusioni e scissioni si può realizzare unicamente fra associazioni, riconosciute e non riconosciute, da una parte e fondazioni dall'altra. In tal senso deporrebbe la mancata ripetizione nel citato art. 42-*bis* c.c. della parola "associazioni" prima di "non riconosciute" in conformità a quanto espressamente disposto all'art. 3 lettera e, della legge delega n. 106 del 2016 che testualmente recita: «disciplinare il procedimento per ottenere la trasformazione diretta e la fusione tra associazione e fondazione, nel rispetto del principio generale della trasformabilità tra enti collettivi diversi»⁴⁰.

La conseguenza della mancata riconducibilità alla trasformazione del passaggio da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta è l'inapplicabilità dell'art. 42-*bis* c.c. con la conseguenza che: a) non occorrerebbe che la situazione patrimoniale sia munita dell'elenco dei creditori così come prescritto dalla citata norma; b) non sarebbe necessaria la relazione degli amministratori di cui all'art. 2500-*sexies* c.c.; c) non sarebbe applicabile l'art. 2500-*quiquies*, comma 2, c.c. nella parte in cui si prevede la liberazione dalla responsabilità illimitata per consenso presunto dei creditori e ciò perchè tale responsabilità consegue non già alla qualifica di socio ma al fatto storico di avere agito per conto dell'associazione⁴¹.

⁴⁰ Così testualmente Massima n. 5 Consiglio notarile di Milano, cit.

⁴¹ Così testualmente Studio Terzo settore del CNN, n. 9-2023/CTS, cit.

Resta la necessità della perizia di stima per la verifica del patrimonio minimo nel caso di passaggio ad associazione riconosciuta Ente del Terzo settore o di associazione *ex art.* 14 d.lgs. n. 39 del 2021. Perizia, altresì, necessaria nella ipotesi di associazione che intenda ottenere il riconoscimento *ex d.P.R.* n. 361 del 2000 al fine di consentire all’Autorità governativa la verifica circa la congruità del patrimonio.

8. Trasformazione “da” ed “in” società cooperativa

L’attuale disciplina in materia di trasformazione che coinvolga una società cooperativa è dettata dall’art. 2500-*septies* c.c. per l’ipotesi in cui la società cooperativa sia l’approdo di una vicenda trasformativa da società di capitali nonchè dagli artt. 2545-*decies* e 2545-*undecies* c.c. nel caso in cui la società cooperativa sia l’ente di partenza, con la precisazione che in questo caso l’ente di arrivo può essere anche una società di persone o un consorzio.

Innanzitutto occorre precisare che, nel caso di trasformazione da società cooperativa, la vicenda può interessare solo le società cooperative a mutualità non prevalente; nel caso, infatti, di società cooperativa a mutualità prevalente la trasformazione implica necessariamente la soppressione delle clausole statutarie previste per la mutualità prevalente ai sensi dell’art. 2514 c.c.

Ciò detto la possibilità di una trasformazione da ed in società cooperativa deve rispettare necessariamente le precauzioni previste nei citati articoli 2500-*septies*, 2545-*decies* e 2545-*undecies* c.c., con i conseguenti obblighi di devoluzione nell’ipotesi di trasformazione da società cooperativa. La disciplina, infatti, del tipo cooperativa prevale su ogni altra disciplina; e tale conclusione è confermata dalla disposizione in materia di impresa sociale di cui al quinto comma dell’art. 12 d.lgs. n. 112 del 2017 che prevede espressamente che: «In caso di scioglimento volontario dell’ente o di perdita volontaria della qualifica d’impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto, nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile, il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a, è devoluto, *salvo quanto specificamente previsto in tema di società cooperative*, ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all’art. 16, comma 1, secondo le disposizioni statutarie». Occorre, però, indagare su una possibile diversa ricostruzione della quale si accennerà nel prosieguo del lavoro.

9. Considerazioni conclusive

La disciplina illustrata all'inizio, che riordina elencando i vari schemi associativi che possono essere indifferentemente utilizzati per l'esercizio dell'attività sportiva dilettantistica, di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 36 del 2021 ed all'art. 14 del d.lgs. n. 39 del 2021, consente di interrogarci su una possibile e diversa ricostruzione.

La normativa di cui sopra, per altro oggetto di una serie di interventi correttivi, si deve necessariamente considerare una normativa speciale. Il legislatore in altri termini, ha individuato le varie alternative che possono essere utilizzate per lo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica, offrendo alle parti la scelta circa il tipo da utilizzare.

In quest'ottica, proprio la fungibilità dei tipi offerti in relazione all'attività da svolgere potrebbe consentirci di ritenere che nell'ambito dei suddetti schemi il passaggio da uno all'altro non può che configurarsi come un'ipotesi di trasformazione omogenea, nella quale andranno rispettate esclusivamente le norme generali stabilite dal legislatore per questo tipo di trasformazione, *in primis* quella che impone la necessità della perizia di stima allorché si passi da un "ente" nel quale non rileva un minimo di capitale ad un altro (SpA, Srl, Ente del Terzo settore o associazione con personalità giuridica *ex* art. 14 d.lgs. n. 39 del 2021) nel quale, invece, il capitale minimo/patrimonio minimo è richiesto (cfr. artt. 2500-ter c.c., 22 d.lgs. n. 117 del 2017 e 14 d.lgs. n. 39 del 2021). Così come pure dovranno essere rispettate le prescrizioni speciali previste per alcuni tipi societari come le cooperative, nelle quali ad esempio la delibera di trasformazione deve rispettare la devoluzione ai fondi mutualistici prevista dall'art. 2545-undecies c.c.

Questo consentirebbe di sostenere come sia stato lo stesso legislatore ad individuare tassativamente i vari schemi giuridici utilizzabili in modo alternativamente libero per questo tipo di attività con la conseguenza che, nel perimetro applicativo della nuova normativa, la "migrazione" da un tipo ad un altro, lungi dal farci interrogare circa l'ammissibilità in alcuni casi di ipotesi di trasformazione eterogenea atipica, nient'altro sarebbe che un'ipotesi di trasformazione omogenea, caratterizzata dall'identità di funzione causale perseguita; anzi in alcuni casi, quale quello del passaggio da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta e viceversa, si resterebbe addirittura fuori da qualsiasi ipotesi trasformativa.

E ciò permetterebbe anche di superare qualsiasi dubbio in ordine alla trasformazione di un ente del Terzo settore in società sportiva dilettantistica senza dover scomodare la disciplina in materia di devoluzione del patrimonio

di cui all'art. 9 del Codice del Terzo settore, proprio in considerazione dell'omogeneità funzionale dell'attività perseguita anche se con uno schema giuridico diverso, ma sempre annoverato tra quelli utilizzabili. Tanto è vero che lo stesso legislatore, riprendendo quanto già previsto nella legge n. 289 del 2002, impone di contemplare negli statuti degli enti sportivi dilettantistici, in caso di scioglimento o estinzione dell'ente stesso, la devoluzione del patrimonio residuo a fini sportivi (art. 7 lettera h, d.lgs. n. 36 del 2021). Si riafferma, dunque, quel vincolo di destinazione finalistica del patrimonio, con la precisazione che, laddove si tratti di ente dotato di doppia qualifica (ente del Terzo settore ed ente sportivo), la devoluzione del patrimonio dovrà essere effettuata a favore di altri enti del Terzo settore con analoghe finalità sportive.

Si consideri, infine, che una tale ricostruzione consente di superare anche qualsiasi obiezione in ordine ai limiti alla trasformazione da associazione riconosciuta in società di capitali di cui al comma 3 dell'art. 2500-*octies* c.c., specialmente in ordine all'inammissibilità della trasformazione per quelle associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico⁴², in particolare nel caso in cui la società risultante dalla trasformazione preveda espressamente il divieto di distribuzione degli utili (ipotesi da estendere, per quanto sopra osservato anche alla fattispecie della trasformazione da associazione non riconosciuta in società).

Se, invece, la società sportiva risultante dalla trasformazione dovesse avvalersi della possibilità prevista dall'art. 8 d.lgs. n. 36 del 2021 di parziale lucratività, il problema dei limiti alla trasformazione si potrebbe porre.

Ma proprio la disciplina stessa in materia di attività sportiva dilettantistica ci permette di considerare fungibili i vari tipi associativi contemplati dal legislatore con la conseguenza che l'omogeneità funzionale degli stessi rende inapplicabile qualsiasi limitazione che possa derivare dalla diversità strutturale tra gli stessi tipi, per cui cadono tutte le limitazioni alla trasformazione espressamente contemplate dalla disciplina generale prevista dal codice civile. Questa diversa ricostruzione potrebbe consentire di ritenere possibile una trasformazione da società cooperativa sia a mutualità prevalente che a mutualità non prevalente in uno degli altri enti di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 36 del 2021 senza necessità di effettuare alcuna devoluzione ai fondi mutualistici, con la conseguenza altresì che si tratterebbe di trasformazione omogenea. In via precauzionale, per sgombrare il campo da ogni possibile obiezione, potrebbe essere consigliabile prevedere

⁴²Sulle problematiche in ordine all'ipotesi della trasformazione di società di capitali in associazione riconosciuta e viceversa e dei limiti alla fattibilità cfr. R. GUGLIELMO, *La trasformazione eterogenea da associazioni a società di capitali*, cit.

statutariamente il divieto di qualsiasi rimborso al socio in caso di recesso dello stesso dalla società o dall'associazione risultante dalla trasformazione.

10. Trasformazione da ente sportivo dilettantistico in società sportiva professionistica e viceversa

Altra vicenda da esaminare riguarda l'ipotesi di passaggio da una delle forme previste dall'art. 6 del d.lgs. n. 36 del 2021 in società sportiva professionistica e viceversa.

Il fenomeno è sicuramente ricorrente nel caso in cui un ente sportivo dilettantistico sia ammesso a disputare campionati professionistici ma può anche verificarsi nell'ipotesi inversa in cui una società sportiva professionistica voglia o debba trasformarsi in ente sportivo dilettantistico.

In tutte le suddette ipotesi la disciplina applicabile sembra essere quella della trasformazione eterogenea, proprio per il mutamento causale e di struttura dell'ente, con il necessario rispetto della normativa più stringente dettata sia dal d.lgs. n. 36 del 2021 sia dal Codice del Terzo settore in ordine, specialmente, agli obblighi di devoluzione ed al rispetto del patrimonio minimo⁴³.

11. Fusione e scissione

Quanto fino ad ora esposto in materia di trasformazione è sicuramente di grande aiuto per le altre operazioni straordinarie.

Relativamente alla fusione ed alla scissione la disciplina dettata dal legislatore al libro V del c.c. va necessariamente integrata con le disposizioni dettate dall'art. 42-*bis* del c.c., espressamente dedicate alle operazioni straordinarie di associazioni e fondazioni.

Questo conferma come il complesso normativo contenuto nei decreti legislativi dedicati agli enti sportivi si sovrappone parzialmente alla disciplina degli enti dei libri I e V del c.c., senza tuttavia implicarne in alcun modo l'abrogazione, potendosi ritenere che le disposizioni sugli enti sportivi si pongano in un rapporto di norma speciale rispetto alla disciplina generale del c.c.

In particolare, rispetto agli enti sportivi societari occorre rilevare come l'esercizio dello sport in forma societaria avviene utilizzando dei modelli

⁴³ Per una ricostruzione nel senso di trasformazione omogenea v. G. M. BANNA, *La trasformazione da ente sportivo dilettantistico a società sportiva professionistica*, in questo stesso volume.

conformi casualmente ai tipi previsti dal codice civile, che tuttavia presentano alcune differenze limitatamente al contenuto dell'atto, al procedimento di costituzione e ad alcuni aspetti della disciplina ad essi applicabile⁴⁴.

Più in generale, quella di ente sportivo è una qualifica normativa che può essere assunta e conservata dai soggetti che possiedono i relativi requisiti stabiliti per l'esercizio in forma collettiva delle attività sportive dilettantistiche o professionistiche, ma non costituisce un tipo negoziale autonomo, che va ad aggiungersi a quelli tradizionalmente già presenti nel nostro sistema.

Proprio tali considerazioni ci portano a sostenere che le disposizioni in materia di sport non sostituiscono le regole generali derivanti dalle norme dettate dal codice civile ma le vanno ad integrare.

Inoltre, nella nostra materia, si vanno ad aggiungere, per gli elementi di stretta specialità, anche le disposizioni proprie degli enti del Terzo settore, laddove gli enti sportivi coinvolti in operazioni straordinarie siano iscritti al RUNTS.

Laddove poi l'operazione di fusione o scissione comporti un mutamento della veste giuridica dell'ente risultante da dette operazioni si dovranno rispettare, altresì, tutte le prescrizioni dettate anche in materia di trasformazione.

Si può porre, infine, il problema del regime pubblicitario applicabile in caso di operazioni di trasformazione, fusione e scissione che riguardino enti iscritti al RASD.

176

L'unica norma di riferimento in materia pubblicitaria è dettata dall'ultimo comma dell'articolo 42-*bis* c.c., che prevede espressamente che: «gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il libro V prevede l'iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel Registro delle persone giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore».

Poiché la norma in oggetto è anteriore all'istituzione del RASD si dovrebbe ritenere che la suddetta disciplina possa essere estesa alle ipotesi di operazioni straordinarie che coinvolgono enti iscritti al RASD, considerata l'identità di *ratio*.

⁴⁴ R. GUGLIELMO, *Società sportive e profili di interesse notarile della nuova disciplina*, cit., 772.

La trasformazione da ente sportivo dilettantistico a società sportiva professionistica

Grazia Manuela Banna
Notaio in Catania

Si esamina la trasformazione degli enti sportivi dilettantistici in società sportive professionistiche, necessaria per la partecipazione ai campionati professionistici. Si analizza la trasformazione di associazioni dilettantistiche con e senza personalità giuridica e la trasformazione di società dilettantistiche, ricostruendo, per ciascuna ipotesi, adempimenti preliminari, *quorum* deliberativi, suddivisione del capitale, efficacia delle delibere ed eventuali obblighi di devoluzione del patrimonio

This paper analyses the transformation of amateur sport clubs into professional sports clubs, which is required to participate in professional sport championships. The transformation is examined of amateur sport associations (associazioni dilettantistiche), with and without legal personality, as well as the transformation of amateur sport clubs (società dilettantistiche). For each of them, the relevant preliminary formalities, voting quorum, capital allocation, the effect of the decisions made, as well as possible asset transfer obligations are described.

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Trasformazione di associazione dilettantistica con personalità giuridica in società di capitali professionistica. – 3. Trasformazione di associazione dilettantistica senza personalità giuridica in società di capitali professionistica. – 4. Trasformazione di società dilettantistiche in società professionistiche.

1. Introduzione

Il decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, modificato dal d.lgs. n. 163 del 2022 e dal d.lgs. n. 120 del 2023 contiene la disciplina del riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici.

Il Titolo II di tale decreto è dedicato alla disciplina degli “Enti sportivi dilettantistici e professionistici” ed è composto dal capo I (artt. 6-12), relativo ad “Associazioni e società sportive dilettantistiche” e dal capo II (artt. 13-14), dedicato alle società sportive professionistiche.

Non è prevista alcuna norma di raccordo tra gli enti destinati allo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche e gli enti ammessi allo svolgimento delle attività sportive professionistiche e, in particolare, nel corpo del decreto legislativo n. 36 del 2021 manca un’espressa disciplina della trasformazione da ente dilettantistico a ente professionistico. L’unico accenno alla trasformazione è di tipo fiscale ed è contenuto nell’articolo 12, il cui comma 2 recita: «Gli atti costitutivi e di trasformazione delle associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell’attività sportiva, sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa».

La disciplina del passaggio da un ente che svolge attività sportiva dilettantistica a una società sportiva professionistica va, pertanto, ricostruita muovendo dalle norme generali contenute nel codice civile.

L’utilizzo del termine generico “passaggio” deriva dalla constatazione che le diverse configurabili ipotesi di modifica dell’assetto organizzativo dell’ente possono ascrivere a distinte fattispecie giuridiche, la cui disciplina normativa va concretamente verificata.

Indubbiamente la fattispecie giuridica che sovviene immediatamente all’interprete che esamini una modifica dell’assetto organizzativo di un ente è l’istituto della trasformazione, anche in considerazione dell’ampiezza casistica assunta da tale istituto nell’assetto delineato dopo la riforma del diritto societario (d.lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003).

Tale riforma, pur muovendosi nei limiti imposti dalla legge delega, che

riguardava le sole società di capitali, con riferimento all'istituto della trasformazione ha effettuato uno sforzo di massima "inclusività" e, infatti, ha disciplinato sia le trasformazioni c.d. "progressive" (da società di persone a società di capitali), sia le trasformazioni c.d. "regressive" (da società di capitali in società di persone), e, inoltre, ha espressamente codificato le "trasformazioni eterogenee" da enti non societari in società di capitali e viceversa.

L'ampliamento delle ipotesi espressamente disciplinate e la valorizzazione della relativa comune *ratio* improntata all'economia giuridica hanno indotto gli interpreti ad ampliare l'ambito di applicazione delle regole in materia di trasformazione anche ad ipotesi rimaste al di fuori della disciplina codicistica, in osservanza del principio di continuità, espresso da tale disciplina¹.

Nell'ambito dell'istituto della trasformazione sono quindi ormai pacificamente incluse svariate ipotesi, che differiscono per soggetti partecipanti, adempimenti preliminari, *quorum* deliberativi, data di efficacia, ma che sono tutte accomunate dal principio di continuità dei rapporti giuridici, codificato dall'art. 2498 c.c.²

Inevitabilmente l'ampliamento del novero delle ipotesi considerate *latu sensu* trasformativo importa come corollario che la disciplina effettivamente applicabile alle ipotesi specifiche sia oggetto di un "gioco di analogie"³ e vada definita sartorialmente, come compiuto recentemente nello Studio n. 23-2023 della Commissione Terzo settore del Consiglio Nazionale del Notariato, che ha esaminato le possibili ipotesi di cambiamento della forma giuridica utilizzata da un ente sportivo dilettantistico all'interno dei tipi organizzativi utilizzabili ai

¹ Sulla logica economica della disciplina della trasformazione, volta a facilitare la continuazione dell'attività, sia pure con nuove modalità e anche per scopi diversi, evitando gli inutili costi connessi all'interruzione vedi: M. MALTONI, *La disciplina generale della trasformazione*, in M. MALTONI – F. TASSINARI (a cura di), *La trasformazione della società*, in *Notariato e nuovo diritto societario*, collana diretta da G. Laurini, II ed. Milano, 2011, 4.

² Nel senso che il nucleo fondamentale dell'istituto della trasformazione sia il principio della continuità e che «ogni cambiamento che non intacca detta continuità costituisce un'ipotesi di trasformazione», R. GUGLIELMO, *La trasformazione degli enti sportivi dilettantistici e il passaggio da associazione sportiva non riconosciuta ad associazione sportiva riconosciuta*, Studio n. 23-2023 della Commissione Terzo Settore del Consiglio Nazionale del Notariato, 3 e 5; A. CETRA, *Le trasformazioni "omogenee" ed "eterogenee"*, in P. ABBADESSA – G.B. PORTALE (diretto da), *Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, 4, Torino, 2007, 136-137.

³ D.U. SANTOSUOSSO, in *La trasformazione eterogenea: la disciplina generale*, pubblicato da Fondazione Italiana del Notariato, <https://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=08/0815&mn=3>, osserva che ogni qualvolta che si considera legittima un'operazione non espressamente disciplinata, scatta il "gioco di analogie", uno dei compiti più avvincenti per l'interprete.

⁴ Questo il lavoro compiuto da R. GUGLIELMO, *La trasformazione degli enti sportivi*

sensi di legge, ritagliando su misura la disciplina specificamente applicabile a ciascuna fattispecie⁴.

Sebbene scopo del presente studio sia l'individuazione della disciplina applicabile al passaggio da enti sportivi dilettantistici a società sportive professionistiche, appare utile muovere le mosse dallo studio sopra citato e riassumere brevemente i condivisibili risultati cui il medesimo giunge.

Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 36 del 2021, gli enti sportivi dilettantistici possono assumere le seguenti forme: a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile; b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato; c) società di capitali e cooperative di cui al libro V, titolo V e VI del codice civile; *c-bis*) enti del Terzo settore costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al registro delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 10 del presente decreto.

Risulta, quindi, evidente che pur muovendosi all'interno degli enti sportivi dilettantistici, il passaggio dall'una all'altra tra le forme giuridiche sopra citate può comportare significative modifiche, come nel caso di variazione dell'assetto organizzativo da associazione priva di personalità giuridica a società, ma ciò non viene considerato ostativo alla riconducibilità anche di tale fattispecie all'istituto della trasformazione, inteso come istituto di carattere generale, applicabile anche al di fuori del campo societario⁵.

Lo studio citato, infatti, valorizza la scelta legislativa compiuta con la disciplina speciale degli enti sportivi dilettantistici: il legislatore, offrendo l'opzione di svolgere l'attività sportiva dilettantistica mediante il ricorso a diversi tipi organizzativi, mostra di considerare tali tipi comunque fungibili tra loro. Se

dilettantistici e il passaggio da associazione sportiva non riconosciuta ad associazione sportiva riconosciuta, cit., che in tale studio prende in disamina tutte le possibili ipotesi di modifica del tipo organizzativo degli enti sportivi dilettantistici.

⁵ R. GUGLIELMO, *La trasformazione degli enti sportivi dilettantistici*, cit., 7; nello stesso senso la Massima 20/2004 Consiglio Notarile di Milano: «la tecnica legislativa consapevolmente seguita dal legislatore va coordinata con il riconoscimento, pure presente nella relazione, della trasformazione come istituto di carattere generale anche al di fuori del campo societario. La indicazione tassativa degli enti che possono trasformarsi in società di capitali sembra quindi lasciare libero l'interprete di valutare se altri "enti" non menzionati possano essere assimilati a quelli espressamente menzionati». E, ancora, «un'attenta rilettura della relazione conferma l'esattezza della ricostruzione qui proposta: il legislatore sia nella trasformazione omogenea sia in quella eterogenea si è limitato a disciplinare le fattispecie a suo giudizio più significative lasciando all'interprete il compito di regolamentare le altre ipotesi».

ne fa conseguire che nell'ambito degli schemi offerti la modifica sia sempre possibile e che la disciplina applicabile dipenda dalla concreta qualificazione di ciascuna fattispecie.

In particolare, il passaggio da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta e viceversa viene configurata come una modifica che resta al di fuori da qualunque ipotesi trasformativa⁶.

La trasformazione da associazione non riconosciuta a società, la cui stessa ammissibilità, in assenza di specifica previsione, potrebbe essere revocata in dubbio ove la si qualificasse come trasformazione eterogenea atipica, viene invece considerata sicuramente ammissibile e qualificata come trasformazione omogenea «... nella quale andranno rispettate esclusivamente le norme generali stabilite dal legislatore per questo tipo di trasformazione»⁷.

Lo studio citato, infine, giunge ad ammettere senza alcuna eccezione il passaggio all'interno dei diversi tipi previsti dall'articolo 6 d.lgs. n. 36 del 2021, considerando irrilevante anche l'eventuale previsione nella società risultante dalla trasformazione, della parziale lucratività prevista dall'articolo 8 del medesimo d.lgs. n. 36 del 2021⁸.

Se la modifica del tipo organizzativo prescelto all'interno di quelli ammessi allo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica resta una facoltà, verosimilmente correlata all'evoluzione organizzativa dell'ente, l'operazione di trasformazione (o adeguamento statutario) diviene un'operazione obbligata nel caso di ammissione dell'ente alla disputa di campionati professionistici.

Le conclusioni sopra esposte con riferimento al mutamento di forma giuridica all'interno di quelle ammesse allo svolgimento dell'attività dilettantistica rappresentano comunque il punto di partenza dell'indagine relativa al passaggio da ente sportivo dilettantistico a società sportiva professionistica, che, per disposizione legislativa, potrà assumere unicamente la forma di società per azioni o società a responsabilità limitata.

⁶ R. GUGLIELMO, *La trasformazione degli enti sportivi dilettantistici*, cit., 15.

⁷ Così testualmente R. GUGLIELMO, *La trasformazione degli enti sportivi dilettantistici*, cit., 15; per la qualificazione come trasformazione "causalmente omogenea" del passaggio da associazione sportiva in società sportiva dilettantistica in considerazione della condivisione della finalità (realizzazione interesse di categoria) e della struttura non lucrativa, F. TASSINARI – A. ZOPPINI, *Trasformazione di associazioni sportive in società*, Risposta a quesiti 60-2006/I.

⁸ R. GUGLIELMO, *La trasformazione degli enti sportivi dilettantistici*, cit., 16: «Ma proprio la disciplina stessa in materia di attività sportiva dilettantistica ci permette di considerare fungibili i vari tipi associativi contemplati dal legislatore con la conseguenza che l'omogeneità funzionale degli stessi rende inapplicabile qualsiasi limitazione che possa derivare dalla diversità strutturale e funzionale tra gli stessi tipi, per cui cadono tutte le limitazioni alla trasformazione espressamente contemplate dalla disciplina generale prevista dal codice civile».

Pertanto, poiché il tipo sociale di approdo sarà sempre una società di capitali, SpA o Srl a seconda del tipo prescelto, le differenze normative dipenderanno unicamente dal tipo organizzativo dell'ente dilettantistico da modificare, con la conseguenza che potranno verificarsi le ipotesi di seguito esaminate.

2. Trasformazione di associazione dilettantistica con personalità giuridica in società di capitali professionistica

Le associazioni sportive dilettantistiche dotate di personalità giuridica possono distinguersi in tre categorie:

a. le associazioni sportive con personalità giuridica di diritto privato, cui fa riferimento l'art. 6, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, che hanno ottenuto il riconoscimento mediante il ricorso alla disciplina generale dettata dal d.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000;

b. le associazioni costituite ai sensi dell'art. 4 comma 1 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, cui fa riferimento l'art. 6, comma 1, lett. *c-bis* del d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica mediante l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (in forma abbreviata RUNTS);

c. le associazioni sportive che hanno ottenuto la personalità giuridica direttamente mediante l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (in forma abbreviata RAS), istituito dal d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021.

La fattispecie descritta sotto la lettera c, è stata introdotta dall'art. 14, comma 1 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, che statuisce che le associazioni dilettantistiche possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Tale facoltà è attribuita sia in sede di costituzione, sia in sede di modifica statutaria, con relativa iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, a condizione che le medesime associazioni siano dotate del patrimonio minimo di euro diecimila⁹.

⁹ Le associazioni sportive dotate di personalità giuridica di diritto privato sono disciplinate, ai fini del riconoscimento, dalle disposizioni generali contenute nel d.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000. Tali associazioni possono chiedere l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, in proposito, l'art. 14 comma 1-ter del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 prevede

La trasformazione di associazione riconosciuta in società di capitali rientra testualmente tra le fattispecie di trasformazione eterogenea in società di capitali previste e disciplinate dagli articoli 2500-*octies* e 2500-*novies* del c.c.

Tale disciplina appare piuttosto scarna e lacunosa, ma è la conseguenza della scelta legislativa di utilizzare la nozione di trasformazione eterogenea con «valore di sintesi di una pluralità di fattispecie diverse tra loro, ognuna delle quali governata da una disciplina propria e tipica»¹⁰.

Ne consegue che l'operazione ermeneutica volta ad individuare la disciplina applicabile alla singola fattispecie risulterà dal coordinamento tra: norme generali sulla trasformazione che si ritengono applicabili a tutte le fattispecie di trasformazione e, in particolare, la disciplina contenuta negli art. 2498, 2499, 2500 e 2500-*bis*, ad eccezione del terzo comma dell'art. 2500 in tema di efficacia della trasformazione; le norme dettate per le trasformazioni eterogenee in società di capitali, contenute negli articoli 2500-*octies* e 2500-*novies* del c.c. e, infine, le norme particolari proprie delle fattispecie, alcune sole delle quali sono contenute già nel medesimo art. 2500-*octies* c.c.¹¹

Pertanto, in applicazione del metodo interpretativo sopra proposto, si potrà delineare la disciplina di seguito descritta.

che quando tali associazioni vengono iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e fintanto che mantengono tale iscrizione, l'efficacia dell'iscrizione nei Registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 è sospesa. Anche le associazioni sportive già in possesso della personalità giuridica conseguita ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e quindi iscritte al RUNTS possono essere iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, in proposito, l'art. 14 comma 1-quater del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 prevede che rimane efficace l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai fini della disciplina del riconoscimento come persona giuridica.

Per una disamina della nuova fattispecie di riconoscimento di personalità giuridica introdotta dall'art. 14 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 si rinvia a R. GUGLIELMO, *La trasformazione degli enti sportivi dilettantistici*, cit., 7.

¹⁰ M. MALTONI, *La trasformazione eterogenea: in generale*, in M. MALTONI – F. TASSINARI, *La trasformazione delle società*, Milano, 2011, cit., 261.

¹¹ M. MALTONI, *La trasformazione eterogenea: in generale*, in M. MALTONI – F. TASSINARI, *La trasformazione delle società*, Milano, 2011, cit., 263 e ss. Nel senso della generale applicabilità a tutte le trasformazioni della disciplina contenuta negli artt. da 2498 c.c. a 2500-*bis* c.c. G. FERRI Jr, *La nuova disciplina della trasformazione omogenea e le società di persone: un primo confronto*, Studio n. 5619/2005, 2, pubblicato anche nella rivista *Studi e materiali*, Milano, 2005, 2, 1219 e ss.

a) Adempimenti preliminari: relazione di stima

Sarà necessaria la predisposizione della relazione di stima ai sensi dell'art. 2343 c.c. o dell'art. 2465 c.c. ai fini della determinazione del capitale sociale, in applicazione analogica di quanto previsto dall'art 2500-ter c.c. per la trasformazione di società di persone in società di capitali.

Nonostante il mancato espresso richiamo di tale norma, è, infatti, senz'altro preferibile aderire all'opinione che la ritiene applicabile anche alle trasformazioni eterogenee, stante che «le esigenze di tutela del capitale sociale che stanno alla base di queste disposizioni sussistono a maggior ragione nel caso di trasformazione eterogenea in società di capitali»¹².

A sostegno della necessità di predisposizione della relazione di stima ai sensi dell'art. 2343 c.c. o dell'art. 2465 c.c. anche per le trasformazioni eterogenee depone anche la funzione di tale relazione, che è quella di assicurare ai soci e ai terzi che l'entità del patrimonio netto dell'ente trasformato è «quantomeno sufficiente a coprire il capitale sociale imposto dalla legge per il tipo adottato», considerate anche le peculiari regole di rappresentazione contabile delle attività e passività sociali per la formazione del bilancio di esercizio delle società di capitali¹³.

184

b) Quorum deliberativi e recesso

La delibera dovrà essere adottata con la maggioranza richiesta dalla legge o dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato; in proposito va rilevato che

¹² Così testualmente le motivazioni della Massima n. 20/2004 del Consiglio Notarile di Milano. Né si può sostenere che le associazioni riconosciute hanno già avuto un sufficiente vaglio della adeguatezza patrimoniale in sede di riconoscimento, poiché è stato correttamente rilevato che la valutazione della consistenza patrimoniale richiesta per l'acquisizione della personalità giuridica ha la diversa funzione di valutare l'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo per «bilanciare la limitazione di responsabilità patrimoniale conseguente alla nascita di un nuovo soggetto di diritto, con il rispetto del criterio di proporzione economica tra la funzione e la consistenza patrimoniale della persona giuridica stessa, in modo da assicurare la garanzia patrimoniale a favore di terzi»: così E. TRADII, *Trasformazione eterogenea in cui intervengono enti no profit: trasformazione da associazione in società di capitali e viceversa*, Relazione al Convegno "Riflessi della riforma del diritto societario sulla disciplina delle associazioni e delle fondazioni", Taormina 7-8 aprile 2006. Nello stesso senso R. GUGLIELMO, *La trasformazione eterogenea da associazioni a società di capitali*, in *Riv. not.*, 2007, 839 e ss.

¹³ M. MALTONI, *La trasformazione eterogenea: in generale*, in M. MALTONI – F. TASSINARI, *La trasformazione delle società*, Milano, 2011, cit., 272-273, che argomenta anche dalla analoga disciplina dettata dagli articoli 2501-sexies e 2506-ter per la fusione e la scissione.

la disciplina speciale delle associazioni sportive non prevede un particolare *quorum* deliberativo e, pertanto, varrà la regola prevista dall'articolo 2500-*octies* c.c., che richiede la maggioranza richiesta dalla legge o dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato e, quindi, rende applicabile l'art. 21 del c.c., che sancisce la necessità del consenso di almeno tre quarti degli associati; tale *quorum* minimo è inderogabile, potendo lo statuto solo innalzarlo¹⁴.

La maggioranza sarà da calcolare per teste, in conformità alla regola generale vigente per le associazioni.

In correlazione alla possibilità di adottare la delibera di trasformazione a maggioranza, sebbene qualificata, è da ritenersi che al socio dissenziente spetti il diritto di recesso.

Dovrebbe invece escludersi un diritto del recedente alla liquidazione della quota, argomentando sia dalla previsione dell'art. 24 c.c. ultimo comma, che esclude che gli associati che abbiano receduto possano ripetere i contributi versati, sia dalla norma speciale contenuta nell'articolo 8, comma 2 del d.lgs. n. 36 del 2021, come modificato dal d.lgs. n. 163 del 2022, che, anche in caso di recesso, vieta la distribuzione, anche indiretta, di utili ad avanzi di gestione agli associati¹⁵.

c) *Suddivisione del capitale*

185

Il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione sarà diviso in parti uguali tra gli associati, salvo diverso accordo tra gli stessi, come testualmente disposto dall'articolo 2500-*octies*, comma 3 c.c.

La possibilità di prevedere un'assegnazione non proporzionale del capitale sociale consente, dunque, di valorizzare, in sede di trasformazione, il ruolo maggiormente significativo assunto da uno degli associati, con possibilità di attribuire al medesimo, nel passaggio ad un'organizzazione societaria, una partecipazione alle decisioni che risulterà maggiorata rispetto alla situazione di

¹⁴ R. GUGLIELMO, *La trasformazione eterogenea da associazioni a società di capitali*, in *Quaderni della Fondazione Italiana del Notariato*, <https://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=08/0815&mn=3>.

¹⁵ A favore della possibilità di liquidare la quota per evitare un ingiusto arricchimento degli altri associati si erano espressi, ma prima dell'inserimento della previsione oggi contenuta nell'art. 8, comma 2 del d.lgs. n. 36 del 2021, R. GUGLIELMO, *La trasformazione eterogenea da associazioni a società di capitali*, cit. e A. FUSARO, *La trasformazione delle associazioni in società di capitali e delle società di capitali in associazioni*, in *Quaderni della Fondazione Italiana del Notariato* <https://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=08/0817&mn=4&aut=54>.

partenza e, altresì, una maggiore partecipazione agli utili, che potranno essere divisi dalla società lucrativa risultante dalla trasformazione.

d) Efficacia delle delibere

La delibera, ai sensi dell'art. 2500-*novies* del c.c. avrà effetto dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno prestato il consenso e i creditori nel suddetto termine di sessanta giorni potranno fare opposizione¹⁶.

e) Devoluzione del patrimonio e limiti legali alla trasformazione

Non sembra applicabile la previsione dell'articolo 7 lettera h, del d.lgs. n. 36 del 2021, che, in caso di scioglimento, impone la devoluzione del patrimonio a fini sportivi per la semplice ragione che non ci troviamo di fronte ad un'ipotesi di scioglimento, stante che la trasformazione, al contrario, per quanto sopra esposto, rappresenta un fenomeno contrassegnato, in generale, dalla "continuità" e, nel caso in esame, dalla continuità del perseguimento dei "fini sportivi".

E la considerazione che l'operazione trasformazione di associazioni sportive in società sportive, ancorché professionistiche, è caratterizzata dall'identità dei fini perseguiti dall'ente ante e post trasformazione induce a ritenere che in tale fattispecie non si porrebbe neanche un problema di violazione dei limiti legali di cui agli artt. 2500-*octies*, comma 3 c.c. e in particolare non sarebbe preclusivo alla trasformazione l'aver goduto delle agevolazioni fiscali previste da leggi speciali emanate a favore delle associazioni sportive o l'aver ricevuto contributi pubblici, perché non vi sarebbe distrazione dalle originarie finalità volte proprio ad agevolare gli enti con fini sportivi¹⁷.

¹⁶ Per un completo esame della forma, del fondamento e della disciplina dell'opposizione dei creditori e per l'individuazione dei creditori legittimati vedi M. MALTONI, *La trasformazione eterogenea: in generale*, cit., 277 e ss.

¹⁷ In tal senso R. GUGLIELMO, *La trasformazione eterogenea da associazioni a società di capitali*, cit., 839 e ss., che nella nota 34 afferma: «Ad ogni modo, poi, è da ritenere che nell'ipotesi di trasformazione di associazioni sportive in società sportive ancorché professioniste, non si porrebbe neanche un problema di violazione dei limiti legali di cui agli artt. 2500-*octies*, comma 3 c.c., 223-*octies* disp. att. e trans. c.c. posto, infatti, che detta operazione non determinerebbe alcuna "distrazione" delle agevolazioni ricevute dalle finalità originarie in considerazione dell'identità dei fini perseguiti dall'ente ante e post trasformazione». Nello stesso senso F. TASSINARI – A. ZOPPINI, *Trasformazione di associazioni sportive in società*, Risposta a quesiti 60-2006/I del Consiglio Nazionale del Notariato.

3. Trasformazione di associazione dilettantistica senza personalità giuridica in società di capitali professionistica

La trasformazione delle associazioni sportive non riconosciute in società di capitali professionistiche era espressamente prevista dalla legge n. 91 del 23 marzo 1981, come modificata del d.l. 20 settembre 1996, n. 485, che all'articolo 10 ne prevedeva la necessità al fine di potere stipulare contratti con atleti professionisti e, pertanto, in ogni ipotesi di promozione sportiva nello sport professionistico e all'articolo 15, comma 5 ne disciplinava il regime fiscale¹⁸. Tale previsione normativa è stata mantenuta nel tempo, poiché analoga previsione fu inserita nell'art. 90 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, fu confermata dalla successiva legge n. 128 del 2004 ed è stata infine reiterata nell'articolo 12, comma 2 del vigente decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021.

Va ricordato che, successivamente all'entrata in vigore della riforma delle società di capitali, che ha espressamente ammesso e disciplinato la trasformazione eterogenea, ci si è interrogati se la mancata previsione nell'art. 2500-*octies* c.c. della trasformazione delle associazioni non riconosciute in società di capitali potesse significare una implicita abrogazione della sopraccitata legislazione speciale vigente per le associazioni sportive.

È stato però da subito osservato che le disposizioni contenute nella legge speciale relativa agli enti sportivi, che ammettevano la trasformazione come eccezione ad un contesto in cui tale facoltà non era ancora generalmente consentita, a maggior ragione devono essere considerate vigenti ed applicabili in un contesto di maggiore apertura alle ipotesi di trasformazione eterogenea, sicchè «l'art. 2500-*octies* c.c. risulterà derogato, sia nell'ambito di applicazione sia nella concreta disciplina applicabile, tutte le volte in cui la trasformazione in parola risulti imposta, seppure alla stregua di un semplice onere per stipulare contratti con atleti professionisti, dalla legislazione speciale al vaglio»¹⁹.

¹⁸ L'articolo 10, comma 1 della legge n. 91 del 23 marzo 1981 disponeva: «Possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata. In deroga all'articolo 2477 del codice civile è in ogni caso obbligatoria, per le società sportive professionistiche, la nomina del collegio sindacale» e l'articolo 15, comma 5 della legge n. 91 del 23 marzo 1981 disponeva: «Le trasformazioni, compiute nel termine di cui al primo comma dell'articolo 17, in società per azioni o società a responsabilità limitata delle associazioni sportive che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportive sono soggette alla sola imposta di registro in misura fissa».

¹⁹ In tal senso F. TASSINARI – A. ZOPPINI, *Trasformazione di associazioni sportive in società*, Risposta a quesiti 60-2006/I, cit., con riferimento alla legislazione speciale allora vigente, ma con

A supporto della permanente possibilità della trasformazione delle associazioni sportive dilettantistiche in società sportive professionistiche, anche successivamente alla menzionata introduzione della disciplina codicistica delle trasformazioni eterogenee, si è osservato che tali operazioni non precludono in maniera assoluta la tutela dei terzi, come dimostra la scelta legislativa di consentirle anche per centri di interesse privi di soggettività, come le comunioni di azienda²⁰.

Va osservato che proprio la generale condivisione della tesi favorevole alla permanente ammissibilità della trasformazione delle associazioni sportive non riconosciute in società sportive professionistiche, che sono indubbiamente società di capitali lucrative, è stata posta a fondamento della generale ammissibilità di una trasformazione atipica da associazione non riconosciuta in società di capitali²¹.

Una volta ammessa la possibilità di trasformazione delle associazioni sportive non riconosciute in società sportive professionistiche, la disciplina applicabile a tale trasformazione sarà la stessa applicabile alla trasformazione delle associazioni sportive riconosciute, sopra meglio esposta, cui si rinvia.

4. Trasformazione di società dilettantistiche in società professionistiche

Le ipotesi oggetto di esame riguardano il passaggio a società sportiva professionistica da parte di un ente sportivo dilettantistico, che abbia già assunto una delle forme organizzative societarie consentite dall'art. 6 del d.lgs. n. 36 del 2021: società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata o società cooperativa.

argomenti senz'altro applicabili all'attuale disciplina degli enti sportivi contenuta nel d.lgs. n. 36 del 2021.

²⁰ In tal senso R. BELOTTI – S. QUARANTINI, *Trasformazione di ASD in SSD: limiti di un'operazione considerata eterogenea*, in *Il fisco*, 2018, 12, 1140 e ss., che ammettono la trasformazione delle associazioni sportive dilettantistiche, sia riconosciute sia non riconosciute, in società di capitali affermando che nel caso in cui la società risultante dalla trasformazione sia una società sportiva dilettantistica la fattispecie sarà contrassegnata da omogeneità causale e, quindi, la trasformazione sarà qualificabile come “causalmente omogenea” e ove, invece, la trasformazione abbia come esito una società sportiva professionistica, la fattispecie rappresenterà una trasformazione eterogenea.

²¹ R. GUGLIELMO, *La trasformazione degli enti sportivi dilettantistici e il passaggio da associazione sportiva non riconosciuta ad associazione sportiva riconosciuta*, cit., 10. L'argomento della economia giuridica è addotto nella Massima del Comitato triveneto dei notai in materia di atti societari, K.A.28 – (Trasformazione di associazioni – 2008, 09): «L'art.

Come sopra evidenziato, fatta eccezione per la norma fiscale contenuta nell'articolo 12, comma 2 del d.lgs. n. 36 del 2021, non esiste una disciplina specifica della trasformazione delle società sportive e, pertanto, spetta all'interprete il giudizio sull'ammissibilità, nonché la ricostruzione del relativo regime giuridico.

Dalla norma fiscale, che non contiene alcuna eccezione, si desumerebbe la generale ammissibilità della trasformazione delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche in società professionistiche, ma la valutazione va condotta alla luce dei principi generali desumibili dall'ordinamento.

Un primo limite alla generale trasformabilità delle società sportive dilettantistiche in società professionistiche dovrebbe, infatti, riguardare le società sportive cooperative dilettantistiche a mutualità prevalente.

Le società professionistiche, infatti, possono assumere, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 36 del 2021, solo la forma di società per azioni o società a responsabilità limitata e l'art. 2545-*decies* c.c., dettato in generale per tutte le società cooperative, ammette la trasformazione in società di capitali unicamente per le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente. Risulta pertanto difficilmente sostenibile l'ammissibilità della trasformazione di una società cooperativa sportiva dilettantistica a mutualità prevalente in società professionistica, salvo che la si voglia ammettere in considerazione di esigenze specifiche delle società sportive, tali da derogare al divieto generale.

La nostra indagine, quindi, prende le mosse dall'esame delle caratteristiche e dei contorni della dicotomia scopo altruistico/scopo lucrativo nello specifico ambito delle società sportive.

L'articolo 38 del decreto legislativo n. 36 del 2021 afferma il principio secondo cui l'area del dilettantismo è contrassegnata dalla prevalente finalità

2500-*octies* c.c. contempla espressamente la sola trasformazione di associazioni riconosciute in società di capitali. Si deve tuttavia ritenere legittima – ai sensi dell'art. 1322 c.c. – ogni ulteriore trasformazione di associazioni riconosciute in enti diversi dalle società di capitali, i quali ultimi possano comunque derivare dalla trasformazione di una società di capitali. È infatti conforme ai principi dell'ordinamento porre in essere un singolo negozio che raggiunga direttamente il medesimo effetto giuridico che è possibile ottenere con una serie di negozi tipici. Così se una associazione riconosciuta può legittimamente trasformarsi in una società di capitali e questa a sua volta può legittimamente trasformarsi in una società di persone, sarà altresì legittimo che una associazione riconosciuta si trasformi direttamente in una società di persone. Le facoltà di trasformazione espressamente concesse ad una associazione riconosciuta devono ritenersi attribuite anche ad una associazione non riconosciuta, sempre ai sensi dell'art. 1322 c.c. L'ordinamento ha infatti già valutato positivamente, all'art. 2500-*octies* c.c., la possibilità di trasformare enti privi di personalità giuridica, ovvero non soggetti ad alcuna forma di pubblicità (ad es. le comunioni di azienda e i consorzi con attività interna)».

altruistica e l'area del professionismo è caratterizzata dal perseguimento di finalità lucrative, ma possiamo anticipare che dall'esame complessivo del provvedimento legislativo emerge che il legislatore, da un canto, ha ammesso una seppur limitata finalità lucrativa delle società sportive dilettantistiche e, d'altro canto, ha imposto una parziale eterodestinazione degli utili delle società sportive professionistiche.

L'articolo 7 comma 1 del d.lgs. n. 36 del 2021, con norma applicabile a tutti gli enti sportivi dilettantistici costituiti sia in forma associativa, sia in forma societaria, dispone che nei relativi statuti debba risultare: l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8 e l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

Il comma 1-*ter* dell'art. 7 del d.lgs. n. 36 del 2021, riferito alle sole società sportive dilettantistiche, dispone che le stesse «sono disciplinate dalle disposizioni del codice civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata. Rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, commi 3 e 4-*bis*, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento».

L'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2021 al primo e secondo comma declina le caratteristiche dell'assenza di scopo di lucro: prevede che le associazioni e le società sportive dilettantistiche debbano destinare eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio e vieta la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Peraltro, il medesimo articolo 8, ma solo con riferimento agli enti dilettantistici costituiti nelle forme di società di capitali o di società cooperative, prevede la facoltà di attenuare il l'assenza di scopo di lucro, consentendo la possibilità di:

a. «destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al

capitale effettivamente versato. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti costituiti nelle forme delle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile» (art. 8, comma 3). Va evidenziato che l'ultimo periodo del comma 3 del medesimo articolo 8, precisa che la destinazione di utili e avanzi ad aumento gratuito del capitale, seppure nei limiti delineati dalla medesima norma, non è consentita alle cooperative a mutualità prevalente;

b. rimborsare al socio il capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3 (art. 8, comma 4).

Va, inoltre, rilevato che il medesimo decreto legislativo n. 36 del 2021, all'articolo 13 comma 3, dispone anche un'attenuazione dello scopo di lucro delle società sportive professionistiche, prevedendo che le stesse debbano destinare una quota degli utili, non inferiore al dieci per cento, a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva.

Il riconoscimento della facoltà di previsione di una seppur tenue finalità lucrativa per gli enti dilettantistici costituiti in forma societaria e l'inserimento di un elemento altruistico nelle società sportive professionistiche rappresentano un segno della scelta legislativa di non considerare i settori dilettantistico e professionistico come compartimenti stagni, ma come due momenti diversi della possibile ed auspicabile evoluzione dell'ente sportivo, e ciò soprattutto quando l'attività dilettantistica sia già svolta in forma societaria.

A conferma della impostazione legislativa favorevole ad una visione unitaria del fenomeno sportivo sovviene anche l'esame della disciplina dell'attività lavorativa nel settore sportivo.

Se si analizzano i principi e gli obiettivi enunciati nell'art. 3 del d.lgs. n. 36 del 2021 appare, infatti, chiaro che il legislatore, oltre a riconoscere la funzione culturale, educativa, sociale e salutistica dell'attività sportiva, si è occupato della funzione economica del settore sportivo, anche in relazione all'importante indotto occupazionale derivante dallo sport, preoccupandosi di tutelare la posizione del lavoratore sportivo.

In particolare, il titolo V del d.lgs. n. 36 del 2021, detta una definizione unica del lavoratore sportivo, che prescinde dal settore professionistico o dilettantistico in cui è esercitata l'attività lavorativa, e prevede una disciplina comune del rapporto di lavoro sportivo dilettantistico e professionistico, salve alcune specificità dettate rispettivamente negli artt. 27 e 28 del medesimo decreto.

Tale scelta è segno della consapevolezza che il lavoratore sportivo, sia esso l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore sportivo o altro, legittimamente, come ogni lavoratore autonomo o dipendente, auspicherà ad un'evoluzione della propria carriera professionale e il suo miglioramento sarà spesso collegato, oltre

che alla crescita personale, anche ai progressi e ai successi dell'ente sportivo cui appartiene, del suo circolo, della sua squadra, della sua società sportiva dilettantistica e il legislatore non può che agevolare tale fenomeno.

Sarebbe, quindi, contrario alla stessa logica del mondo dello sport accentuare una cesura tra enti sportivi dilettantistici e società sportive professionistiche, soprattutto quando, come nel caso in esame, gli enti dilettantistici sono già costituiti in forma societaria. Non sarebbe quindi convincente applicare alle modifiche statutarie che realizzano il passaggio da società sportive dilettantistiche a società sportive professionistiche limiti più stringenti di quelli ordinariamente applicabili alle analoghe modifiche statutarie.

Fatta questa premessa non può negarsi che l'interpretazione finora prevalente in dottrina, invero poco copiosa in relazione allo specifico fenomeno in esame, ha qualificato sempre e comunque il passaggio da società sportiva dilettantistica a società sportiva professionistica come una trasformazione eterogenea, in considerazione della modificazione causale da società senza scopo di lucro a società con scopo di lucro, analogamente a quanto previsto nel caso di passaggio da società con scopo consortile in società lucrativa.

Si è, infatti, ritenuta applicabile la disciplina della trasformazione eterogenea ogni qualvolta una società sportiva modifichi la clausola relativa all'attività svolta, abbandonando la finalità sportiva dilettantistica e adottando quella professionistica, ancorché non si incida sulla struttura organizzativa²². L'evoluzione normativa rappresentata dal d.lgs. n. 36 del 2021, la valorizzazione della scelta legislativa di dettare una disciplina per quanto possibile comune dell'attività lavorativa sportiva dilettantistica e professionistica, la minore cesura rispetto al passato tra lo scopo lucrativo e lo scopo altruistico, soprattutto quando l'attività sportiva è svolta in forma societaria e la considerazione che lo scopo principale e caratterizzante di tutte le società sportive è proprio lo svolgimento dell'attività sportiva consentono probabilmente di rivisitare la qualifica della trasformazione della società sportiva dilettantistica in società sportiva professionistica sempre e comunque come trasformazione eterogenea.

²² In tal senso le Risposte a quesiti dell'Ufficio Studi del Notariato in tema di impresa, numeri 104-2008 e 196-2008 entrambe a cura di Alessandra Paolini e Antonio Ruotolo, ma va precisato che le fattispecie oggetto di quesito si riferivano ad ipotesi di modifiche dell'oggetto sociale che comportavano il definitivo abbandono dell'attività sportiva, passando allo svolgimento, nel primo caso, dell'attività di realizzazione di impianti e nel secondo caso dell'attività immobiliare pura, tanto che le operazioni prospettate sono state considerate ammissibili solo in considerazione della circostanza che entrambe le trasformande società non avessero ricevuto il riconoscimento del CONI e non avessero, quindi, goduto di agevolazioni fiscali, rendendosi così possibile il mutamento di scopo e oggetto e la conseguente eliminazione della clausola sulla devoluzione degli utili a fini sportivi.

- Si potrebbe, infatti, distinguere tra le diverse ipotesi configurabili e ravvisare:
- a. una trasformazione disciplinata dall'art. 2545-*decies* ove si trasformi una cooperativa dilettantistica, diversa da quella a mutualità prevalente, in Srl o in SpA professionistiche;
 - b. una trasformazione omogenea laddove si passi da una Srl o Sapa dilettantistica ad una SpA professionistica ovvero da una SpA o Sapa dilettantistica ad una Srl professionistica;
 - c. un semplice adeguamento dello statuto sociale ove si passi da una Srl dilettantistica ad una Srl professionistica o da una SpA dilettantistica ad una SpA professionistica.

Per quanto abbiamo osservato nel corso della presente indagine, il compito dell'interprete, come sempre innanzi ad una fattispecie non espressamente contemplata, superato il giudizio della meritevolezza e ammissibilità, è quello dell'individuazione della concreta disciplina applicabile, mediante l'applicazione, anche analogica, di norme generali, adattate e integrate con le norme dettate dalla disciplina speciale, nel caso in esame degli enti sportivi. Pertanto, nel caso in esame risulta più appropriato condurre l'indagine interpretativa, prescindendo da un aprioristico inquadramento dogmatico nei vari schemi giuridici.

Possiamo quindi tentare di delineare la disciplina concretamente applicabile al passaggio da società sportive dilettantistiche in società sportive professionistiche, con l'avvertenza che per indicare tale passaggio si utilizzerà il termine "trasformazione", senza che tale definizione assuma una valenza dogmatica.

a) Adempimenti preliminari: relazione di stima

La *ratio* della relazione di stima ai sensi dell'art. 2343 c.c. o dell'art. 2465 c.c., richiesta dall'art. 2500-*ter* c.c. per la trasformazione di società di persone in società di capitali è, come abbiamo sopra analizzato, quella di assicurare ai soci e ai terzi che l'entità del patrimonio netto dell'ente trasformato è pari al capitale sociale della società risultante dalla trasformazione. Si è osservato che la medesima esigenza «ricorre in tutte quelle ipotesi di trasformazione eterogenea nelle quali lo schema organizzativo di partenza non soggiace per legge agli stessi principi contabili e alle medesime regole di bilancio previste per le società di capitali»²³.

In tale prospettiva si può sostenere che la relazione di stima sarà necessaria solo

²³ M. MALTONI, *La trasformazione eterogenea: in generale*, cit., 273, argomentando anche dalla disciplina dettata in tema di fusione e scissione.

nel caso in cui a trasformarsi sia una società sportiva dilettantistica cooperativa, argomentando anche dall'art. 2545-*undecies*, comma 2 c.c.

Non sarà, invece, necessaria la relazione di stima, ove la tutela del capitale sociale sia già assicurata dalla precedente applicazione della disciplina strutturale di un tipo capitalistico e, quindi, nei casi in cui la società sportiva dilettantistica oggetto di trasformazione sia costituita sotto forma di società di capitali²⁴.

b) Quorum deliberativi e recesso

Se la trasformazione riguarda una società sportiva dilettantistica costituita in forma di società cooperativa, la delibera deve essere assunta con le maggioranze previste dall'articolo 2545-*decies* c.c. e, quindi, se i soci sono meno di cinquanta, la deliberazione deve essere approvata con il voto favorevole dei due terzi di essi, mentre negli altri casi la delibera andrà adottata con il voto favorevole di almeno la metà dei soci.

Trattandosi di delibera di società cooperativa non v'è dubbio che il voto vada calcolato per teste.

Se, invece, la trasformazione riguarda una società sportiva dilettantistica costituita in forma di società di capitali, la disciplina applicabile per l'individuazione dei *quorum* deliberativi, qualunque sia la ricostruzione giuridica della fattispecie, è quella dettata dall'art. 2369, comma 5 c.c., sia per le SpA sia per le Sapa, in virtù del rinvio effettuato dall'art. 2460 c.c.; per le Srl la norma di riferimento è, invece, l'art. 2479-*bis*, comma 3 del c.c.

Tali articoli, infatti, disciplinano unitariamente le ipotesi di cambiamento dell'oggetto sociale, trasformazione e scioglimento anticipato, imponendo *quorum* rafforzati.

Può quindi osservarsi che alla disciplina delineata rispettivamente dall'art. 2369, comma 5 c.c. per SpA e Sapa e dall'art. 2479-*bis*, comma 3 del c.c. per le Srl si approda sia se si configura l'operazione oggetto del nostro esame come trasformazione omogenea, sia se la si assimila alla trasformazione eterogenea delle società consortili; in tale ultimo caso, infatti, si applicherebbe l'art. 2500-*octies* comma 2 c.c., che, per le società consortili, richiama le maggioranze richieste dalla legge o dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato. La disciplina applicabile ai *quorum* deliberativi delle società consortili, ai sensi

²⁴ Così A. RUOTOLO, *La trasformazione degli enti no profit*, Studio n. 32-2010. Per la non necessità della relazione di stima in caso di trasformazione di società consortile costituita in forma di società di capitali in società di capitali commerciale, M. MALTONI, *La trasformazione eterogenea: in generale*, cit., 273.

dell'art. 2615-ter c.c. è, pacificamente, quella del tipo sociale adottato; ne consegue, pertanto, che, assimilando le società sportive dilettantistiche di capitale alle società consortili, in considerazione del comune scopo non lucrativo, ne deriverebbe comunque l'applicazione analogica dei *quorum* rafforzati previsti per lo scioglimento anticipato dai sopracitati art. 2369, comma 5, 2460 e 2479-bis, comma 3 del c.c., che, come abbiamo sopra rilevato, coincidono con i *quorum* previsti per la trasformazione omogenea.

Per completezza va osservato che risulterebbe applicabile la medesima disciplina contenuta nei sopracitati art. 2369, comma 5, 2460 e 2479-bis, comma 3 del c.c. anche qualora la trasformazione da Srl dilettantistica in Srl professionistica o da SpA dilettantistica in SpA professionistica fosse qualificata come un semplice adeguamento dello statuto sociale con mutamento dell'oggetto sociale.

In tutti i casi sopracitati, a fronte della delibera a maggioranza, sia pure rafforzata, deve essere riconosciuto ai soci dissenzienti il diritto di recesso.

Potrebbe anche riconoscersi il diritto del recedente alla seppur limitata liquidazione della quota, argomentando dall'articolo 8, comma 4 del d.lgs. n. 36 del 2021, come modificato dal d.lgs. n. 163 del 2022, che per gli enti dilettantistici che assumono la forma di società di capitali e cooperative ammette «il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3».

c) Suddivisione del capitale

I soci delle società sportive dilettantistiche possono possedere quote di partecipazioni diverse, stante che l'art. 7 lettera e, del d.lgs. n. 36 del 2021, nello statuire principi di uguaglianza di tutti gli associati, fa salve le società sportive, per le quali prevede l'applicazione delle disposizioni del codice civile.

Il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione, pertanto, sarà diviso in proporzione alle quote o azioni possedute dai soci nella società dilettantistica.

d) Efficacia delle delibere

L'argomento dell'efficacia delle delibere di trasformazione da società sportive dilettantistiche in società sportive professionistiche è quello che più risente della eventuale qualificazione dell'operazione come trasformazione eterogenea, che implicherebbe l'applicazione dell'art. 2500-novies del c.c.

Ai sensi di tale norma la delibera di trasformazione ha effetto dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari, salvo che consti il consenso

dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno prestato il consenso; nel suddetto termine di sessanta giorni i creditori sociali potrebbero fare opposizione.

Appare con evidenza come l'eventuale applicazione di tale disciplina risulti estremamente gravosa per le società dilettantistiche ammesse ai campionati professionistici in seguito a promozione, che rischierebbero di non potere iscriversi al campionato professionistico cui sono state ammesse. Va, infatti, considerato che spesso il risultato del campionato si definisce nelle ultime giornate di gioco e, pertanto, le società ammesse a promozione tra la conclusione del campionato dilettantistico e l'iscrizione a quello professionistico hanno tempi molto brevi per completare l'iter trasformativo.

La possibilità che l'opposizione anche di un solo creditore sociale possa bloccare gli effetti della trasformazione e vanificare il successo ottenuto dalla società dilettantistica con la promozione e ammissione al campionato professionistico risulterebbe sicuramente contraddittoria rispetto al sistema pensato dal legislatore, che, come abbiamo sopra esaminato, immagina una continuità evolutiva tra società sportive dilettantistiche e professionistiche.

Al fine di sostenere la immediata efficacia della delibera al momento della iscrizione nel Registro delle imprese si potrebbe quindi ricostruire come adeguamento statutario con mutamento dell'oggetto sociale il passaggio da Srl dilettantistica in Srl professionistica o di SpA dilettantistica in SpA professionistica e si potrebbero valorizzare gli elementi di omogeneità della trasformazione da Srl o SpA dilettantistica in SpA professionistica o da SpA o SpA dilettantistica in Srl professionistica.

Per quanto riguarda la trasformazione di una società sportiva dilettantistica costituita in forma di società cooperativa a mutualità non prevalente va osservato che la specifica disciplina contenuta negli artt. 2545-*decies* e 2545-*undecies* c.c. non prevede espressamente né un differimento degli effetti né la facoltà di opposizione dei creditori e, pertanto, si potrebbe dire che, quanto meno per le società sportive, non ricorrono le esigenze che inducono alcuni interpreti a ritenere comunque applicabile l'art. 2500-*novies* del c.c. anche alla trasformazione di società cooperative a mutualità non prevalente in società di capitali.

Si può, infine, osservare che per gli enti sportivi dilettantistici organizzati in forma associativa è forte il dato normativo che induce a ritenere applicabile l'art. 2500-*novies* del c.c.; peraltro le associazioni sportive dilettantistiche promosse e ammesse ai campionati professionistici, hanno le stesse esigenze di tempestività dell'efficacia della delibera di trasformazione in società professionistiche, sopra rappresentate con riguardo alle società sportive dilettantistiche; è, pertanto,

senz'altro auspicabile un intervento legislativo che tenga conto della specificità del settore sportivo.

e) Devoluzione del patrimonio e limiti legali alla trasformazione

Se si condividono le considerazioni sopra compiute con riferimento alla trasformazione di associazione dilettantistica in società di capitali professionistica, cui si rinvia, anche nell'ipotesi di trasformazione di società dilettantistiche, qualunque sia il tipo adottato, con la sola eccezione delle cooperative a mutualità prevalente, non opererà l'obbligo di devoluzione del patrimonio a fini sportivi previsto dall'articolo 7 lettera h, del d.lgs. n. 36 del 2021, e non sarà preclusivo alla trasformazione l'aver goduto delle agevolazioni fiscali previste da leggi speciali emanate a favore delle associazioni sportive o l'aver ricevuto contributi pubblici.

All'esito dell'indagine sin qui condotta resta invero aperto l'interrogativo sulla ammissibilità della trasformazione di società sportive dilettantistiche a mutualità prevalente in società sportive professionistiche. Con riserva di affrontare l'argomento successivamente può sin da ora osservarsi che ove la si ammettesse si dovrebbe probabilmente prevedere la devoluzione del patrimonio in favore di enti che abbiano fini sportivi svolti in modo analogo, ossia ad altri enti sportivi dilettantistici con mutualità prevalente

Ancora un nuovo modello: la società di agenti sportivi

Paolo Guida

Notaio in Napoli

Consigliere Fondazione Italiana del Notariato

Il decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 37 ha regolato i rapporti di rappresentanza degli atleti, delineandone le caratteristiche, e ha istituito la società di agenti sportivi, quale nuovo modello di società, con una dettagliata disciplina che governa il tema in maniera puntuale, costituendone di conseguenza anche l'alveo operativo

Legislative decree n. 37 of February 28, 2021, regulated the representation of athletes and defined all of its features. Furthermore, it established the so-called sport agent company (società di agenti sportivi) as a new model of business, regulating it in all its aspects and details, thus outlining its scope of operations.

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Il decreto legislativo n. 37. – 3. La società di agenti sportivi. – 3.1. L’oggetto sociale. – 3.2. La titolarità delle quote. – 3.3. La rappresentanza ed i poteri di gestione. – 3.4. La partecipazione di un soggetto a più società di agenti sportivi. – 3.5. Il trasferimento delle partecipazioni. – 4. L’incarico di mandato. – 5. Il regime transitorio.

1. Introduzione

Con il decreto legislativo 29 agosto 2023 n. 120¹ il legislatore è intervenuto nuovamente – e speriamo in maniera definitiva – in tema di ordinamento sportivo.

In precedenza, la materia era stata oggetto della legge delega dell’8 agosto 2019, n. 86² in base alla quale il Governo aveva emanato il 28 febbraio 2021 cinque decreti legislativi in tema di sport e attività motorie, tra i quali il n. 37, relativo a “Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo”³. Il legislatore, purtroppo, è stato schizofrenico, e con una serie di provvedimenti poco coordinati, e tantomeno motivati, ha continuamente modificato la data di entrata in vigore di tali norme, rendendo così difficile per l’interprete orientarsi, e per gli operatori applicare le riforme.

200

Cercando di dare ordine, si può riepilogare che la data di entrata in vigore era stata inizialmente indicata nel “1° luglio 2022”; successivamente, è stata modificata, prima con il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41⁴, poi con la legge di conversione del 21 maggio 2021, n. 69⁵, successivamente col decreto legge 25 maggio 2021, n. 73⁶, ed, infine, nuovamente con la legge di conversione del 23 luglio 2021 n. 106⁷.

Insomma, una complicata “babele” di date che, non solo non ha aiutato ad organizzare per tempo gli aggiornamenti necessari ai vari enti, ma ha costretto gli interessati ad analizzare, con molta pazienza, i testi normativi ed il loro coordinamento cronologico.

Alla luce di quanto sopra, ed in definitiva, la data di entrata in vigore della normativa in oggetto è stata fissata al 1° gennaio 2023, salvo ovviamente il regime transitorio, ed è rimasta finalmente immutata.

¹ In Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2023, serie generale, n. 206.

² In Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2019, serie generale, n. 191.

³ In Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2021, serie generale, n. 67.

⁴ In Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021, serie generale, n. 70.

⁵ In Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 2021, supplemento ordinario, n. 120.

⁶ In Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2021, serie generale, n. 123.

⁷ In Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2021, supplemento ordinario n. 176.

Fra i vari provvedimenti scaturiti dalla legge delega, si presenta particolarmente interessante per il Notariato il d.lgs. n. 37, poiché introduce un nuovo modello societario – e cioè la società di agenti sportivi – ed apre così lo spazio ad una qualificata consulenza per gli operatori del settore⁸.

2. Il decreto legislativo n. 37

Il d.lgs. n. 37 regola, in generale, i rapporti di rappresentanza degli atleti⁹, delineandone le caratteristiche, ed istituisce *le società di agenti sportivi*, quale *nuovo modello* di società¹⁰, con una dettagliata disciplina che governa il tema in maniera puntuale, costituendone di conseguenza anche l'alveo operativo.

Il provvedimento si sviluppa in 15 articoli che vanno attentamente esaminati al fine di riepilogare la disciplina in materia e focalizzare i punti di maggiore interesse. Si possono, quindi, sintetizzare al fine di evidenziarne le ricadute sui patti sociali, ed aiutare gli operatori a predisporli in maniera adeguata.

L'art. 1 individua le finalità e l'ambito di applicazione della riforma, precisando che il Decreto detta in generale norme in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive, nonché di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.

Il secondo articolo, con una tecnica in stile anglosassone, contiene la "definizione" dei termini utilizzati nell'ambito del provvedimento, partendo da quella di agente sportivo, per poi passare a quelle dei Comitati olimpici, degli Enti di promozione, delle varie Federazioni, del Registro nazionale degli agenti sportivi, per poi specificare, infine, i settori di sviluppo nell'ambito sportivo.

L'art. 3 contiene al primo comma la definizione giuridica dell'agente sportivo, individuandolo in colui che mette in contatto due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta, al fine della conclusione di un contratto di lavoro sportivo, fornendo servizi professionali di assistenza, consulenza e mediazione¹¹.

⁸ Per un primissimo esame della riforma vedi P. GUIDA, *Le novità operative in materia di associazioni e società sportive dopo la novella del 2021*, in *Notariato*, 2022, 61.

⁹ Gli atleti sono i maggiori interessati a tale normativa, ma la stessa si applica a tutti i soggetti operanti nel campo sportivo.

¹⁰ Ormai sempre più spesso il legislatore crea nuovi modelli (vedi ad esempio la società tra professionisti, o la società benefit).

¹¹ I commi successivi dell'art. 3 chiariscono che comunque detta attività non può attribuire la funzione e le competenze degli avvocati che svolgono il proprio ruolo nelle varie attività legate al mondo sportivo.

Si tratterebbe, quindi, di una figura assimilabile all'agente *ex art.* 1742 c.c., pur se nel testo non ne viene rimarcato alcun collegamento. La norma indica, inoltre, che l'agente deve operare in esecuzione di un contratto di mandato sportivo, pur non chiarendo se deve/può essere con rappresentanza.

L'art. 4, essendo definitorio, rappresenta invece il punto cardine per l'esercizio dell'attività di agente sportivo (a titolo individuale o in forma societaria) in quanto prevede la istituzione del Registro nazionale degli agenti sportivi, che impedisce di fatto la operatività a coloro che non ne sono iscritti.

L'art. 5, invece, precisa il contenuto del contratto di mandato sportivo che deve precedere l'attività dell'agente, e deve essere redatto per iscritto – a pena di nullità – contenendo numerose prescrizioni indispensabili per la sua validità, come si vedrà in seguito.

L'art. 6, poi, si incentra sulla definizione di incompatibilità e conflitto di interessi, individuando i soggetti ai quali è vietato esercitare l'attività di agente sportivi, mentre l'art. 7 indica le modalità in base alle quali si accede alla professione di agente sportivo e, quindi, alla iscrizione nel Registro nazionale.

L'art. 8, infine, disciplina le modalità di corresponsione del compenso spettante all'agente sportivo, lasciando ampio spazio al contratto sottostante, ferma rimanendo ovviamente la normativa in tema di tracciabilità.

3. La società di agenti sportivi

L'art. 9 – rubricato “società di agenti sportivi” – rappresenta la norma più interessante sotto il profilo notarile, in quanto regola il contenuto dei patti sociali delle società promosse dagli agenti sportivi che intendono svolgere in forma societaria la propria attività di mandatari.

Prima dell'emanazione del detto d.lgs. la materia trovava la disciplina in tema societario in alcuni regolamenti vigenti, ed in particolare:

– nel regolamento degli agenti sportivi approvato dalla Giunta nazionale del CONI¹² con delibera n. 385 del 18 novembre 2021, approvato il 10 febbraio 2022 dal Dipartimento dello Sport, Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 1 l. n. 138 del 1992, con il quale sono stati indicati i requisiti e le

¹² Regolamento approvato in attuazione dell'art. 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 marzo 2018 e successive modifiche ed integrazioni, delle Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE, dei decreti legislativi 13/2013 e 15/2016.

modalità di iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi istituito presso il CONI¹³;

– nel regolamento degli agenti sportivi approvato dalla Federazione italiana gioco calcio¹⁴.

In tali regolamenti, in maniera simile tra loro, sono indicate le modalità di organizzazione dell'attività di agente ed è stata prevista la possibilità di iscriverne nei relativi registri – rispettivamente quello istituito presso il CONI e presso la FIGC – anche società nei cui patti sociali erano contenute alcune prescrizioni¹⁵.

¹³ Nel regolamento del CONI all'art. 19, comma 2, sono state, infatti, indicate le seguenti prescrizioni per organizzare in forma societaria l'attività, ai fini della iscrizione al registro: «L'organizzazione dell'attività in forma societaria è subordinata, ai fini dell'iscrizione al Registro, al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:

a. l'oggetto sociale deve essere costituito dall'attività disciplinata dal presente regolamento all'art. 1, comma 2, ed eventuali attività ad essa connesse e o strumentali;

b. i soci agenti sportivi, iscritti nel Registro nazionale alle sezioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. a e lett. b, devono possedere direttamente la maggioranza assoluta del capitale sociale;

c. la rappresentanza e i poteri di gestione devono essere conferiti ad agenti sportivi abilitati a svolgere l'attività in conformità a quanto previsto dal presente regolamento ed iscritti nel Registro nazionale alle sezioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. a e lett. b;

d. ad eventuali altri soggetti non iscritti nel Registro nazionale non possono essere conferiti poteri di rappresentanza o di gestione, salvo quelli necessari ai soli fini amministrativi, ed essi non possono comunque svolgere attività anche indirettamente assimilabili a quelle dell'agente sportivo;

e. i soci agenti sportivi non devono possedere, in via diretta o indiretta, partecipazioni in altre società aventi analogo oggetto sociale».

¹⁴ Regolamento approvato in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 febbraio 2020, delle direttive europee 2005/36/CE e 2013/55/UE, dei decreti legislativi 13/2013 e 15/2016 ed in conformità al regolamento CONI Agenti Sportivi e ai principi emanati in materia dalla Fédération internationale de football association (FIFA), che disciplinano lo svolgimento della professione regolamentata di agente sportivo abilitato ad operare nell'ambito della FIGC.

¹⁵ Nel regolamento della FIGC all'art. 19, comma 2, si legge quanto segue:

«L'organizzazione dell'attività in forma societaria è subordinata, ai fini dell'iscrizione al Registro federale, al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:

a. l'oggetto sociale deve essere costituito dall'attività disciplinata dal presente Regolamento ed eventuali attività ad essa connesse e/o strumentali;

b. i soci agenti sportivi, iscritti nel Registro federale alle sezioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. a e lett. b, devono possedere direttamente la maggioranza assoluta del capitale sociale;

c. la rappresentanza e i poteri di gestione devono essere conferiti esclusivamente ad agenti sportivi abilitati a svolgere l'attività in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento ed iscritti nel Registro federale alle sezioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. a e lett. b;

d. ad eventuali altri soggetti non iscritti nel Registro federale non possono essere conferiti poteri di rappresentanza o di gestione, salvo quelli necessari ai soli fini amministrativi, ed essi non possono comunque svolgere attività anche indirettamente assimilabili a quelle dell'agente sportivo;

e. i soci agenti sportivi non devono possedere, in via diretta o indiretta, partecipazioni in altre società aventi analogo oggetto sociale».

Si trattava, quindi, di richiedere la conformità degli statuti a tali indicazioni, senza pretendere l'utilizzo di un modello societario.

Il contenuto di tali regolamenti ci stimola, pertanto, a leggere le norme contenute nel d.lgs. 37 in oggetto, nei punti in cui il confronto con la normativa secondaria esistente può aiutare alla interpretazione.

Siamo in presenza, quindi, di un nuovo modello che deve essere analizzato con attenzione¹⁶ in quanto se da un lato si prevede la organizzazione da parte dell'agente sportivo della propria attività in forma societaria – attraverso la costituzione di una società sia di persone che di capitali¹⁷ – dall'altro si statuisce che tale configurazione è ammessa solo in presenza delle seguenti condizioni:

- a. l'oggetto sociale deve essere costituito dalle attività di cui all'art. 3¹⁸, e da eventuali attività connesse o strumentali;
- b. la maggioranza assoluta delle quote della società deve essere detenuta da soggetti iscritti nel Registro di cui all'art. 4¹⁹;
- c. la rappresentanza ed i poteri di gestione della società devono essere conferiti a soggetti iscritti nel registro di cui all'art. 4;
- d. i soci non devono possedere, in via diretta o mediata, quote di partecipazione in altre società di agenti sportivi.

204 ———
Dette società sono soggette a particolari prescrizioni in quanto il legislatore ha inteso consentire che l'attività professionale possa essere svolta in forma societaria soltanto laddove venga lasciata la responsabilità operativa dell'attività agli agenti sportivi, favorendo l'ingresso di soci di capitale soltanto entro certi limiti, sulla falsariga di altri modelli²⁰.

La previsione appare ampia, ma va segnalato che l'inserimento obbligatorio di particolari norme statutarie tende ad escludere, anche in questo caso, la possibilità di utilizzare lo schema della società a responsabilità limitata semplificata²¹.

A tal fine, quindi, la norma impone tassativamente la presenza negli statuti (e

¹⁶ Per un esame delle implicazioni pratiche vedi A. ARENIELLO – P. GUIDA – C. ROMANO, *L'attività dell'agente sportivo e la tutela del diritto di immagine*, in *Sigillo azzurro*, 2013, 189.

¹⁷ Resta, però, discussa la possibilità di utilizzare lo strumento della società cooperativa.

¹⁸ L'agente sportivo è il soggetto che in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta, al fine della conclusione (o risoluzione o rinnovo) di un contratto di lavoro sportivo, nonché del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro o del tesseramento dello sportivo, fornendo servizi professionali di assistenza, consulenza e mediazione.

¹⁹ Presso il CONI è istituito il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto l'agente sportivo, ai fini dello svolgimento della professione di cui all'art. 3.

²⁰ Vedi, ad esempio, le società tra professionisti o le società artigiane.

²¹ Si suggerisce a proposito molta cautela nell'utilizzo di detto strumento, anche solo ai fini della iscrizione nel Registro nazionale degli Agenti sportivi.

nei patti sociali) di alcune pattuizioni caratterizzanti il modello, che possiamo, pertanto, esaminare al fine di offrire un contributo anche pratico agli operatori.

3.1. L'oggetto sociale

Al fine di consentire l'attività al riparo di ingerenze e possibili conflitti di interesse, per poter assumere la qualifica di società di agenti sportivi – così come avviene anche in altre circostanze – l'oggetto sociale deve essere esclusivo, ovvero costituito soltanto dalle attività indicate all'art. 3 e, quindi, soltanto da quelle che possono essere svolte da un agente sportivo, ed è necessario che nella redazione dei patti sociali tale esclusività sia chiaramente espressa²².

Va ricordato che quasi sempre negli statuti, in sede di indicazione dell'oggetto sociale, vengono inserite anche clausole di "copertura" con le quali si consente che la società possa compiere tutte le attività strumentali al conseguimento dell'oggetto principale ed ogni volta in cui si è in presenza di oggetto esclusivo ci si chiede se sia possibile esercitare anche attività strumentali e, quindi, se è possibile precisarlo nello statuto.

Superando il dibattito in materia, in questo caso, il legislatore è stato chiaro, non solo ammettendo lo svolgimento di attività strumentali, ma consentendone la previsione espressamente nei patti sociali.

Diventa così importante l'intervento del notaio in fase di consulenza, laddove in detti patti vengano escluse materie diverse ed eventualmente indicate espressamente le attività strumentali coerenti con l'oggetto sociale, ma necessarie e/o utili per il regolare svolgimento dell'attività.

3.2. La titolarità delle quote

La norma ha posto dei limiti ai pesi delle partecipazioni al capitale della società da parte dei soci agenti sportivi, e quindi "a specchio" di eventuali altri soci finanziatori.

²² Si presenta analoga la definizione utilizzata nel regolamento del CONI: «a) l'oggetto sociale deve essere costituito dall'attività disciplinata dal presente regolamento all'art. 1, comma 2, ed eventuali attività ad essa connesse e o strumentali», e nel regolamento della FIGC: «a) l'oggetto sociale deve essere costituito dall'attività disciplinata dal presente regolamento ed eventuali attività ad essa connesse e/o strumentali», rendendo così facile e coerente l'interpretazione della norma.

Il legislatore, con una originale tecnica, ha preliminarmente immaginato che l'attività in forma societaria venga all'inizio "organizzata dall'agente sportivo" non indicandone la natura – ma lasciando così intendere la particolare importanza del ruolo – per poi allargarsi successivamente alle società, e quindi anche ad eventuali soci di capitali. In questo modo ha aperto così il varco a diverse ipotesi, anche quelle che potrebbero non garantire la autonomia dell'agente, sia nelle decisioni sociali, che – inevitabilmente - nelle modalità di prestazione del servizio²³.

Anche questa volta, purtroppo, il legislatore è stato generico in quanto la tecnica utilizzata lascia spazio ad interpretazioni che potrebbero vanificarne le intenzioni.

Già in altre fattispecie (ad esempio nelle società artigiane così come nelle società tra professionisti) si è evidenziato lo scollamento tra le intenzioni che hanno accompagnato le norme, e le possibili interpretazioni che potrebbero annacquare gli effetti, ma, ciò nonostante, il legislatore non ha ritenuto, nemmeno in questo caso, di dover modificare l'impostazione lessicale.

In sostanza ha previsto (al punto b dell'art. 9) che gli agenti sportivi debbano detenere la maggioranza assoluta *delle quote* delle società, lasciando intuire la volontà di attribuire loro il controllo dell'ente.

206

Sulla tecnica della norma vanno fatte, però, alcune considerazioni che incidono sulla interpretazione della stessa:

I) la norma, con una tecnica "pigra", ha indicato che gli agenti sportivi devono detenere "la maggioranza assoluta delle quote", potendo far ritenere di riferirsi unicamente alle società di persone e alle società a responsabilità limitata²⁴.

In realtà si può sostenere che il legislatore sia stato soltanto sintetico perché non ha tenuto conto della possibilità di un capitale rappresentato da azioni. La norma evidentemente andrebbe letta come "maggioranza assoluta del capitale", così come analogamente statuito nei citati regolamenti²⁵, analogia che ne conferma la interpretazione.

²³ Per una analisi delle partecipazioni dei soci finanziatori nel modello della società tra professionisti vedi P. GUIDA, *Le società tra professionisti: un nuovo modello tra criticità e soluzioni operative*, in *Foro nap.*, 2014, 371; A. STABILINI, *I soci non professionisti*, in *Speciali di Le società*, 2013, 45.

²⁴ Eventualmente alle società cooperative laddove la fattispecie venga ritenuta ipotizzabile.

²⁵ La prescrizione, infatti, è così regolata nel Regolamento CONI: «b) i soci agenti sportivi, iscritti nel Registro nazionale alle sezioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. a e lett. b, devono possedere direttamente la maggioranza assoluta del capitale sociale»; e nel regolamento FIGC: «b) i soci agenti sportivi, iscritti nel Registro federale alle sezioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. a e lett. b, devono possedere direttamente la maggioranza assoluta del capitale sociale».

II) La norma – pur essendo appunto finalizzata ad attribuire agli agenti sportivi il controllo della società – si è limitata a regolare la titolarità del capitale, ma non ha fatto riferimento al controllo delle deliberazioni, e quindi alle maggioranze necessarie per assumere decisioni, e non ha nemmeno distinto tra quelle assunte in assemblee ordinarie da quelle in sede straordinaria. In sostanza non sono state definite le delibere soggette a tali *quorum*, onde eventualmente limitarle solo a quelle destinate ad incidere sugli aspetti straordinari della vita sociale.

III) La norma non ha indicato le maggioranze necessarie nelle deliberazioni, facendo riferimento solo alla titolarità del capitale, ed è stata quindi lasciata aperta la strada a tutte le cd. fattispecie “eleganti”, quali partecipazioni non proporzionali, partecipazioni con voto limitato, ecc.²⁶, in base alle quali la distinzione tra soci agenti sportivi (titolari della maggioranza del capitale) e non, potrebbe perdere molto significato.

In questo ambito la dottrina²⁷ ha, poi, ipotizzato anche numerose fattispecie nelle quali il rapporto tra titolarità delle quote e diritto di voto è stato divaricato, e la analisi del tema può addirittura partire dalle diverse ipotesi di introduzione di un tetto di partecipazione legato ad un tetto di voto, ed in particolare:

- un tetto di voto generale, introducendolo per tipologie di delibere;
- un tetto parziale per tipologie di azioni, limitando così il voto solo ad alcune tipologie di azioni;
- un tetto parziale per categorie di azionisti, spostando così l’attenzione sulle categorie di soggetti legittimati al voto;
- un tetto di voto parziale per singole azioni, concentrando il limite in capo ai singoli soci.

²⁶ Sui vari aspetti del tema “voto non proporzionale” vedi E. BARCELLONA, *Artt. 2351, comma 4, c.c. e 127-sexies TUF*, in P. ABBADESSA – G.B. PORTALE (diretto da), *La società per azioni. Codice civile e norme complementari*, Milano, 2016, 587; M. BIONE, *Il principio della corrispondenza tra potere e rischio e le azioni a voto plurimo: notarelle sul tema*, in *Giur. comm.*, 2015, I, 277; N. ABRIANI, *Azioni a voto plurimo e maggiorazione del diritto di voto degli azionisti fedeli: nuovi scenari e inediti problemi interpretativi*, in *giustiziacivile.com*, 7, 2014, 9; G.P. LA SALA, *Principio capitalistico e voto non proporzionale nella società per azioni*, Torino, 2011, 86; A. ANGELILLIS – M.L. VITALI, *Art. 2351*, in P. MARCHETTI – L.A. BIANCHI – F. GHEZZI – M. NOTARI (diretto da), *Commentario alla riforma delle società*, Milano, 2008, 429; N. ABRIANI, *Art. 2351*, in G. COTTINO – G. BONFANTE – O. CAGNASSO – P. MONTALENTI (diretto da), *Il nuovo diritto societario. Commentario*, Bologna, 2004, 316; A. PISANI MASSAMORMILE, *Azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi*, in *Riv. soc.*, 2003, 1295.

²⁷ Per un puntuale approfondimento del tema vedi G. A. RESCIO, *Tetti di voto, tetti di partecipazione*, in *Riv. dir. soc.*, 2016, 294, ove ampi riferimenti a dottrina e giurisprudenza sul tema.

Detta attenta dottrina²⁸ ha, poi, esaminato anche ulteriori ipotesi statutarie, lavorando su varianti operative del tetto:

- sulla titolarità del diritto di voto;
- sulla legittimazione all'esercizio del diritto di voto;
- sul contenuto del diritto di voto.

Collegato al tema dei tetti di voto, è poi il calcolo dei *quorum*, sui quali potrebbe/dovrebbe farsi una analisi operativa estremamente articolata²⁹ che, in questa sede, sarebbe troppo complessa.

Interessante è, poi, il recente contributo giurisprudenziale³⁰ in base al quale è stata dichiarata legittima la clausola statutaria che prevede la maggioranza del diritto di voto per alcune tipologie di soci³¹.

Può ritenersi, invece, riassuntiva la considerazione che nel nostro caso il legislatore è stato troppo sintetico, lasciando alla autonomia dei soci la regolamentazione statutaria necessaria per consentire agli agenti sportivi il controllo della società, ed al notaio rogante di fornire una indispensabile consulenza.

IV) La norma non ha previsto alcun divieto di elevare i *quorum* decisionali e, quindi, ha lasciato ai soci la possibilità di conservare per quelli di capitale una sorta di diritto di veto in caso di innalzamento degli stessi rispetto al 51% della titolarità del capitale, come sopra segnalato.

²⁸ G.A. RESCIO, op. cit., 316.

²⁹ G.A. RESCIO, op. cit., 320

³⁰ Trib. Milano, Sez. Spec. in materia di imprese "B", 2 giugno 2022, in *Giur. comm.*, 2023, 945, con nota di F. AIROLDI, *L'attribuzione ai soci di società per azioni di diritti "diversi" alla luce di particolari condizioni soggettive*, il quale esamina anche la massima del Consiglio notarile di Milano n. 184, reperibile sul sito del Consiglio notarile di Milano: <https://www.consiglionotarilemilano.it/massime-commissione-societa/184/>: «Anche al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (ad es. art. 2351, comma 3, c.c., artt. 127-*quater* e 127-*quinquies*, TUF), sono legittime le clausole statutarie di s.p.a. mediante le quali, senza dar vita a una categoria di azioni ai sensi dell'art. 2348 c.c., vengono attribuiti diritti diversi in dipendenza di circostanze relative al singolo socio, astrattamente riferibili al socio non determinato, purché non diano luogo a condizioni meramente potestative o a differenziazioni illegittimamente discriminatorie. Le medesime clausole sono altresì legittime nella Srl, non determinando in tal caso la creazione di un diritto particolare ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c., né la creazione di una categoria di quote. In mancanza di diverse disposizioni dell'atto costitutivo o dello statuto, l'introduzione di tali clausole è deliberata dall'assemblea con le maggioranze richieste dalla legge o dallo statuto per le modificazioni statutarie, a condizione che sia rispettato il principio di parità di trattamento, salvo il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, primo comma, lett. g, c.c. (per le SpA) o dell'art. 2473, comma 1, c.c. (per le Srl), ove ne ricorrano le condizioni».

³¹ Nel caso affrontato, la situazione soggettiva era quella anagrafica.

V) La norma non ha previsto “sanzioni” civilistiche in caso di inosservanza operativa di tali pesi.

Lo stesso problema si era posto in tema di società tra professionisti, laddove è stata preferita la opinione secondo la quale, se da un lato i soci finanziatori non potranno mai disporre della maggioranza delle quote, dall’altro non può escludersi che i loro voti possano essere determinanti per la formazione della volontà della società³².

Da tali considerazioni, dunque, deve trarsi la necessaria conseguenza che per far mantenere ai soci agenti sportivi il controllo della società, occorre redigere i patti sociali in maniera da conformare la volontà delle parti a tale obiettivo.

Si presenta in definitiva delicata la posizione del notaio in caso di richiesta di inosservanza di tali regole, sia in sede di costituzione della società, sia in quella di modifica dei patti, apparendo comunque ingiustamente penalizzante prevedere una responsabilità professionale per vicende difficili da valutare, come in seguito vedremo.

In realtà va, però, rilevato che ormai il legislatore si sta spingendo sempre più per favorire lo svolgimento di attività professionali in forma societaria, al fine di consentire l’ingresso di soci di capitali in dette società, e sul tema molto si è scritto circa il concreto rischio che tale innovazione possa compromettere l’indipendenza delle libere professioni³³.

Ed infatti, anche in altri modelli societari sono state previste speciali norme circa la titolarità delle quote, disciplinando appunto la coesistenza di soci “operativi” e soci “finanziatori”.

Può essere interessante, pertanto, esaminare la normativa prevista per queste altre fattispecie quali, ad esempio, la società artigiana, disciplinata dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, come modificata dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, che ha

³² Vedasi lo Studio della Commissione Studi di imprese n. 106-2022/I, *La partecipazione dei soci professionisti di stp*. Deve, però, precisarsi come la lettera della legge si limiti esclusivamente a imporre la necessità che i professionisti dispongano nei due terzi dei voti nelle deliberazioni o decisioni dei soci e non, invece, che le decisioni debbano essere assunte col voto favorevole dei soci professionisti: ciò significa che se, da un lato, i non professionisti non potranno mai disporre di più di un terzo dei voti, dall’altro lato non può escludersi che il voto del non professionista possa essere – in taluni casi – determinante per la formazione della volontà della società.

Pertanto, il potere di controllo che il disposto dell’art. 10, comma 4, lett. b, l. 183 del 2011 intende attribuire ai soci professionisti sembra atteggiarsi quale potere di impedire tendenzialmente che la volontà sociale possa formarsi senza il consenso della componente professionale della compagine sociale.

³³ C. CACCAVALE, *Sulla sostenibilità del diritto*, in G. PERLINGIERI – D. MANTUCCI – M. D’AMBROSIO (a cura di), *Dibattito sulle ricerche della dottrina civilistica nel biennio 2017-2018*, Napoli, 2021, 275, in part. 296.

previsto due requisiti simili a quelli indicati nella società di agenti sportivi per potersi consentire tale definizione di società artigiana, e precisamente all'art. 3³⁴, è stato previsto che la maggioranza dei soci debba svolgere lavoro personale, nonché l'obbligo di mantenere tale peso³⁵, ed all'art. 5³⁶ sono stati indicati i limiti alla trasferibilità delle quote.

Quindi anche per questo modello il legislatore ha dato importanza alla diversa tipologia di soci, imponendo particolari requisiti per consentirne il controllo da parte della categoria dei soci artigiani³⁷.

A tal proposito, si può notare comunque che in questa fattispecie societaria è stato ritenuto lecito il trasferimento delle quote – salvo diversa previsione nell'atto costitutivo – in quanto manca nella legge un esplicito divieto al riguardo³⁸, ed al tempo stesso è stata ipotizzata una clausola di indivisibilità delle partecipazioni non artigiana finalizzata a scongiurare un sopravvento numerico di soci non artigiani³⁹.

³⁴ È artigiana l'impresa che «... è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale» (comma modificato dall'art. 1, comma 1, legge 20 maggio 1997, n. 133, successivamente modificato dall'art. 13, comma 1, legge 5 marzo 2001, n. 57. Per un primissimo commento, con riferimento alla originaria formulazione della norma che limitava ad un unico socio artigiano la possibilità di costituire una società a responsabilità limitata vedi P. GUIDA, *Srl unipersonale: ammessa la attività artigiana*, in *Notariato*, 1997, 347).

³⁵ «In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità delle società di cui al terzo comma, l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo terzo comma». (Comma inserito dall'art. 1, comma 2, legge 20 maggio 1997, n. 133).

³⁶ All'art. 5 è stato precisato che «l'impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata che ... presenti domanda alla Commissione di cui all'art. 9, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione nell'Albo provinciale, sempreché la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società» (Comma inserito dall'art. 13, comma 2, legge 5 marzo 2001, n. 57).

³⁷ Per un approfondimento delle società artigiane vedi M. COSSU, *La Srl artigiana pluripersonale dopo la riforma del Diritto societario*, in *Riv. dir. priv.*, 2013, 523, F. GUERRERA, *Maggioranze e "controllo" dei procedimenti decisionali dei soci nella Srl artigiana*, in *Vita not.*, 2006, 77, C.L. APPIO, *Il nuovo tipo di società artigiana, la società a responsabilità limitata pluripersonale*, in *Giur. comm.*, 2002, I, 339, P. GUIDA, *Anche le Srl pluripersonali possono svolgere attività artigiana*, in *Notariato*, 2001, 325, G.D. MOSCO, *La nuova Srl artigiana: prime considerazioni*, in *Giur. comm.*, 2001, I, 661.

³⁸ M. COSSU, op. cit., 544.

³⁹ M. COSSU, op. cit., 545.

È stata piuttosto suggerita la opportunità di una clausola di intrasferibilità relativa, sulla scorta di una clausola di gradimento non mero, che preveda l'accertamento da parte degli amministratori circa la esistenza di determinati requisiti per l'acquisto della partecipazione artigiana.

Situazione analoga è stata prevista per l'altra fattispecie simile costituita dalla società tra professionisti. L'art. 10, comma 4, lett. b, della legge, n. 183 del 2011, infatti, prevede che «In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci»⁴⁰.

La versione definitiva della norma, ponendo dei limiti al rapporto del peso della partecipazione al capitale della società tra soci professionisti e altri soci, ha aperto il varco a diverse ipotesi, anche quelle che potrebbero non garantire autonomia del professionista, sia nelle decisioni sociali, che – inevitabilmente – nelle modalità di prestazione del servizio⁴¹.

In sostanza ha previsto che i professionisti – per numero e/o partecipazione al capitale sociale – abbiano una maggioranza tale da consentire il controllo di due terzi dei voti in assemblea.

Sulla tecnica redazionale della norma – anch'essa “pigra” – vanno fatte le stesse considerazioni di cui sopra che incidono sulla interpretazione della stessa, e quindi, sulla indicazione del numero dei soci professionisti, in tema di maggioranza nelle deliberazioni, e sul mancato divieto di elevare i *quorum* decisionali. Da tali riflessioni, dunque, deve trarsi la necessaria conseguenza che – anche in questo caso – per far mantenere ai soci professionisti il controllo della società, occorre redigere i patti sociali in maniera da conformare la volontà delle parti a tale obiettivo.

Molto interessanti sono le sanzioni previste, laddove questo limite non venga rispettato in seguito al trasferimento - *inter vivos* e/o *mortis causa* - di alcune delle partecipazioni, laddove quella sostanziale è rappresentata dalla cancellazione della società dall'albo professionale, comportando, quindi, gravi conseguenze circa la sua operatività.

Va segnalato che in questa fattispecie è stata prevista una sanzione civilistica in caso di mancato rispetto di tali pesi, rappresentata addirittura dallo scioglimento

⁴⁰ Per un riepilogo dei requisiti dei soci della società tra professionisti vedi Trib. Treviso, 20 settembre 2018, n. 3483, con nota di P. GUIDA, *Novità in tema di requisiti dei soci della società tra professionisti*, in *Notariato*, 2019, 165, ove trovasi numerosi riferimenti.

⁴¹ Per una analisi delle partecipazioni dei soci non professionisti vedi A. STABILINI, *I soci non professionisti*, in *Speciali di Le società*, 2013, 45.

della società (laddove questa non provveda a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi), sulla falsariga dello scioglimento delle società di persone in caso di capitale posseduto da un solo socio (resta poi da valutare il motivo dell'inserimento della parola "perentorio", non prevista dall'art. 2272, n. 4 nel simmetrico caso delle società di persone e del quale non si individua il diverso grado precettivo).

L'esame delle fattispecie analoghe alla società di agenti sportivi è interessante poiché giunge alle stesse conclusioni circa la previsione dei limiti alle partecipazioni dei soci di capitale, in modelli societari nei quali è prevista una caratterizzante presenza di soci con particolari specializzazioni operative.

Va, però, segnalata una importante differenza rispetto alle società di professionisti laddove, come abbiamo visto, il legislatore ha previsto per queste lo scioglimento dell'ente quando, in seguito a vicende varie, la titolarità delle partecipazioni muti, modificandosi il peso tra le categorie dei soci.

La norma, comunque, nel prevedere un obbligo di ricostituzione di tali equilibri non riportato per le società di agenti sportivi, ha rimarcato una differenza che non appare giustificabile né giustificata.

3.3. La rappresentanza ed i poteri di gestione

Di estremo interesse è poi la previsione relativa alla amministrazione e rappresentanza che il legislatore ha voluto attribuire solo agli agenti sportivi e che andrebbe riportata nei patti sociali.

Il legislatore, infatti, ha voluto riservare rappresentanza e poteri di gestione unicamente ai soggetti iscritti nel registro di cui all'art. 4, per cui diventa importante approfondire i relativi requisiti, così come indicato in precedenza⁴².

⁴² Diversa è la formulazione della prescrizione nel regolamento CONI: «c) la rappresentanza e i poteri di gestione devono essere conferiti ad agenti sportivi abilitati a svolgere l'attività in conformità a quanto previsto dal presente regolamento ed iscritti nel Registro nazionale alle sezioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. a e lett. b; d) ad eventuali altri soggetti non iscritti nel Registro nazionale non possono essere conferiti poteri di rappresentanza o di gestione, salvo quelli necessari *ai soli fini amministrativi*, ed essi non possono comunque svolgere attività anche indirettamente assimilabili a quelle dell'agente sportivo», e nel regolamento della FIGC: «c) la rappresentanza e i poteri di gestione devono essere conferiti esclusivamente ad agenti sportivi abilitati a svolgere l'attività in conformità a quanto previsto dal presente regolamento ed iscritti nel Registro federale alle sezioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. a e lett. b; d) ad eventuali altri soggetti non iscritti nel Registro federale non possono essere conferiti poteri di rappresentanza o di gestione, salvo quelli necessari *ai soli fini amministrativi*, ed essi non possono comunque svolgere attività anche indirettamente assimilabili a quelle dell'agente sportivo».

Va, comunque, precisato che tale divieto non si applica alla partecipazione di un soggetto non agente sportivo ad un consiglio di amministrazione, anche se con deleghe ad attività amministrative⁴³, laddove non sia loro attribuita la rappresentanza. Così come il limite deve essere allargato all'istitutore ed al direttore generale, ma non al procuratore speciale.

Va, comunque, segnalato che a tal proposito nulla è stato previsto in caso di inosservanza di tale prescrizione. Nel silenzio si può solo ipotizzare il rifiuto di iscrizione nel "Registro nazionale degli agenti sportivi" che forse costituisce la sanzione più grave per la operatività della società.

Al tempo stesso, si potrebbe immaginare una cancellazione da tale registro in caso di perdita dei requisiti per il rappresentante in carica, ovvero della mancanza degli stessi per quello nominato in sostituzione del precedente.

Deve ritenersi, infine, che la mancanza di detti requisiti, non possa determinare conseguenze patologiche per gli atti compiuti dallo stesso, poiché non sarebbe corretto attribuire un tal controllo ai terzi contraenti, penalizzandoli.

3.4. La partecipazione di un soggetto a più società di agenti sportivi

Il legislatore ha inteso limitare al massimo, se non escludere, la possibilità di un conflitto di interessi nell'ambito delle attività esercitate dalle società di agenti sportivi.

A tal fine, il punto d) del primo comma dell'art. 9 prevede che la partecipazione alla società sia incompatibile con la partecipazione ad altra società di agenti sportivi ed una prima lettura lascia condurre ad una interpretazione in base alla quale la norma voglia impedire solo agli agenti sportivi di limitare la propria attività in caso di possesso – diretto o indiretto – di quote di partecipazione in altre società di agenti sportivi⁴⁴.

In realtà, con più attenzione, possiamo rilevare che:

– la norma non copre tutte le possibili ipotesi operative, ed infatti, non vieta in maniera testuale la possibilità di esercitare l'attività anche in maniera individuale, lasciando così la possibilità/necessità per i soci di regolarne la concorrenza nei patti sociali⁴⁵.

⁴³ Come espressamente consentito nei detti regolamenti.

⁴⁴ Diversa, invece, è la formulazione della prescrizione nel regolamento CONI: «e) i soci agenti sportivi non devono possedere, in via diretta o indiretta, partecipazioni in altre società aventi analogo oggetto sociale», e nel regolamento della FIGC: «e) i soci agenti sportivi non devono possedere, in via diretta o indiretta, partecipazioni in altre società aventi analogo oggetto sociale».

⁴⁵ In fattispecie analoga vedi A. TOFFOLETTO, *Società tra professionisti e diritti della*

– la norma non circoscrive esplicitamente tale divieto agli agenti sportivi, lasciando così il dubbio circa la possibilità che possa/debba essere esteso ai soci di capitali. Nei citati regolamenti la norma testualmente limita tale divieto solo agli agenti sportivi, lasciando così spazio ad una interpretazione che allarga invece il divieto a tutti i soci (agenti sportivi e non).

Tali riflessioni indicano, poi, a ritenere che anche qui esiste un vuoto normativo, poiché la possibilità di esercitare l'attività in forma individuale – evidentemente lecita – può in ogni caso lasciare spazio a possibili conflitti di interessi.

Ci si può chiedere, infine, se possa essere ammessa la partecipazione dei singoli agenti sportivi a più società, ma conservando la qualifica di “socio agente sportivo” soltanto in una di esse, e quello di “socio di capitali” in altre.

In sostanza occorrerebbe capire la *ratio* della norma e cioè se la stessa sia finalizzata ad evitare che un agente sportivo abbia i sostanziali poteri di gestione in più enti, ovvero sia destinata a limitare anche soltanto investimenti in altri organismi.

Va, infine, notato che nulla è stato precisato con riferimento alla eventuale partecipazione a società straniere, lasciando così lo spazio ad ogni tipo di interpretazione.

3.5. Il trasferimento delle partecipazioni

Nel disciplinare le caratteristiche ed i pesi delle partecipazioni dei soci, il legislatore purtroppo si è limitato ad una semplice enunciazione di principi, e non ha ritenuto di affrontare, e risolvere, i due problemi di rilevanza operativa legati strettamente allo *status* dei titoli delle partecipazioni, il primo con riferimento alla causa del trasferimento:

- il trasferimento delle partecipazioni *inter vivos*;
 - la morte del socio ed il trasferimento *mortis causa*
- ed il secondo nascente dalla tipologia dei trasferimenti:
- da socio agente sportivo a socio di capitale;
 - da socio di capitale a socio agente sportivo.

La compagine sociale, cioè, potrebbe partire con determinati equilibri tra le “categorie” dei soci, e modificarsi in maniera anche rilevante durante la sua vita⁴⁶.

concorrenza, in Speciali di *Le Società*, 2012, 55.

⁴⁶ Tale argomento va ovviamente coordinato con quanto esposto in tema di rapporto titolarità quote/diritto di voto.

Nulla è stato previsto laddove questo limite non venga rispettato in seguito al trasferimento – *inter vivos e/o mortis causa* – di alcune delle partecipazioni, per cui l’interprete deve supplire alla lacuna del legislatore per qualificare la possibile patologia del negozio di acquisto di ulteriori partecipazioni, sia nella ipotesi relativa alla detenzione di quote di maggioranza da parte dei soci di capitali, sia in quelli di partecipazione a più società di agenti sportivi:

- nullità acquisto (e/o partecipazione all’atto costitutivo);
- annullabilità dell’acquisto;
- inopponibilità dell’acquisto;
- obbligo rivendita;
- “trasformazione” in soci di capitali (se ritenuta ammissibile);
- modifica del modello società agenti sportivi.

Va ovviamente esclusa del tutto una responsabilità per il notaio, in considerazione della difficoltà per lo stesso di un esame compiuto, quanto meno con riferimento alla eventuale partecipazione ad altre società. Debole, infatti, appare la obiezione secondo la quale potrebbe essere effettuata una ricerca presso il Registro delle imprese, sia perché sarebbe oltremodo complessa e costosa, sia perché ci sarebbero evidenti problemi legati all’aggiornamento del Registro stesso, soprattutto in tema di società per azioni.

Potrebbe al massimo ipotizzarsi una responsabilizzazione degli acquirenti mediante una dichiarazione da rendere in atto avente ad oggetto la mancata partecipazione ad altre società di agenti sportivi, ovvero il rispetto dei limiti alla titolarità del capitale in virtù della qualifica del socio.

Resta evidentemente una “falla” nel sistema, laddove il legislatore avrebbe potuto sanzionare in maniera esplicita la mancata osservanza delle norme.

Una interpretazione molto rigorosa, infine, come abbiamo visto, vieterebbe la partecipazione a più società di agenti sportivi non soltanto agli agenti, ma anche alle altre categorie di soci⁴⁷, mettendo così tutti i soci sullo stesso piano.

Va, però, tenuto presente che le quote di partecipazione non sono “colorate”, nel senso che nel circolare, i soci aventi causa possono avere una diversa qualifica, con l’unico limite del mantenimento del peso.

In sostanza i trasferimenti possono, quindi, essere ritenuti liberi o vietati soltanto dopo aver considerato il mantenimento dei pesi imposti dal legislatore, creando così difficoltà operative al momento della cessione.

Tale mancanza di regole aiuta, invece, a risolvere il problema del trasferimento *mortis causa* della partecipazione, poiché questo sarà possibile anche a favore

⁴⁷ In tal senso, in fattispecie analoga, vedi Massima Q.A.16 degli Orientamenti del Comitato Triveneto dei Notai in materia di atti societari, cit., 418.

di eredi non agenti sportivi, potendo questi ultimi rivestire almeno la qualifica di socio investitore, e quindi, solo con i limiti prescritti in generale.

Ovviamente nei patti sociali possono essere inserite volontariamente disposizioni che disciplinano tali trasferimenti, ponendo limiti o regole che consentano di rispettare gli eventuali equilibri iniziali.

In maniera completamente diversa invece si era invece mosso il legislatore nel caso delle Srl artigiane⁴⁸, ovvero in quelle di gestione delle farmacie nella precedente normativa⁴⁹, laddove la obbligatoria appartenenza dei soci a particolari categorie ha dato origine a limiti e paletti di notevole portata, anche nei trasferimenti *mortis causa*.

Anche nel nostro caso, probabilmente, la sanzione sostanziale è rappresentata dalla cancellazione dal Registro degli agenti sportivi che comporterebbe, quindi, gravi conseguenze circa la operatività della società.

Ipotesi interessante, ma più articolata, invece, è rappresentata dalla *concessione in garanzia della quota* di partecipazione alla società (ovvero delle azioni) da parte degli agenti sportivi. Ci si chiede, ad esempio, se la costituzione in pegno sia sottoposta agli stessi limiti sopra indicati per la titolarità e/o circolazione della quota stessa.

216

Si può ritenere che tale forma di garanzia sia del tutto libera e svincolata, poiché evidentemente non comporta in sé stessa trasferimento, ma potrebbe esserne soltanto la causa, eventuale, in fase esecutiva. Sarà in questa sede, invece, che occorrerà verificare se la partecipazione all'incanto possa essere libera, ovvero, limitata ai soggetti in possesso dei suindicati requisiti di legge, ovvero ancora soggetta alle riflessioni di cui sopra.

Al fine di evitare abusi o aggiramenti della norma, poi, sarà opportuno che l'atto di concessione in garanzia preveda che durante il periodo del vincolo i diritti amministrativi, ed in particolare il diritto di voto, restino in capo al socio debitore, al fine di non consentire al creditore eventualmente soggetto ad incompatibilità, di controllare di fatto la società, vanificando l'intento del legislatore di regolare la gestione di tali società.

In entrambi i casi, cioè sia di mancato rispetto dei limiti per la partecipazione

⁴⁸ P. GUIDA, *Anche le Srl pluripersonali possono svolgere attività artigiana*, in *Notariato*, 2001, 325.

⁴⁹ P. GUIDA, *L'oggetto sociale della società di gestione di farmacia e riflessi notarili*, in *Riv. not.*, 2010, 39. Per una interessante disamina dei problemi collegati alla cessione di quota di partecipazione di società operanti in questo settore vedi A. RUOTOLO, *Cessione di quota di partecipazione di società che gestisce una farmacia*, in *Studi e materiali*, 2006, 1147. Per una analisi di ipotesi controverse di costituzione di usufrutto su farmacia vedi M.L. MATTIA, *Usufrutto su azienda farmaceutica* – quesito n. 7-2009/C, in *CNN Notizie* del 28 aprile 2009.

alla società, sia di mancata regolamentazione dell'esercizio dei diritti amministrativi, lo statuto potrà, poi, prevedere – ed anzi sarebbe consigliabile – cause di esclusione del socio in maniera da tutelare la società dalla sanzione della perdita della iscrizione nel Registro Nazionale degli Agenti sportivi.

4. L'incarico di mandato

Un breve cenno, infine, va dato circa il contenuto del contratto di mandato sportivo tra l'atleta e la società di agenti sportivi, disciplinato dall'art. 5 il quale prevede che lo stesso debba essere redatto in forma scritta a pena di nullità, e contenere i seguenti elementi:

- le generalità complete delle parti contraenti;
- l'oggetto del contratto;
- la data di stipulazione del contratto;
- il compenso dovuto all'agente sportivo (e/o società di agenti sportivi) con le relative modalità e condizioni di pagamento.

A detto contratto deve essere apposto un termine di durata non superiore a due anni, ed in caso di apposizione di un termine superiore (o di mancata indicazione del termine) la durata deve intendersi pari a due anni, con la ulteriore conseguenza che sono nulle le clausole di rinnovo tacito.

Il contratto può contenere una clausola di esclusiva a favore dell'agente sportivo, in assenza della quale si deve intendere a titolo non esclusivo e deve essere depositato presso la Federazione sportiva nazionale, presso cui è istituito un registro di contratti di mandato sportivo.

La normativa prevede, poi, la nullità del contratto di mandato sportivo stipulato da un soggetto non iscritto nel Registro nazionale degli agenti sportivi, o che si trovi in conflitto di interessi o di incompatibilità.

A tal proposito si può constatare che – come già detto – la “sanzione” della mancata iscrizione e/o cancellazione dell'Albo della società di agenti sportivi per mancanza dei requisiti, costituisce la più grave per l'operatore.

Le società, quindi, ai sensi dell'art. 9 comma 2, possono sottoscrivere contratti di mandato sportivo soltanto se siano iscritte nella apposita sezione denominata “società di agenti sportivi” prevista dal Registro Nazionale degli agenti sportivi. A tal fine occorre depositare presso il CONI la copia dell'atto costitutivo della società, del libro soci con l'elenco dei componenti degli organi sociali, dei dipendenti e dei collaboratori al fine di evitare la esistenza di conflitti di interessi (art. 9 comma 3).

Nulla si prevede, poi, nella normativa circa la fase del conferimento dell'incarico

da parte dell'atleta, che attiene al momento iniziale della prestazione professionale e presuppone un rapporto diretto fiduciario tra società (*rectius* agente sportivo) e atleta stesso.

E il tema si presenta ancor più delicato quando il cliente si rivolge alla società ma non ha preferenze specifiche sull'agente-socio cui far concretamente svolgere l'incarico. Sarà, quindi, onere della società predisporre le norme – interne e/o esterne – in base alle quali suddividere gli incarichi tra i soci. Tali norme potranno, quindi, rientrare in un regolamento interno, ovvero essere previste nei patti sociali – i quali pertanto avranno questa ulteriore funzione – lasciando così ampio spazio alla autonomia delle parti nel conferire i relativi poteri all'Organo amministrativo.

5. Il regime transitorio

L'art. 12 del d.lgs., al primo comma, prevede, poi, la necessità di emanazione di un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o Autorità delegata, di concerto con altri organi, avente ad oggetto la disciplina di attuazione ed integrazione delle norme contenute nel d.lgs. n. 37.

218

Al tempo stesso, al secondo comma è prevista la emanazione di un codice etico per gli agenti sportivi volto a garantire imparzialità, indipendenza, autonomia, trasparenza e correttezza nell'attività degli agenti sportivi, creando responsabilità anche disciplinare per l'agente sportivo stesso.

Tale novità non può che essere vista con favore, poiché la introduzione normativa di un codice etico dimostra la sensibilità del legislatore di invitare gli operatori ad una attività caratterizzata da principi che potrebbero essere, invece, condizionati dal puro aspetto lucrativo.

L'art. 14, infine, prevede che in attesa della emanazione del decreto di cui sopra continui ad applicarsi la disciplina vigente in materia, che trae origine dal decreto del Ministro per le politiche giovanili e dello sport del 24 febbraio 2020.

La partecipazione di minori e incapaci maggiore d'età negli enti sportivi

Daniela Boggiali

Ufficio Studi Consiglio Nazionale del Notariato

Il presente lavoro approfondisce le questioni riguardanti la partecipazione di minori e altri incapaci nelle associazioni e società sportive. In particolare, si valuta se il minore possa liberamente partecipare, ad esempio, ad una associazione sportiva dilettantistica o se siano necessari l'intervento dei genitori e, eventualmente, l'autorizzazione del giudice. Si analizza, inoltre, se la maggiore età possa essere un requisito di ammissione nelle ASD e se i minori possano votare liberamente. Infine, si esaminano le autorizzazioni richieste per l'acquisto di partecipazioni in società sportive.

This article focuses on the issues concerning the participation of minors and other people who lack capacity in sports associations and companies. The essay especially examines whether the minor is free to participate, for example, in an amateur sports association or whether the intervention of the parents or the authorization of the judge are mandatory. Furthermore, it analyses whether the age of majority could be a requirement for admission in an amateur sports association and if minors have the right to vote. Finally, the contribution examines the authorizations required for the purchase of shares in sports companies.

Sommario: 1. Sport e persone soggette a misure di protezione. – 2. La partecipazione di incapaci nelle ASD. – 3. La maggiore età come requisito di ammissione nelle ASD. – 4. Il voto dei minori nelle ASD. – 5. La partecipazione di incapaci nelle società sportive.

1. Sport e persone soggette a misure di protezione

L'esercizio della pratica sportiva risulta particolarmente rilevante sia per i minori d'età, sia per i soggetti affetti da forme di disabilità, in ragione della funzione educativa e di sviluppo della persona che in generale caratterizza lo sport, come evidenziato dalla presenza, nel d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, di una disposizione dettata specificamente per il tesseramento degli atleti minorenni, con cui si dispone che questo deve avvenire «tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore» e che il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso (così l'art. 16).

Quanto ai soggetti affetti da disabilità, già la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) aveva affermato, nell'art. 23, relativo alla rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative, che «l'attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite senza limitazione alcuna»; tra i successivi interventi normativi, rilevano la legge 15 luglio 2003, n. 189, recante le norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili e, più di recente, il d.lgs. 27 febbraio 2017, n. 43, che ha ridisegnato la disciplina, sotto il profilo organizzativo, del Comitato italiano paralimpico.

Ciò posto, se, da un lato, l'ordinamento promuove e incoraggia la pratica sportiva da parte di minori e soggetti affetti da disabilità, dall'altro lato deve rilevarsi come, da un lato, la minore età sia causa di limitazione della capacità di compiere atti giuridici e, dall'altro lato, la presenza di una disabilità potrebbe, in determinati casi, giustificare l'emanazione di una misura di protezione che imponga vincoli all'attività negoziale del destinatario.

La partecipazione, da parte di minori e maggiori d'età destinatari di misure di protezione, alla compagine degli enti aventi ad oggetto l'esercizio di attività sportive dilettantistiche e professionistiche risulta, allora, condizionata dall'esistenza, sul piano giuridico, di restrizioni allo svolgimento di attività negoziale da parte di tali soggetti.

Occorre, infatti, tenere presente che la partecipazione tanto a un'associazione in qualità di associato, quanto a una società in qualità di socio, anche se strumentali allo svolgimento di attività sportiva, implicano l'adesione al contratto associativo o societario che, ove concluso personalmente da un incapace e

senza l'intervento dei soggetti legittimati a rappresentarlo nel compimento degli atti civili, è annullabile, stante la generale previsione contenuta nell'art. 1425 c.c., secondo cui «Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare».

Quanto ai minori, la loro capacità negoziale risulta limitata per effetto della previsione contenuta nell'art. 2 c.c., che fissa la maggiore età al compimento del diciottesimo anno, precisando che da tale momento la persona acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa, fatte salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro.

Il minore è, quindi, di per sé privo della capacità d'agire, intesa quale attitudine della persona a compiere gli atti giuridici che concernono la propria sfera di interessi e che implicano la manifestazione della volontà diretta all'acquisto e all'esercizio di diritti o all'assunzione di obblighi¹.

In considerazione di tale incapacità, prima del compimento del diciottesimo anno il minore è sottoposto alla responsabilità genitoriale, che attribuisce ai genitori tanto la legale rappresentanza in tutti gli atti civili che riguardano il minore, quanto il potere di amministrarne i beni (così l'art. 320 comma 1 c.c.). La responsabilità genitoriale, che trova il suo fondamento nell'art. 30 Cost. («È dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio») si articola in due funzioni distinte e complementari: la prima, concernente il rapporto interno tra genitori e figli, comprende l'educazione del minore; la seconda, attinente ai rapporti verso terzi, consiste nel potere-dovere di sostituire il figlio nelle relazioni con il mondo esterno in ragione dei limiti alla capacità d'agire di quest'ultimo, che non potrebbe, quindi, intrattenerle personalmente².

Si è, peraltro, osservato che l'art. 30 Cost. deve pur sempre leggersi in relazione con l'art. 2 Cost. («La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità»), non potendosi, dunque, negare al minore l'esercizio delle libertà fondamentali, con conseguente necessità di tener conto di tale diritto nel delineare il contenuto della responsabilità genitoriale³.

I genitori hanno, allora, l'obbligo di contemperare l'esercizio della responsabilità

¹ F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1964, 30; P. PERLINGIERI, *Manuale di diritto civile*, Napoli, 2007, 119.

² A.C. PELOSI, *La patria potestà*, Milano, 1964, 82; critico, C. COSSU, *Potestà dei genitori*, in *Dig. civ.*, XIV, Torino, 1996, 118.

³ G. BONILINI, *Manuale di diritto di famiglia*, Torino, 1998, 293.

genitoriale con il rispetto della personalità e delle libertà costituzionali del minore, tra le quali rientra il diritto di partecipare a enti collettivi, secondo quanto sancito dall'art. 18 Cost. («I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale»)⁴.

Per i minori senza genitori, la cura della persona, la rappresentanza in tutti gli atti civili e l'amministrazione dei beni sono affidati al tutore *ex art.* 357 c.c.; in caso, invece, di minore emancipato, questo può compiere tutti gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione e, con l'assistenza del curatore, riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego, nonché stare in giudizio sia come attore sia come convenuto, mentre per gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, oltre il consenso del curatore, è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare (così l'art. 394 c.c.).

Quanto, poi, alla limitazione della capacità d'agire dei maggiorenni, rileva l'art. 427 c.c., che nel disciplinare gli effetti dell'interdizione e dell'inabilitazione dispone che nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore. Possono essere annullati gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza di interdizione (o dopo la nomina del tutore provvisorio, qualora alla nomina segua la sentenza di interdizione) e gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione fatti dall'inabilitato dopo la sentenza d'inabilitazione (o dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora alla nomina sia seguita l'inabilitazione).

Infine, in caso di persona nei cui confronti sia stato nominato un amministratore di sostegno, l'art. 409 c.c. stabilisce che il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno e può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. Pertanto, il beneficiario non perde la capacità di compiere, da solo, gli atti

⁴ Sul tema, in generale, A. TRABUCCHI, *Il «vero interesse del minore» e i diritti di chi ha l'obbligo di educare*, in *Riv. dir. civ.*, 1988, I, 717. Con specifico riferimento al diritto di associazione, P.CAVALERI – M.PEDRAZZA – M. GORLERO – G. SCIULLO, *Le libertà politiche del minore e potestà educativa dei genitori nella dialettica del rapporto educativo familiare*, in M. De CRISTOFARO – A. BELVEDERE (a cura di), *L'autonomia dei minori tra famiglia e società*, Milano, 1980, 57.

necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana e, soprattutto, non viene privato della capacità d'agire, salvo che in relazione a determinati atti, puntualmente indicati dal giudice tutelare, per i quali occorre la rappresentanza esclusiva, oppure l'assistenza necessaria, dell'amministratore di sostegno⁵.

2. La partecipazione di incapaci nelle ASD

La partecipazione in un'associazione, sia essa con o senza personalità giuridica, richiede il compimento di un atto negoziale, consistente nell'adesione al contratto associativo (cui consegue l'acquisto dello *status* di associato comprendente la titolarità dei diritti e degli obblighi ad esso connessi), la cui esecuzione è preclusa ai soggetti privi della capacità d'agire.

Risulta, peraltro, estremamente complesso e delicato il tema del rapporto tra esercizio delle libertà fondamentali della persona (compreso il diritto di associazione) ed esercizio della funzione di legale rappresentanza di un soggetto incapace (che impone l'intervento del titolare della funzione tutoria per la conclusione di contratti in nome e per conto dell'incapace).

In merito all'esercizio della responsabilità genitoriale si è, ad esempio, affermato che se – da un lato – «l'interesse del ragazzo da perseguire deve coincidere sempre con l'attuazione, la più completa possibile, del suo diritto ad ottenere quelle condizioni che possono favorire il più ampio sviluppo della sua personalità, senza rapinarlo di un adeguato processo di personalizzazione e di socializzazione»⁶, deve tuttavia tenersi presente – dall'altro lato – che la ragione giustificatrice dell'istituto della responsabilità genitoriale va rintracciata nell'esigenza di tutelare e proteggere il minore, in particolare con riferimento al compimento di attività negoziali cui consegue l'acquisto o la perdita di diritti o l'assunzione di obblighi⁷.

⁵ G. BONILINI, *Capacità del beneficiario e compiti dell'amministratore di sostegno*, in G. BONILINI – A. CHIZZINI (a cura di), *L'amministrazione di sostegno*, Padova, 2007, 199 ss.; Cass. 26 luglio 2018, n. 19866 ha precisato che la finalità, cui tende l'amministrazione di sostegno, è quella di proteggere le persone fragili, ovvero coloro che si trovano in difficoltà nel gestire le attività della vita quotidiana e i propri interessi, o che addirittura si trovano nell'impossibilità di farlo. In tale prospettiva, lo scopo dell'istituto consiste nell'offrire a chi si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire. La misura non è, dunque, volta, solo, alla tutela degli interessi patrimoniali.

⁶ A.C. MORO, *Il bambino è un cittadino*, Milano, 1991, 58.

⁷ P. RONFANI, *L'interesse del minore nella cultura giuridica e nella pratica*, in G. MAGGIONI

Né risulta possibile affermare con certezza quale sia, tra le due contrapposte istanze, quella che prevale sull'altra. Rispetto, ad esempio, al tema della facoltà per un minore di iscriversi ad un partito politico (il quale ha natura di associazione non riconosciuta soggetta a particolari norme speciali), v'è chi lo ritiene possibile ove il minore abbia acquisito una capacità di discernere sufficiente a compiere atti strumentali all'esercizio di libertà costituzionalmente garantite, ovvero atti che comportino modesti oneri patrimoniali⁸. Al contrario, però, v'è chi riconosce il potere dei genitori di impedire l'iscrizione ad un partito politico in ragione del potere educativo ad essi spettante⁹.

Tenuto conto della complessità della questione, che di per sé meriterebbe una trattazione separata, e preso atto di come non vi sia una «perfetta coincidenza tra la soluzione attuale del diritto e la diversa soluzione emergente che vorrebbe “liberare” i minori dai limiti della potestà genitoriale»¹⁰, ragioni di logica ed esigenze di certezza dei rapporti giuridici inducono a ritenere che, fermo restando il fondamentale diritto del minore di manifestare la propria di scelta se aderire o meno a una determinata associazione, la partecipazione alla costituzione di un'associazione o l'adesione ad un'associazione preesistente, sia essa con o senza personalità giuridica, richieda l'intervento dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, in quanto soggetti legittimati alla conclusione di contratti in nome e per conto del minore¹¹.

Sebbene, quindi, risulti autorevolmente sostenuta la tesi che riconosce al minore la capacità di associarsi liberamente senza l'intervento degli esercenti la responsabilità genitoriale, la soluzione prospettata (che, in un'ottica prudenziale e garantista degli interessi di tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione

— C. BARALDI (a cura di), *Cittadinanza dei bambini e costruzione sociale dell'infanzia*, Urbino, 1997, 253 ss.

⁸ C.M. BIANCA, *Diritto civile. La norma giuridica. I soggetti*, Milano, 2002, 237; F. RUSCELLO, *La potestà dei genitori. Rapporti patrimoniali*, in *Codice Civile. Commentario* fondato da P. Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2007, 35 ss.; M. CINQUE, *Il minore contraente. Contesti e limiti della capacità*, Padova, 2007, 111 ss.; F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2011, 135.

⁹ P. VERCELLONE, *I limiti esterni alla potestà: l'autonomia dell'adolescente*, in G. COLLURA – L. LENTI – M. MANTOVANI (a cura di), *Trattato di Diritto di famiglia. Filiazione*, Milano, 2002.

¹⁰ In questi termini si esprime M.T. DENARO, *Diritti dei minori e libertà religiosa*, in *Dir. eccl.*, 2000, 517 ss.

¹¹ Sulla libertà di espressione del minore, P. STANZIONE, *Diritti fondamentali dei minori e potestà dei genitori*, in *Rass. dir. civ.*, 1980, 452, osserva come, in definitiva, le libertà fondamentali dei minori risultino “imprigionate” tra le maglie dell'istituto della potestà genitoriale e subordinate non tanto alla “approvazione” dei genitori, quanto alla loro “non opposizione”.

associativa, ritiene opportuno il consenso dei legali rappresentanti del minore) appare, altresì, coerente con la consolidata opinione per cui il potere rappresentativo attribuito ai genitori si estenderebbe anche ai rapporti di carattere non patrimoniale, ad esclusione degli atti considerati personalissimi, quali, ad esempio, il testamento o le convenzioni matrimoniali¹².

Le medesime considerazioni possono estendersi anche ai minori privi di soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, la cui rappresentanza sia affidata a un tutore che, ai sensi dell'art. 357 c.c., ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni¹³, nonché agli interdetti, anch'essi soggetti alla legale rappresentanza del tutore e ai quali si applicano le norme in tema di tutela dei minori.

Preso atto della circostanza che – ai fini della partecipazione all'atto costitutivo di un'associazione o della presentazione di richiesta di adesione ad un'associazione preesistente da parte di minore sotto responsabilità genitoriale o sotto tutela o, ancora, da parte di interdetto – risulta preferibile ritenere necessario il consenso dei soggetti esercenti la legale rappresentanza, occorre, poi, verificare se il compimento di tale atto richieda o meno l'autorizzazione giudiziale richiesta per il compimento di taluni specifici atti, ascrivibili alla più generale categoria degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione¹⁴.

Sul punto, deve rilevarsi come il legislatore, nell'individuare le tipologie di atti aventi carattere di straordinaria amministrazione e per i quali il soggetto destinatario di una misura di protezione necessita di autorizzazione, prenda in considerazione il compimento di determinate attività, quali la prosecuzione dell'impresa commerciale o l'acquisto di determinate tipologie di partecipazioni sociali, ma senza mai contemplare espressamente l'ipotesi della partecipazione in associazioni.

¹² G. BONILINI, *Manuale di diritto di famiglia*, 297; L. FERRI, *Della potestà dei genitori*, in A. SCIALOJA – G. BRANCA (a cura di), *Commentario del codice civile*, Bologna-Roma, 1988, 62; A. BUCCIANTE, *La potestà dei genitori*, in P. RESCIGNO (diretto da), *Trattato di diritto privato*, Torino, 1997, 614 ss.; A.C. PELOSI, *Della potestà dei genitori*, in G. CIAN – G. OPPO – A. TRABUCCHI (diretto da), *Commentario al diritto italiano della famiglia*, IV, Padova, 1992, 351; G. VILLA, *Potestà dei genitori e rapporti con i figli*, in G. BONILINI – G. CATTANEO (diretto da), *Il diritto di famiglia. Trattato*, III, Torino, 2007, 336.

¹³ Così D. BOGGIALI, *Ruolo e voto dei minori nelle associazioni del codice civile e del Terzo settore*, in *Terzo settore, non profit e coop.*, 2023, 4, 23 e ss., spec. 25.

¹⁴ Deve, peraltro, tenersi presente che, a far data dal 28 febbraio 2023, se l'autorizzazione è finalizzata alla stipula di atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un incapace, il legale rappresentante può liberamente scegliere di richiedere tale autorizzazione al notaio che riceverà l'atto; in tal caso le parti sono libere di rivolgersi a qualunque notaio, indipendentemente dal luogo in cui egli abbia la propria sede, che non deve necessariamente

In assenza di indicazioni specifiche relative alla partecipazione in associazione, la norma di riferimento è rappresentata – per i minori sottoposti a responsabilità genitoriale – dall'art. 320 comma 3 c.c., il quale dispone che «I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunciare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare».

Si tratta di una disposizione che lascia aperto il dibattito relativo all'individuazione di quali siano gli «altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione» che necessitano di autorizzazione, attribuendo, così, all'interprete il difficile compito di stabilire quando un atto possa definirsi di ordinaria oppure di straordinaria amministrazione.

Ai fini dell'individuazione della categoria degli «altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione» sono state elaborate numerose interpretazioni, che possono essere così sintetizzate:

- tesi dell'incidenza sul patrimonio del minore, in base alla quale sarebbero atti di ordinaria amministrazione quelli idonei a conservare o migliorare il patrimonio, i quali, quindi, non ne compromettono la sostanza¹⁵;
- tesi del rischio, secondo cui il carattere di straordinaria amministrazione dovrebbe ravvisarsi nella presenza di un rischio o pericolo di diminuzione dell'integrità del patrimonio, inteso come riduzione della potenzialità economica del patrimonio stesso¹⁶;
- tesi della contrapposizione fra reddito e capitale, per la quale sarebbe di ordinaria amministrazione l'atto che impiega esclusivamente il reddito, mentre sarebbe di straordinaria amministrazione l'atto che intacca il capitale¹⁷;

coincidere né con il luogo di residenza dell'incapace, né con il luogo in cui si trovano i beni oggetto dell'atto da compiere, purché, però, si tratti del notaio incaricato di redigere l'atto che necessita dell'autorizzazione.

¹⁵ L. BARASSI, *Teoria generale delle obbligazioni*, II, Milano, 1948, 303.

¹⁶ A. LOJACONO, *Amministrazione* (dir. civ.), in *Enc. dir.*, XI, Milano, 1958, 158 ss., per il quale si deve porre l'attenzione «sulla funzione che ha l'atto in relazione al patrimonio» ed al «rischio che all'atto stesso inerisce»; G. MIRABELLI, *Atti di amministrazione*, in *Scritti giuridici in onore di A. Scialoja*, III, Bologna, 1953, 367; G. STELLA RICHTER – M. SGROI, *Delle persone e della famiglia*, in *Commentario del codice civile a cura di Magistrati e docenti*, Torino, 1967, 412; A. DE ROSA, *La tutela degli incapaci*, Milano, 1962, 86.

¹⁷ L. CARIOTA FERRARA, *Il negozio giuridico nel diritto privato italiano*, Napoli, 1948, 625;

– tesi del concorso dei criteri interpretativi, secondo cui in assenza di apposita previsione normativa, l'interprete deve dapprima procedere all'applicazione analogica dei casi previsti dall'art. 320 comma 3 c.c., e, in assenza di analogia, procedere all'interpretazione *a fortiori* ed *a contrariis* muovendo dal sistema di norme che presidiano la responsabilità genitoriale dei genitori¹⁸.

È evidente come nessuna delle tesi prospettate risulti completamente appagante, in quanto l'indeterminatezza dei criteri di volta in volta prospettati rende estremamente difficile stabilire con precisione ed *a priori* quando un atto sia di ordinaria o di straordinaria amministrazione, con conseguente danno per i terzi contraenti, che risultano di fatti privi di adeguati strumenti giuridici per conoscere la natura dell'atto in questione. Al fine, quindi, di fornire all'operatore giuridico una soluzione interpretativa che consenta di ridurre il più possibile le incertezze nella prassi operativa, potrebbe risultare, di fatto, utile attenersi alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale «In tema di amministrazione dei beni dei figli *ex art. 320 c.c.*, al di fuori dei casi specificamente individuati ed inquadrati nella categoria degli atti di straordinaria amministrazione dal legislatore, vanno considerati di ordinaria amministrazione gli atti che presentino tutte e tre le seguenti caratteristiche: 1) siano oggettivamente utili alla conservazione del valore e dei caratteri oggettivi essenziali del patrimonio in questione; 2) abbiano un valore economico non particolarmente elevato in senso assoluto e soprattutto in relazione al valore totale del patrimonio medesimo; 3) comportino un margine di rischio modesto in relazione alle caratteristiche del patrimonio predetto. Vanno invece considerati di straordinaria amministrazione gli atti che non presentino tutte e tre queste caratteristiche»¹⁹.

A. CICU, *La filiazione*, in F. VASSALLI (a cura di), *Trattato di diritto civile*, Milano, 1959, 325; U. NATOLI, *L'amministrazione dei beni ereditari*, Milano, 1969, 208.

¹⁸ A. JANNUZZI, *Manuale della volontaria giurisdizione*, Milano, 2000, 322; G. SANTARCANGELO, *La volontaria giurisdizione nell'attività negoziale. Procedimento e uffici in generale*, Milano, 1985, I, 386; A. BUCCIANTE, *La potestà dei genitori*, cit., 622; A.C. PELOSI, *Della potestà dei genitori*, 360.

¹⁹ Cass., 15 maggio 2003, n. 7546, in *Fam. dir.*, 2003, 614. Orientamento poi confermato da Cass., 27 marzo 2019, n. 8461, in *Giur. it.*, 2020, 1871. Nello stesso senso, Cass., 13 aprile 2010, n. 8720, in *Giur. it.*, 2011, con nota di C. SGOBBO, *I criteri di distinzione tra ordinaria e straordinaria amministrazione ex art. 320 c.c.*, secondo cui «La transazione avente ad oggetto la controversia relativa al risarcimento del danno, stipulata dal genitore nell'interesse del figlio minore, costituisce atto di straordinaria amministrazione quando abbia ad oggetto un danno che, per la sua natura e la sua entità, possa incidere profondamente sulla vita presente e futura del minore danneggiato. In questo caso è necessaria, per la validità della transazione, l'autorizzazione del giudice tutelare *ex art. 320 c.c.*». Ancora, nello stesso senso, Cass., 15 novembre 2004, n. 21614, secondo cui rientrano nell'ordinaria amministrazione gli atti diretti alla conservazione

Il primo criterio interpretativo che si ricava da tale orientamento è che risulta, comunque, necessario valutare caso per caso la natura di atto eccedente o meno l'ordinaria amministrazione, con la conseguenza che non risulta in astratto possibile stabilire *a priori* se l'adesione, in termini generali, a un contratto associativo da parte del minore necessita o meno di autorizzazione da parte del giudice. Occorre, cioè, valutare di volta in volta se per effetto dell'ingresso, da parte del minore, in un'associazione quest'ultimo assuma o meno impegni o obbligazioni tali da incidere profondamente o sulla vita presente e futura, o sul patrimonio del minore. Tale sarebbe l'adesione ad un'associazione che imponga il compimento di attività tali da stravolgere l'ordinario svolgimento della vita quotidiana del minore o il pagamento, mediante l'utilizzo delle risorse economiche di quest'ultimo, di quote associative che danneggino gravemente la sua integrità patrimoniale.

Ciò che, invece, appare possibile desumere dal citato orientamento giurisprudenziale è che l'adesione a un contratto associativo dovrebbe collocarsi nell'ambito degli atti di ordinaria amministrazione ove tale partecipazione sia suscettibile di rientrare nella categoria degli atti che, secondo il comune sentire, risultino ascrivibili al normale svolgimento della vita quotidiana del minore, che dovrebbe pur sempre risultare caratterizzata dallo sviluppo delle inclinazioni, attitudini e facoltà psichiche e motorie di del minore, da realizzarsi anche per il tramite dell'ingresso in associazioni. A titolo meramente esemplificativo, non sembra eccedere l'ordinaria amministrazione la partecipazione ad associazioni che promuovono lo svolgimento di sport o di attività artistiche o ricreative o, ancora, l'apprendimento delle lingue da parte dei minori, ancorché sia previsto il pagamento di quote associative, purché ciò non implichi una lesione dell'integrità patrimoniale dello stesso, tale da richiedere le autorizzazioni prescritte per l'investimento dei capitali del minore²⁰.

Conclusione che sembra potersi estendere anche ai minori sotto tutela e agli interdetti, anch'essi soggetti alla legale rappresentanza del tutore e ai quali si applicano le norme in tema di tutela dei minori.

dell'integrità del patrimonio e che comunque comportino margini di rischio modesti (nella specie è stata reputata di ordinaria amministrazione l'azione giudiziaria volta a contrastare l'altrui pretesa petitoria su un bene facente parte del patrimonio dell'incapace, in quanto risponde a finalità essenzialmente conservative dell'integrità del patrimonio in questione, per converso comportando solo il rischio di un'eventuale condanna alle spese *ex art.* 91 c.p.c. per il caso di soccombenza, da considerarsi oggettivamente modesto e giustificato dalle menzionate esigenze di conservazione del patrimonio).

²⁰ D. BOGGIALI, *Ruolo e voto dei minori nelle associazioni del codice civile e del Terzo settore*, cit., 28.

Le considerazioni che precedono consentono, peraltro, di risolvere la diversa questione della partecipazione ad associazioni di minori emancipati e inabilitati. Poiché, infatti, costoro possono compiere gli atti di ordinaria amministrazione senza l'assistenza del curatore, la partecipazione in un'associazione sportiva non richiede né l'intervento del curatore, né l'autorizzazione del giudice, a condizione che ciò non incida in misura rilevante sull'integrità del loro patrimonio, né implichi l'assunzione di obblighi tali da far assumere, in concreto, a detta partecipazione, la natura di atto eccedente l'ordinaria amministrazione. Quanto al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, appare difficile ipotizzare che, nel silenzio del provvedimento giudiziale di nomina, la partecipazione in un'associazione sportiva dilettantistica richieda l'intervento dell'amministratore di sostegno; anche in tal caso però, occorre verificare se, in concreto, da tale partecipazione consegua o meno l'assunzione di peculiari obblighi di natura patrimoniale per i quali siano necessari o l'intervento dell'amministratore o l'autorizzazione del giudice²¹.

3. La maggiore età come requisito di ammissione nelle ASD

Posto che il minore può, per il tramite dei propri legali rappresentanti, partecipare ad associazioni senza che, di regola, occorran specifiche autorizzazioni giudiziali (fatta salva la peculiare ipotesi in cui detta partecipazione implichi l'assunzione di impegni o obblighi tali da incidere profondamente sulla sua vita presente e futura o sulla consistenza del suo patrimonio), v'è da chiedersi se, al contrario, lo statuto di un'associazione possa escludere l'ingresso di minori imponendo, quale requisito di ammissione, il possesso della maggiore età.

Il quesito ha ragione di porsi, per le associazioni sportive dilettantistiche, in ragione della previsione contenuta nell'art. 7 comma 1 lett. e, d.lgs. n. 36 del 2021, secondo cui «1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti: [...] e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali,

²¹ A titolo meramente esemplificativo, si potrebbe ritenere necessaria l'autorizzazione qualora l'ingresso nell'associazione implichi l'assunzione di un'obbligazione patrimoniale che ecceda in misura rilevante gli impegni economici normalmente richiesti per lo svolgimento della pratica sportiva, tenuto conto, altresì, delle specifiche disponibilità patrimoniali del destinatario della misura di protezione.

fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile».

Rispetto alle ordinarie associazioni regolate dal codice civile, risulta codificato il principio per cui non v'è un obbligo dell'ente di accogliere le domande di adesione all'associazione. In tal senso fa deporre l'art. 16 c.c. – dettato per le associazioni riconosciute – che nell'individuare il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto, al comma 1 menziona proprio le «condizioni per l'ammissione». E che non vi sia un obbligo di ammettere chiunque è confermato anche dalla giurisprudenza²², per la quale il quadro generale della disciplina delle associazioni – riconosciute o meno – è caratterizzato dall'assenza di qualsiasi previsione normativa che valga a configurare, a carico di un'associazione, un obbligo di accogliere le domande di ammissione, ancorché presentate da chi si dimostri in possesso dei requisiti richiesti. Pertanto, nell'assenza di qualsivoglia obbligo di tal genere, l'ammissione resta, pur sempre, sia da parte dell'associazione, sia da parte di chi aspiri ad entrarvi, un atto di autonomia contrattuale, sicché l'adesione ad un ente già costituito non si sottrae né all'eventuale possesso dei requisiti imposti dallo statuto, né all'ulteriore presupposto dell'accordo delle parti, necessario per la conclusione di ogni contratto²³.

230

Pertanto, non vi sono ostacoli a una clausola statutaria che imponga, quale requisito di ammissione, il possesso della maggiore età.

Diverso è a dirsi, invece, per le associazioni del Terzo settore, per le quali l'art. 21 d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) stabilisce che l'atto costitutivo debba indicare «i requisiti per l'ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta».

Tale previsione, ritenuta espressione del c.d. “principio della porta aperta”, non consente l'acquisizione della qualifica di “ente del Terzo settore” per gli enti “chiusi”, per tali intendendosi quegli enti nel cui statuto è, ad esempio, presente una clausola che vieti l'ingresso di soggetti diversi da coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'ente²⁴. In linea con tale interpretazione,

²² Cass. 7 maggio 1997 n. 3980, in *Foro it.*, 1998, I, 1590.

²³ F. GALGANO, *Delle persone giuridiche*, in A. SCIALOJA – G. BRANCA (a cura di), *Commentario del codice civile*, Bologna-Roma, 2006, 276 ss.; M. TAMPONI, *Persone giuridiche*, in *Codice Civile. Commentario* fondato da P. Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2018, 199.

²⁴ N. RICCARDELLI, *Il principio di democraticità «formale» e «sostanziale» negli enti associativi del Terzo settore*, in *Terzo settore, non profit e coop.*, 2019, 4, 12. Si ritengono, tuttavia, legittime le clausole che, lungi dall'introdurre un vincolo discriminatorio, specificamente valorizzano l'interesse generale perseguito dall'ente. In tal senso, N. RICCARDELLI, *L'adesione agli enti*

sulla questione della partecipazione di soggetti minori d'età, il Ministero del Lavoro ha sostenuto che «la previsione del requisito della maggior età ai fini dell'ammissione potrebbe non essere coerente con specifiche finalità civiche o solidaristiche (quali a mero titolo di esempio la lotta alla discriminazione, l'integrazione di particolari fasce deboli della popolazione, l'educazione dei giovani ai valori di etica e responsabilità) e con attività che possano essere svolte anche da (e pertanto beneficiare del fattivo contributo partecipativo di) associati minorenni (es. studenti delle scuole medie superiori e/o inferiori), sia pure sotto il coordinamento e la rappresentanza di associati adulti»²⁵.

Senonché, con riferimento alle associazioni sportive dilettantistiche, può rilevarsi come i principi di democrazia e di uguaglianza (sanciti dall'art. 7, comma 1, lett. e, d.lgs. n. 36 del 2021) non si identifichino con il principio della "porta aperta" e, conseguentemente, non dovrebbero implicare, di per sé, l'obbligo di consentire l'ingresso nell'associazione a chiunque. Può, quindi, ritenersi consentita la previsione del possesso di determinati requisiti di ammissione, quale, appunto, la maggiore età, ove lo svolgimento di una specifica attività sportiva sia tale da giustificare la necessità del compimento di una determinata età. Ciò che, invece, non pare ammissibile è un trattamento non paritario che imponga il possesso di specifici requisiti soltanto ad alcuni aspiranti associati con modalità discriminatorie²⁶.

del Terzo settore e il c.d. «principio della porta aperta», in AA.VV., La riforma del Terzo settore, Quaderni Eutekne, 166, 2022, Torino, 96, il quale sottolinea la necessità di contestualizzare il vincolo soggettivo alle finalità che l'ente mira di conseguire. Secondo M. CAVANNA, Struttura partecipativa degli ETS associativi: anche qui, come per le cooperative, la porta resta aperta (anzi socchiusa), Studio n. 7-2023/CTS, «se, da un lato, dovrà ritenersi ingiustificata l'astratta e generica richiesta del possesso di un qualunque titolo di studio quale condizione per accedere alla compagine di un ETS collettivo, senza che tale qualifica sia collegata alle finalità che lo stesso ente vuole perseguire; dall'altro, sarà ben ammissibile che lo statuto di un'associazione del Terzo settore dedita alla ricerca scientifica richieda che gli associati posseggano determinate competenze attestate dal conseguimento di titoli di studio o abilitazioni, al precipuo scopo di valorizzare quell'attività di ricerca in modo più efficiente».

²⁵ Min. lavoro e politiche sociali, Nota 6 febbraio 2019 n. 1309, Art. 35, comma 2 d.lgs. n. 117/2017 - Discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

²⁶ Così D. BOGGIALI, *Ruolo e voto dei minori nelle associazioni del codice civile e del Terzo settore*, cit., 30.

4. Il voto dei minori nelle ASD

Ove il minore assuma la qualità di associato, tale soggetto risulta legittimato all'esercizio dei diritti associativi, pur sempre per il tramite dei suoi legali rappresentanti. L'esercizio di tali diritti non dovrebbe, di regola, richiedere il rilascio di preventive autorizzazioni giudiziali, trattandosi di esercizio di facoltà derivanti dallo *status* di associato e che, quindi, rientrano nell'ordinaria gestione della partecipazione associativa²⁷.

Ciò posto, occorre verificare l'ammissibilità di clausole statutarie che limitino l'esercizio dei diritti associativi, quale in particolare il diritto di voto, in ragione della minore o maggiore età degli associati.

In via generale, sebbene dottrina e giurisprudenza abbiano espresso pareri discordanti sulla derogabilità del principio di democraticità e della regola del voto capitario nelle associazioni tradizionali regolate dal codice civile, sembra preferibile ritenere ammissibile l'adozione da parte di associazioni, riconosciute e non, regolate dal codice civile, di clausole statuarie che escludano il voto degli associati minori d'età²⁸.

Tuttavia, i principi di democrazia e uguaglianza, che sembrano imporre la regola dell'uniformità della disciplina del rapporto associativo, potrebbero attecchirsi in maniera tale da escludere la possibilità di prevedere differenti categorie di associati munite di diritti ed obblighi diversi, tra i quali in particolare il diritto di voto nell'assemblea²⁹.

Sulla scorta di tale principio, proprio con riferimento alle associazioni sportive dilettantistiche la giurisprudenza di legittimità ha affermato come non sia "giuridicamente corretto", sotto il profilo del rispetto dei principi di democrazia e uguaglianza, limitare il diritto di voto dei minori «posto che essi sono rappresentati *ex lege* dai genitori ovvero dal responsabile genitoriale»³⁰.

Tale principio, affermato dalla Cassazione in tema di uguaglianza dei diritti partecipativi nelle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro,

²⁷ D. BOGGIALI, *Ruolo e voto dei minori nelle associazioni del codice civile e del Terzo settore*, cit., 31.

²⁸ Sebbene, a livello operativo, si dovrà concretamente anche tenere conto delle disposizioni dell'art. 148 del T.U.I.R. che, al fine di riconoscere i vantaggi fiscali dall'associazione, impone, al co. 8 lett. e), il principio del voto singolo. Sulla questione si rinvia a D. BOGGIALI, *Ruolo e voto dei minori nelle associazioni del codice civile e del Terzo settore*, cit., 31 ss.

²⁹ In tal senso, A. PROPERSI – G. ROSSI, *Gli enti non profit*, Milano, 2001, 14.

³⁰ Cass., 4 ottobre 2017, n. 23228, in Sistema Integrato Eutekne, con nota di F. NAPOLITANO, *Non si può essere esclusi dalla vita associativa dell'ASD per la minore età*, in *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 24 ottobre 2017.

è stato peraltro ribadito dalla prassi ministeriale con riferimento agli Enti del Terzo settore³¹.

5. La partecipazione di incapaci nelle società sportive

In assenza di una diversa disciplina speciale³², la partecipazione in qualità di soci da parte di soggetti incapaci a una società sportiva, sia essa dilettantistica o professionistica, è sottoposta alle regole che presiedono all'assunzione della qualità di socio da parte di minore o soggetto destinatario di una misura di protezione. Posto che le società sportive dilettantistiche possono assumere la forma di società di capitali o cooperative, mentre quelle professionistiche possono adottare esclusivamente il modello di società per azioni o di società a responsabilità limitata, deve rilevarsi come l'acquisto di partecipazioni sociali cui consegue una responsabilità limitata a quanto conferito costituisce una forma di investimento dei capitali del soggetto incapace³³. Ove, poi, si aderisca alla tesi³⁴ secondo cui una società di persone, che sia anche impresa sociale, può acquisire la qualifica di ente sportivo dilettantistico, la partecipazione dell'incapace è subordinata alle autorizzazioni eventualmente richieste per l'assunzione di partecipazioni con responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali³⁵.

³¹ Così la nota Min. lavoro e politiche sociali 30 novembre 2021 n. 18244, Quesiti sulla disciplina degli Enti del Terzo settore. Nello stesso senso anche la circ. CNDCEC, *Riforma del Terzo settore: elementi professionali*, novembre 2017 e la circ. CNDCEC, *Riforma del Terzo settore: elementi professionali e criticità applicative*, aprile 2019.

³² Per l'assoggettamento delle società sportive alle ordinarie regole del codice civile, fatto salvo quanto previsto dalla legislazione speciale, si rinvia ai precedenti contributi *Le forme giuridiche dello sport dilettantistico e professionistico e Il nuovo procedimento di acquisto della personalità giuridica delle ASD*.

³³ L'art. 372 c.c., che disciplina l'investimento dei capitali del minore sotto tutela, contiene un elenco delle possibili forme di impiego delle risorse economiche dell'incapace, tra le quali non è contemplato l'acquisto delle partecipazioni sociali. L'elenco non è, però, da intendersi tassativo, stante l'allusione, al n. 4) della citata norma, alla possibilità di autorizzare un investimento diverso da quelli indicati (L. GENGHINI, *La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia*, Milano, 2020, 1009; G. SANTARCANGELO, *La volontaria giurisdizione*, Milano, 2003, 513). D. BOGGIALI – R. GUGLIELMO, *La continuazione dell'attività d'impresa e la partecipazione di incapaci in società*, in E. FABIANI – R. GUGLIELMO – V. PACE (a cura di), *Riforma della volontaria giurisdizione e ruolo del notaio*, Milano, 2023, 239 ss.

³⁴ Sostenuta da M. MALTONI, *Enti del Terzo settore e disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche*, in questo volume, 19 ss.

³⁵ Su cui si rinvia a D. BOGGIALI – R. GUGLIELMO, *La continuazione dell'attività d'impresa e la partecipazione di incapaci in società*, cit., 239 ss.

A seconda, quindi, del titolo in virtù del quale viene effettuato l'acquisto, questo dovrà essere autorizzato secondo quanto di volta in volta prescritto per il tipo di operazione dalla quale detto acquisto deriva (se compravendita, donazione o successione *mortis causa*)³⁶.

Quanto, poi, alla sottoscrizione di quote in sede di costituzione o di aumento di capitale, trattasi di un investimento di capitali da parte dell'incapace, anch'esso soggetto alla relativa autorizzazione (ad esempio, art. 320, comma 3, c.c. per il minore sottoposto a responsabilità genitoriale)³⁷.

Deve, infine, precisarsi che l'incapace non può assumere la qualifica di accomandatario di Sapa, in quanto ai sensi dell'art. 2455 c.c. l'accomandatario è di diritto amministratore, mentre agli incapaci, quali interdetti e inabilitati, è precluso, i sensi dell'art. 2382 c.c., l'assunzione della carica di amministratore³⁸. Sebbene, poi, la norma menzioni soltanto gli interdetti e gli inabilitati, si ritiene che costituisca ulteriore requisito per l'assunzione della carica di amministratore il possesso della maggiore età e, comunque, la piena capacità d'agire³⁹.

Una volta che l'incapace sia stato autorizzato a divenire socio di società di capitali e cooperative, risulta estremamente dibattuto se siano necessarie ulteriori autorizzazioni per l'esercizio del diritto di voto.

Nonostante l'esistenza di una notevole diversità di opinioni, si ritiene che, al fine di fornire una soluzione che consenta di ridurre le incertezze interpretative sollevate dall'assenza di qualsivoglia previsione normativa in tema di esercizio del diritto di voto da parte dell'incapace, risulta logico ipotizzare che l'autorizzazione all'acquisto della partecipazione sociale comprenda, implicitamente, anche quella alla sua gestione, che consiste nell'esercizio di tutte le facoltà e prerogative che la legge e le disposizioni statutarie collegano a

³⁶ G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, Torino, 2012, 130; E.E. BONAVERA, *Il contratto di società*, in G. SCHIANO DI PEPE (a cura di), *Le società di persone*, Milano, 1999, 8; G. GRIPPO – C. BOLOGNESI, *La società in accomandita semplice*, in *Tratt. Rescigno*, Torino, 2010, 76.

³⁷ L. GENGHINI, *La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia*, cit., 915; A. AUCIELLO, *Incapaci e impresa*, Milano, 2018, 156; G. SANTARCANGELO, *La volontaria giurisdizione*, cit., 569; S. LUONI – M. CAVANNA, *Partecipazione di incapaci*, in V. DONATIVI (diretto da), *Trattato delle società*, Torino, 2022, 948.

³⁸ In tal senso, R. COSTI, *Società in accomandita per azioni*, in *Comm. Scialoja – Branca*, Bologna – Roma, 1973, 43 ss.; L. GENGHINI, *La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia*, cit., 908. In senso contrario, A. JANNUZZI – P. LOREFICE, *Manuale della volontaria giurisdizione*, Milano, 2004, 556.

³⁹ G. CASELLI, *Vicende del rapporto di amministrazione*, in *Tratt. Colombo – Portale*, IV, Torino, 1991, 27; A. SIRONI, *Sub art. 2382 c.c.*, in P. MARCHETTI – A. BIANCHI – F. GHEZZI – M. NOTARI (diretto da), *Commentario alla riforma delle società*, Milano, 2005, 131.

tale partecipazione, ivi compreso il diritto di voto⁴⁰. Anche rispetto alla gestione delle partecipazioni sociali sembra, infatti, poter valere il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all'esercizio dell'impresa commerciale, secondo cui «il genitore, autorizzato dal tribunale ai sensi dell'art. 320, comma 5, c.c., alla continuazione dell'esercizio dell'impresa commerciale del minore, può compiere, senza necessità di specifica autorizzazione del giudice tutelare, anche i singoli atti strettamente collegati all'esercizio dell'impresa, stante il carattere dinamico di questa e la necessità di assumere decisioni pronte e tempestive, le quali sarebbero gravemente ostacolate, o addirittura parzialmente paralizzate qualora, per ogni singolo atto, occorresse rivolgersi all'autorità giudiziaria»⁴¹.

V'è chi, poi, legge, nel silenzio del legislatore sulla necessità o meno di autorizzazioni per l'esercizio del voto, un implicito riconoscimento della prevalenza, rispetto alle cautele dell'autorizzazione tutoria, della necessità di garantire la celere formazione della volontà sociale attraverso la partecipazione dell'incapace al procedimento decisionale senza che occorran provvedimenti autorizzativi ulteriori rispetto a quello relativo all'acquisto della partecipazione sociale⁴². Una volta, quindi, che l'incapace sia stato autorizzato a divenire socio, i suoi interessi sarebbero legittimamente tutelati dall'intervento in assemblea e dalla manifestazione del voto attraverso il suo legale rappresentante⁴³.

Tali conclusioni dovrebbero valere, oltre che per l'intervento e il voto in assemblea, anche per le manifestazioni del consenso connesse all'assunzione di determinate decisioni sociali, quali le rinunce, ove previste e consentite

⁴⁰ D. BOGGIALI – R. GUGLIELMO, *La continuazione dell'attività d'impresa e la partecipazione di incapaci in società*, cit., 239 ss., cui si rinvia per una più ampia disamina delle diverse interpretazioni in merito al voto del socio incapace.

⁴¹ Cass. 13 maggio 2011, n. 10654, in *Fam. e dir.*, 2012, 589 ss., con nota di G. RIDELLA, *Esercizio dell'impresa commerciale da parte di soggetti minorenni e atti di amministrazione*.

⁴² S. LUONI – M. CAVANNA, *Partecipazione di incapaci*, in V. DONATIVI (diretto da), *Trattato delle società*, III, Torino, 2022, 956.

⁴³ Si potrebbe pervenire al medesimo esito interpretativo anche per altra via, valorizzando l'esistenza dell'usufrutto legale dei genitori sui beni dei figli, che li legittimerebbe a manifestare il voto senza alcuna necessità di autorizzazione in quanto titolari dell'usufrutto sulle partecipazioni sociali. Posto che l'usufrutto legale è riconosciuto esclusivamente ai genitori e non agli soggetti titolari della legale rappresentanza di incapaci, deve darsi atto della dibattuta natura di tale diritto, che assume carattere speciale rispetto all'usufrutto ordinario (in generale, v. G.F. BASINI, *L'usufrutto legale dei genitori*, in G. BONILINI – G. CATTANEO (diretto da), *Diritto di famiglia*, Trattato, II, Torino, 1997; A.C. PELOSI, *L'usufrutto legale del genitore*, in *Noviss. Dig. it.*, XX, Torino, 1975, 1048; P. VERCELLONE, *La filiazione*, in *Tratt. Vassalli*, Torino, 1987, 453; G. TAMBURRINO, *La filiazione*, in *Giur. sist.* fondata da W. Bigiavi, Torino, 1984, 389; A. JANNUZZI, *Manuale della volontaria giurisdizione*, cit., 72.

dalla legge, alla predisposizione della documentazione contabile o ai termini procedurali fissati in materia di operazioni straordinarie o sul capitale.

Si segnala, infine, che è stata prospettata l'eventualità che, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione per l'acquisto della partecipazione sociale, l'autorità che adotta il provvedimento regoli eventuali modalità e limiti alla gestione di tale partecipazione, stabilendo la tipologia di delibere e atti per i quali occorre una nuova autorizzazione⁴⁴.

⁴⁴ S. LUONI – M. CAVANNA, *Partecipazione di incapaci*, cit., 957.

Disciplina fiscale degli enti sportivi dilettantistici

Gabriele Sepio

Avvocato in Roma

Segretario Generale Fondazione Terzjus ETS

A decorrere dal 1° luglio 2023, il legislatore ha introdotto una nuova disciplina normativa per gli enti sportivi dilettantistici. La riforma non reca nuovi regimi fiscali modulati in ragione dei modelli organizzativi degli enti sportivi, sulla scorta di quanto già previsto nel Terzo settore. Si tratta di un *vulnus* normativo che va tuttavia coordinato sia con le novità IVA previste a partire dal 2023 per le prestazioni sportive, sia con le disposizioni del Codice del Terzo settore nell'ipotesi in cui l'ente sportivo assuma anche la qualifica del Terzo settore.

Starting July 1st 2023, the legislator has introduced a new regulatory framework for sports entities. The reform does not regulate new tax regimes according to the organizational models of sports entities, based on what has already been provided for in the Third Sector. This is a regulatory vulnus which must be coordinated with both the VAT changes expected from 2023 for sports activities and the provisions of the Third Sector Code where the sports entities also assumes the Third Sector status.

Sommario: 1. L'inquadramento degli enti sportivi dilettantistici ai fini IRES. – 2. Le novità IVA previste nell'ordinamento sportivo e gli effetti a decorrere dal 1° gennaio 2025.

1. L'inquadramento degli enti sportivi dilettantistici ai fini IRES

La riforma dello Sport, avviata con legge delega 8 agosto 2019, n. 86¹ ed emanata, tra gli altri, dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e s.m.i. introduce specifiche disposizioni in materia di enti sportivi dilettantistici. Si tratta, in particolare, delle centinaia di migliaia di Associazioni e Società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) iscritte oggi nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche², istituito presso il Dipartimento per lo Sport che si propongono, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, lo svolgimento senza fini di lucro e in via principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica (art. 7, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 36 del 2021). A livello civilistico, come illustrato nei capitoli precedenti, il legislatore ha individuato specificatamente i requisiti per le ASD e SSD da prevedere obbligatoriamente anche negli statuti, con alcune novità con riguardo alle tipologie di attività esercitabili. Diversamente, sotto il profilo fiscale, la riforma dello Sport non è intervenuta a revisionare o coordinare i sistemi di tassazione IRES e IVA degli enti sportivi dilettantistici. Anziché prevedere una disciplina organica della materia tributaria con regimi fiscali che siano modulati sulle realtà sportive dilettantistiche e tengano conto delle peculiari modalità di svolgimento delle attività da parte dei sodalizi sportivi, oltreché delle specifiche tipologie di entrate ad esso derivanti, il d.lgs. n. 36 del 2021 si è limitato a richiamare o confermare le disposizioni previste *ante* riforma.

In particolare, le sole disposizioni tributarie dedicate agli enti sportivi dilettantistici sono contenute agli articoli 12 e 36 del d.lgs. n. 36 del 2021

¹ In attuazione della legge delega n. 86 del 2019 sono stati emanati, il d.lgs. n. 36 del 2021, in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché in tema di lavoro sportivo; il d.lgs. n. 37 del 2021 in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo; il d.lgs. n. 38 del 2021 per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi; d.lgs. n. 39 del 2021 per la semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi; d.lgs. n. 40 del 2021 in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.

² Stando ai dati del Monitoraggio CONI FSN-DSA-EPS, 2019-2020, 115.469 associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) iscritte nel Registro.

che, da un lato, richiamano il contenuto di misure agevolative già previste dal sistema normativo *ante* riforma di cui alla legge n. 289 del 2002³. Dall'altro lato, si limitano, con riguardo a specifiche ipotesi, a confermare l'applicazione di regimi di vantaggio, come quello di decommercializzazione ai fini IRES previsto per le attività rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali, verso il pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti di determinati soggetti, di cui all'art. 148, comma 3 del T.U.I.R.

Oltre a tali disposizioni, un accenno merita anche quella norma del d.lgs. n. 36 del 2021 ove si prescrive che i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo-pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti delle attività secondarie e strumentali (art. 9, d.lgs. n. 36 del 2021). Una previsione che – a differenza di quanto contenuto nel Codice del Terzo settore (d.lgs. n. 117 del 2017 o “CTS”) – non ha rilevanza fiscale, posto che specifica unicamente che queste tipologie di attività tipicamente commerciali sono escluse dal calcolo dei limiti civilistici delle attività secondarie e strumentali di cui al citato art. 9. In sostanza, per effetto di tale previsione, si riconosce agli enti sportivi dilettantistici la possibilità di svolgere attività commerciali senza il vincolo al rispetto di precisi criteri e senza, dunque, il rischio di perdita della qualifica nel caso di esercizio di tali attività oltre i limiti che saranno definiti con apposito decreto attuativo. Tuttavia, tali modifiche del quadro civilistico di riferimento determineranno effetti sul trattamento fiscale da valutare con attenzione. La nuova definizione di attività secondarie e strumentali esercitabili entro limiti quantitativi e qualitativi predeterminati, ai sensi del citato art. 9 del d.lgs. n. 36 del 2021, dovranno fare i conti con l'assenza di una norma fiscale che ne regola puntualmente il trattamento. Il richiamo alle c.d. attività “connesse” previste dalla legge n. 398 del 1991, le cui entrate sono attratte nel regime di tassazione forfettaria, non

³ Più nel dettaglio, si prevede per le ASD e SSD, senza soluzione di continuità: (i) ipotesi di disapplicazione della ritenuta del 4% a titolo di acconto su contributi erogati dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali e dagli Enti di promozione sportiva alle ASD e SSD (riprende art. 90, comma 4 l. n. 289 del 2002); (ii) regime di deducibilità *ex lege* delle entrate derivanti sponsorizzazioni, di importo inferiore a 200.000,00 euro, da ASD, SSD, fondazioni costituite da istituzioni scolastiche e associazioni sportive scolastiche (riprende art. 90, comma 8 l. n. 289 del 2002); (iii) applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per atti costitutivi e di trasformazione di ASD/SSD, FSN, DSA e EPS (riprende art. 90, comma 5 l. n. 289 del 2002). Altra disposizione di fiscale di favore riguarda l'esenzione dall'imposta di registro per le modifiche statutarie di adeguamento alla nuova normativa adottate dagli enti sportivi entro il 31 dicembre 2023 (Nuovo comma 2-bis dell'art. 12 del d.lgs. n. 36 del 2021, come modificato dall'art. 1, comma 6, lett. a, del d.lgs. n. 120 del 2023, c.d. “decreto correttivo-bis”).

coinciderà con le attività secondarie e strumentali che rischiano, dunque, un disallineamento con riferimento al quadro fiscale a seconda che integrino o meno i requisiti previsti per l'accesso alle agevolazioni di cui alla citata legge n. 398 del 1991. Senza contare che, finora, gli enti sportivi che hanno adottato il regime fiscale della legge n. 398 del 1991 erano chiamati a rispettare un limite quantitativo (i.e. ricavi non superiori a 400 mila euro) superato il quale perdevano la possibilità di accedere al regime agevolato. A seguito, invece, della riforma dello sport, il limite quantitativo che sarà previsto con un decreto *ad hoc* per le attività secondarie strumentali non potrà essere superato pena la cancellazione dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche con conseguente perdita della qualifica di ente sportivo.

Per il resto, oltre a queste previsioni, per gli enti sportivi dilettantistici continua a trovare applicazione il quadro normativo *ante* riforma. In particolare, ai fini IRES, trovano applicazione:

– le regole ordinarie previste dal Testo unico delle imposte sui redditi in tema di enti non commerciali (art. 143 e ss. T.U.I.R.);

– il regime di decommercializzazione sui corrispettivi specifici previsto ai fini IRES dal Testo unico delle imposte sui redditi per alcune tipologie di enti associativi senza fini di lucro, ivi incluse le ASD (art. 148 del T.U.I.R.);

– il regime forfetario opzionale ai fini IRES e IVA di cui alla legge n. 398 del 1991;

– le agevolazioni di cui all'art. 25 legge n. 133 del 1999 in merito all'esclusione di alcuni proventi dal reddito imponibile;

– le disposizioni tributarie disciplinate dall'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e oggi sostituite, in parte, dall'art. 12 del d.lgs. n. 36 del 2021;

– ove gli enti intendano assumere anche la qualifica del Terzo settore, le disposizioni previste dagli artt. 79 e ss. del Codice del Terzo settore, che saranno operative a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello dell'autorizzazione della Commissione europea sui nuovi regimi fiscali del Codice medesimo.

Con riguardo al regime di cui all'art. 148, comma 3 del T.U.I.R., questo rappresenta una delle principali misure agevolative previste a favore di determinate categorie di enti non commerciali (ivi incluse le ASD) in forza del quale sono considerati come non commerciali, ai fini IRES, le attività rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali, verso il pagamento di corrispettivi specifici, al ricorrere dei requisiti previsti dalla normativa. Va da subito precisato che, seppure tale agevolazione sia prevista esclusivamente nei confronti di enti associativi – come chiarito anche dalla prassi e in considerazione di espressi rinvii normativi – questa trova applicazione anche nei confronti delle SSD che,

seppure abbiano natura societaria, sono enti per loro natura senza fini di lucro (cfr. circolare dell’Agenzia delle entrate 18/E/2018 e art. 90, comma 1, legge n. 90 del 2002). Quest’ultima disposizione reca una clausola di rinvio in forza della quale «Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro». Si tratta di disposizione dalla formulazione senz’altro ampia che consente alle SSD di beneficiare delle stesse misure agevolative fiscali dedicate alle ASD, quali, ad esempio, il regime di decommercializzazione di cui al citato art. 148 del T.U.I.R. o quello forfetario IRES e IVA di cui alla legge n. 398 del 1991.

Ciò posto, per beneficiare del regime di decommercializzazione ai fini IRES, occorre rispettare specifici presupposti, ossia che:

- le attività agevolate siano effettuate da ASD o SSD;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano rese in favore degli iscritti, associati o partecipanti ovvero di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
- le stesse attività siano effettuate “in diretta attuazione degli scopi istituzionali”, ponendosi quindi direttamente come naturale completamento dell’attività sportiva.

Va tuttavia specificato che tale regime, una volta intervenuta l’autorizzazione della Commissione europea sui regimi fiscali del Codice del Terzo settore, sarà espressamente disapplicato per gli enti sportivi dilettantistici che risultino iscritti anche al Registro unico del Terzo settore quali enti del Terzo settore (ETS). Ciò in quanto, l’art. 89, comma 1, lett. a, del CTS prevede un’ipotesi di disapplicazione per detti enti. Per quest’ultimi, tuttavia, ove abbiano forma giuridica associativa e assumano la qualifica di Associazione di Promozione Sociale (APS), a regime, troverà tuttavia applicazione, senza soluzione di continuità, l’analogia misura agevolativa di cui all’art. 85 del Codice del Terzo settore.

Con riguardo alle SSD, va evidenziato che la riforma dello Sport prevede, ai sensi dell’art. 8, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 36 del 2021, per i soli enti sportivi costituiti in forma societaria una limitata possibilità di distribuzione di dividendi, in analogia a quanto previsto per le imprese sociali del Terzo settore e per le cooperative a mutualità prevalente. Si tratta di una norma che non sembra attualmente coordinarsi con il contenuto di cui all’art. 148, comma 3 e 8 del T.U.I.R. e, come vedremo, dell’art. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972, che

richiedono al fine della fruizione delle relative agevolazioni fiscali ai fini delle imposte dirette e IVA per le prestazioni rese nei confronti per gli iscritti il divieto di distribuzione di utili e riserve, salvo i casi imposti dalla legge. In altri termini, in assenza di un coordinamento normativo, la novità introdotta dalla riforma dello Sport potrebbe assumere effetti penalizzati ai fini fiscali per gli enti sportivi costituiti in forma societaria, in quanto determinerebbe la riconducibilità dei proventi de-commercializzati nell'ambito della tassazione diretta e dell'assogettamento ad IVA.

Oltre all'ipotesi di decommercializzazione IRES sui corrispettivi specifici, l'ulteriore regime fiscale previsto per gli enti sportivi dilettantistici è quello disciplinato dalla legge n. 398 del 1991. Si tratta di un regime fiscale opzionale, riservato ad ASD e SSD nonché, in questa fase transitoria legata alla fiscalità del Terzo settore, ad altre tipologie di enti specificatamente previste⁴, che nel periodo di imposta precedente a quello di riferimento non abbiano conseguito proventi, derivanti dall'esercizio di attività commerciali, superiori a 400.000 euro annui⁵. A livello pratico, il regime in commento consente non solo di determinare forfettariamente il reddito imponibile ai fini IRES e IVA, ma riconosce anche una serie di semplificazioni in tema di adempimenti contabili, certificazione dei corrispettivi e dichiarativi. Più nel dettaglio, in caso di opzione al regime in commento, il reddito imponibile IRES è determinato – in deroga alle disposizioni ordinarie del T.U.I.R. – applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del 3%, aggiungendo, a tale importo, le plusvalenze patrimoniali di cui all'art. 86 del T.U.I.R.

La legge n. 398 del 1991 riconosce, inoltre, ai fini IVA una detrazione forfettaria pari al 50% dell'imposta calcolata sulle operazioni imponibili, comprese quelle pubblicitarie e di sponsorizzazione, secondo le disposizioni di cui all'art. 74, comma 6 del d.P.R. n. 633 del 1972 ovvero al 33% dell'imposta calcolata sulle cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica

⁴ Per effetto di specifici rinvii normativi, l'agevolazione di cui alla l. n. 398 del 1991 è applicabile, medio tempore, anche alla generalità delle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro loco (cfr. art. 9-bis, decreto legge 30 dicembre 2021, n. 417 del 1991), alle associazioni bandistiche, cori amatoriali e filodrammatiche (cfr. art. 2, comma 31, della legge n. 350 del 2003). Una volta intervenuta l'autorizzazione UE sui regimi fiscali del Codice del Terzo settore, per queste tipologie di enti verrà meno la possibilità di applicare la l. n. 398 del 1991, a prescindere dall'iscrizione o meno nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

⁵ Tale importo, in precedenza fissato in 250.000 euro, è stato elevato a 400.000 euro dall'articolo 1, comma 50, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2017.

effettuata nell'esercizio dell'attività.

Per le ASD e SSD che si avvalgono del regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo complessivamente non superiore a 51.645,69 euro⁶, scatta poi l'applicazione di specifiche disposizioni di favore di cui alla legge n. 133 del 1999. Più in particolare, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della citata legge, non concorrono alla formazione del reddito imponibile i proventi realizzati «nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali», nonché i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all'articolo 143, comma 3, lettera a, del T.U.I.R. (i.e. raccolta pubblica di fondi effettuata in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione). Previsioni agevolative che, va precisato, operano solo ai fini IRES e non anche IVA. Sotto quest'ultimo aspetto – nel rimandare al prossimo paragrafo l'inquadramento ai fini dell'imposta sul valore aggiunto – si segnala un'ulteriore agevolazione fiscale prevista per le ASD e SSD che optano per il regime di cui alla legge n. 398 del 1991. In particolare, le somme versate agli atleti da tali tipologie di enti a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica sono equiparate alle operazioni esenti dall'IVA ai sensi dell'articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 (art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36 del 2021). Nell'ipotesi in cui tale premio sia percepito da ASD e SSD senza fini di lucro che abbiano optato per il regime di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, lo stesso non concorre alla determinazione del reddito di tali enti. Ultimo cenno merita, in breve, il trattamento ai fini IRES dell'ente sportivo dilettantistico che abbia acquisito anche la qualifica di ETS. In quest'ipotesi, l'ente potrà continuare a beneficiare del regime in commento per tutto il 2024 e, in ogni caso, fino al periodo d'imposta successivo a quello in cui non interverrà l'autorizzazione della Commissione UE sui regimi fiscali del CTS. Con l'ulteriore specifica che, una volta intervenuta l'autorizzazione UE, i sodalizi sportivi che assumano la qualifica di APS potranno beneficiare del regime forfetario opzionale previsto per questa tipologia di ETS con entrate non superiori a 130.000 euro annui. Si tratta di un regime che, al pari della legge n. 398 del 1991, consentirà di applicare all'ammontare dei ricavi un coefficiente di redditività pari al 3%. Ai fini IVA, anziché la detrazione forfetaria al 50%, è previsto l'esonero dal versamento dell'IVA e dai connessi adempimenti, nonché dalla tenuta delle scritture contabili, salvo l'obbligo di conservazione dei documenti emessi

⁶ Decreto del 10 novembre 1999 del Ministro delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro per i beni e le attività culturali, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1999, n. 275.

e ricevuti. Si tratta di un regime simile a quello dei c.d. contribuenti minori, in forza del quale l'ASD non detrairà l'IVA, che si trasformerà in un costo deducibile. Inoltre, a differenza di quanto previsto dalla legge n. 398 del 1991, il regime di cui all'art. 86 del CTS opererà sia con riguardo ai proventi derivanti dalle attività di interesse generale sia a quelle delle attività "diverse" svolte dagli enti, a prescindere dalla connessione con quelle istituzionali (art. 86 del CTS). Si tratta di un concetto, quello della "connessione", che è invece proprio della già illustrata agevolazione di cui alla legge n. 398 del 1991, con la conseguenza che le attività diverse da quelle connesse alle attività istituzionali – a differenza di quanto previsto nel Terzo settore – non rientrano nell'ambito agevolativo e scontano la tassazione secondo le regole ordinarie del TUIR.

Infine, con riguardo a quegli enti sportivi che non si qualificano come APS ma che sono in ogni caso iscritti nel RUNTS, a seguito del *placet* della Commissione UE in merito ai nuovi regimi fiscali previsti per gli enti del Terzo settore, non potranno più applicare le misure di cui alla legge n. 398 del 1991 ma potranno optare per l'ulteriore regime forfettario previsto per gli ETS non commerciali (art. 80 del CTS).

2. Le novità IVA previste nell'ordinamento sportivo e gli effetti a decorrere dal 1° gennaio 2025

Sul fronte IVA, invece, occorre considerare l'articolato quadro normativo previsto per gli enti sportivi dilettantistici. In particolare, si segnalano le novità introdotte con il decreto Fisco-lavoro (d.l. n. 146 del 2021) e, in concomitanza, dal decreto *PA-bis* (d.l. n. 75 del 2023), senza contare peraltro anche i prossimi decreti attuativi della legge delega di riforma fiscale, che, tra i suoi principi e criteri direttivi, oltre alla razionalizzazione della disciplina IVA per gli ETS, ha anche il completamento e la razionalizzazione delle misure fiscali per gli enti sportivi, nonché il loro coordinamento con le altre norme dell'ordinamento. Ma procediamo con ordine. Il primo decreto, la cui efficacia è stata di recente prorogata a decorrere dal 1 gennaio 2025, interviene a modificare gli articoli 4 e 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 (decreto IVA), attraendo in campo IVA, seppur in regime di esenzione, operazioni che prima erano considerate escluse. Si tratta, in particolare, delle attività rese in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona verso corrispettivi specifici o contributi supplementari a favore di soci, associati o partecipanti e tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali.

Le novità recate dal Fisco-lavoro rispondono all'esigenza di adeguare l'attuale regime IVA alla normativa europea e, dunque, di neutralizzare la messa in mora azionata da parte dell'UE. In particolare, le modifiche si sono rese necessarie a seguito della procedura di infrazione n. 2008/2010 avviata dalla Commissione UE per la violazione degli obblighi imposti dagli artt. 2, 9 e 132 della direttiva IVA (2006/112/CE), relativamente ai citati articoli 4 e 10 del d.P.R. n. 633 del 1972. In merito all'ambito sportivo, la nuova riformulazione delle citate disposizioni determinerà, a regime, dunque, il passaggio in campo IVA delle operazioni rese dalle ASD con un nuovo regime di esenzione per le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese dalle ASD alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica o nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività.

La riconducibilità delle operazioni sopra indicate in regime di esenzione IVA comporterà, per le associazioni interessate dalla nuova disciplina non tanto effetti economici, quanto un aggravio degli adempimenti cui far fronte. Vale a dire, l'obbligo di dotarsi di una partita IVA, posto che l'effettuazione di operazioni IVA esenti determina l'acquisto della soggettività passiva IVA da parte dell'ente, nonché la necessità di provvedere agli adempimenti formali in tema di fatturazione, registrazione e dichiarazione delle operazioni interessate. Ciò, tuttavia, salvo che gli stessi non scelgano di optare per la dispensa degli adempimenti di cui all'articolo 36-*bis* del d.P.R. n. 633 del 1972. Per espressa previsione normativa, l'ente associativo potrà infatti optare per la dispensa dagli adempimenti esenti prevista dal citato art. 36-*bis* del d.P.R. n. 633 del 1972, nella misura in cui effettui esclusivamente operazioni esenti IVA. In forza di tale disposizione, le operazioni esenti da IVA non dovranno essere fatturate, né registrate. L'esenzione integrale consente anche di beneficiare dell'esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA.

Con riguardo all'ambito soggettivo di applicazione del decreto Fisco-lavoro, analizzando il tenore letterale, lo stesso appare restrittivo rispetto all'analogia normativa comunitaria. L'esenzione, infatti, è limitata alle sole associazioni e non a ogni tipo di organismo senza scopo di lucro lasciando così nel limbo il tema del trattamento IVA delle prestazioni delle Società Sportive Dilettantistiche. Va, inoltre, considerato che il nuovo regime di esenzione IVA previsto per le ASD dal Fisco-lavoro si estende alle operazioni rese nei confronti di tutti coloro che esercitano lo sport o l'educazione fisica, a prescindere dalla sussistenza di un valido rapporto associativo/tesseramento. Tali novità debbono, altresì, che debbono valutarsi anche con riguardo alla nuova ipotesi di esenzione IVA introdotta dal 17 agosto scorso dal decreto PA-*bis*. Si tratta di un ulteriore intervento normativo "parallelo" alla revisione dell'art. 10 del d.P.R. n. 633

del 1972 e che, per molti aspetti, determina un rischio di sovrapposizione qualora, entro il prossimo 1° gennaio 2025, non si dovesse procedere ad un opportuno coordinamento delle disposizioni in commento. Ai sensi della previsione introdotta con il decreto *PA-bis*, sono attratte in regime di esenzione le prestazioni di servizi, compresi quelli didattici e formativi, strettamente connessi con la pratica dello sport, posti in essere da organismi senza scopo di lucro, inclusi gli enti sportivi dilettantistici (art. 36-*bis* d.l. n. 75 del 202323). A differenza del Fisco-lavoro, la norma in esame presenta una formulazione soggettiva più ampia, comprendendo nel novero anche le SSD. È chiaro che la citata sovrapposizione di disposizioni di diverso tenore dà luogo a differenti situazioni. Per le SSD è già scattato il nuovo regime di esenzione IVA. Diverso, invece, è il trattamento riservato alle ASD che troverebbero nel regime di esenzione IVA di cui al decreto *PA-bis* la propria regolamentazione in merito alle attività rese a favore delle persone che praticano lo sport nonché per la formazione e didattica. Tale trattamento con specifico riferimento alle richiamate attività didattiche e formative avrebbe effetto anche per gli esercizi precedenti in virtù della norma di interpretazione autentica contenuta al comma 2 dell'art. 36-*bis*. È ad opera di quest'ultimo che si stabilisce, infatti, che le operazioni rese prima del 17 agosto 2023 si intendono ricomprese nell'ambito dell'agevolazione fiscale. È evidente che tale intervento desta tuttavia non poche incertezze e che occorrerà chiarire, specie tenuto conto del diverso tenore degli orientamenti di giurisprudenza e prassi sul punto (CGUE C373/19 e Risposta ad interpello Agenzia delle entrate 393/E/2022) ed è destinato a produrre effetti di non poco conto con riferimento trattamento fiscale delle SSD, giacché di fronte ad una incertezza del quadro tributario molte realtà societarie sportive nella prassi si sono uniformate al regime previsto per ASD accedendo al regime di esenzione con riferimento alle attività svolte a favore di associati partecipanti e tesserati in virtù di una interpretazione estensiva del richiamo contenuto all'art. 90, legge n. 289 del 2002. Ulteriore aspetto riguarda, poi, le Associazioni sportive che siano dotate anche della qualifica di APS. Per quest'ultime tipologie di enti, la nuova disciplina non avrà alcun impatto fiscale, qualora abbiano ricavi non superiori ai 65 mila euro annui. Difatti, il decreto fisco-lavoro, con efficacia dal 1° gennaio 2024, ha previsto per detti enti la possibilità di continuare a considerare fuori campo IVA tutte le entrate oggetto di revisione normativa e, in attesa dei nuovi regimi fiscali previsti dal CTS, di applicare, ai soli fini IVA, le disposizioni concernenti il regime forfettario di cui all'art. 1, commi da 58 a 63 della legge n. 190 del 2014. A livello operativo, dunque, tali enti non addebitano l'IVA a titolo di rivalsa per le operazioni effettuate e non detraggono l'imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi. Sono, inoltre, esonerati dal versamento dell'imposta,

dalla presentazione della dichiarazione annuale e dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche. Restano però soggetti all'obbligo di fatturazione elettronica e di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

In sostanza, seppure il corrispettivo derivante agli enti con la qualifica di APS sia addebitato senza IVA, l'operazione rientra in ogni caso in campo IVA, con obbligo di apertura della partita IVA ove ne fosse sprovvista.

Sul punto resta da chiarire la natura opzionale o meno del regime anche se, in base a un'interpretazione sistematica della norma, questo potrebbe considerarsi opzionale. In questo caso, gli enti APS dovrebbero adottare fin dall'inizio dell'anno un comportamento idoneo a confermare l'applicazione del regime e poi darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi successiva all'opzione. Una volta intervenuta l'autorizzazione da parte della Commissione UE sui regimi del Codice del Terzo settore, in ogni caso, per gli enti dotati della qualifica di APS troverà applicazione il regime fiscale dell'art. 86 del CTS avente un *plafond* di esclusione IVA più alto, ossia fino a 130.000,00 euro di entrate commerciali (cfr. art. 86 del CTS). Va detto che fino alla completa entrata in vigore delle nuove misure fiscali previste dalla riforma del Terzo settore, le APS potranno continuare ad applicare il regime forfettario di cui alla legge 190 del 2014 ai soli fini dell'IVA; con riguardo alla tassazione dei redditi prodotti nello svolgimento della propria attività resta invece ancora ferma la possibilità di optare per la legge n. 398 del 91.

Spunti di riflessione in tema di democraticità degli enti collettivi e delle associazioni sportive

Maurizio Cavanna

Notaio in Canelli

Associato di Diritto commerciale, Università di Torino

Andrea Fusaro

Notaio in Genova

Ordinario di Diritto privato comparato, Università di Genova

Il contributo mira a fornire spunti per una ricostruzione del precetto che impone alle associazioni sportive dilettantistiche di improntare a democraticità il funzionamento delle proprie assemblee. L'analisi antepone la disamina delle sintassi dei diritti amministrativi riservati a chi partecipa a società lucrative, a cooperative, ad associazioni del Terzo settore, per suggerire che le associazioni sportive non dovranno osservare la regola in oggetto con lo stesso rigore richiesto per gli enti del Terzo settore.

249

The paper aims to provide suggestions for interpreting the rule that requires amateur sports associations to manage their meeting in a democratic way. The analysis highlights the different syntax of administrative rights reserved to members of lucrative companies, cooperatives and third sector associations to propose that sports associations shall not observe the rule as strictly as ETS.

Sommario: 1. Premessa. – 2. Maggioranza e democrazia nelle società lucrative. – 3. La democraticità delle società cooperative. – 4. La regola della democraticità nella disciplina degli enti del Terzo settore. – 5. Segue. Il grado di cogenza normativa nell'assenza della sua testuale generalizzazione e le indicazioni ricavabili dai pronunciamenti del Ministero del Lavoro. – 6. La democraticità nell'organizzazione delle associazioni sportive dilettantistiche.

1. Premessa

Il rispetto del principio di democraticità¹, già predicato dalla carta costituzionale per i sindacati (art. 39, comma 3, Cost.), è stato preteso per molte formazioni collettive private, le quali devono ispirarvi la struttura interna. Proiettato sullo sfondo costituzionale, ne affiora la collocazione nel quadro del pluralismo sociale (art. 2 Cost.) garantito dalla tutela della libertà organizzativa delle associazioni (art. 18 Cost.). Sul piano effettuale l'impronta democratica della *governance* integra un presidio di contendibilità; inoltre, il potenziamento dei diritti associativi porta a privilegiare la raccolta di donazioni, rispetto alla raccolta di iscrizioni.

La democraticità è oggetto di molteplici ricostruzioni, alcune delle quali la riconducono all'assemblearismo, altre all'elettività delle cariche. Il richiamo alla democraticità da parte della legislazione riguardante le organizzazioni a scopo non lucrativo integra una delle numerose ambiguità originate dalla fusione delle discipline civilistica e tributaria, in quanto è sospesa tra le accezioni divaricate, rispettivamente privilegiate nei due ambiti: da un lato, nella prospettiva privatistica essa osteggia le tendenze oligarchiche, si erge quale antidoto agli oligopoli, presidiando la tutela garantita dall'art. 2 Cost.; dall'altro, in quella tributaria si contrappone all'assetto plutocratico, quindi si atteggia in termini antagonisti rispetto al mascheramento di rapporti sinallagmatici².

La democraticità degli organi collegiali di un ente collettivo ne caratterizza la struttura e il funzionamento, come appare evidente dalla circostanza che le regole di interazione tra i membri sono per lo più concepite al fine di conformare i processi decisionali interni ai principi di corretta gestione dei rapporti giuridici. La democraticità degli organi rimanda alla parità di trattamento dei partecipanti

¹ A margine della democraticità è reperibile una bibliografia pressoché sterminata, richiamata da: M. BASILE, *Le persone giuridiche, I, Componenti e attività*, in *Tratt. dir. priv. Iudica-Zatti*, III ed., I, Milano, 2020, 3^a ed., 121 ss.; M. TAMPONI, *Persone giuridiche, Artt. 11-35*, in *Comm. Schlesinger*, Milano, 2018, 197 ss.

² Come evidenziato a margine della disciplina onlus da A. FUSARO, *Gli enti non commerciali secondo il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460*, cit., 6 ss., poi in ID., *Gli Enti del Terzo settore*, in *Tratt. dir. civ. e comm. Cicu-Messineo*, Milano, 2022.

per esprimere, nella struttura del rapporto plurilaterale, direttrici in vario modo riconducibili alla correttezza nella formazione del consenso.

Appare evidente come i confini della nozione in esame risultino in parte variabili, in funzione della concreta disciplina che riceve il singolo ente e soprattutto dello scopo, inteso come fine che lo stesso intende perseguire; il suo inquadramento nell'organizzazione degli enti sportivi dilettantistici presuppone la si rilegga nel medesimo contesto normativo e applicativo.

La disamina dell'ambientazione del principio in oggetto nel nuovo sistema delineato dalla riforma delle associazioni sportive dilettantistiche pare ricostruibile attraverso la preventiva e trasversale considerazione delle altre sue declinazioni. L'indagine consentirà d'individuare le soluzioni di volta in volta fatte proprie dal legislatore e di riscontrare il grado di affinità rispetto alla fattispecie che qui interessa, valutando in tal modo i profili di continuità.

2. Maggioranza e democrazia nelle società lucrative

All'interno della struttura collettiva societaria, concepita per il perseguimento dello scopo lucrativo, i meccanismi decisionali sono improntati alla valorizzazione della volontà di quanti abbiano maggiormente contribuito alla formazione del patrimonio. La scelta appare allineata all'interesse alla massimizzazione degli avanzi di gestione al fine di ripartirli in funzione dello sforzo economico profuso, il quale deve premiare i soci che abbiano più di altri alimentato o direttamente finanziato l'impresa.

In tale prospettiva la versione lucrativa della democraticità viene a enfatizzare il profilo procedimentale, ossia le regole del processo decisionale in grado di far emergere in modo informato e trasparente la decisione maggioritaria, in grado altresì di esprimere forme diverse di tutela delle minoranze. Tali regole vengono plasmate variamente a seconda della struttura prescelta, in particolare in dipendenza del carattere corporativo³.

Nelle società personali, prive di personalità giuridica, che di regola non si strutturano in organi collegiali, ma prevedono un diretto coinvolgimento dei soci nei processi gestionali⁴ e solo su specifiche materie richiedono il coinvolgimento dell'intera compagine, la trasparenza e l'informazione sono

³ Sul principio di maggioranza nelle società per azioni è doveroso il rinvio a C. ANGELICI, *La società per azioni*, I, *Principi e problemi*, in *Tratt. dir. civ. e comm. Cicu – Messineo – Mengoni*, continuato da Schlesinger, Milano, 2012, 62, 105 ss.

⁴ I quali di regola sono anche amministratori.

talora garantite in via indiretta, attraverso la previsione di decisioni unanimi. Il consenso di tutti i soci, quale sia la partecipazione nel riparto degli utili (o al capitale), impone una propedeutica condivisione delle informazioni sulle quali è destinata a incidere la decisione stessa, diversamente i soci che ritenessero di non disporre delle informazioni necessarie ad esprimere la propria adesione avrebbero buon gioco a impedire il successo del procedimento, dipendente dal benessere dei singoli aventi diritto al voto⁵. Allorché, invece, la decisione sia assunta a maggioranza, si richiede che venga comunque assicurata a tutti i soci una adeguata informazione attraverso varie tecniche: la previsione nei patti sociali di un'opportuna regolamentazione della comunicazione, introducendo forme di deliberazione collegiale ovvero integrando la disciplina legale della consultazione, o comunque postulando la necessità di tale preventiva informazione da trasmettere con anticipo congruo, in base agli accennati criteri di correttezza e trasparenza nella gestione dei rapporti sociali.

Riveste valenza democratica la previsione circa il conteggio della maggioranza sulla base della partecipazione agli utili, e non rispetto al capitale. Il precetto in esame si giustifica notoriamente in base alla considerazione che non tutte le forme di conferimento ammesse nelle società personali possono trovare necessaria corrispondenza nel capitale nominale⁶, basti pensare al socio d'opera, che non consegue una quota di capitale, in quanto il vantaggio espresso dal relativo conferimento è conseguito dalla società solo in funzione dell'adempimento continuativo e successivo della suddetta prestazione. Se si parametrasse la maggioranza al capitale, al quale i soci d'opera di regola non partecipano, costoro sarebbero esclusi dalla formazione della volontà sociale⁷, perciò la legge sceglie di riferire la maggioranza alla partecipazione agli utili, che coinvolge tutti i soci pena la violazione del divieto del patto leonino.

La lucratività condiziona in modo ancor più sensibile la disciplina della c.d. democrazia assembleare delle società di capitali. Nelle società azionarie il venir meno dell'elemento personalistico si riverbera sulla partecipazione al capitale, dove il regime plutocratico traduce direttamente la democraticità nel puntuale

⁵ Sul tema in generale si rinvia a G. COTTINO – R. WEIGMANN, *Le società di persone*, in G. COTTINO (diretto da), *Tratt. dir. comm.*, III, Padova, 2004, 152 ss.; A. SERRA, *Unanimità e maggioranza nelle società di persone*, Milano, 1980.

⁶ Che anzi in una società personale potrebbe persino mancare: v. però le considerazioni di G. COTTINO – R. WEIGMANN, *Le società di persone*, cit., 96 ss., 194 ss.

⁷ F. DI SABATO, *La società semplice*, in P. RESCIGNO (diretto da), *Tratt. dir. priv.*, Torino, 1985, 53; G. FAUCEGLIA, *La decisione dei soci nella disciplina delle società di persone*, in V. DONATIVI (diretto da), *Tratt. delle società*, I, Milano, 2022, 1732 ss.; G. COTTINO, *Le società di persone*, Bologna, 2019, 331 ss.

riflesso del principio di maggioranza, conteggiata in rigorosa proporzione alla quota di capitale singolarmente posseduta, nel rispetto del divieto di conferimenti d'opera.

La prevalenza del conferimento superiore sintetizza la *ratio* delle principali disposizioni in materia, a partire dalla previsione per cui le delibere debbono essere sempre prese a maggioranza, in ragione dell'inconciliabilità con la democrazia del consenso unanime⁸. Questa soluzione sarà invece ammissibile nell'ambito della Srl, cui dopo la riforma del 2003 è permesso distaccarsi dal modello azionario per assumere, ove consentito dalla legge, profili personalistici⁹, con la conseguente apertura alla previsione della delibera unanime su singole materie, regola del resto confermata dall'art. 2468, comma 3, c.c., circa la delibera ablativa della clausola statutaria fonte di diritti particolari di natura amministrativa o patrimoniale riservati al singolo socio¹⁰.

Nell'ambito delle SpA risalta come la "democrazia della maggioranza" trovi applicazione in via per così distributiva all'interno delle diverse assemblee speciali, ove votano i titolari delle azioni di categoria allorché debbano essere prese decisioni che incidono sulla loro posizione individuale, come pure nel consesso plenario. Sarà poi la delibera favorevole di entrambe le assemblee, speciale e generale, a determinare l'approvazione dell'ordine del giorno, a sancire la definitiva efficacia della delibera modificativa delle suddette posizioni individuali.

Il codice non deroga affatto al principio di maggioranza, limitandosi a riservare determinate prerogative a minoranza qualificate: ad esempio assegna (all'art. 2393-*bis* c.c.) la legittimazione a promuovere direttamente l'azione di sociale responsabilità a una minoranza qualificata (pari almeno a un quinto del capitale sociale, ovvero la diversa percentuale prevista dallo statuto comunque non superiore al terzo); ancora consente (art. 2367 c.c.), sempre a una minoranza qualificata¹¹, di ottenere la convocazione dell'assemblea, predeterminando

⁸ Con i corollari in tema di veto, v. sopra in questo paragrafo.

⁹ Si tratta di uno dei possibili assetti che ammette la Srl, invero in via residuale costruita sulla falsariga di una SpA chiusa. Il tipo Srl è stato reso ulteriormente duttile da più recente legislazione speciale in tema di p.m.i., in base alla quale può connotare il proprio statuto nella prospettiva della fisiologica partecipazione di capitale di rischio.

¹⁰ Sul tema, in generale, v. R. GUGLIELMO – M. SILVA, *I diritti particolari del socio – Ambito oggettivo di applicazione e fattispecie*, Studio d'Impresa del CNN n. 242-2011/I pubblicato il 27 ottobre 2014

¹¹ Questa volta pari a un ventesimo del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al capitale di rischio e il decimo del capitale sociale nelle altre, ovvero la minor percentuale prevista dallo statuto).

l'ordine del giorno. Da sottolineare come, in queste eventualità, alla minoranza qualificata sia riservata *la mera facoltà di provocare* la deliberazione assembleare, mentre sarà sempre la maggioranza a deliberare.

Il codice disciplina poi lo strumento della delega, che rispetto al tema della democrazia assembleare si presta a più letture, di diverso segno. Per un verso, la possibilità di intervenire in assemblea tramite un rappresentante asseconda l'aspirazione a contribuire al dibattito assembleare prima e alla deliberazione poi. Per altro verso, se il rilascio della delega è sollecitato dal socio determinato non solo a partecipare, ma anche ad influenzare la delibera (attraverso l'incetta di deleghe rilasciate da chi è sostanzialmente disinteressato alle vicende interne), si rischia che la raccolta di un numero notevole di deleghe, rilasciate senza istruzioni di voto, finisca per obliterare proprio quel carattere democratico che lo strumento intenderebbe valorizzare.

Apposita considerazione merita l'istituto del recesso che, a seguito della riforma del diritto societario del 2003, ha assunto una valenza ulteriore, espressiva di una *ratio* di tutela, ancora indiretta, del dialogo democratico tra le diverse istanze endo-societarie. Invero la liquidazione della partecipazione del recedente prevede un procedimento articolato: a) opzione di acquisto a favore dei soci, b) in difetto della quale: collocamento presso terzi; c) in assenza anche dell'intervento dei terzi, acquisto da parte della società; d) ove non sussistano gli utili e le riserve disponibili necessarie all'acquisto di azioni proprie: riduzione del capitale cui s'applica l'art. 2445 c.c.; e) in caso di opposizione dei creditori lo scioglimento della società. Questa prescrizione (dettata per la SpA e sostanzialmente ripresa con i necessari adattamenti dall'art. 2473 c.c. in tema di Srl) dev'essere posta in relazione con la regola che il recesso non è ammesso e qualora esercitato è privo di efficacia se (entro novanta giorni nel caso delle SpA) la società revoca la delibera che lo ha legittimato, cosicché l'*exit* del socio dissenziente, che innesca l'obbligo di liquidare la partecipazione, potrà indurre l'assemblea a tornare sui propri passi e così revocare la stessa delibera che ha legittimato il recesso, ove non si riesca a dar corso alla liquidazione suddetta, al fine di evitare lo scioglimento della società. Il recesso, dunque, da mezzo di tutela residuale e patrimoniale, assurge al ruolo di strumento di *moral suasion* in grado di far mutare avviso alla maggioranza.

3. La democraticità delle società cooperative

Nell'ambito dello scopo mutualistico la prospettiva d'indagine muta piuttosto significativamente. La democraticità costituisce uno dei principi identitari della società cooperativa e trova espressione nella regola del voto assembleare capitario (*pro capite*)¹².

Si è detto che il funzionamento democratico dell'organizzazione mutualistica incorpora una delle ragioni che valorizzano la funzione sociale della cooperativa, costituzionalmente riconosciuta, in quanto vale a consentire un efficace sviluppo delle personalità dei soci in questa particolare "formazione" collettiva, oltre allo sviluppo del territorio in cui la stessa va ad operare: un meccanismo decisionale democratico perché pone tutti i soci sullo stesso piano, valorizzando il contributo di ciascuno, indipendentemente dalla misura in cui abbia finanziato la società, pure dall'entità dello scambio mutualistico realizzato. Sotto questo profilo, il giudizio positivo s'impone per le stesse ragioni che nelle formazioni politiche: l'uguaglianza e la parità di trattamento dei soci fa sì che essi, quando prendono una decisione, non siano influenzati da valutazioni di natura personale o patrimoniale, ma privilegino le soluzioni più vantaggiose per la collettività sociale¹³.

La regola che meglio concretizza sul piano strutturale il principio di democraticità cooperativa è il voto capitario: a ciascun socio è attribuito un voto, indipendentemente dalla misura della partecipazione al capitale conseguita. Non s'è mancato di osservare che tale assetto deliberativo, se da un lato garantisce assoluta parità di trattamento per le decisioni dei membri dell'organo collegiale, per altro può rendere problematico il raggiungimento di maggioranze stabili, con il rischio di scarsa governabilità. Altro profilo critico attiene al fatto che, se il voto rigorosamente *pro capite* valorizza al massimo grado la democraticità assembleare, per contro esso può rappresentare un disincentivo agli investimenti dei soci: se il maggior impegno economico dell'autore di conferimenti aggiuntivi non è in alcun modo riconosciuto e tantomeno premiato, allora viene meno

¹² V. BUONOCORE, *Diritto della cooperazione*, Bologna, 1997, 265; G. BONFANTE, *La società cooperativa*, in G. COTTINO (diretto da), *Tratt. dir. comm.*, V, Padova, 2014, 311 ss.; E. CUSA, *Commento sub art. 2538*, in G. PRESTI (a cura di), *Società cooperative*, compreso nel P. MARCHETTI – L. BIANCHI – F. GHEZZI – M. NOTARI (diretto da), *Commentario alla riforma delle società*, Milano, 2006, 302 ss.; A. CERRAI, *Il principio di democrazia nella gestione dell'impresa cooperativa. Prospettive desumibili dall'esperienza tedesca per la riforma legislativa italiana*, in *Riv. dir. comm.*, 1979, I, 41.

¹³ L'intera argomentazione è articolata e trattata da E. CUSA, *Democrazia cooperativa e legislatori nazionali*, in *Società*, 2010, 277 ss.

anche l'interesse ad eseguire finanziamenti, con ciò limitando significativamente eventuali future potenzialità operative della società.

La regola del voto per teste non è intangibile: la democrazia cooperativa tipizza alcune ipotesi in cui al socio è consentito esprimere più di un suffragio (c.d. voto plurimo), integranti vere e proprie deroghe al voto capitaro¹⁴, ad esempio qualora la qualità di socio cooperatore sia acquisita da una persona giuridica, che quindi si fa portavoce della volontà del gruppo aggregato e può meritare, se lo statuto della cooperativa partecipata lo prevede, un numero di voti aggiuntivi, fino al massimo di cinque¹⁵.

Le altre deroghe al voto capitaro sono introdotte nell'ambito della disciplina codicistica delle cooperative consortili, premiando con il voto aggiuntivo chi alimenta maggiormente lo scambio mutualistico¹⁶; sempre valorizzando la maggior partecipazione allo stesso, ovvero¹⁷ la superiore misura dei conferimenti, è apportata un'ulteriore deroga al voto capitaro in tema di designazione dei componenti dell'organo di controllo.

¹⁴ In generale sul tema: V. BUONOCORE, *Diritto della cooperazione*, cit., 265; BASSI, *Le nuove società cooperative*, Torino, 1995, 247 ss.; G. BONFANTE, *Imprese cooperative*, in F. GALGANO (a cura di), *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1999, 566 ss.; R. COSTI, *La riforma delle società cooperative: profili patrimoniali e finanziari*, in *Giur. comm.*, 1992, I, 935 s.; M. BALZANO, *L'assemblea*, in G. MARASÀ (a cura di), *Le cooperative prima e dopo la riforma del diritto societario*, Padova, 2004, 543 ss.; E. CUSA, *Commento sub art. 2538*, in *Comm. Marchetti-Presti*, cit., 302.

¹⁵ Frequentemente la clausola statutaria si limita a parafrasare il codice civile con la generica apertura al voto aggiuntivo nei limiti di legge, sicché spetterà poi al consiglio di amministrazione della cooperativa in sede di ammissione del nuovo socio persona giuridica stabilire quanti voti in più concretamente le spetteranno. Sul tema per tutti G. BONFANTE, *Imprese cooperative*, in F. GALGANO (a cura di), *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1999, 567, il quale suggerisce come, in caso di indicazione generica, sia opportuno che la decisione consiliare venga ratificata dall'assemblea.

¹⁶ In tal caso è posto il duplice vincolo che nessun socio disponga più del decimo del totale dei voti in ciascuna assemblea generale e che, in ogni caso, all'insieme degli stessi soci beneficiari del voto plurimo, non possono essere riconosciuti più di un terzo dei voti spettanti al totale dei soci presenti o rappresentati in assemblea.

¹⁷ Per parte della dottrina: G. BONFANTE, *Commento sub. art. 2543*, in G. COTTINO – G. BONFANTE – O. CAGNASSO – P. MONTALENTI (diretto da), *Il nuovo diritto societario. Commentario*, Bologna, 2004, 2593 ss.; diversamente invece TONELLI, *Scambio mutualistico e rapporto sociale: interferenze e connessioni*, in M. SANDULLI – P. VALENSISE (a cura di), *Le cooperative dopo la riforma del diritto societario*, Milano, 2005, 49; in modo più sfumato F. VELLA, *Commento sub. art. 2543*, in *Comm. Marchetti-Presti*, cit., 347 ss., che sottolinea come la regola plutocratica applicata al solo controllo possa tradursi in una maggior efficienza degli assetti di governo, auspicando che la disciplina democratica possa comunque essere preservata mediante un equilibrato uso dell'autonomia statutaria.

L'eccezione forse più significativa alla disciplina in esame è rappresentata dalla partecipazione dei soci finanziatori, cui si ritiene consentito attribuire – con apposita previsione statutaria – un voto commisurato all'entità del conferimento, salvo il correttivo della riduzione proporzionale del numero dei voti loro riservati, che in nessun caso può eccedere la soglia massima del terzo del totale dei voti nella *singola assemblea*¹⁸.

Il principio di democrazia deve essere effettivo, non è sufficiente la sua astratta enunciazione¹⁹⁻²⁰.

Ciò evidentemente incide sull'informazione dei soci e trova una specifica declinazione sul tema delle deleghe di voto. La limitazione circa il conferimento della delega solo ad un altro socio sottolinea la necessità che il delegato comunque ben conosca le vicende societarie, inoltre la soglia del numero di deleghe attribuibili al singolo delegato: non più di dieci, nel caso della cooperativa SpA²¹, per prevenire impieghi distorsivi delle deleghe stesse, connessi al disinteresse del delegante che non si curi di fornire indicazioni di voto al delegato e dal contrapposto intento del socio che fa incetta di deleghe al fine di condizionare la deliberazione assembleare.

In più ampia prospettiva l'effettività della partecipazione sociale si concretizza creando le condizioni per esercitare al meglio, prima o durante la riunione assembleare, i diritti d'essere informati dagli amministratori, presentare istanze, discutere e votare. La cooperativa asseconda la realizzazione di tale obiettivo di favorire l'intervento informato dei soci, che potranno così alimentare un'efficiente dialettica assembleare, ad esempio riconoscendo loro diritti di

¹⁸ La riforma del 2003 ha riscritto la norma in precedenza introdotta dall'art. 4 legge n. 59 del 31 gennaio 1992, che segnava la soglia massima del terzo del totale dei voti espressi; era discusso il momento cui dovesse riferirsi il conteggio, se all'ingresso in cooperativa, ovvero in un momento successivo.

¹⁹ Sul punto, P. VERRUCOLI *Diritto d'informazione del socio cooperatore e problemi di democrazia partecipativa nello sviluppo dimensionale dell'impresa*, in P. VERRUCOLI (a cura di), *Poteri dell'imprenditore e diritto all'informazione nella gestione dell'impresa: profili comparatistici*, Milano, 1987, 520, che sottolineava come l'effettività della democrazia assembleare presupponga un'adeguata informazione dei soci.

²⁰ La Commissione europea con la pronuncia provvisoria del 17 giugno 2008 ha inteso legittimare il trattamento fiscale privilegiato che le legislazioni nazionali riservano alle cooperative, escludendo che configurino aiuti di Stato, sul presupposto che l'impresa possieda effettivamente i tratti distintivi di una impresa mutualistica, quindi non lucrativa, e che i suoi soci partecipino "realmente" alla vita sociale: E. CUSA, *Democrazia cooperativa e legislatori nazionali*, cit., 277 ss.

²¹ Il codice tace in tema di cooperativa Srl: a conferma della visione che intende incentivare la partecipazione diretta dei soci, si ritiene che tale silenzio valga a escludere la stessa ammissibilità del rilascio di deleghe, in difetto di espressa autorizzazione statutaria.

informazione e controllo, esercitabili fuori o dentro l'assemblea (come quelli di esaminare i libri delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione *ex art. 2545-bis c.c.*, il diritto di rivolgersi al collegio sindacale *ex art. 2408 c.c.* o all'autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 2409 e 2545-*quinquiesdecies c.c.*). Analoga funzione assolvono gli obblighi d'informazione che fanno carico agli amministratori in materia contabile (artt. 2513, 2545 e 2545-*sexies c.c.*) o riguardanti la variabile composizione della compagine (artt. 2528, e 2530 c.c.)²².

Il profilo dell'informazione appare particolarmente significativo anche perché il voto per teste preclude la preventiva costituzione di maggioranze, che si compongono di volta in volta in funzione del confronto assembleare e quindi del grado di cognizione circa le tematiche in discussione, della capacità di argomentare e convincere gli altri nel dibattito assembleare²³. Poiché l'adeguata informazione può contribuire alla stabilizzazione degli assetti decisionali, per queste ragioni si valorizza la partecipazione diretta del socio ai lavori assembleari, attraverso l'impiego degli istituti, previsti da legge o comunque recepiti in statuto, delle assemblee separate, dell'intervento mediante mezzi di audio-videocomunicazione, del voto virtuale, che si agganciano quindi alle già menzionate limitazioni alla facoltà di farsi rappresentare in assemblea.

258

4. La democraticità nella disciplina degli enti del Terzo settore

Il modello che si pone quale più diretto paragone è certamente quello delle associazioni che assumono qualifica di ETS. Anche per queste formazioni collettive, infatti, la legge delega del 6 giugno 2016, n. 106 ("Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale") ha fornito indicazioni generali sull'organizzazione interna, formulate in termini pressoché coincidenti con quelli recepiti dal d.lgs. n. 36 del 2021 (art. 7, comma 1, lett. e) in tema di enti sportivi dilettantistici. Viene in evidenza l'art. 4, lett. d, della citata legge 106 che, *nel delineare principi e criteri direttivi per l'elaborazione del CTS*, raccomanda al legislatore delegato la fissazione di «forme e modalità di organizzazione, amministrazione

²² Specificamente sul tema E. CUSA, *Democrazia e virtualità nel procedimento assembleare delle cooperative*, in *Orizzonti del Diritto commerciale*, 2023, 1, 181 ss.

²³ P. MORARA, *La partecipazione dei soci alla prova dell'emergenza sanitaria. Il caso delle cooperative*, in *AGE*, 2020, 649; E. CUSA, *Democrazia e virtualità nel procedimento assembleare delle cooperative*, cit., 180.

e controllo degli enti *ispirate ai principi di democrazia*²⁴, eguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati e dei lavoratori»²⁵. L'indicazione di principio si è poi concretizzata in una serie di norme contenute nel CTS medesimo.

La democraticità pretesa dalla menzionata legge delega non figura testualmente generalizzata dal CTS quale requisito per gli statuti di tutti gli ETS²⁶; il richiamo compare nell'art. 25, comma 2, CTS, inoltre molte previsioni ne sono ritenute espressione. A quel principio è ricondotta la preoccupazione che la nomina degli organi sociali trovi fonte nella volontà dell'organo assembleare (art. 25, comma 1, lett. a, CTS). Esso è richiamato a fondamento della pretesa di una maggioranza qualificata per la variazione degli statuti degli ETS²⁷, nonché dell'estensione alle associazioni non riconosciute del *quorum* previsto dal codice civile per le modifiche statutarie delle riconosciute²⁸, con la conseguente illegittimità della previsione della sufficienza in seconda convocazione di un qualsiasi numero di associati²⁹.

5. Segue. Il grado di cogenza normativa nell'assenza della sua testuale generalizzazione e le indicazioni ricavabili dai pronunciamenti del Ministero del lavoro

259

L'interprete è chiamato a verificare la cogenza della democraticità al di là della sua traduzione nel CTS, pregiudizialmente confrontandosi con la questione generale circa il grado di vincolatività di un principio della legge delega non trasfuso testualmente nel testo adottato dal legislatore delegato.

²⁴ Corsivo aggiunto.

²⁵ In effetti, l'art. 7, comma 1, lett. e, d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, richiede che lo statuto delle associazioni e società sportive dilettantistiche tra l'altro contenga ... «e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia [corsivo aggiunto] e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile».

²⁶ La circ. Min. lav. n. 20/2018 precisa, tuttavia, che «le deroghe operabili da parte delle reti associative rispetto alle previsioni recate dagli articoli 24 e 25, ai sensi dell'articolo 41, commi da 7 a 10, non possono configurarsi in maniera tale da annullare la previsione circa la necessaria natura democratica degli enti del Terzo settore costituiti in forma associativa».

²⁷ Nota Min. lav. 19 marzo 2021, n. 3877.

²⁸ Circ. Min. lav. n. 20/2018.

²⁹ Nota Min. lav. 9 luglio 2020, n. 6214, considerando che tale soluzione «non avrebbe l'effetto di incentivare una maggiore partecipazione; essa finirebbe invece per consentire comunque ad una ristretta minoranza di soci di apportare le desiderate modifiche statutarie a discapito della maggioranza degli assenti».

L'assetto risultante dalla disciplina della *governance* adottata dal legislatore delegato è suscettibile di diversi inquadramenti: quale indiretta conferma della coerenza di quel carattere, da applicare capillarmente in maniera espansiva³⁰; alternativamente, come sufficiente concretizzazione della direttiva per opera del legislatore delegato, senza necessità di integrazione³¹, solo evitandone lo svuotamento³², come determinerebbero regole rivolte a consentire l'aggiramento dello strumento assembleare tramite forme di convocazione insufficienti³³, oppure l'adozione di *quorum* ridottissimi. Sembrerebbe registrabile una continuità con la normativa fiscale, che intendeva la democraticità quale antidoto rispetto al rischio di mascheramento di assetti sinallagmatici (tipici dei club sportivi oppure culturali di cinefili, dove talora l'associato è in realtà un cliente), mentre difetterebbe il nesso con la prevenzione delle oligarchie, preoccupazione estranea all'orizzonte tributario³⁴.

Il Ministero del lavoro ha dimostrato di confidare nella vincolatività del principio e di prediligere l'applicazione larga, incline ad assicurarvi la massima espressione, sotto ogni profilo e in particolare nel funzionamento dell'organo assembleare, raccomandando per l'approvazione delle modifiche statutarie regole e procedure atte ad assicurare un livello di rappresentatività dell'organo deliberante più elevato di quello ordinario, in modo da prevenire eventuali iniziative di minoranze rivolte a introdurre variazioni strutturali dell'organizzazione dell'ente destinate a riflettersi sulla generalità dei soci³⁵.

Della lettura dell'art. 25, comma 1, lett. a, CTS, costituzionalmente orientata al riconoscimento del pluralismo sociale, garantito dalla tutela della libertà organizzativa delle associazioni, in stretta connessione con la democraticità, è fatta applicazione per argomentare la necessità che la scelta del Presidente promani da una manifestazione della volontà assembleare, diretta o indiretta, concludendo nel senso della illegittimità di ogni previsione che la riservi a una

³⁰ In tale prospettiva, N. RICCARDELLI, *Gli adeguamenti statutari degli Enti del Terzo settore*, in *Terzo settore, non profit e coop.*, cit., 6 ss., nonché la nota Min. lav.7 giugno 2021, n. 7551.

³¹ In questo senso sembra orientato A. CETRA, *L'impresa sociale nella riforma del Terzo settore*, in A. FUSARO (a cura di), *Il Terzo settore tra Pubblico e Privato nel prisma della comparazione*, GUP, Genova, 2021.

³² L'applicazione meno espansiva della democraticità statutaria sembra suggerita anche da E. TUCCARI, *La disciplina democratica delle associazioni non riconosciute fra codice del Terzo settore e codice civile*, in *Resp. civ. prev.*, 2019, 438 ss.

³³ Quale l'affissione dell'avviso presso i locali della sede, già colpita a proposito di cooperative e Onlus.

³⁴ La democraticità pretesa anche dall'art 3, comma 3, legge quadro sul volontariato n. 266 del 1991, era forse frutto del clima culturale, piuttosto che esito di una ponderata valutazione tecnica.

³⁵ Circ. Min. lav. n. 20/2018; nota Min. lav. 22 ottobre 2020, n. 10980.

parte degli associati o a un soggetto esterno, oppure la affidi ad un'estrazione a sorte³⁶.

Attenzione particolare è stata dedicata alla cooptazione, cogliendone la valenza antagonista rispetto alla sovranità dell'assemblea, sottraendole la nomina di alcuni titolari di cariche sociali a seguito della decadenza di una parte (minoritaria) dei consiglieri. L'art. 2386, comma 2, c.c. non è espressamente richiamato, ma la sua applicazione potrebbe risultare ugualmente consentita in virtù del rinvio generico dell'art. 3, comma 2, CTS. Nel conflitto tra la democraticità, cui è collegata l'elettività delle cariche, da un lato, e l'obiettivo di assicurare il regolare funzionamento dell'ETS, assecondato dal più agevole rimpiazzo dei consiglieri cessati, dall'altro, nelle associazioni è stato ritenuto prevalente il primo, cosicché la cooptazione è parsa compatibile solo con le fondazioni del Terzo Settore, subordinatamente alla sua previsione espressa³⁷. Tale conclusione è stata giustificata contrapponendo l'esigenza della continuità della gestione, nelle società di capitali, a tutela dell'interesse economico dell'impresa, rispetto all'assemblea nelle associazioni del Terzo settore, quale organismo democratico rappresentativo dell'intero corpo³⁸. Il tenore dell'argomentazione è, però, suscettibile di restringerne l'ambito di applicazione, dal momento che la conduzione di un'attività commerciale da parte dell'associazione ne minerebbe la coerenza³⁹.

³⁶ Nota Min. lav. 7 giugno 2021, n. 7551, ove la considerazione che «anche nell'ipotesi di elezione indiretta del Presidente, proprio perché tale individuazione è comunque fondata su di una volontà assembleare, deve rimanere intatto in capo all'assemblea il potere di revoca nei confronti del Presidente, al pari delle competenze dell'assemblea in tema di responsabilità».

³⁷ Il «ricorso alla cooptazione potrebbe risultare praticabile, necessitando tuttavia di una espressa disposizione statutaria, compatibile con l'atto di fondazione. In mancanza, sarà applicabile non l'art. 2386 in via analogica, ma l'articolo 25 del codice civile che demanda all'autorità governativa, ovvero al competente Ufficio del RUNTS la nomina e la sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi»: Nota Min. lav. 30 novembre 2021 n. 18244.

³⁸ Nota Min. lav. 30 novembre 2021 n. 18244, considerando che «mentre nel caso delle società di capitali la preminente esigenza, a tutela dell'interesse economico dell'impresa, della continuità della gestione potrebbe sia pure temporaneamente mettere in secondo piano i poteri assembleari, per le associazioni del Terzo settore l'elettività delle cariche da parte dell'assemblea, quale organismo democratico rappresentativo dell'intero corpo associativo, distinto dall'organo di amministrazione, rimane in ogni momento prioritaria in quanto caratterizzante e connaturata a tali tipologie di enti».

³⁹ La motivazione è ulteriormente articolata, osservandosi che «la praticabilità dell'istituto della cooptazione appare comunque problematica per gli enti costituiti in forma associativa, dato che sulla base di questa, fino alla eventuale ratifica dell'assemblea, che potrebbe intervenire anche diversi mesi dopo l'insediamento, gli amministratori cooptati hanno i medesimi poteri di quelli eletti; e ciò al di fuori di una previsione del CTS del tutto netta nel collegare tra loro, richiamandoli

Dalla consapevolezza di queste matrici si irradiano direttrici ermeneutiche per concretizzare il canone diversificandone le ricadute in dipendenza del carattere dell'organizzazione, della finalità perseguita, dell'attività esercitata e dell'assetto adottato.

La democraticità quale antidoto rispetto al rischio di mascheramento di assetti sinallagmatici⁴⁰ riflette l'ottica tributaria, da collegare alla conduzione di attività economiche fonti di proventi astrattamente imponibili, contesto in cui risulta invece meno pressante l'esigenza di prevenire le oligarchie, preoccupazione estranea all'orizzonte tributario⁴¹.

6. La democraticità nell'organizzazione delle associazioni sportive dilettantistiche

L'art. 7, comma 1, lett. e, d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, nel disporre che lo statuto delle associazioni e società sportive dilettantistiche tra l'altro indichi «le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati», utilizza un'espressione che riprende testualmente la legge delega n. 106 del 2016 per la riforma del terzo settore.

262

Si deve in primo luogo sottolineare che il richiamo ai principi di democraticità qui evocati richiede un'opera di "specificazione interpretativa" con esclusivo riguardo alle associazioni, non anche alle società, per le quali lo stesso art. 7 dispone la diretta applicazione delle norme del codice civile. In tal senso, l'adozione dello schema organizzativo societario vale a imporre le corrispondenti regole di funzionamento dell'assemblea, improntate al principio di prevalenza della maggioranza conteggiata in funzione della partecipazione al capitale sociale e di parità di trattamento dei soci, secondo le dinamiche brevemente sintetizzate nel paragrafo 2 che precede.

Il tema in esame si propone, invece, in riferimento alle sole associazioni sportive dilettantistiche, per le quali non è previsto un analogo rinvio e si rende

unitariamente, i principi di elettività, democraticità, nomina assembleare (salvo deroghe espresse) uguaglianza e pari opportunità tra gli associati. Operativamente, si osserva inoltre che l'eventuale ricorso alla cooptazione da parte degli amministratori non sarebbe subordinabile in maniera inderogabile, come nel caso dell'art. 2386 c.c., ad una preventiva approvazione da parte dell'organo di controllo, dato che quest'ultimo, nelle associazioni di minori dimensioni, non è obbligatorio»: Nota Min. lav. 30 novembre 2021, n. 18244.

⁴⁰ Tipici dei club sportivi oppure culturali di cinefili, dove talora l'associato è in realtà un cliente.

⁴¹ La democraticità pretesa anche dall'art. 3, comma 3, legge quadro sul volontariato n. 266 del 1991, era forse frutto del clima culturale, piuttosto che esito di una ponderata valutazione tecnica.

quindi necessario individuare la lettura sistematica più idonea a concretizzare la clausola generale che si limita a enunciare il vincolo di democraticità dell'organizzazione.

In tal modo, un primo approccio interpretativo, eminentemente letterale, potrebbe consistere nel rinviare alle soluzioni previste dal CTS: in entrambi gli ambiti normativi⁴² si richiede che l'ordinamento interno sia improntato a principi di democrazia e dunque, posto che la disciplina del CTS soddisfa tale condizione per gli enti del terzo settore, la si eleva a modello esemplificativo e trans tipico di funzionamento, per questo riferibile altresì alle associazioni sportive dilettantistiche.

L'argomento testuale appena illustrato tuttavia non convince e anzi consente una visione opposta. Viene da osservare infatti che, se il legislatore delegato avesse ritenuto di riferirsi alla normativa riguardante il funzionamento democratico dell'assemblea e dell'organo amministrativo degli ETS, ne avrebbe direttamente esplicitato il richiamo, come ha fatto per gli organi della società sportiva dilettantistica.

La scelta di impiegare per le associazioni sportive dilettantistiche una clausola generale, utilizzata anche dalla legge delega per la riforma del terzo settore, non significa che le regole di dettaglio tipizzate per il funzionamento degli organi dei suddetti ETS debbano coincidere con quelle che l'autonomia statutaria è libera di definire per le medesime associazioni sportive dilettantistiche.

Anche sul piano sistematico, del resto, il mondo delle attività sportive dilettantistiche può sovrapporsi a quello del Terzo settore, ma si tratta di una mera eventualità, nel senso che lo svolgimento dell'attività sportiva può, non deve, esprimere altresì la tutela di interessi generali. Se ciò avviene, si ricade nella previsione dell'art. 5 del CTS e gli organi dell'associazione che esercita tale attività "composita" saranno retti dagli articoli 23 e seguenti dello stesso CTS. Diversamente, l'ente non si fa portavoce di istanze espressione di interessi generali e potrà così regolare il proprio funzionamento con maggior agilità, pur comunque improntata al principio di democrazia.

Sul piano applicativo ciò si traduce nella possibilità di valorizzare, nel funzionamento dell'assemblea, la regola del voto per teste, ma senza escludere il riconoscimento a taluni soci di un voto plurimo. Questo evidentemente non già in funzione di valutazioni discrezionali o soggettive, ma per favorire la pratica della disciplina sportiva che l'associazione si propone di valorizzare. Così, ad esempio, nel caso di un'associazione costituita su iniziativa di una personalità

⁴² Quindi tanto per le associazioni del Terzo settore, quanto per le associazioni sportive dilettantistiche.

o di un atleta che abbia illustrato la Federazione di appartenenza in contesto nazionale o internazionale, e che abbia poi mantenuto la qualifica di socio della stessa associazione, si potrebbe verosimilmente giustificare l'attribuzione a quest'ultimo di un voto plurimo nell'assemblea, riunita per deliberare sulle modalità di preparazione degli atleti associati, piuttosto che sulle gare a cui essi parteciperanno, in tal modo ponendo a servizio dell'attività comune la sua esperienza e competenza nell'esercizio della disciplina sportiva, piuttosto che la sua autorevolezza in sede istituzionale⁴³.

Nello stesso senso si muovono, del resto, anche le indicazioni ministeriali laddove consentono analoghe deroghe al principio di democraticità per le associazioni c.d. "storiche"(v. art. 5 del regolamento RNASD), deroghe che, beninteso, non potranno spingersi a scardinare quel principio.

Sempre partendo dall'esemplificazione pratica, ci si può chiedere se, nel regolare statutariamente il voto plurimo, esista una percentuale massima, oltre la quale non sia consentito beneficiare il singolo associato. Si tratta di un quesito di non agevole inquadramento, la cui soluzione attualmente non può essere che interlocutoria, la disciplina delle cooperative non riuscendo di decisivo aiuto. Il limite dei cinque voti (con riferimento alla partecipazione della persona giuridica), che risulta direttamente esteso alla disciplina degli ETS, non pare destinato a trovare applicazione alle associazioni sportive che restino esterne al Terzo settore, per le ragioni sopra indicate.

Si potrebbe ipotizzare la soglia massima del terzo dei voti spendibili nella singola assemblea, traendo ispirazione dalla disciplina dei soci finanziatori⁴⁴. Costoro rafforzano la dotazione patrimoniale della società cooperative, migliorandone le capacità, e per questo possono ottenere un voto plurimo, al limite proporzionato al conferimento, salvo veder comunque (e sempre in proporzione) ridotto il peso specifico del proprio voto al terzo del totale di quelli espressi in assemblea, in modo da non poter mai assumere individualmente una posizione egemonica. Se però il limite del terzo è idoneo a non scardinare il funzionamento democratico dell'assemblea cooperativa, in riferimento alla posizione di soggetti (i soci finanziatori), che rafforzano la dotazione patrimoniale dell'ente attraverso il loro apporto e per questo migliorano i risultati della sua attività di impresa, analoga valutazione non appare estensibile all'assemblea dell'associazione sportiva

⁴³ Nulla sembra per contro impedire che lo statuto dell'associazione sportiva ripeta in tutto le specifiche regole di funzionamento contenute nel CTS: l'assenza di un corrispondente obbligo non vale a impedire che in tal senso si indirizzi comunque l'autonomia statutaria.

⁴⁴ O anche dalla soglia massima di voti attribuibili ai soci di cooperative consortili, ai sensi dell'art. 2538 c.c., cui si è sopra accennato.

dilettantistica, ove il miglioramento e la valorizzazione dell'attività dovrebbe derivare (non già da nuovi finanziamenti, bensì) dall'acquisizione del bagaglio di competenze tecniche e agonistiche di cui l'ispiratore dell'associazione è portatore. Le risposte ipotizzabili dovranno quindi essere articolate con approccio casistico, senza vincoli provenienti da modelli finitimi, in modo che l'impianto democratico di funzionamento dell'organo, quale prefigurato dalla legge, non sia tradito da singole deroghe introdotte nel testo statutario.

Esterni a questa dimensione sembrano i c.d. soci onorari, per i quali l'affiliazione rappresenta un riconoscimento dei risultati sportivi o della carriera e non presuppone il coinvolgimento dell'onorato nelle vicende dell'ente. Di qui la legittimità delle clausole che non attribuiscono a tali forme di partecipazione alcun diritto di voto, in quanto non ci troviamo in presenza di veri e propri associati e la limitazione in oggetto appare coerente con tale *status*.

Il panorama è quindi composito: l'associazione sportiva che è anche ETS, destinata a osservare rigorosamente l'ordinamento democratico del Codice del Terzo Settore; quelle che non svolgono attività di interesse generale, cui è consentito articolare lo statuto organizzativo con maggior flessibilità; infine la società sportiva, che costruisce la propria *governance* assembleare sulla regola di maggioranza.

Appendice

Riferimenti normativi e regolamentari

Di seguito l'elenco dei riferimenti normativi e regolamentari in materia di enti sportivi:

1. D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36. Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

Publicato nella Gazz. Uff. 18 marzo 2021, n. 67 e reperibile su www.normattiva.it nel testo aggiornato con le modifiche apportate dai seguenti provvedimenti: d.l. 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla l. 20 maggio 2022, n. 51; d.l. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 maggio 2021, n. 69; d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 luglio 2021, n. 106; d.lgs. 5 ottobre 2022, n. 163; d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 febbraio 2023, n. 14; d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla l. 10 agosto 2023, n. 11; d.lgs. 29 agosto 2023, n. 120; d.l. 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 novembre 2023, n. 170; d.l. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla l. 15 dicembre 2023, n. 191; d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 febbraio 2024, n. 18.

2. D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 37. Attuazione dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.

Publicato nella Gazz. Uff. 18 marzo 2021, n. 67 e reperibile su www.normattiva.it nel testo aggiornato con le modifiche apportate dai seguenti provvedimenti: d.l. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 maggio 2021, n. 69; d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 luglio 2021, n. 106; d.lgs. 29 agosto 2023, n. 120.

3. D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 38. Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi.

Publicato nella Gazz. Uff. 18 marzo 2021, n. 68 e reperibile su www.normattiva.it nel testo aggiornato con le modifiche apportate dai seguenti provvedimenti: d.l. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 maggio 2021, n. 69; d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 luglio 2021, n. 106; d.lgs. 29 agosto 2023, n. 120.

4. D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39. Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi.

Publicato nella Gazz. Uff. 18 marzo 2021, n. 68 e reperibile su www.normattiva.it nel testo aggiornato con le modifiche apportate dai seguenti provvedimenti: d.l. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 maggio 2021, n. 69; d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 luglio 2021, n. 106; d.lgs. 29 agosto 2023, n. 120.

5. Regolamento che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 11 del Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39.

Terza versione pubblicata il 29 gennaio 2024 (che sostituisce le due precedenti del 27 marzo 2023 e quella originaria del 5 ottobre 2022) reperibile su www.sport.governo.it

6. Manuale utente "Deposito presso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche" reperibile su webrun.notariato.it¹

¹ Piattaforma accessibile ai soli utenti della Rete Unitaria del Notariato.

Modello di statuto di Associazione Sportiva Dilettantistica*

Articolo 1 Denominazione

L'associazione denominata "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ..." di seguito per brevità "associazione", legalmente costituita il giorno 13 maggio 1998 ai sensi e per gli effetti dell'art.18 della Costituzione Italiana, del codice civile, è retta dalle norme del presente statuto ed assume la forma dell'associazione con personalità giuridica.
La denominazione potrà essere anche così sintetizzata: "ASD ...".
L'associazione è regolata dalla normativa di cui al codice civile, delle leggi speciali in materia e dal presente Statuto.

Articolo 2 Sede legale e durata

271

La sede legale della associazione è in ...
La modifica della sede legale all'interno dello stesso Comune potrà avvenire con delibera dell'assemblea ordinaria degli associati e non costituirà modifica del presente statuto.
La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 3 Scopo

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA è un ente di diritto privato apartitico, apolitico, aconfessionale e senza fini di lucro, che si fonda sui valori della solidarietà, della correttezza, della responsabilità sociale, del rispetto della dignità umana e che intende uniformarsi nello svolgimento della propria

* Bozza predisposta da N. RICCARDELLI.

attività ai principi di democraticità della struttura, nonché di democraticità e pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive.

Ai sensi della normativa vigente l'associazione non ha fini di lucro e i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra i soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto neppure in forme indirette e gli eventuali utili ed avanzi di gestione debbono essere tutti ed integralmente destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

L'associazione ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione, la gestione, la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza dell'attività sportiva dilettantistica in tutte le discipline sportive riconosciute dalle Federazioni Sportive nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA) e degli Enti di Promozione Sportiva (EPS) nonché la promozione dell'attività fisica e motoria, la pratica sportiva per tutti, l'esercizio fisico strutturato e l'attività fisica adattata quali strumenti idonei a consentire a ogni individuo la possibilità di migliorare la propria condizione fisica e psichica, di raggiungere il livello di prestazione sportiva corrispondente alle proprie capacità, di sviluppare relazioni sociali, di ottenere risultati in competizioni di tutti i livelli, di acquisire stili di vita corretti e funzionali all'inclusione sociale, alla promozione della salute, al miglioramento della qualità della vita e del benessere psico-fisico sia nelle persone sane sia nelle persone affette da patologie.

272

Per il miglior raggiungimento degli scopi associativi, l'associazione potrà, prevalentemente in favore dei propri associati, dei familiari conviventi degli stessi e dei tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA) e degli Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti a cui l'associazione stessa ha aderito:

- organizzare e gestire le suddette attività sportive dilettantistiche sia a livello agonistico che amatoriale;
- partecipare, organizzare e gestire manifestazioni, gare, tornei, campionati ed ogni altra attività legata allo sport dilettantistico nelle discipline sportive riconosciute dalle Federazioni Sportive nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA) e degli Enti di Promozione Sportiva (EPS) sia a livello agonistico che per puro spirito formativo, ricreativo ed amatoriale;
- svolgere attività didattica, istituire corsi interni di formazione, di aggiornamento e di addestramento;
- formare, addestrare e gestire atleti, squadre dilettantistiche, agonistiche o amatoriali per lo svolgimento e la diffusione delle suddette discipline sportive dilettantistiche;

– mettere a disposizione degli associati e dei tesserati le strutture sportive di cui dispone al fine di consentirgli di allenarsi e perfezionare le tecniche di gioco della disciplina sportiva praticata;

– organizzare corsi di avviamento allo sport, stage di promozione, centri estivi ed invernali di perfezionamento delle attività sportive dilettantistiche, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;

– organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche volte ad agevolare l'accesso alle ai cittadini con disabilità, quale misura volta ad assicurarne il pieno inserimento nella società civile;

L'associazione potrà, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni, esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo precedente, a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo i criteri ed i limiti determinati dalla legge.

In particolare, l'associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:

a) esercitare attività commerciali a supporto dell'attività sportiva dilettantistica esercitata in via principale, ivi comprese prestazioni di natura promozionale e di sponsorizzazione;

b) cedere ed acquistare diritti legati alla formazione degli atleti;

c) costruire, gestire e condurre impianti e strutture sportive, sia di proprietà che detenuti a qualsiasi titolo, ivi compresa la concessione da parte di enti pubblici;

d) gestire, nell'ambito degli impianti e strutture sportive di cui sopra, posti di ristoro, bar, attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività ricreative e ricettive, per permettere l'aggregazione e lo sviluppo delle relazioni interpersonali dei soci e dei tesserati frequentatori degli impianti e strutture sportive medesime;

e) esercitare, all'interno degli impianti e strutture sportive gestite, attività di commercio di articoli, attrezzature e abbigliamento sportivi, nonché centri estetici e/o comunque finalizzati al benessere degli utilizzatori e frequentatori degli impianti sportivi gestiti e attività di medicina sportiva, riabilitazione, fisioterapia e sanitarie, con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge e nel rispetto dei vincoli imposti dalla stessa;

f) organizzare e gestire attività, servizi ed iniziative culturali e turistiche legate e/o collegate all'attività sportiva dilettantistica, ovvero finalizzate alla promozione dei valori dello sport dilettantistico e alla conoscenza delle discipline sportive, alla formazione della persona ed al miglioramento fisico e psichico dell'individuo e della qualità della vita;

g) organizzare e svolgere workshop, manifestazioni, convegni, esposizioni, mostre, aperte al pubblico ed altri eventi di aggregazione sociale di carattere

culturale e sportivo anche attraverso l'istituzione di premi e borse di studio;
h) promuovere lo scambio con altre organizzazioni non lucrative aventi finalità analoghe, in Italia e all'estero, organizzando attività sportive in lingua straniera, facilitando lo scambio e la comunicazione della pratica sportiva tra soggetti di diversa nazionalità, viaggi di approfondimento e conoscenza dell'attività sportiva;

i) svolgere attività editoriale tramite pubblicazione, edizione e diffusione di materiale cartaceo (riviste, opuscoli, vademecum, libri, brochure, flyer, ect.), e multimediale (DVD, CD, siti web), e comunque di ogni altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo connesso con l'attività sportiva, sociale, educativa che l'associazione persegue;

j) esercitare attività ricreativa in favore dei propri soci, simpatizzanti, e dei tesserati dell'Organismo di affiliazione cui si iscriverà;

k) promuovere ed organizzare, anche tramite collaborazioni con gli Enti locali o associazioni che hanno scopi analoghi o connessi ai propri, attività sportive, culturali, ludico ricreative, benefiche, formative e di turismo sociale per favorire la crescita culturale ed etica dei propri soci e/o tesserati e del contesto sociale anche esterno dell'associazione con cui essa interagisce nel perseguimento dei propri obiettivi associativi;

274

l) avanzare proposte agli enti pubblici, agli enti locali, alle scuole per una adeguata programmazione sportiva e culturale sul territorio;

m) progettare e realizzare attività didattico-culturali su tematiche di rilievo sociale quali ad esempio il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente e della natura attraverso lo sport;

n) svolgere attività di acquisto collettivo di materiale tecnico sportivo da distribuire tra i soci e i tesserati secondo il principio "dell'economia solidale" senza l'applicazione di alcun ricarico secondo le modalità di funzionamento dei gruppi di acquisto solidale;

o) promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto associativo;

p) svolgere tutte le attività necessarie o utili al perseguimento degli scopi associativi.

A fini organizzativi, l'associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato, attrezzature, impianti e strutture sportive idonee alla pratica delle discipline sportive oggetto della propria attività.

Tutti i materiali, impianti ed attrezzature e quant'altro in proprietà od in concessione dell'associazione od altrimenti in suo possesso ed in breve quindi l'universalità dei beni e diritti, come anche eventuali rimanenze, non potranno

avere altra destinazione che non sia quella di conseguire – direttamente od indirettamente – gli scopi associativi e di potenziarne l’attività, a totale ed unico vantaggio dello sport dilettantistico.

L’associazione potrà, inoltre, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie, prestare fidejussioni, garanzie di qualsiasi natura anche reali ed avalli a garanzia di obbligazioni associative o per interessi associativi, intrattenere rapporti con istituti di credito, anche su basi passive, richiedere e contrarre mutui e finanziamenti con Istituti di credito, contrarre mutui o finanziamenti di altro genere, anche ipotecari utili alle finalità perseguite dall’associazione

L’associazione procederà alla propria affiliazione alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA) e Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti a cui l’associazione delibera di aderire.

L’associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell’ordinamento generale e dell’ordinamento sportivo e si conforma alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI e dal CIP cui l’associazione stessa risulta affiliata.

275

L’associazione s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e Enti di Promozione Sportiva a cui aderirà dovessero adottare a suo carico.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva cui l’associazione aderirà nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate.

Laddove richiesto dalle normative federali l’associazione s’impegna a convocare le riunioni degli atleti tesserati maggiorenni nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici per l’individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici.

I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall’ordinamento sportivo.

L’associazione recepisce e fa propri i principi di cui alla legge 14 dicembre 2000, n. 376 “Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*” – e successive modificazioni ed integrazioni, recependo le

sanzioni e le procedure disciplinari previste dagli Organismi Sportivi affiliati nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli, e si impegna ad adeguare i propri regolamenti, ove necessario, alle eventuali variazioni ed innovazioni di tale legge.

L'associazione si impegna per conto di coloro che svolgono attività al suo interno al rispetto dei regolamenti e delle direttive stabilite dalla FSN, EPS, e DSA anche in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere di cui all'articolo 16, d.lgs. 28 febbraio 2021 n. 39, e succ.ve mod.ni ed int.ni.

Articolo 4 **Associati**

Possono far parte dell'associazione in qualità di associati, le persone fisiche di ambo i sessi, che condividendo le finalità associative che l'associazione persegue, intendono prendere parte attiva alla vita gestionale e sociale dell'associazione dando, nelle sedi deputate, il loro contributo in termini di idee e proposte anche attraverso l'esercizio dei loro diritti, tra cui il diritto all'elettorato attivo e passivo.

276

I soci si distinguono in:

- a) Associati Ordinari
- b) Associati Onorari

Sono "Associati Ordinari" le persone fisiche che vengono ammesse a far parte dell'associazione durante la vita della stessa.

Sono "Associati Onorari" coloro che per la loro personalità, per opere, donazioni o cariche rivestite in seno all'associazione ne hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione. Sono nominati dall'Assemblea generale degli associati su proposta del Consiglio Direttivo. Sono esentati dal pagamento delle quote associative.

Tutti gli associati maggiorenni hanno diritto di voto secondo il principio del voto singolo e nel rispetto delle modalità previste dal presente statuto. L'associato minorenni viene convocato e partecipa con diritto di voto mediante uno dei soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale sullo stesso.

Il numero degli associati è illimitato. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Lo *status* di Associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 8.

Articolo 5 **Ammissione degli Associati**

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno presentare una domanda di ammissione ad associato in forma scritta che dovrà contenere l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, eventuali recapiti telefonici ed indirizzo di posta elettronica e la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Tutti gli associati, con la domanda di ammissione, danno atto di essere compiutamente informati dello Statuto e delle attività svolte dall'associazione. Condizione per essere ammessi è essere dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, delle FSN, DSA o degli EPS a cui l'associazione è affiliata e dei loro organi.

La validità della qualità di associato è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può conferire la delega disgiunta al Presidente o ad uno o più consiglieri, in tal caso il Presidente o il Consigliere delegato può sottoscrivere, per accettazione, la domanda di ammissione e perfezionare così il vincolo associativo.

L'eventuale rigetto della domanda, contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale verrà comunicato con la restituzione della quota associativa e dovrà essere motivato.

In caso di domanda di ammissione ad Associato presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Colui che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del minorenne.

Articolo 6 **Diritti degli Associati**

Tutti gli associati sia maggiorenni che minorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee associative purché in regola con il pagamento della quota associativa. All'associato maggiorenne che è iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati spetta il diritto di ricoprire cariche associative all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo art. 19.

Tali diritti verranno automaticamente acquisiti dall'associato minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

La qualifica di associato dà diritto a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall'associazione e di utilizzare le strutture associative.

Articolo 7 **Doveri degli Associati**

278

Gli associati hanno l'obbligo di:

- versare la quota associativa annuale ed i contributi secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- partecipare, per quanto possibile, alla vita dell'associazione;
- rispettare le norme statutarie e regolamentari dell'associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo;
- osservare le norme stabilite delle FSN, delle DSA. e degli EPS a cui l'associazione ha deliberato di aderire;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione e ad astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'associazione;
- utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.

La quota associativa rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, è personale e non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non può essere trasmessa a terzi o rivalutata.

Articolo 8

Decadenza degli Associati

La qualifica di associato si perde per dimissioni, esclusione o a causa di morte. Le dimissioni da associato dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo entro il termine dell'esercizio sociale.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:

- a) inadempienza alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti, delle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione;
- b) inadempienza alle disposizioni dello statuto e dei regolamenti delle FSN, delle DSA e degli EPS a cui l'associazione ha deliberato di aderire;
- c) morosità nel versamento della quota associativa annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- d) attività contrarie agli interessi dell'associazione;
- e) azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'associazione;
- f) quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate agli associati destinatari, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione del caso previsto alla lettera c) e devono essere motivate.

Avverso la delibera di esclusione, ad eccezione del caso previsto alla lettera c), l'associato può ricorrere all'assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro degli associati che avviene decorsi 30 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

All'associato decaduto non spetta alcun rimborso della quota associativa sia dell'anno in corso che di eventuali anni precedenti. La perdita della qualifica di associato determina l'immediata decadenza da qualsiasi carica elettiva.

Articolo 9

Tesserati Praticanti

Si intendono tesserati praticanti dell'associazione tutti coloro che, pur condividendo le finalità ed i principi ispiratori e accettando lo Statuto dell'associazione, decidono liberamente di non prendere parte attiva alla vita gestionale e sociale dell'associazione, ma soltanto di partecipare all'attività sportiva ed alle competizioni organizzate direttamente dall'organismo di appartenenza (FSN EPS DSA) ed all'attività didattica e formativa organizzata dall'associazione in quanto autorizzata dall'organismo sportivo di appartenenza. Il tesserato può in qualsiasi momento chiedere di diventare associato dell'associazione presentando la domanda di ammissione e versando la quota associativa deliberata dal Consiglio Direttivo, acquisendo in tal modo tutti i diritti attribuiti all'associato come indicati nello statuto.

Il Consiglio Direttivo curerà la tenuta del libro dei tesserati, che potrà essere sostituito, ove possibile, dall'elenco dei tesserati rilasciato dagli Organismi Sportivi cui l'associazione è affiliata.

Articolo 10

Norme per l'ammissione dei tesserati

Per ottenere l'ammissione a prendere parte alle attività sportive, didattiche e formative organizzate dall'associazione, occorre essere in possesso di idoneo tesseramento presso una delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportive cui l'associazione risulta affiliata, sia attraverso l'associazione stessa che per il tramite di altre associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima organizzazione nazionale.

È possibile presentare richiesta di tesseramento alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o agli Enti di Promozione Sportiva di riferimento per il tramite dell'associazione.

L'aspirante tesserato, firmando la domanda di tesseramento, dichiarerà di possedere tutti i requisiti richiesti per l'ammissione a tale qualifica, di conoscere e di accettare i regolamenti Federali e sportivi che ne regolamentano l'attività. Coloro che risultano già tesserati, per il tramite di altre associazioni, a FSN, DSA ed EPS potranno partecipare alle attività sportive, didattiche e formative organizzate dall'associazione se ciò non risulta in contrasto con i regolamenti federali.

Articolo 11

Norme comuni ai tesserati

I tesserati che partecipano alle attività sportive, didattiche e formative hanno il dovere di:

- a) Accettare ed osservare, nell'esercizio della pratica sportiva, le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla Federazione nazionale ed internazionale, disciplina sportiva associata o dall'ente di promozione sportiva di appartenenza nonché i regolamenti e le deliberazioni degli Organi Associativi;
- b) Osservare un comportamento corretto, dignitoso e rispettoso dei dirigenti, dei soci, e dei collaboratori dell'associazione, nonché degli altri tesserati;
- c) Rispettare il Codice di comportamento sportivo del CONI;
- d) Corrispondere le quote di iscrizione e di tesseramento annuale ed i contributi di partecipazione all'attività sportiva, didattica e formativa nella misura determinata dal Consiglio Direttivo.

I tesserati in regola con il pagamento delle quote di iscrizione e tesseramento annuale e dei contributi di partecipazione all'attività sportiva, didattica e formativa hanno diritto a:

- a) partecipare alle attività ed alle competizioni secondo le modalità stabilite dall'associazione e nel rispetto delle norme ed i regolamenti federali;
- b) utilizzare le attrezzature e gli impianti sportivi espressamente loro destinati dall'associazione;
- c) prendere parte con i colori associativi, alle competizioni e alle manifestazioni sportive organizzate dalla federazione, disciplina sportiva associata ed ente di promozione sportiva di appartenenza dell'associazione.

281

Articolo 12

Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea generale degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

Articolo 13

Assemblea Generale degli Associati

L'Assemblea generale degli Associati è l'organo sovrano dell'associazione, indica le linee di sviluppo dell'associazione, opera le scelte fondamentali, delibera sull'operato degli organi esecutivi e rappresentativi, ed esercita costantemente la propria azione affinché tutte le attività siano coerenti con le indicazioni di politica sportiva che il presente statuto contiene.

Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. Le decisioni dell'Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea.

Articolo 14

Diritti di partecipazione e di voto

282 ————— Hanno diritto di partecipazione e di voto tutti gli associati che non siano soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione e che abbiano provveduto al versamento della quota associativa prima dello svolgimento dell'Assemblea. L'associato minorenni viene convocato e partecipa con diritto di voto mediante uno dei soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale sullo stesso.

————— Vale il principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, comma 2, del codice civile. La partecipazione dell'associato è strettamente personale.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato avente diritto al voto mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati.

Articolo 15

Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di assenza o di inadempimento, dal Vicepresidente almeno una volta l'anno, entro quattro mesi successivi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario e per l'eventuale rinnovo delle cariche

associative.

L'Assemblea oltre che dal Presidente del Consiglio Direttivo può essere convocata su richiesta dalla maggioranza assoluta degli associati in regola con i pagamenti delle quote associative presentando domanda al Presidente e proponendo l'ordine del giorno. In tal caso la stessa deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno otto giorni prima del suo svolgimento; quella con all'ordine del giorno il rinnovo delle cariche associative deve essere convocata almeno 15 giorni prima del suo svolgimento per poter consentire agli associati di presentare la propria candidatura a norma del successivo articolo 19.

L'avviso della convocazione è affisso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività sociali e sportive, e deve essere comunicato ai singoli associati con le modalità previste dal successivo articolo 18.

Nella convocazione devono essere indicati il luogo, la data e l'ora di svolgimento dell'assemblea di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei soci.

Articolo 16 **Attribuzioni dell'assemblea**

L'Assemblea degli associati:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) elegge, fra tutti gli associati maggiorenni, i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) approva eventuali regolamenti necessari al buon funzionamento associativo e all'uopo predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d) delibera sulle modifiche dello Statuto;
- e) delibera lo scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Articolo 17 **Costituzione e deliberazioni dell'assemblea**

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni associato ha diritto a un voto.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorso un giorno dalla prima convocazione, sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ai sensi dell'articolo 21, cod. civ. per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati aventi diritto di voto.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia domanda la maggioranza dei presenti.

284

Le Assemblee si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza ed è ammessa l'espressione del voto per via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia presente nel luogo di convocazione dell'assemblea il Presidente della riunione che provvede alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o in caso di suo impedimento dal Vicepresidente o, in caso d'impedimento di quest'ultimo da altro associato o anche da persona al di fuori dell'associazione a tal uopo eletto dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori.

Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche associative, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.

Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. I verbali assembleari sono conservati a cura del Presidente e sono liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all'assemblea.

Articolo 18

Comunicazione con gli associati

Tutte le comunicazioni agli associati vengono effettuate mediante avvisi affissi in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative e sportive ed eventualmente sul sito internet e sulle pagine dei Social Network dell'associazione qualora esistenti.

Con specifico riferimento alle convocazioni assembleari, esse sono inviate a mezzo posta elettronica all'indirizzo comunicato dagli associati stessi alla segreteria. Gli associati restano responsabili di ogni disagio dovuto al mancato o errato loro adempimento. In mancanza l'avviso di convocazione è a mezzo posta ordinaria, fax, o raccomandata (anche a mano) e comunque con ogni altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto invio agli associati.

285

Articolo 19

Eleggibilità ed incompatibilità

I requisiti per ricoprire cariche associative sono:

- a) aver raggiunto la maggiore età;
- b) aver acquisito la qualità di associato da almeno tre mesi dalla data di svolgimento dell'assemblea di prima convocazione;
- c) essere in regola con il versamento delle quote associative;
- d) non ricoprire qualsiasi carica associativa in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

e) non aver riportato condanne passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;

f) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche od inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportive o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;

g) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche;

La mancanza dei requisiti di cui al precedente comma accertata o verificatasi dopo l'elezione comporta la decadenza dalla carica.

Coloro che, in possesso dei requisiti previsti, intendono candidarsi alle cariche associative, devono darne comunicazione indirizzata al Presidente dell'associazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o lettera raccomandata o lettera deposito a mano presso la sede legale dell'associazione, fino alle ore dodici del decimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento dell'assemblea elettiva.

Articolo 20

Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile da tre a sette membri determinato dall'Assemblea dei Soci ed eletti dall'Assemblea stessa.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Tutti gli incarichi associativi si intendono a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo devono essere tesserati in qualità di dirigenti per la FNS, DSA ed EPS a cui l'associazione stessa risulta affiliata.

Nel caso in cui uno o più componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività a favore dell'associazione potrà ricevere un rimborso forfetario o un compenso per queste specifiche funzioni fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma due volte l'anno e ogni qualvolta il

Presidente o la maggioranza dei membri ne ravvisino la necessità. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente che deve comunicare, tempestivamente e preventivamente, l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare a partecipare alle riunioni, persone particolarmente competenti sugli argomenti da trattare.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza ed è ammessa l'espressione del voto per via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia presente nel luogo di convocazione del Consiglio Direttivo il Presidente della riunione che provvede alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano almeno la maggioranza dei Consiglieri e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.

Articolo 21

Compiti del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti all'organizzazione e la gestione amministrativa e tecnica dell'associazione e conferiti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, ad eccezione di quanto espressamente riservato all'assemblea degli associati dalla legge o dal presente Statuto.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo:

- a) dare esecuzione delle deliberazioni assembleari e curare in genere, gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- c) predisporre il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

- d) stabilire la data dell'Assemblea Ordinaria degli Associati, da indirsi almeno una volta l'anno e convocare l'Assemblea Straordinaria degli Associati ogni qualvolta previsto dallo statuto;
 - e) approvare i programmi tecnici ed organizzativi dell'associazione;
 - f) predisporre eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
 - g) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività associativa;
 - h) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione dei soci;
 - i) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.
 - j) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione;
 - k) proporre all'Assemblea degli Associati l'ammontare delle quote associative annuali;
 - l) stabilire le quote associative, contributi e corrispettivi specifici versati dai soci per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali;
 - m) stabilire le quote di iscrizione e di tesseramento, contributi e corrispettivi specifici versati dai tesserati per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali;
- 288 c) amministrare il patrimonio associativo e decide su tutte le questioni associative che non siano di competenza dell'Assemblea.

Articolo 22

Il Presidente

Il Presidente rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; ha la firma per tutte le operazioni associative, con potestà di delega; ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori.

Garantisce l'espletamento delle funzioni previste dal presente statuto ed il controllo sull'osservanza dei regolamenti, provvede al disbrigo degli affari correnti; stipula tutti gli atti e contratti inerenti all'attività associativa; convoca e presiede le assemblee degli associati, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso. Può adottare provvedimenti urgenti necessari che devono poi essere sottoposti a ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione successiva.

Firma, impegna, apre conti correnti bancari e postali in nome e per conto dell'associazione con possibilità di delega al Tesoriere ad operare sui conti

correnti bancari e postali con firma congiunta o disgiunta.

Il Presidente può deliberare in via d'urgenza su materie di competenza del Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione successiva, e fra l'altro, dovrà verificare se nei casi sottoposti sussistevano gli estremi dell'urgenza tali da legittimarne l'intervento.

Articolo 23

Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

Articolo 24

Il Segretario, il Tesoriere, il Direttore Sportivo

Il Segretario collabora con il Presidente nella cura dell'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni degli organi associativi, attende alla corrispondenza.

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Il Direttore Sportivo coordina le attività sportive programmate dagli organi associativi e cura, in particolar modo, il settore tecnico dell'associazione.

Le funzioni di Segretario, Tesoriere e Direttore Sportivo possono essere conferite anche alla stessa persona.

Articolo 25 **Clausola Compromissoria**

Gli associati si impegnano a non adire le vie legali per eventuali divergenze che dovessero sorgere tra l'associazione e gli associati ovvero tra gli associati medesimi in relazione alle attività dell'associazione o allo svolgimento del rapporto associativo.

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e gli associati e tra gli associati medesimi saranno devolute alla esclusiva competenza di un Collegio arbitrale composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Comitato Regionale CONI Lazio.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà sede in ... e il Collegio giudicherà e adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare, ad ogni effetto, come irrituale.

Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla FSN, DSA o EPS per le relative discipline di appartenenza.

Articolo 26 **Decadenza**

Nel caso in cui per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio sociale venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti.

Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o di dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo

l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 27

Esercizio Sociale e Rendiconto

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il ... e terminano il ... di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea e redige un rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati secondo le disposizioni del presente Statuto.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

Il rendiconto deve restare depositato presso la sede dell'associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione e resta a disposizione di tutti gli associati che abbiano interesse alla sua consultazione.

È fatto divieto all'associazione di distribuire anche in modo indiretto utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere obbligatoriamente utilizzato per la realizzazione delle finalità statutariamente previste.

Articolo 28

Risorse economiche – Fondo Comune

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote associative, contributi e corrispettivi specifici versati dai soci per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali;
- b) quote di iscrizione e di tesseramento, contributi e corrispettivi specifici versati dai tesserati per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali;
- d) donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
- f) erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
- h) entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;
- j) entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e

saltuarie;

l) entrate derivanti dall'organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;

n) ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'associazione, non è mai ripartibile tra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento e non può essere destinato ad altri usi se non quelli per i quali l'associazione è costituita.

L'amministrazione di detti fondi e la gestione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che ne conseguono, sono regolati dal Consiglio Direttivo.

In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di radiazione dall'associazione può farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'associazione a qualsiasi titolo.

I versamenti degli associati non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Le quote e contributi associativi sono intrasmissibili eccetto per causa di morte e non sono rivalutabili.

Articolo 29

Libri associativi

Costituiscono libri associativi obbligatori dell'associazione il libro degli associati, il libro verbali delle assemblee, il libro verbali del Consiglio Direttivo. I libri associativi possono essere tenuti in forma libera anche a fogli mobili, devono essere conservati nella sede associativa e possono essere visionati da qualsiasi associato che ne faccia richiesta; le copie richieste sono fatte dall'associazione a spese del richiedente.

I libri associativi possono essere formati e tenuti con strumenti informatici ai sensi di quanto previsto dall'art. 2215-*bis* del codice civile.

Articolo 30

Sezioni e trasformazione

L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi

che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi associativi. L'assemblea potrà deliberare la trasformazione dell'associazione in società ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 31 **Scioglimento**

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale degli associati, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno i tre quarti degli associati esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. L'assemblea, all'atto dello scioglimento dell'associazione, delibererà sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio residuo sarà devoluto ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h, d.lgs. n. 36/2021, sentito l'organismo di controllo di cui all'art 148 T.U.I.R., fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 32 **Regolamento interno**

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborare a cura del Consiglio Direttivo ed approvare dall'assemblea generale degli associati.

Articolo 33 **Norme di rinvio**

Per quanto non previsto nel presente Statuto si si fa riferimento allo statuto e ai regolamenti del CONI, del CIP, delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva e Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI a cui l'associazione stessa risulta affiliata nonché le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private ed in subordine alle norme del codice civile.

Su espresso mandato assembleare si dichiara come integralmente recepita ed approvata ogni variazione che il CONI, le FSN, EPS e DSA alle quali l'associazione Sportiva Dilettantistica è affiliata possano apportare in futuro ai loro Statuti ed ai Regolamenti, nella certezza che detta variazione è in armonia con le vigenti leggi dello Stato.

Il presente Statuto, approvato dall'assemblea degli associati sostituisce ed annulla ogni altro precedente Statuto della associazione.

Modello di statuto di Società a responsabilità limitata Sportiva Dilettantistica*

Titolo I

Denominazione, sede, scopo, oggetto e durata

Articolo 1

Denominazione sociale

1.1. È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal libro V, c.c. e dall'articolo 6, d.lgs. n. 36/2021, la società a responsabilità limitata, denominata "... SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA", in forma abbreviata "... S.S.D. a R.L." (d'ora in poi "società"). La società richiederà il riconoscimento ai fini sportivi *ex* articolo 10, d.lgs. n. 36/2021. À

1.2. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "società sportiva dilettantistica", anche in acronimo "SSD".

295

Articolo 2

Sede e domicilio dei soci

2.1. La sede legale della società è in ...

2.2. La variazione di tale indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo amministrativo senza che questo costituisca modifica del presente statuto.

2.3. Potranno essere costituite sedi secondarie, succursali, o uffici sia amministrativi che di rappresentanza sia in Italia che all'estero.

2.4. La società sportiva dilettantistica trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, all'ente affiliante una dichiarazione

* ANNOTAZIONE: bozza predisposta da N. RICCARDELLI, tenendo conto della circostanza che la disciplina fiscale impone, al fine del riconoscimento di talune agevolazioni, il rispetto di determinati requisiti statuari, ancorché sia, al momento, discutibile la compatibilità della stessa con l'attuale formulazione dell'art. 8 d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36. Si ricorda, inoltre, che le singole Federazioni impongono, spesso, statuti che vietano in linea generale qualsiasi forma di distribuzione di utili.

riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6.3, d.lgs. n. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

2.5. Il domicilio dei soci per i rapporti con la società è quello risultante a tutti gli effetti dal registro delle imprese, dove sarà indicato l'indirizzo di posta elettronica. Spetta al singolo socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio e del proprio indirizzo di posta elettronica.

Articolo 3 **Scopo ed oggetto sociale**

3.1. La società non ha scopo di lucro. In conformità a quanto stabilito dall'art. 8, d.lgs. n. 36/2021, è vietata qualunque distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ai soci, a lavoratori e collaboratori, ad amministratori e agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto sociale. La società destina eventuali utili e o avanzi di gestione unicamente per lo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

296

3.2. La società esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b, d.lgs. n. 36/2021. Più precisamente, la società ha per oggetto l'esercizio, l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, l'attività didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, per la gestione di attività sportive riconosciute, nel rispetto e nella accettazione delle norme del CONI, del CIP e delle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva o disciplina sportiva associata alle quali intenderà affiliarsi. In particolare la società ha per oggetto:

l'attività sportiva con particolare riguardo a . . . , nel rispetto e nella accettazione delle norme del CONI, del CIP e delle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate alle quali intenderà affiliarsi, nonché la promozione dell'attività fisica e motoria, la pratica sportiva per tutti, l'esercizio fisico strutturato e l'attività fisica adattata quali strumenti idonei a consentire a ogni individuo la possibilità di migliorare la propria condizione fisica e psichica, di raggiungere il livello di prestazione sportiva corrispondente alle proprie capacità, di sviluppare relazioni sociali, di ottenere risultati in competizioni di tutti i livelli, di acquisire stili di vita corretti e funzionali all'inclusione sociale alla promozione della salute, al miglioramento

della qualità della vita e del benessere psico-fisico sia nelle persone sane sia nelle persone affette da patologie.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale e per la realizzazione degli scopi sociali, la Società potrà:

- costruire o ristrutturare in economia e mediante appalto beni immobili ed impianti sportivi;
- assumere in proprio la gestione di impianti sportivi, ivi compresa la gestione della manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e attrezzature, sia di proprietà, sia in concessione da enti pubblici oppure in locazione da enti privati, con la possibilità di concedere a terzi l'uso ovvero l'utilizzo, a qualsiasi titolo, anche parziale o temporaneo;
- gestire servizi accessori agli impianti sportivi quali, a titolo esemplificativo, l'allestimento e la gestione di: bar, punti ristoro e simili collegati a impianti sportivi, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, ricevimenti, iniziative pubbliche e private in genere, spacci interni di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini;
- svolgere attività di allestimento e gestione di stabilimenti balneari, servizi ed attività culturali, turistiche ricreative legate e/o collegate all'attività sportiva dilettantistica, ovvero finalizzati alla promozione dei valori dello sport dilettantistico, ed alla conoscenza delle discipline sportive, compresi convegni, seminari, mostre ed eventi di spettacolo;
- gestire servizi di riabilitazione fisica e motoria;
- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;
- sostenere, sia sul piano economico che organizzativo, altre Società e/o associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva agonistica nell'ambito dei programmi delle Federazioni sportive Nazionali;
- gestire i rapporti con gli enti pubblici o privati interessati alle attività di cui sopra, anche attraverso l'acquisizione di nuove concessioni per l'esercizio dell'attività sportiva e ricreativa.

La Società, nel pieno rispetto delle disposizioni di legge, in modo non prevalente e del tutto accessorio e strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere operazioni ritenute pertinenti, mobiliari, immobiliari, finanziarie, non nei confronti del pubblico e commerciali, nonché potrà assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni in altre imprese, enti, Società o consorzi di imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, comunque nel rispetto della legge.

La Società intende affiliarsi alla Federazione italiana ... ed altre Federazioni e accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del

CIO, del CONI, del CIP e del Dipartimento dello Sport nonché allo statuto e ai regolamenti della Federazione Italiana ... e degli Organismi sportivi presso i quali provvederà ad affiliarsi, impegnandosi ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti degli Enti sopra indicati dovessero adottare a suo carico, come pure le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Articolo 4 **Durata**

La società è costituita a tempo indeterminato.

Titolo II **Capitale, strumenti e finanziamento e partecipazione sociale**

Articolo 5 **Capitale sociale**

298

5.1. Il capitale sociale è fissato in Euro

Possono essere conferiti, a liberazione di quota sociale sottoscritta anche in sede di aumento del capitale sociale stesso, beni in natura e tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la delibera di aumento di capitale deve stabilire le modalità del conferimento; in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

Eventuali utili e avanzi sono destinati all'attività statutaria di cui al precedente articolo 3 oppure a incremento del patrimonio.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, degli utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati in favore di soci, lavoratori, collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o qualsiasi ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

5.2. Variazione del capitale sociale: aumento. Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi nelle maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

In caso di decisione di aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti,

spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'organo amministrativo a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni.

Chi esercita il diritto di opzione può altresì, previa richiesta e se non escluso dalla deliberazione di aumento, esercitare il diritto di prelazione sulla parte di aumento di capitale non optato dagli altri soci.

Laddove l'aumento di capitale non sia stato interamente sottoscritto, le quote inoptate potranno essere, se previste nella delibera di aumento, offerte a terzi dagli amministratori, nei tempi e nei modi indicati dalla delibera di aumento stessa.

È attribuita all'assemblea dei soci la facoltà di prevedere espressamente che l'aumento possa essere attuato anche mediante offerta di quota di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso da esercitarsi secondo le modalità previste dal presente statuto.

5.3. Variazione del capitale sociale: riduzione. Il capitale sociale potrà essere ridotto, nei casi e con le modalità di legge, mediante deliberazione dell'assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dello statuto. In caso di riduzione del capitale sociale, è espressamente esclusa ogni ipotesi di distribuzione o rimborso di fondi, riserve o avanzi di gestione ai soci.

Articolo 6

Apporti e finanziamenti dei soci

6.1. I soci potranno eseguire di propria iniziativa o su richiesta dell'organo amministrativo, e in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

6.2. I finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, e, ove non sia diversamente pattuito, si considerano improduttivi di interessi.

6.3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci, trova applicazione la disposizione dell'articolo 2467, c.c.

Articolo 7 Partecipazioni

7.1. Le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti e conferiscono a tutti i soci gli stessi diritti. Si applica l'articolo 2468 c.c.

Articolo 8 Trasferimento delle quote di partecipazione

8.1. Le quote di partecipazione al capitale sociale sono intrasferibili per atto tra vivi. Nel caso di morte di un socio, gli eredi del defunto avranno diritto di continuare nella società come soci, purché rappresentati da una persona scelta di comune accordo tra essi.

Articolo 9 Recesso del socio

300

9.1. Il socio può recedere in qualsiasi momento dalla società.

9.2. Si applica l'articolo 2473, c.c.

9.3. Il socio che intenda recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

9.4. Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione.

Articolo 10 Rimborso della partecipazione del socio receduto – Esclusione

10.1. In deroga a quanto previsto dalla legge ordinaria, e in considerazione della legislazione speciale in materia di società sportive dilettantistiche e della particolare natura della società, priva di alcun fine di lucro, i soci che recedono dalla società non hanno diritto di ottenere alcun rimborso in relazione alle riserve del patrimonio sociale ed ai dividendi maturati.

Articolo 11 **Esclusione del socio**

11.1. Nel caso di gravi violazioni delle regole sociali e dei principi e valori fondativi della società il socio, ai sensi dell'articolo 2473-bis, c.c., può essere escluso con deliberazione motivata dell'organo amministrativo comunicata all'interessato a cura degli amministratori entro 30 giorni dalla pronuncia. L'interessato può presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. La deliberazione dell'assemblea deve contenere la specificazione dei motivi di esclusione addebitati al socio e deve essere notificata con lettera raccomandata A.R., a cura degli amministratori, al socio escluso.

L'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al Tribunale competente.

11.2. L'esclusione deve risultare da decisione dell'assemblea presa a maggioranza assoluta, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato, che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato, regolarmente convocato, l'assemblea potrà ugualmente procedere a deliberare in merito alla esclusione.

11.3. Ferme restando le cause di esclusione previste dal codice civile, costituiscono giusta causa di scioglimento del rapporto sociale le seguenti specifiche circostanze:

- la distrazione da parte del socio di fondi della società per finalità personali;
- la condanna penale del socio che commette azioni disonorevoli entro e fuori dalla società;
- l'assoggettamento del socio a fallimento o altra procedura concorsuale;
- la dichiarazione di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno del socio;
- mancato conferimento da parte del socio di quanto da lui stesso deliberato come dovuto a titolo di versamento in conto capitale, futuro aumento di capitale, anche a copertura di eventuali perdite sociali;
- mancato rinnovo da parte del socio di una fideiussione bancaria, quando il finanziamento è considerato essenziale per lo svolgimento dell'attività economica;
- svolgimento da parte di un socio di attività concorrente con quella della società; pignoramento della quota del socio;
- sopravvenuta impossibilità di adempiere la prestazione d'opera o trasferire la proprietà del bene conferito in natura.

11.4. Non può concorrere alla formazione delle maggioranze il voto del socio oggetto della procedura di esclusione. Nel caso di 2 soli soci, l'esclusione dovrà essere pronunciata dal Tribunale su istanza di uno dei soci, *ex* articolo 2287, c.c.

11.5. In caso di esclusione il socio perde il diritto a rimborso della quota di partecipazione sottoscritta e versata.

Titolo III

Decisioni dei soci

Articolo 12

Organi sociali

12.1. Sono organi della società:

- l'assemblea dei soci;
- l'organo amministrativo;
- l'organo di revisione e controllo, laddove nominati.

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano della società. L'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni regolarmente adottate vincolano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'amministratore unico o il Presidente del consiglio di amministrazione sono i legali rappresentanti della società di fronte ai terzi e in giudizio.

Agli eventuali amministratori delegati spetta la rappresentanza della società entro i limiti delle rispettive deleghe.

Articolo 13

Diritto di voto

13.1. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita sociale, di esprimere il proprio voto in assemblea e di candidarsi alle cariche sociali senza discriminazione alcuna.

13.2. In caso di pegno della quota, il diritto di voto spetta comunque al socio debitore.

13.3. I soci votano in proporzione delle quote sottoscritte.

13.4. I soggetti aventi diritto di voto legittimati ad intervenire in assemblea possono farsi rappresentare, anche da un non socio, mediante delega scritta da conservare fra i documenti della società.

13.5. Ciascun delegato può rappresentare al massimo 3 soci deleganti.

13.6. I soggetti, a qualsiasi titolo tesserati, se non iscritti nel libro dei soci, non godono del diritto di voto.

Articolo 14 **Decisioni dei soci**

14.1. I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

14.2. In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

- l’approvazione del bilancio;
- la nomina degli amministratori;
- la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale o del revisore;
- le modificazioni dell’atto costitutivo ai sensi dell’articolo 2480, c.c.;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nel precedente articolo 3 o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- la decisione di mettere in liquidazione la società nonché la trasformazione, fusione, scissione, cessione d’azienda o di un ramo d’azienda e scioglimento volontario;
- la decisione in ordine all’esclusione dei soci deliberata dal consiglio;
- l’adozione di regolamenti aziendali previsti dal presente statuto e qualsiasi altra competenza attribuita dal presente statuto.

14.3. Le decisioni dei soci possono essere adottate:

- mediante deliberazione assembleare;
- mediante consultazione scritta promossa da ciascuno degli amministratori e dai soci che rappresentano almeno 1/3 del capitale sociale, purché dai documenti sottoscritti dai soci risultino con chiarezza l’argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa, a tal fine gli amministratori devono inviare a ogni socio comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax o e mail, contenente l’oggetto della decisione e l’invito a esprimere il proprio voto con uno dei mezzi di cui sopra da far pervenire presso la sede sociale entro un termine stabilito non inferiore a 8 (otto) giorni dal ricevimento della stessa. La decisione si intende adottata qualora entro il termine di cui sopra consti il consenso scritto dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale; la documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata tra

gli atti della società; ai fini del calcolo delle maggioranze, l'astensione del socio è valutata come voto negativo.

Le decisioni relative alla modificazione dell'atto costitutivo oppure al compimento di operazioni che comportino una sostanziale variazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci debbono essere adottate in ogni caso con deliberazione assembleare.

È sempre necessario il rispetto del metodo collegiale qualora ne sia fatta richiesta da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno 1/3 del capitale sociale.

14.4. Si applica l'articolo 2479-ter, c.c., per le decisioni dei soci non conformi al presente statuto.

Articolo 15

Assemblea dei soci, convocazione

15.1. L'assemblea è convocata dall'amministratore unico o dal Presidente del consiglio di amministrazione. In caso di impossibilità degli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un solo socio. L'assemblea viene convocata ogni qual volta l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e comunque almeno 1 volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro il maggior termine di 180 giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

15.2. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo purché nel territorio nazionale come riportato nell'avviso di convocazione.

15.3. L'assemblea viene convocata con avviso spedito o consegnato almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con avviso trasmesso per posta elettronica certificata, fatto pervenire ai soci all'indirizzo risultante agli atti della società. È in ogni caso prevista la pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito istituzionale.

15.4. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare nonché le modalità di accesso in caso di riunioni da remoto. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea risultasse legalmente costituita; la seconda convocazione non potrà avvenire nello stesso giorno della prima.

15.5. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si intende regolarmente costituita quando a essa partecipa l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Articolo 16

Presidenza dell'assemblea e verbale

16.1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico ovvero, in caso di nomina del consiglio di amministrazione, dal suo Presidente o, in caso di loro assenza, da altra persona eletta dall'assemblea stessa.

16.2. Il Presidente nominerà un Segretario, anche non socio.

16.3. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 17

Intervento in assemblea e rappresentanza

305

17.1. Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i soci che, alla data dell'assemblea stessa, risultano iscritti nell'elenco dei soci presso il registro delle imprese.

17.2. È ammessa la possibilità per ciascun socio di farsi rappresentare, anche da un non socio, mediante conferimento di delega scritta ai sensi dell'articolo 13.4 e 13.5. del presente statuto.

17.3. La delega non può essere rilasciata in bianco e dovrà essere conservata dalla società.

Articolo 18

Audio/video assemblee

18.1. È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

18.2. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà

essere predisposto il foglio delle presenze. È in ogni caso necessario che:

- risultino presenti nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario della riunione;
 - vi sia la possibilità, per il Presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
 - venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
 - sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
 - vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della società – nei quali gli intervenienti possono affluire.
- In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

306

18.3. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 19

Consultazione scritta/consenso espresso per iscritto

19.1. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata adeguata informazione.

19.2. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, con il voto favorevole delle maggioranze previste al successivo articolo 20.

19.3. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio ovvero nel termine indicato nel testo della decisione. La mancata approvazione da parte del socio, nel termine previsto per la conclusione del procedimento,

sarà considerata voto contrario.

19.4. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 20

Quorum costitutivi e deliberativi

20.1. L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentano la maggioranza dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Essa delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

20.2. L'Assemblea convocata per deliberare in ordine alle decisioni concernenti le modificazioni del presente statuto e per le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di una maggioranza di almeno il 70% (settanta per cento) dei soci presenti o rappresentati.

307

Titolo IV

Articolo 21

Amministrazione

Articolo 21.1. *Struttura dell'organo amministrativo.* La società è amministrata da un amministratore unico, socio o non socio, ovvero da un consiglio di amministrazione composto da 3 a un massimo di 7 membri, soci o non soci, il cui numero viene stabilito con decisione dei soci.

All'Amministratore unico ovvero al Presidente del consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza della società.

All'atto della nomina viene altresì stabilita la durata degli amministratori, la quale può anche essere indeterminata.

Gli amministratori sono rieleggibili. La revoca e la sostituzione sono decise dai soci in conformità alla legge, che disciplina anche le altre ipotesi di cessazione e i relativi effetti.

Ai sensi dell'art. 11, d.lgs. n. 36/2021, la carica di amministratore è incompatibile

con qualsiasi altra carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Non possono essere nominati amministratori della società o, se nominati, decadono automaticamente dalla carica coloro che sono stati oggetto di provvedimenti disciplinari di radiazione da parte del CONI o delle federazioni sportive, discipline associate o enti di promozione sportiva cui la società delibererà di affiliarsi. In caso di provvedimenti di sospensione temporanea da parte delle autorità sportive, l'amministratore colpito dal provvedimento cesserà dalla carica per il tempo corrispondente alla sospensione comminata dall'autorità sportiva.

Sono, altresì, ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie con il CONI, le federazioni, le discipline sportive associate o con altri organismi riconosciuti dal CONI. Si applica l'articolo 2475-ter, c.c., in materia di conflitto di interessi.

Articolo 21.2. *Consiglio di Amministrazione.* Il consiglio, allorquando non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione all'atto della nomina degli amministratori, elegge il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente e il Presidente onorario.

308

Il consiglio di amministrazione adotta le proprie decisioni mediante adunanza collegiale ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Le riunioni possono altresì svolgersi da remoto, secondo le modalità di cui all'articolo 18 del presente statuto.

Il consiglio di amministrazione deve essere convocato presso la sede sociale o altrove, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del Presidente, del Vicepresidente, e ogni volta che uno degli amministratori ne faccia richiesta per iscritto.

Le convocazioni del consiglio di amministrazione sono fatte con avviso spedito con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno 7 giorni prima della riunione. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno 24 ore prima della riunione.

In assenza di formale convocazione, l'adunanza si considera comunque valida se risulta la presenza di tutti i consiglieri.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, ovvero dall'amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche fra estranei, per un periodo da determinarsi di volta in volta. Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli

amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 21.3. *Poteri.* L'amministratore unico, nel caso di sua nomina, e il consiglio di amministrazione sono investiti di tutti i poteri di ordinaria amministrazione e di disposizione, escluso soltanto quanto la legge riserva all'esclusiva competenza dei soci.

All'organo amministrativo spetta, in particolare, la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione.

È possibile attribuire deleghe all'interno dell'organo amministrativo.

In particolare, l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio e di quello sociale e ne cura il deposito nel registro delle Imprese.

Sugli amministratori gravano gli obblighi di cui agli articoli 14, d.lgs. n. 36/2021 e 6.3, d.lgs. n. 39/2021 per l'aggiornamento telematico dei dati societari in caso di modifiche sopravvenute, da comunicarsi entro il 31 gennaio dell'anno seguente.

Articolo 21.4. *Rappresentanza della società.* La rappresentanza legale della società spetta all'amministratore unico o al Presidente del consiglio di amministrazione, o a eventuali amministratori delegati.

I componenti dell'organo amministrativo destinatari di provvedimenti disciplinari da parte degli organi della federazione italiana o ente di promozione sportiva a cui la società è affiliata dovrà astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi a oggetto questioni di natura sportiva assunte dagli organi sportivi federali.

Articolo 21.5. *Compenso dell'organo amministrativo.* Agli amministratori, compatibilmente con quanto previsto dall'articolo 8, d.lgs. n. 36/2021 e dalle disposizioni di qualunque natura comunque vigenti nell'ambito dell'ordinamento sportivo dilettantistico, può essere attribuita un compenso o una indennità, oltre al rimborso spese sostenute per ragioni del loro ufficio, da determinarsi dai soci con decisione valida fino a modifica, o per il diverso tempo stabilito in sede di decisione stessa.

Sempre nei limiti di legge e delle disposizioni di qualunque natura comunque vigenti nell'ambito dell'ordinamento sportivo dilettantistico, i soci possono inoltre assegnare all'organo amministrativo una indennità per la cessazione del rapporto. Le indennità agli amministratori potranno essere costituite, verificandosene le circostanze, anche da compensi per lavoro sportivo nell'ambito dilettantistico e/o per svolgimento di attività di collaborazione coordinata e continuativa di natura amministrativo-gestionale ai sensi delle vigenti normative, e dovranno essere assegnate rispetto all'impegno richiesto e, comunque, congrue in relazione ai ricavi conseguiti e alle finalità della Società.

Titolo V Organi di controllo

Articolo 22 Organo di controllo

22.1. L'assemblea dei soci può nominare l'organo di controllo, sia esso monocratico o collegiale, con i requisiti di cui agli articoli 2397, comma 2, c.c. e 2399, c.c.

Nel caso di nomina del collegio sindacale, quest'ultimo è composto da 3 sindaci effettivi e 2 supplenti.

22.2. Le riunioni possono altresì svolgersi da remoto, secondo le modalità di cui all'articolo 18 del presente statuto.

22.3. I sindaci vigilano e monitorano sull'osservanza delle disposizioni di legge e del presente statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sul rispetto dei modelli di cui al d.lgs. n. 231/2001, se adottati, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo-amministrativo-contabile della società. 22.4. Si applica l'articolo 2477, c.c. per quanto non previsto dal presente articolo.

Titolo VI Libri sociali, scritture contabili e bilancio

Articolo 23 Libri sociali obbligatori

23.1. La società deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478, comma 1, n. 2, c.c.:
- libro delle decisioni dell'organo di amministrazione;
- libro delle decisioni dell'organo di controllo;
- libro giornale;
- libro degli inventari.

Articolo 24 Bilancio

24.1. Gli esercizi sociali si chiudono al ... di ogni anno.

24.2. Alla fine di ciascun esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

24.3. Il bilancio deve essere presentato ai soci, per l'approvazione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale, con le modalità di cui all'articolo 2364, c.c., l'assemblea potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

24.4. L'organo amministrativo redige e, previa approvazione ad opera dell'assemblea, deposita il bilancio ai sensi dell'articolo 2478-bis, c.c.

Articolo 25

Divieto di distribuzione degli utili

25.1. Come indicato negli articoli 3.1 e 5.1 del presente statuto è fatto divieto di distribuzione degli utili e avanzi di gestione anche ai sensi dell'articolo 148, comma 8, d.P.R. n. 917/1986.

25.2. Considerata l'assenza di scopo di lucro della Società, e il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, proventi o avanzi di gestione, gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al cinque per cento (5%) da destinarsi a riserva legale, fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, dovranno essere destinati a una riserva statutaria non distribuibile tra i soci neanche in caso di scioglimento della Società.

Titolo VII

Liquidazione, trasformazione, fusione, scissione, cessione

Articolo 26

Liquidazione, trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda

26.1. La liquidazione della società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge.

26.2. Lo scioglimento, la liquidazione, la trasformazione, la fusione, la scissione, la cessione d'azienda o di un ramo d'azienda della società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge in materia di Srl, di cui al capo VIII, libro V, c.c.

26.3. L'assemblea, con le maggioranze previste per la modificazione dello statuto:

a) nomina uno o più liquidatori;

- b) fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
 - c) stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
 - d) determina i poteri in conformità della legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda sociale o rami di essa, ovvero anche i singoli beni o diritti, o di blocchi di essi;
 - e) delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;
 - f) fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.
- L'assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e le modalità richieste per la modificazione dello statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente. In capo agli amministratori sono previsti gli obblighi di cui all'articolo 2485, c.c. e le facoltà *ex* articolo 2486, c.c.

Articolo 27

Devoluzione del patrimonio ai fini sportivi

312

In caso di scioglimento volontario della società o di perdita volontaria della qualifica di società sportiva dilettantistica il patrimonio residuo, dedotte le quote di capitale sottoscritte e versate dai soci, è devoluto, conformemente a quanto previsto dall'art. 7, d.lgs. n. 36/2021, ad altre società e associazioni sportive dilettantistiche con finalità analoghe, ovvero ad altri fini sportivi, salvo diversa destinazione di legge.

Titolo VIII

Lavoratori e volontari

Articolo 28

Lavoratori e volontari

28.1. I lavoratori sportivi nella società hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25 e ss., d.lgs. n. 36/2021, e successive modificazioni e integrazioni, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa. Ai lavoratori subordinati e ai volontari si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Titolo IX
Disposizioni finali

Articolo 29
I Tesserati

29.1. I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui la Società è affiliata e sono rappresentati da:

- a) atleti;
- b) dirigenti sociali e soci di società affiliate;
- c) giudici/arbitri;
- d) dirigenti;
- e) tecnici, istruttori;
- f) altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui la Società è Affiliata.

La Società, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticati.

I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui la Società è affiliata, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.

Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 d.lgs. n. 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni

Articolo 30
Clausola compromissoria

Le controversie in materia sportiva saranno rimesse al collegio arbitrale previsto dai regolamenti della Federazione di appartenenza nel rispetto delle disposizioni inderogabili di legge. A tal fine troveranno applicazione le norme sulla clausola compromissoria e sul collegio arbitrale previste dai vigenti regolamenti della Federazione o ente di promozione sportiva di appartenenza, sempreché essi risultino conformati alle inderogabili disposizioni di legge.

Articolo 31

Rinvio

31.1. Per quanto non è espressamente contemplato nei presenti patti sociali, valgono le disposizioni di legge applicabili in materia di società a responsabilità limitata e quanto previsto dall'ordinamento in materia di sport dilettantistico.

Modello di statuto tipo di Società cooperativa Sportiva Dilettantistica*

Titolo I Denominazione, sede, durata

Articolo 1 Denominazione

È costituita, con sede nel Comune di ..., la Società cooperativa denominata "... Società cooperativa sportiva dilettantistica"

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

315

Art. 2 Durata e adesioni

La Cooperativa ha durata fino al ... e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

La Cooperativa, previa delibera dell'organo amministrativo aderisce, accettandone gli statuti e i regolamenti, alla ...

* ANNOTAZIONE: bozza predisposta da Confcooperative e Legacoop. Risulta doveroso segnalare che la disciplina fiscale impone, al fine del riconoscimento di talune agevolazioni, il rispetto di determinati requisiti statuari, ancorché sia, al momento, discutibile la compatibilità della stessa con l'attuale formulazione dell'art. 8 d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36. Inoltre, le singole Federazioni impongono, spesso, statuti che vietano in linea generale qualsiasi forma di distribuzione di utili. Si suggerisce, quindi, in fase di prima applicazione di tale normativa e in attesa di chiarimenti normativi o giurisprudenziale, di prestare la massima attenzione nell'adottare clausole che consentano forme di remunerazione dei soci.

Titolo II Scopo, oggetto

Art. 3¹ Scopo mutualistico

Lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguire è quello di ottenere, nell'ambito dell'oggetto sociale, tramite la gestione in forma associata, alle migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato, ...²

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

La cooperativa si affilia annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva.

Art. 4 Oggetto sociale

316

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, esercita, in via stabile e principale, attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. La società in particolare si occuperà di:

1. ideazione, preparazione e gestione di attività sia agonistiche che non, nell'ambito del ... (indicare una o più discipline sportive riconosciute dal CONI), nonché di promozione e organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività, in genere, con l'osservanza delle norme e delle direttive della Federazione Sportiva o dell'Ente di Promozione sportiva cui la Cooperativa intende aderire;

¹ Laddove si svolgano più gestioni mutualistiche, lo statuto della cooperativa deve contemplare le rispettive nozioni di scopo mutualistico.

² Lavoro: «Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142».

Utenza: «La Cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attività».

2. divulgazione, promozione e pratica di ogni attività sportiva in forma dilettantistica;

3. organizzazione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa l'attività didattica necessaria all'avvio, aggiornamento e al perfezionamento nell'ambito delle attività sportive dalla stessa promosse;

4. addestramento e specializzazione del personale occorrente per il raggiungimento degli scopi sociali anche attraverso corsi di formazione professionale.

Le attività di cui sopra devono essere esercitate in via stabile e principale ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 36/2021. Entro i limiti di legge, compresi quelli definiti dai provvedimenti attuativi di cui all'art. 9, d.lgs. n. 36/2021, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività che sia strumentale e secondaria. In particolare la società potrà svolgere:

I. attività di sponsorizzazione, promo pubblicitaria;

II. cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti;

III. gestione di impianti e strutture sportive;

IV. edizione, stampa e diffusione di pubblicazioni, filmati inerenti l'attività sociale nonché la promozione e pubblicizzazione della propria attività e immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi.

V. ...³

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dello scopo e dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge, dai regolamenti e in particolare nei limiti di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lett. f, del d.lgs. n. 112/2017⁴. Le modalità di svolgimento di tale attività

³ La cooperativa può quindi operare in ambiti estranei a quelli dello sport dilettantistico, purché siano ad esso strumentali e secondari e mantenga le relative attività entro limitati margini di ricavi ancora da definirsi. A prescindere da quanto previsto nella disciplina sulla società sportiva occorre rilevare che l'autonomia gestionale del Consiglio di Amministrazione incontra un limite nell'oggetto sociale indicato nello statuto: gli amministratori possono cioè promuovere attività purché siano previste dallo statuto. Per una cooperativa sportiva occorrerà tenere conto quindi del doppio limite: le attività "diverse" rispetto a quelle principali possono essere svolte purché si mantengano entro limiti residuali (vedi il d.P.C.M. ancora da adottare) ma devono comunque essere richiamate in statuto affinché gli amministratori possano validamente svolgerle. Nel presente statuto sono state previste le specifiche tipologie di attività diverse indicate all'art. 9, comma 1-bis, d.lgs. n. 36/2021.

⁴ L'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 36/2021 richiama la citata disposizione in materia Impresa sociale,

sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-*septies* del codice civile.

Titolo III Soci

Art. 5 Soci ordinari

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge⁵.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale. L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Gli aspiranti soci devono possedere un'anzianità di lavoro di almeno ...anni, ovvero un'esperienza in qualità di socio cooperatore in cooperative affini o similari di almeno ... anni.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti⁶.

per la quale si considera in ogni caso distribuzione indiretta di utile «la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze». Occorre al riguardo prevedere specifica integrazione nel Regolamento sul prestito soci.

⁵ La norma statutaria in esame può conservare la formulazione tradizionale, anche allo scopo di rispettare il principio della porta aperta. Tuttavia, occorre ricordare che le cooperative debbono adottare il quadro normativo della Srl qualora abbiano meno di nove soci. Hanno, invece, la facoltà di scegliere il medesimo quadro normativo qualora abbiano meno di venti soci o un attivo dello stato patrimoniale inferiore a 1 milione di euro (articoli 2519 e 2522 c.c.).

⁶ Tale comma e quello precedente vanno considerati facoltativi e possono essere recepiti negli statuti in ragione di particolari interessi delle cooperative.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Art. 6 **Soci speciali**

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a, del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b, del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al ... per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle

assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio⁷.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore. I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può

⁷ La compressione dei diritti attribuiti ai soci in prova non si è ritenuta ammissibile in misura ampia come invece previsto con riguardo ad altre tipologie cooperative, per motivi essenzialmente fiscali. Infatti, sulla base di un'interpretazione prudentiale dell'art. 7, c. 1, lett. e, d.lgs. n. 36/2021, si è ritenuto che ai soci appartenenti a questa categoria non potesse essere riservato, rispetto ai soci "ordinari", un trattamento peggiorativo in ordine ai diritti legati al rapporto societario. Per le Associazioni sportive effettivamente il legislatore, nella norma suddetta, dispone che l'ordinamento interno sia improntato al rispetto della democraticità e dell'uguaglianza dei diritti degli associati. Tuttavia, nel caso di sodalizi sportivo dilettantistici costituiti in forma di società, il legislatore ha stabilito espressamente che in ordine al funzionamento interno di tali società, prevalga la disciplina del codice civile. La scelta fatta in questo modello di statuto di limitare i diritti in capo ai soci appartenenti alla categoria speciale è senz'altro rispettosa dei vincoli previsti dal citato art. 7 e assicura il mantenimento dello status di sodalizio sportivo e l'applicazione del relativo regime fiscale. Qualche problema potrebbe sorgere con riferimento all'applicazione del regime di decommercializzazione dei proventi derivanti dall'attività con i soci, per la quale l'art. 148 c. 3 e 8 lett. c, del T.U.I.R. richiede che a tutti i soci maggiorenni sia assicurato elettorato attivo e il diritto di voto per la modifica dello statuto e l'approvazione dei regolamenti. Qualora pertanto si voglia beneficiare del regime fiscale suddetto, occorrerà riconoscere anche ai soci appartenenti alla categoria speciale tali diritti.

deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.

Art. 7 **Domanda di ammissione**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 29 del presente statuto⁸.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci⁹.

⁸ Quest'ultima indicazione, relativa alla clausola compromissoria, può anche non essere recepita in quanto è sufficiente il richiamo all'accettazione da parte del socio delle norme contenute nello statuto, tra le quali vi è appunto la disposizione relativa alla clausola compromissoria. La scelta di riceverlo anche in questo articolo avrebbe una mera funzione rafforzativa.

⁹ Tale norma può essere integrata al fine di condizionare l'iscrizione nel libro dei soci al primo versamento della quota di capitale sottoscritta dal nuovo socio. Si tratta di una scelta rimessa alla cooperativa. In tal caso, la formulazione della disposizione potrebbe essere la seguente: «La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione».

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione – anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6 – determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 **Obblighi del socio**

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

– della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 18;

– della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

– del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa. Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 9
Diritti dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 10
Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte,

Art. 11
Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura – sia cessato per qualsiasi motivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata, o a mezzo PEC, alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 29.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

OVVERO

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione

del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 12 **Esclusione**

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;
- f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
- h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;
- i) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro subordinato o non subordinato, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge e dall'apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142¹⁰.

¹⁰ Nelle cooperative di lavoro, sarà opportuno integrare le tradizionali causali di esclusione,

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 13 **Liquidazione**

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato¹¹ ai sensi dei successivi

considerando sia le norme contenute nella legge 142/2001, sia le direttive del MISE in materia di esclusione. A questo proposito, anche per non appesantire eccessivamente lo statuto, può essere sufficiente fare riferimento al regolamento *ex l. n. 142/2001*, dettagliando in quest'ultima sede le casistiche specifiche e il relativo iter, che permettono l'esclusione del socio lavoratore in caso di licenziamento, anche per giustificato motivo oggettivo.

Qualora, però, la cooperativa di lavoro intenda dettagliare nel proprio statuto tali fattispecie, l'articolo dello Statuto dopo la lettera h, potrebbe seguire la traccia esposta di seguito:

i) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro subordinato:

1. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa;
2. per mutuo consenso;
3. per dimissioni, anche in periodo di prova;
4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
5. per licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori che presuppongano lo scioglimento del rapporto di lavoro (si tratta dell'indennità di mobilità e di disoccupazione speciale).
6. per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro;
7. per cessione di ramo d'azienda da parte della cooperativa, con conseguente prosecuzione del rapporto di lavoro presso diverso datore di lavoro;

l) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento

In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo l'organo amministrativo può escludere il socio, a seguito di reiterata o prolungata inattività del socio stesso, per cause oggettive date dall'impossibilità per la cooperativa di offrire nuove occasioni di lavoro o dal disinteresse allo scambio mutualistico da parte del socio stesso. A tal fine il Cda adotterà il provvedimento di esclusione dopo l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale si è verificata la cessazione del rapporto lavorativo. In caso di licenziamento collettivo, qualora ricorrano adeguate motivazioni da riscontro fattuale e documentale, il CdA potrà adottare il provvedimento di esclusione trascorsi sei mesi dalla data di cessazione del rapporto lavorativo.

¹¹ Per espressa previsione dell'art. 8, c. 4, d.lgs. n. 36/2021 la rivalutazione delle partecipazioni dei soci in sede di liquidazione è considerata compatibile con il divieto di distribuzione degli utili.

articoli 17 e 20, lettera c, la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo¹², ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-*quinquies* del codice civile¹³.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 17, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di (cinque) anni.

Il socio receduto od escluso ha altresì diritto, nei termini previsti per il rimborso del capitale di cui al precedente comma, all'assegnazione di un ulteriore importo il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili allo stesso spettante, solo quando il rapporto tra patrimonio netto e il complessivo indebitamento della cooperativa sia inferiore ad un quarto¹⁴.

¹² Occorre dare conto di quella dottrina che esclude la possibilità di rimborsare il sovrapprezzo nelle cooperative a mutualità prevalente sul presupposto della indivisibilità delle riserve (G. BONFANTE, in *Commentario Cottino*). Secondo altri, tuttavia, la restituzione sarebbe ammissibile «traendo argomento dalla funzione perequativa della gestione di servizio onde non vi sarebbe più ragione perché la società trattenga il versamento quando l'autore non benefici più del servizio» (G. DI CECCO, *La governance delle società cooperative: l'assemblea*, in R. GENCO (a cura di), *La riforma delle società cooperative*). Non si riscontrano quindi significativi dubbi sulla legittimità della clausola statutaria che ammette il rimborso del sovrapprezzo. Rimane ferma, in alternativa, la facoltà per la Cooperativa di escludere statutariamente il rimborso del sovrapprezzo. Sulla questione trattata si innesta quella propria delle cooperative sportive dilettantistiche, circa la possibilità liquidare al socio uscente, in mancanza di alcuna indicazione nell'articolo 8, c. 4, d.lgs. n. 36/2021, altro al di là «del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato; il che potrebbe far dubitare della possibilità di restituire il sovrapprezzo. Allo stesso tempo però, la restituzione del sovrapprezzo al socio in occasione dell'interruzione del rapporto societario limitatamente allo stesso, si riferisce ad una somma apportata direttamente dal socio medesimo e non classificabile pertanto come provento dell'attività. Per questo motivo si ritiene possibile argomentare che la restituzione del sovrapprezzo non si ponga in contrasto con il principio generale di non lucratività».

¹³ Con riguardo al sovrapprezzo, la norma statutaria può anche non prevedere la restituzione. In tal caso, la norma in esame si sostituisce nel modo seguente: "La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo".

¹⁴ Quest'ultimo comma si riferisce alle CMNP, le quali, come è noto, possono costituire riserve divisibili anche in favore dei soci operatori. Si pone quindi il problema di come attribuire tali riserve in caso di scioglimento del rapporto sociale. La norma contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 2545-*quinquies* stabilisce che, se l'atto costitutivo non prevede diversamente, la

Art. 14
Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 13.

327

Art. 15
**Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,
responsabilità dei soci cessati**

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere c, d, e ed f, dovranno

parte di riserva divisibile spettante al socio viene assegnata attraverso l'emissione di strumenti finanziari liberamente trasferibili. In tal caso, lo statuto deve ovviamente contenere la disciplina degli strumenti finanziari. Tuttavia, tale disposizione non appare praticabile nelle cooperative Srl in quanto gli strumenti finanziari possono essere sottoscritti, in prima istanza, dai soli investitori istituzionali e qualificati. Conseguentemente, sembra inevitabile che l'assegnazione delle riserve divisibili debba avvenire in forma liquida e che lo statuto preveda un meccanismo analogo a quello contemplato dall'articolo 2535, ultimo comma.

provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

Titolo IV

Strumenti finanziari

328

Art. 16¹⁵

Strumenti finanziari

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi dalla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento. I soci sovventori possono essere sia persone fisiche che giuridiche.

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa, di cui al successivo art. 18, lett. a.2, del

¹⁵ La disciplina dell'art. 8, comma 2 del d.lgs. n. 36/2021, ammette nelle cooperative a mutualità prevalente la distribuzione di dividendi ai soci. Si ritiene pertanto ammissibile la presenza di soci sovventori la cui presenza è propriamente collegata al potenziale riconoscimento della remunerazione dell'investimento. Come già evidenziato nella nota introduttiva, l'esigenza di applicare il regime fiscale proprio delle ASD prudenzialmente porta a consigliare di eliminare tale categoria di soci.

presente Statuto. Essi possono avere ad oggetto denaro e sono rappresentati da azioni del valore di € *** 25,00 / 500,00 *** ciascuna. I versamenti sulle azioni sottoscritte potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. Il socio sovventore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'esclusione o limitazione dello stesso, in conformità con quanto previsto dall'art. 2524 c.c. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b e c, dell'art. 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori. Il diritto di opzione non spetta ai soci cooperatori qualora le azioni siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-*octies* delle disposizioni di attuazione del c.c.

A ciascun socio sovventore sono attribuiti i seguenti voti, in proporzione alle azioni possedute:

- fino a ... azioni: n. 1 voto;
- da ... a ... azioni: n. 2 voti;
- da ... a ... azioni: n. 3 voti;
- da ... a ... azioni: n. 4 voti;
- oltre ... azioni: n. 5 voti.

L'esercizio del diritto di voto è regolato dall'art. 2370 c.c. Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in relazione alle azioni di socio sovventore eventualmente possedute.

I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero

massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato. I soci sovventori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dall'art. 2376 i soci sovventori sono costituiti in assemblea speciale.

L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei sovventori.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, c.c., in quanto compatibili con le disposizioni di cui agli artt. 21 ss. del presente Statuto.

Ai soci sovventori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la facoltà di nominare almeno un amministratore e, laddove nominato il collegio sindacale, un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci sovventori.

[La maggioranza di capitale dei sovventori può richiedere che la Cooperativa nomini un revisore legale dei conti designato dagli stessi sovventori, ovvero che sia costituito il Collegio sindacale, qualora tale organo non sia presente]¹⁶.

Ai soci sovventori spetta una remunerazione per ciascun esercizio complessivamente non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci.

La remunerazione delle quote sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci sovventori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a, dell'art. 2514 c.c.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori. In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio sovventore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 c.c., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci.

¹⁶ Si tratta di una clausola facoltativa che può essere oggetto di eventuale contrattazione con l'investitore interessato.

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-*octies* delle d.a.t. del c.c.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Titolo IV Ristorni

Articolo 17¹⁷ Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e

¹⁷ L'articolo 3 comma 2 *bis*, del d.lgs. n. 112/2017 in forza del richiamo di cui all'art. 8, comma 2 del d.lgs. n. 36/2021, precisa che «Ai fini di cui ai commi 1 e 2, non si considera distribuzione, neanche indiretta, di utili ed avanzi di gestione la ripartizione ai soci di ristorni correlati ad attività di interesse generale di cui all'articolo 2, effettuata ai sensi dell'art. 2545-*sexies* del codice civile e nel rispetto di condizioni e limiti stabiliti dalla legge o dallo statuto, da imprese sociali costituite in forma di società cooperativa, a condizione che lo statuto o l'atto costitutivo indichi i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici e che si registri un avanzo della gestione mutualistica». Quindi il riparto di ristorni continua ad essere assoggettata esclusivamente ai limiti propri della disciplina cooperativa senza

delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento¹⁸.

In ogni caso, i ristorni attribuiti ai soci lavoratori non possono superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali – in via generale – debbono considerare la retribuzione corrisposta ai soci e/o la loro qualifica professionale¹⁹.

...)

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote

Titolo V

Patrimonio sociale ed Esercizio sociale

Art. 18

Elementi costitutivi

332

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a 25 euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge²⁰;

essere interessato dal vincolo di non lucratività. E questo anche qualora si intenda applicare il regime fiscale proprio delle ASD. A questo proposito per marcare le distanze con la distribuzione dell'utile, si è ritenuto di qualificare contabilmente il ristorno quale componente del conto economico e non quale parte dell'utile.

¹⁸ Il rinvio alle disposizioni di legge è essenziale per evitare che lo statuto si attardi a definire i limiti quantitativi di ripartizione del ristorno, così come sono stati fissati dalla legge n. 142/2001 (per le cooperative di lavoro) e dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 37 del 9 luglio 2003 relativamente alla possibilità di fare riferimento alla percentuale concernente il requisito della prevalenza mutualistica (articolo 2513 c.c.) e al conseguente divieto di distribuire a titolo di ristorno il reddito che la cooperativa consegue nell'attività con soggetti terzi, non soci.

¹⁹ La disciplina puntuale dei criteri in base alla quale saranno ripartiti i ristorni è rinviata al regolamento, ma appare opportuno che lo statuto, in coerenza con le norme contenute negli articoli 2521 e 2545-*sexies*, indichi in modo del tutto generico quali saranno tali criteri.

²⁰ La disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 2525 opera unicamente per le azioni o quote emesse da parte di tutte le cooperative successivamente al 1° gennaio 2004, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 6/2003.

– dal fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale al quale sono imputati i conferimenti dei soci sovventori di cui al precedente art. 16;

b) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;

c) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

d) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

e) dalla riserva straordinaria;

f) dalle eventuali riserve divisibili²¹;

g) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salva quella di cui alla precedente lettera d, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento²².

Articolo 19

Caratteristiche delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione

²¹ È possibile adottare tale lettera nelle sole CMNP.

²² Per le CMNP, quest'ultima norma può essere modificata nel senso di qualificare espressamente come indivisibile la sola riserva legale: «La riserva legale di cui alla precedente lettera c, è indivisibile e, conseguentemente, non può essere ripartita tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento. Conservano in ogni caso il carattere di indivisibilità le riserve accantonate a tal fine dalla cooperativa nel rispetto dell'articolo 26 del d.l.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, del titolo III del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904» Il secondo paragrafo ha lo scopo di ribadire quanto già previsto nelle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile circa il mantenimento della natura indivisibile delle riserve accumulate ai sensi della normativa previgente. Naturalmente, la CMNP può comunque statutariamente prevedere l'indivisibilità di altri fondi di riserva o aumentare la percentuale degli utili da destinare a riserva legale. In tal caso, sulla percentuale superiore e/o sugli altri fondi dichiarati indivisibili la CMNP non potrà applicare l'articolo 12 della legge n. 904/1977.

all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29.

Art. 20 **Bilancio di esercizio**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

334

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarli in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17 e, successivamente²³ sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui di cui all'art. 2545-*quater* del codice civile e all'art. 11 della legge 31 gennaio 92, n. 59, nella misura del 3%;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 8, comma 4, d.lgs. n. 36/2021;

²³ La parte contenuta nel riquadro è necessaria qualora si intenda qualificare il ristorno come costo della cooperativa o come restituzione di parte del prezzo pagato da ogni singolo socio per gli acquisti di beni effettuati nell'anno.

d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17²⁴.

È espressamente vietata la distribuzione sotto forma di dividendi, di avanzi di gestione, di riserve e di qualunque somma imputabile ai proventi dell'attività della cooperativa²⁵.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno²⁶.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 17, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a, b ed f.

OVVERO

In presenza di azioni emesse in favore di soci finanziatori, qualora deliberi la ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare la destinazione degli utili di cui alla precedente lettera f.

Titolo VI Riunioni dei soci e Organi sociali

Art. 21 Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti

²⁴ La parte contenuta nel riquadro è necessaria qualora si intenda qualificare il ristorno come distribuzione degli utili.

²⁵ Alla luce della previsione dell'art. 8, c. 3 ultimo periodo del d.lgs. n. 36/2021 risulta lecita la distribuzione di dividendi a favore dei soci della cooperativa – sia cooperatori che finanziatori, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2514 c.c. La facoltà di applicare il regime fiscale proprio delle ASD, impone la previsione in statuo di un divieto di distribuzione diretta e indiretta di utili e avanzi di gestione. Prudenzialmente si propone una formulazione improntata alla assoluta preclusione della distribuzione di utili.

²⁶ La formulazione della norma in esame si riferisce al caso in cui la cooperativa qualifichi il ristorno come forma di attribuzione di utili. Qualora la cooperativa qualifichi il ristorno come maggior costo o minore ricavo, la norma volta a finalizzare la prevalenza degli utili a scopi mutualistici potrebbe essere così formulata: «Gli importi destinati all'erogazione del ristorno, all'incremento delle riserve aventi natura indivisibile e al Fondo mutualistico debbono essere superiori a quelli destinati alla remunerazione del capitale sociale e alla costituzione ed incremento delle riserve divisibili».

soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo, compresa la misura dei compensi da corrispondere per la loro attività collegiale;
- 3) la nomina del revisore o sindaco unico o del collegio sindacale, compreso il suo Presidente, nonché il compenso da corrispondere loro ...;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) l'approvazione dei regolamenti interni con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;
- 8) le deliberazioni sulla responsabilità degli Amministratori e dei componenti dell'Organo di controllo;
- 9) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

336

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-*bis* del codice civile.

Art. 22 **Assemblee**

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R.²⁷, inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e l'organo di controllo, se nominato. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

²⁷ L'articolo 2479-*bis* dispone che la cooperativa può utilizzare anche altre modalità, in grado di assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

Art. 23
Costituzione e *quorum* deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente articolo 21, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Art. 24
Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 25
Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri.

Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.

Ai soci operatori, oltre al voto spettante ad ogni socio in quanto tale, è possibile attribuire un numero di voti in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici e in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

In particolare, il regolamento definisce i parametri relativi alla quantità e qualità dello scambio mutualistico attraverso i quali la cooperativa individua i soci che possono accedere al voto plurimo.

I soci operatori muniti di voto plurimo non possono singolarmente esprimere più del decimo dei voti in ogni assemblea generale. In ogni caso, ad essi

congiuntamente non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ogni singola assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superino tali limiti, i voti saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato²⁸.

Art. 26 **Presidenza dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 27 **Amministrazione**

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

È fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI²⁹.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni.

Gli amministratori possono essere rieletti.

²⁸ Le norme in riquadro si riferiscono alle cooperative di secondo grado, che, ai sensi dell'articolo 2538 c.c., possono attribuire ai soci un voto plurimo in relazione all'entità dello scambio mutualistico.

²⁹ Cfr. art. 11, d.lgs. n. 36/2021.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, l'organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Le riunioni del consiglio di amministrazione potranno essere tenute anche con il metodo della audio o videoconferenza a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale saranno presenti almeno il Presidente ed il Segretario, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti³⁰.

³⁰ In alternativa, si potrebbe adottare la seguente formula: «È ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

In tal caso dovrà essere consentito:

- al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale».

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Esso ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società³¹.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'organo di controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate. Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-*octies* c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

³¹ Le materie per ultimo indicate rispondono all'indicazione data dalla norma contenuta nell'articolo 2544 relativamente alle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Si tratta di esempi che possono essere ovviamente ampliati o ridotti.

La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del consiglio, al Vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo, gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato.

Art. 28

Organo di controllo

341

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la Cooperativa procede alla nomina dell'organo di controllo costituito da un solo membro effettivo, iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali dei conti³².

Il sindaco unico dura in carica tre anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Egli è rieleggibile.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci.

³² Il codice della crisi, all'articolo 379, ha modificato i limiti previsti dall'articolo 2477 c.c., ma ha soprattutto introdotto una novità che consente alle Srl (quindi anche alle cooperative Srl) di nominare un revisore legale in alternativa al sindaco unico. Quindi, lo statuto potrebbe contenere anche la seguente clausola: «In alternativa al sindaco unico, la Cooperativa può nominare un revisore al quale affidare unicamente le attività di revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del c.c. e della legislazione speciale in materia».

La presente formulazione statutaria dà un'indicazione di favore per il sindaco unico in considerazione del più ampio spettro di competenze che quest'ultimo può assicurare.

La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, l'assemblea procederà alla nomina di un nuovo organo di controllo.

Il sindaco unico deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esso ha l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.

A tal fine, il sindaco può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

342

Il sindaco unico esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-*bis* e seguenti del c.c. e della legislazione speciale in materia.

Il sindaco unico relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. Il sindaco unico deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

In alternativa al sindaco unico, la Cooperativa può nominare un revisore al quale affidare unicamente le attività di revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-*bis* e seguenti del c.c. e della legislazione speciale in materia.

Qualora la cooperativa intenda affidare i compiti di controllo ad un organo collegiale, sempre in presenza dei presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., l'assemblea procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, al quale si applicano le norme precedentemente dettate per il sindaco unico.

Il collegio sindacale è costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro.

L'assemblea nomina il Presidente del collegio stesso,

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti

in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Le riunioni del collegio sindacale potranno essere tenute anche con il metodo della audio o videoconferenza a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale sarà presente almeno il Presidente, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.

Titolo VII Controversie

Art. 29

Clausola di conciliazione ed arbitrale

Clausola per arbitrato in materia societaria. Le controversie che dovessero insorgere tra la Cooperativa ed i singoli soci ovvero tra i soci medesimi, nonché fra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la cooperativa, ed ancora le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori, ovvero instaurate nei loro confronti, connesse all'interpretazione e applicazione dell'atto costitutivo e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale verranno deferite alla decisione di un Arbitro (o un Collegio Arbitrale) nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di ..., secondo il relativo Regolamento vigente al momento dell'avvio della procedura. A tal fine, i soggetti interessati dichiarano di conoscere e specificatamente accettare tale Regolamento, con particolare riguardo alle modalità di designazione degli arbitri, che decideranno in via

rituale e secondo diritto. La decisione verrà resa a norma e per gli effetti delle vigenti regole sancite dal Codice di procedura civile.

Clausola di conciliazione poi arbitrato in materia societaria. Le controversie che dovessero insorgere tra la cooperativa ed i singoli soci ovvero tra i soci medesimi, nonché fra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la società, ed ancora le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero instaurate nei loro confronti connesse all'interpretazione e applicazione dell'atto costitutivo e/o più in generale all'esercizio dell'attività sociale saranno preliminarmente oggetto di un tentativo di 2 conciliazione secondo le previsioni del Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di ..., cui le parti si riportano. Ogni controversia non definita nei termini (45 giorni dal ricevimento della Raccomandata RR di avvio della procedura di conciliazione) del citato Regolamento tramite conciliazione come prevista al comma precedente sarà deferita alla decisione di un Arbitro (o un Collegio Arbitrale) nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di ..., secondo il relativo Regolamento. I Regolamenti (del Servizio di Conciliazione e della Camera Arbitrale) a cui si fa riferimento in tutte le fattispecie innanzi menzionate sono quelli vigenti al momento dell'avvio della rispettiva procedura.

Titolo VIII

Scioglimento e liquidazione

Art. 30

Scioglimento anticipato

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 31

Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

– a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c;

- ai sensi dell’art. 2514, comma 1, lett. d, per il perseguimento di finalità sportive, ovvero a beneficio di enti che istituzionalmente perseguono tali finalità.
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all’art. 11 della legge 31 gennaio 92, n. 59³³.

Titolo IX

Disposizioni generali e finali

Art. 32

Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell’attività mutualistica, l’Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all’approvazione dell’Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Art. 33

Clausole mutualistiche

345

Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente e di società sportiva, ai sensi dell’articolo 2514 del codice civile e degli articoli 7 e 8 del d.lgs. n. 36/2021, la cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi;
- b) non potrà distribuire riserve;
- c) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, al perseguimento di finalità sportive, ovvero a beneficio di enti che istituzionalmente perseguono tali finalità³⁴.

³³ Sulla questione della prevalenza della destinazione ai fini sportivi o dei fondi mutualistici, ad oggi, non esiste giurisprudenza. A livello di dottrina, il parere più autorevole è quello dato dal Consiglio Nazionale del Notariato, Commissione Studi Tributari del 22 aprile 2005 (n. 93/2004/T). In esso si ritiene che in caso di scioglimento di una società cooperativa sportiva dilettantistica il patrimonio residuo, dedotto soltanto il capitale sociale, vada devoluto a fini sportivi.

³⁴ La formulazione proposta è più restrittiva rispetto a quanto previsto dall’art. 2514 c.c. e dal d.lgs. n. 36/2021 e risponde alla necessità di sottostare al regime di più stringente non lucratività imposta dalla disciplina fiscale di favore propria delle ASD e applicabile alle società sportive dilettantistiche in forza dell’art. 90 comma 1, l. n. 289/2002.

Il contenuto del presente statuto, laddove contrastante con lo statuto federale e con i regolamenti della Federazione affiliante, salvo che sia rispondente a norme inderogabili di legge, deve ritenersi inefficace.

Statuto di Associazione Sportiva Dilettantistica Federazione Italiana Nuoto*

Titolo I Denominazione, Sede, Oggetto e Durata

Articolo 1 Denominazione

Ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile e del d.lgs. 36/2021 e ss. mod., è costituita un'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica ...", in breve "ASD ..." d'ora in poi "associazione".

Articolo 2 Sede e durata

La sede dell'associazione è nel Comune di

L'organo direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali, succursali, agenzie e depositi.

Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria; in tal caso detta modifica può essere disposta anche con delibera del Consiglio Direttivo.

L'associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati secondo le maggioranze indicate nel presente Statuto all'art. 11.

Articolo 3 Scopo

L'associazione è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro.

L'associazione ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale

* ANNOTAZIONE: bozza di statuto di Associazione Sportiva Dilettantistica che intende richiedere l'affiliazione alla Federazione Italiana Nuoto, reperita su www.federnuoto.it.

dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica ed in particolare delle seguenti attività sportive:

– discipline sportive acquatiche del nuoto, tuffi, pallanuoto, nuoto sincronizzato, nuoto di fondo, nuoto per salvamento e delle attività ginnico-motorie acquatiche applicative delle prime e può svolgere tutte le altre attività finalizzate agli stessi scopi;

– ...;

– sport dilettantistici individuali e di squadra disciplinati dagli Organismi sportivi riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e/o dal Comitato Italiano Paralimpico presso i quali intenderà affiliarsi.

L'associazione può svolgere attività diverse da quelle descritte nel precedente comma a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali e che rispettino i criteri e i limiti fissati dalla legge. Le attività diverse vengono deliberate dall'organo amministrativo nel rispetto di eventuali linee guida indicate all'assemblea degli associati.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà infatti:

– costruire o ristrutturare in economia e mediante appalto beni immobili ed impianti sportivi;

348

– assumere in proprio la gestione di impianti sportivi, ivi compresa la gestione della manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e attrezzature, sia di proprietà, sia in concessione da enti pubblici oppure in locazione da enti privati, con la possibilità di concedere a terzi l'uso ovvero l'utilizzo, a qualsiasi titolo, anche parziale o temporaneo;

– gestire servizi accessori agli impianti sportivi quali, a titolo esemplificativo, l'allestimento e la gestione di: bar, punti ristoro e simili collegati a impianti sportivi, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, ricevimenti, iniziative pubbliche e private in genere, spacci interni di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini;

– gestire servizi di riabilitazione fisica e motoria;

– promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;

– sostenere, sia sul piano economico che organizzativo, altre Società e/o associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva agonistica nell'ambito dei programmi delle Federazioni sportive;

– gestire i rapporti con gli enti pubblici o privati interessati alle attività di cui sopra, anche attraverso l'acquisizione di nuove concessioni per l'esercizio dell'attività sportiva e ricreativa;

–

L'associazione intende affiliarsi alla Federazione Italiana Nuoto e accetta

incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CIO, del CONI, del CIP e del Dipartimento dello Sport nonché allo statuto e ai regolamenti della Federazione Nuoto e degli Organismi sportivi presso i quali provvederà ad affiliarsi, impegnandosi ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti degli Enti sopra indicati dovessero adottare a suo carico, come pure le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio annuale.

L'associazione potrà darsi veste giuridica diversa, allo scopo di realizzare le finalità statutarie.

Titolo 4 Della vita associativa

Articolo 4 Soci

Il numero dei Soci è illimitato.

Possono essere Soci della associazione le persone fisiche e gli enti, con o senza personalità giuridica. Nel caso di enti, quest'ultimi non possono essere riconosciuti come soci se trattasi di Enti già iscritti nel Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

La qualifica di Socio è intransmissibile e la quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il soggetto che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La validità della qualità di Socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo ed al pagamento della quota associativa.

Il domicilio dei Soci, per tutti i rapporti con l'associazione, si intende a tutti

gli effetti quello comunicato con la domanda di adesione; è onere del Socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

Gli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né in caso di scioglimento della stessa né in caso di interruzione del rapporto associativo.

Articolo 5 **Diritti e doveri dei Soci**

Tutti i Soci hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

Dal momento dell'ammissione, i Soci hanno:

- a) il diritto a partecipare alle attività associative;
- b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'associazione;
- c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
- d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- e) il dovere di rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- f) il dovere di versare le quote associative e i contributi secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, fermo restando che la quota associativa e la qualità di associato non possono essere trasferite per atto tra vivi o per causa di morte;
- g) il dovere di difendere in campo sportivo il buon nome dell'associazione e di osservare le regole dettate dalla Federazione ed organismi ai quali l'associazione aderisce.
- h) il dovere di osservare una condotta irreprensibile, conformandosi in particolare ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione e degli Organismi affilianti presso i quali l'associazione è stata riconosciuta.

La quota sociale è periodicamente versata dal Socio a sostegno economico dell'associazione; essa non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in nessun caso rimborsabile.

Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante l'esercente la potestà parentale.

Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal Socio minorenni alla prima assemblea utile svolgasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Articolo 6 Decadenza dei Soci

La qualifica di Socio non è temporanea e perdura fino a che non venga persa per uno dei seguenti motivi:

- a) per decesso
- b) per recesso, che deve essere esercitato con dichiarazione scritta presentata al Consiglio Direttivo;
- c) per decadenza, che consegue al ritardo nel pagamento della quota associativa per un tempo superiore a quello fissato con apposita delibera dal Consiglio Direttivo;
- d) per radiazione o espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio che abbia compiuto azioni disonorevoli o comunque idonee a recare grave pregiudizio al buon nome dell'associazione o al perseguimento del fine sociale.

Il Socio che per qualsiasi causa abbia cessato di appartenere all'associazione, non può chiedere la restituzione delle quote versate e non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del Socio mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza.

Limitatamente ai provvedimenti di sospensione, espulsione o radiazione adottati dal Consiglio Direttivo, è ammesso il ricorso entro trenta giorni alla Assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva.

Titolo III Degli Organi associativi

Articolo 7 Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Presidente;

- il Consiglio Direttivo;
- l'organo di controllo qualora richiesto dalla legge o deciso dall'assemblea in sede di rinnovo cariche.

Articolo 8

Assemblea generale dei Soci

L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta:

- a) dal Consiglio Direttivo ogni volta che la maggioranza dei membri lo ritenga necessario;
- b) da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative e che all'atto della richiesta al Consiglio Direttivo ne propongono l'ordine del giorno.

352

La convocazione dell'Assemblea deve avvenire almeno 8 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e con almeno una delle seguenti modalità: comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, sms, raccomandata (anche a mano) riunione e nel medesimo termine pubblicata sul sito web sociale ove esistente.

Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo e nelle modalità atte a garantire la massima partecipazione degli associati.

L'Assemblea può avvenire parzialmente o totalmente attraverso mezzi di telecomunicazione ed è ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le modalità di partecipazione sono definite, di volta in volta, dall'organo amministrativo con la delibera di convocazione assembleare.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli Soci in regola con il versamento delle quote associative annuali e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Ogni Socio ha diritto a un voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro membro del Consiglio Direttivo intervenuto all'Assemblea e scelto dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.

Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione. L'Assemblea straordinaria viene convocata quando se ne ravvisi la necessità o per iniziativa del Presidente, o con decisione del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, può essere richiesta da un decimo degli associati aventi diritto di voto, i quali dovranno avanzare domanda al Presidente dell'associazione proponendo l'ordine del giorno. In tal caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro 60 giorni dalla richiesta e, laddove il Consiglio Direttivo non vi provveda, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.

Articolo 9

Validità delle Assemblee

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti tre quarti degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 10 **Assemblea ordinaria**

L'Assemblea ordinaria deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'Assemblea ordinaria delibera:

- a) la nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
- b) l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;
- c) sugli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'associazione e sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti ivi compresi i modelli organizzativi;
- d) sulla nomina e revoca, qualora previsto, dei componenti dell'organo di controllo;
- e) sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) sul diniego di ammissione del Socio o sulle determinate di esclusione eventualmente impugnate;
- g) in merito all'individuazione delle attività diverse che possono essere svolte dall'associazione nei limiti consentiti dalla legge;
- h) sull'ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente statuto;
- i) su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
- j) sulle eventuali impugnazioni delle delibere di radiazione o espulsione comminate ai soci dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria può essere convocata anche su richiesta al Consiglio Direttivo di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; qualora il Consiglio Direttivo non dovesse provvedere alla convocazione, questa può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.

Articolo 11 **Assemblea straordinaria**

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a) approvazione e adeguamento dello statuto sociale;

- b) scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione;
- c) modifica della veste giuridica in società sportiva nonché operazioni di fusioni e incorporazioni societarie qualora necessarie per l'ampliamento delle attività statutarie;

L'Assemblea straordinaria può essere richiesta anche da almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto in regola con il pagamento delle quote associative, i quali dovranno avanzare domanda al Presidente dell'associazione proponendo l'ordine del giorno. In tal caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro 60 giorni dalla richiesta e, laddove gli amministratori non vi provvedano, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.

Articolo 12

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 ad un massimo di [...] membri, ivi compreso il Presidente.

Il Consiglio Direttivo può nominare nel proprio ambito un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere; queste ultime due cariche possono essere ricoperte dalla stessa persona.

Potranno essere riconosciuti dei rimborsi spese e dei compensi a coloro che svolgono uno specifico incarico tecnico, organizzativo o amministrativo nell'ambito delle attività sociali e comunque nei limiti delle normative vigenti. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni.

Ai membri del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

Costituisce motivo di decadenza dalla carica di membro del Consiglio Direttivo:

- a) aver riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi;
- b) siano stati assoggettati da parte del CONI, del CIP o di un qualsiasi altro Organismo sportivo da questi ultimi riconosciuto, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno;
- c) essere in condizioni di incompatibilità previste dalla legge per il settore sportivo dilettantistico.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso, di parità prevarrà il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo potrà avere luogo altresì in videoconferenza con le medesime modalità previste per l'Assemblea dei Soci.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 13 **Compiti del Consiglio Direttivo**

Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'associazione, compiendo tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative.

356

Il Consiglio Direttivo ha in particolare il compito di:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea;
- c) convocare le assemblee dei soci;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi alla attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- e) attuare le finalità previste dallo statuto e le delibere prese dall'Assemblea dei soci;
- f) affidare a singoli consiglieri la responsabilità di singole attività sportive, amministrative o gestionali, precisando comunque che in caso di divergenze le decisioni del Consiglio Direttivo prevalgono sempre su quelle dei consiglieri delegati;
- g) adottare i provvedimenti disciplinari previsti dall'art. 6 dello Statuto.

Articolo 14 Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e può sottoscrivere qualsiasi atto e compiere qualsiasi operazione in nome e per conto dell'associazione, nel rispetto delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

In caso di urgenza che non consenta la tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo.

In caso di sua assenza od impedimento egli è sostituito dal Vicepresidente.

In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente i compiti e le funzioni dello stesso saranno svolti dal Vicepresidente il quale opererà unitamente al Consiglio Direttivo per l'attuazione delle attività previste per tale fattispecie al successivo articolo 16.

Articolo 15 Vicepresidente e Segretario

Il Vicepresidente ha le seguenti funzioni:

- a. sostituire nelle funzioni il Presidente in caso di sua assenza o impedimento;
- b. subentrare al Presidente nei casi previsti dallo Statuto sociale;
- c. svolgere ogni altra funzione allo stesso delegata dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Vicepresidente o dal Tesoriere.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.

Il Consiglio Direttivo può nominare nel suo ambito un Tesoriere a cui conferire i seguenti compiti:

- provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento;
- presiedere alla gestione amministrativa e contabile dell'associazione

provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente.

Articolo 16 **Dimissioni e decadenza**

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, l'organo di amministrazione proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per sostituire i mancanti che resteranno in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo.

358

Le dimissioni o l'impedimento definitivo del Presidente comportano la decadenza immediata dell'intero Consiglio Direttivo.

I compiti e le funzioni del Presidente, in tal caso, saranno svolti dal Vicepresidente, il quale opererà unitamente al Consiglio Direttivo uscente fino alla convocazione dell'Assemblea dei soci da convocarsi entro 30 giorni dalla intervenuta decadenza per provvedere alla nomina del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dovrà inoltre considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla intervenuta decadenza l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Articolo 17

Organo di controllo

L'organo di controllo, se previsto per legge o nominato per scelta dell'Assemblea, può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica 3 anni.

Controlla l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.

Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss., c.c.

Titolo IV

Patrimonio e scritture contabili

Articolo 18

Bilancio

359

Il Consiglio Direttivo redige i bilanci dell'associazione, da sottoporre all'approvazione Assembleare.

Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Il bilancio preventivo deve informare sugli impegni che si prevede che l'associazione sosterrà nell'esercizio successivo a quello appena chiuso e sulle risorse che si utilizzeranno per farvi fronte. Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo 19

Anno sociale

L'anno sociale inizia 1° gennaio e termina il 31° dicembre di ciascun anno.

Articolo 20

Entrate

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative dei soci;
- b) da tutti gli introiti che possono provenire all'associazione dallo svolgimento delle sue attività sociali, istituzionali e ricreative;
- c) da eventuali rendite patrimoniali;
- d) contributi pubblici e privati;
- e) da ogni altra entrata che possa concorrere a vantaggio dell'associazione purché non in contrasto con le finalità sociali.

Articolo 21

Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione, anche in seguito a successioni lasciti e donazioni;
- b) dai trofei vinti dall'associazione.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. È inoltre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Articolo 22

Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, nominerà uno o più liquidatori e delibererà dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto a favore di altra associazione con finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 23

Clausola compromissoria

Tutte le controversie sorte tra i Soci oppure tra i Soci e l'associazione, gli organi sociali o i liquidatori, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, dovranno essere risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti o dell'Ordine degli Avvocati del Distretto nel cui ambito ha sede la associazione, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente.

La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della Provincia in cui ha sede la Società, dall'arbitro nominato. L'arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato.

La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero e alle controversie che in base agli Statuti delle Federazioni sportive e/o Enti di Promozione sportiva a cui la Società partecipa sono demandate a specifici organi di composizione delle liti.

Articolo 24

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva a cui la associazione sarà affiliata ed in via residuale le norme del codice civile e le leggi speciali in materia

Statuto di Società a responsabilità limitata Sportiva Dilettantistica Federazione Italiana Nuoto*

Titolo I Denominazione, Sede, Oggetto e Durata

Articolo 1 Denominazione

È costituita una Società a responsabilità limitata denominata “... Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata” in breve “... S.S.D. a r.l.”, d’ora in poi Società.

Articolo 2 Sede

La Società ha sede nel Comune di ... (...), all’indirizzo risultante dall’apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

L’Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell’ambito del Comune di cui al comma precedente. Spetta invece ai Soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello di cui al comma precedente.

363

Articolo 3 Oggetto

La Società è senza fine di lucro e ha per oggetto l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione, l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica ed in particolare delle seguenti attività sportive:

* ANNOTAZIONE: bozza di statuto di Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata che intende richiedere l’affiliazione alla Federazione Italiana Nuoto, reperita su www.federnuoto.it

– discipline sportive acquatiche del nuoto, tuffi, pallanuoto, nuoto sincronizzato, nuoto di fondo, nuoto per salvamento e delle attività ginnico-motorie acquatiche applicative delle prime e può svolgere tutte le altre attività finalizzate agli stessi scopi;

– ...

– sport dilettantistici individuali e di squadra disciplinati dagli Organismi sportivi riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e/o dal Comitato Italiano Paralimpico presso i quali intenderà affiliarsi.

La Società potrà svolgere attività diverse da quelle descritte nel precedente comma a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali e che rispettino i criteri e i limiti fissati dalla legge.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale e per la realizzazione degli scopi sociali, la Società potrà:

– costruire o ristrutturare in economia e mediante appalto beni immobili ed impianti sportivi;

– assumere in proprio la gestione di impianti sportivi, ivi compresa la gestione della manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e attrezzature, sia di proprietà, sia in concessione da enti pubblici oppure in locazione da enti privati, con la possibilità di concedere a terzi l'uso ovvero l'utilizzo, a qualsiasi titolo, anche parziale o temporaneo;

– gestire servizi accessori agli impianti sportivi quali, a titolo esemplificativo, l'allestimento e la gestione di: bar, punti ristoro e simili collegati a impianti sportivi, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, ricevimenti, iniziative pubbliche e private in genere, spacci interni di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini;

– svolgere attività di allestimento e gestione di stabilimenti balneari, servizi ed attività culturali, turistiche ricreative legate e/o collegate all'attività sportiva dilettantistica, ovvero finalizzati alla promozione dei valori dello sport dilettantistico, ed alla conoscenza delle discipline sportive, compresi convegni, seminari, mostre ed eventi di spettacolo;

– gestire servizi di riabilitazione fisica e motoria;

– promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;

– sostenere, sia sul piano economico che organizzativo, altre Società e/o associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva agonistica nell'ambito dei programmi delle Federazioni sportive Nazionali;

– gestire i rapporti con gli enti pubblici o privati interessati alle attività di cui sopra, anche attraverso l'acquisizione di nuove concessioni per l'esercizio dell'attività sportiva e ricreativa.

La Società, nel pieno rispetto delle disposizioni di legge, in modo non prevalente e del tutto accessorio e strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere operazioni ritenute pertinenti, mobiliari, immobiliari, finanziarie, non nei confronti del pubblico e commerciali, nonché potrà assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni in altre imprese, enti, Società o consorzi di imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, comunque nel rispetto della legge.

La Società intende affiliarsi alla Federazione Italiana Nuoto e accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CIO, del CONI, del CIP e del Dipartimento dello Sport nonché allo statuto e ai regolamenti della Federazione Nuoto e degli Organismi sportivi presso i quali provvederà ad affiliarsi, impegnandosi ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti degli Enti sopra indicati dovessero adottare a suo carico, come pure le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Articolo 4 Durata

La durata della Società è stabilita sino al ... e può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea.

365

Titolo II Capitale, Strumenti e finanziamento, Partecipazione sociale

Articolo 5 Capitale, apporti dei soci e titoli di debito

Il Capitale Sociale è di euro ...,00 (... virgola zero zero). Sono ammessi conferimenti diversi dal denaro, purché nel rispetto della legge.

Le partecipazioni dei Soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del Capitale Sociale.

Il capitale può essere aumentato o ridotto solamente in forza di deliberazione dell'Assemblea con la maggioranza prevista per legge; per le decisioni si applicano gli artt. 2481 e seguenti del c.c.

I Soci hanno diritto di sottoscrivere gli aumenti di capitale mediante nuovi

conferimenti in misura proporzionale alle partecipazioni dagli stessi possedute. Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter c.c., è attribuita ai Soci la facoltà di prevedere espressamente nella decisione di aumento che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi. In tale circostanza, spetta ai Soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c.

La Società potrà acquisire dai Soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Per il rimborso dei finanziamenti dei Soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c.

È attribuita alla competenza dei Soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'art. 2483 c.c.

Articolo 6

Domiciliazione

366

Il domicilio dei Soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Registro delle Imprese; è onere del Socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

Articolo 7

Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

Le partecipazioni sociali sono trasferibili per atto tra vivi al valore nominale nel rispetto del divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione.

Articolo 8

Morte del Socio

In caso di morte di uno dei Soci gli altri debbono decidere se:

- liquidare la quota agli eredi, nel rispetto del divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, dei proventi dell'attività sociale;
- continuare la Società con gli stessi (in questo caso la Società potrà proseguire, anche con uno, più o tutti gli eredi del defunto);

– sciogliere la Società.

In caso di liquidazione della quota gli eredi avranno diritto al rimborso del solo valore del capitale conferito in Società. Il pagamento di quanto dovuto dovrà essere effettuato dalla Società ai successori del defunto entro centottanta giorni dalla morte del Socio.

Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della partecipazione del Socio defunto saranno assunte dai Soci ai sensi del successivo art. 10, senza tener conto, ai fini del calcolo della maggioranza, della partecipazione del Socio defunto.

In caso di continuazione della Società con più eredi del Socio defunto gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.

Articolo 9

Recesso

Ai Soci spetta il diritto di recesso ai sensi e nei casi previsti e imposti dalle leggi vigenti.

Al Socio receduto sarà rimborsato il solo valore del capitale conferito in Società non applicandosi quindi la disciplina di cui al terzo comma dell'art. 2473 c.c.

Il Socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC).

Se il recesso è dovuto ad una decisione dei Soci, la raccomandata o la PEC deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei Soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del Socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio.

L'Organo Amministrativo è tenuto a comunicare ai Soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione presso il Registro delle imprese.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

Titolo III Decisione dei soci

Articolo 10 Decisione dei Soci

I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del Capitale Sociale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei Soci, salvo quanto previsto dal presente Statuto nonché dalla legge, ed in particolare dall'art. 2479, comma 4, c.c., possono essere adottate, oltre che in sede Assembleare, mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai Soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Articolo 11 Assemblea dei Soci

368

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico, qualora nominato, o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di loro assenza o impedimento, dalla persona designata dagli intervenuti. L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, costituita a norma di legge, delibera con le maggioranze previste dal codice civile. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario se nominato o dal notaio, con le indicazioni e le modalità di cui all'art. 2375 c.c.

Articolo 12 **Consultazione scritta**

In caso di procedura di consultazione scritta, viene comunicato a tutti i Soci, a tutti gli amministratori ed ai componenti dell'Organo di Controllo, ove nominati, il testo della decisione da adottare, allegando l'eventuale parere dell'Organo di Controllo, fissando inoltre un termine, non inferiore a otto giorni, entro il quale il Socio deve far pervenire presso la sede sociale il proprio consenso o il proprio dissenso alla stessa, o l'astensione espressa.

La comunicazione e i conseguenti consensi, dissensi o astensioni devono risultare comunque da documento sottoscritto dal Socio.

L'Organo Amministrativo, dopo aver accertato i risultati della votazione, procederà alla redazione di un apposito verbale, inserito nel libro delle decisioni dei Soci da cui devono risultare la data (che corrisponde a quella dell'ultima dichiarazione pervenuta tempestivamente), l'argomento oggetto di decisione, le risultanze della decisione, l'indicazione dei Soci favorevoli, contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro decisione.

Deve essere assicurato a ciascun Socio il diritto di partecipare alla decisione e tutti gli aventi diritto devono ricevere un'adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto, e regolarmente sottoscritta, da parte di tanti Soci che rappresentino più della metà del Capitale Sociale.

Articolo 13 **Consenso espresso per iscritto**

In caso di procedura di consenso espresso per iscritto, ciascun Socio dichiara chiaramente di aver ricevuto un'adeguata e preventiva informazione sull'argomento oggetto di decisione ed esprime il suo consenso o il suo dissenso

o l'astensione su di una proposta di decisione comunicatagli in precedenza. Tale dichiarazione dovrà pervenire presso la sede sociale entro e non oltre venti giorni dal ricevimento della prima dichiarazione.

L'Organo Amministrativo, accertato il risultato della votazione, procederà alla redazione di un apposito verbale, inserito nel libro delle decisioni dei Soci da cui devono risultare: i Soci favorevoli, contrari ed astenuti, l'argomento oggetto di decisione, le risultanze della decisione, la data in cui si è formata la decisione (che corrisponde a quella dell'ultima dichiarazione pervenuta tempestivamente), e le eventuali osservazioni o dichiarazioni, se richiesto da uno o più soci.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto, e regolarmente sottoscritta, da parte di tanti Soci che rappresentino più della metà del Capitale Sociale.

Articolo 14 **Diritto di voto**

Ciascun Socio, iscritto nel Registro delle imprese, ha un diritto di voto proporzionale alla sua partecipazione al Capitale.

370

Il Socio titolare di partecipazione per la quale espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto, non può partecipare alle decisioni dei Soci.

Articolo 15 **Convocazione dell'Assemblea**

L'Assemblea dei Soci è convocata dall'Organo Amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, mediante avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica (in modo da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare), fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio, completo dei relativi dati, risultante dal Registro delle imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, e potrà essere prevista una diversa data di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque, anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero Capitale Sociale e tutti gli amministratori e l'Organo di Controllo, se nominato, è presente o informato della riunione e non si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori o l'Organo di Controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione nonché su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 16 **Delega**

Ogni Socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altre persone, non necessariamente socie, nei modi e con i limiti di legge.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea anche per delega.

371

Articolo 17 **Amministratori**

La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei Soci in sede della nomina:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a ... amministratori, secondo il numero determinato dai Soci;

Gli amministratori possono essere scelti anche tra non soci.

É fatto divieto agli amministratori della società di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

Restano fermi, inoltre, gli altri divieti e le incompatibilità di legge.

Articolo 18 **Durata della carica, revoca, cessazione**

Gli amministratori sono rieleggibili e restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai Soci al momento della nomina.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori, o la metà nel caso di numero pari, si intende decaduto l'intero consiglio. In tale ipotesi gli altri consiglieri devono, entro dieci giorni, convocare l'Assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

Articolo 19 **Consiglio di Amministrazione**

Qualora non vi abbiano provveduto i Soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

372

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate in adunanza collegiale, mediante consultazione scritta o mediante consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Articolo 20 **Adunanze del Consiglio di Amministrazione**

Con riguardo all'adunanza collegiale, il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica in modo da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare a tutti gli amministratori, i componenti dell'Organo di Controllo e revisori, se nominati, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, e, se nominati, i componenti dell'Organo di Controllo e i revisori.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in adunanza sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 21

Decisioni dell'Organo Amministrativo mediante consultazione scritta

La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori e consiste in una proposta di decisione, alla quale va allegato l'eventuale parere dell'Organo di Controllo, che deve essere inviata a tutti i consiglieri, ai sindaci e ai revisori, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dai libri sociali. Dalla proposta deve risultare l'esatto testo della decisione da adottare.

I consiglieri hanno 8 (otto) giorni per trasmettere presso la sede sociale o al Presidente del Consiglio di Amministrazione la risposta, risultante da documento regolarmente sottoscritto, che dovrà essere allegata al verbale di cui al paragrafo successivo. Le decisioni mediante consultazione scritta del Consiglio di Amministrazione sono assunte con i voti favorevoli della maggioranza dei consiglieri in carica.

Spetta al Presidente redigere un verbale che indicherà i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti; la data in cui si è formata la decisione (che corrisponde a quella dell'ultima risposta tempestivamente effettuata); eventuali dichiarazioni o osservazioni relative all'argomento oggetto della consultazione. Tale verbale sarà poi trascritto ad opera dello stesso Presidente nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 22

Decisioni dell'Organo Amministrativo mediante consenso espresso per iscritto

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun amministratore con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto

della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere stato adeguatamente e preventivamente informato.

I consensi o i dissensi o le astensioni possono essere trasmessi presso la sede della Società o al Presidente del Consiglio di Amministrazione con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione, regolarmente sottoscritto dall'autore.

Le decisioni mediante consenso espresso per iscritto del Consiglio di Amministrazione sono assunte con i voti favorevoli della maggioranza dei consiglieri in carica e successivamente comunicate all'Organo di Controllo, ove nominato.

Spetta al Presidente redigere un verbale che indicherà i consiglieri favorevoli, contrari ed astenuti, la data in cui si è formata la decisione (che corrisponde alla data dell'ultima dichiarazione tempestivamente effettuata) ed eventuali dichiarazioni o osservazioni relative all'argomento oggetto della decisione. Tale verbale sarà poi trascritto ad opera dello stesso Presidente nel libro delle decisioni degli amministratori, allegando l'eventuale parere dell'Organo di Controllo.

Articolo 23

Poteri dell'Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della Società, salvo quelli che per legge o per Statuto sono riservati ai Soci.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 c.c.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, quinto comma, c.c. ed in genere quanto non consentito dalla legge.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 24

Rappresentanza

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza legale e generale della Società. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza legale e generale della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché agli Amministratori delegati eventualmente nominati, nell'ambito dei poteri loro conferiti.

La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al liquidatore o al Presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 25

Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Agli amministratori potrà essere attribuito un compenso annuo da determinarsi dai Soci con decisione valida fino a modifica, o per il diverso tempo stabilito in sede di decisione stessa, nel rispetto dei limiti eventualmente previsti dalla legge.

I Soci possono, inoltre, assegnare agli amministratori un'indennità annuale, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei Soci, nel rispetto dei limiti eventualmente previsti dalla legge.

Articolo 26

Organo di Controllo

Nei casi in cui la legge prevede l'obbligo della presenza dell'Organo di Controllo, questo sarà nominato e funzionante a norma di legge. Il compenso è determinato dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 27

Revisione legale

La revisione legale sulla Società, se obbligatoria per legge, è esercitata dall'Organo di Controllo, i cui membri dovranno essere Revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

L'Assemblea potrà, tuttavia, attribuire la revisione legale ad un Revisore o ad una Società di revisione iscritta nell'apposito Registro.

Articolo 28

Consiglio Sportivo

In seno alla società potrà essere eletto il Consiglio Sportivo, composto da tre a cinque membri, organo di consultazione dell'organo di Amministrazione e con funzioni operative nell'ambito delle attività sportive, senza peraltro poteri di rappresentanza esterna della società se non nei confronti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva ai quali la società intenderà affiliarsi.

376

I membri, scelti anche fra non soci, verranno nominati dall'Organo di Amministrazione, che ne determinerà anche il numero e la durata. Del Consiglio Sportivo farà parte di diritto presiedendolo, il Presidente della società o l'Amministratore Unico. I membri sono rieleggibili e durano in carica per il tempo stabilito all'atto della nomina.

In caso di cessazione dalla carica di un consigliere, l'organo amministrativo provvederà alla sua sostituzione. Il nuovo eletto durerà in carica fino alla scadenza del mandato degli altri consiglieri.

Il Consiglio Sportivo è organo consultivo dell'organo amministrativo in merito a tutti gli argomenti di carattere sportivo sui quali di volta in volta l'organo amministrativo riterrà di investirlo. I pareri espressi dal Consiglio Sportivo peraltro non saranno vincolanti per l'organo amministrativo.

Il Consiglio Sportivo, inoltre, avrà funzione operativa nell'ambito delle attività sportive, occupandosi dell'ottimizzazione e della valorizzazione delle discipline ed attività sportive svolte dalla società, coordinando le singole iniziative.

Titolo IV
Libri sociali, Scritture contabili e Bilancio

Articolo 29
Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio è presentato ai Soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo la possibilità di un maggior termine non superiore a centottanta giorni, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2364 c.c., secondo comma.

L'Assemblea determinerà la destinazione specifica degli eventuali utili di bilancio che dovranno essere interamente reinvestiti nella Società per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui al precedente art. 3, salve le riserve di legge se dovute.

Gli utili e comunque i proventi delle attività non possono, in alcun caso, essere distribuiti fra i soci, anche in forme indirette.

Titolo V
Scioglimento, Clausola compromissoria, Disposizioni generali

377

Articolo 30
Scioglimento e liquidazione

La Società si scioglie per le cause previste dalla legge. L'Assemblea, convocata dall'Organo Amministrativo, delibererà: il numero dei liquidatori; in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio; la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli a cui spetta la rappresentanza della Società; i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dell'organo liquidativo e gli eventuali limiti.

In caso di scioglimento della Società, resta fermo l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio ed in genere gli obblighi di legge.

Articolo 31
Clausola Compromissoria

Tutte le controversie sorte tra i Soci oppure tra i Soci e la Società, gli amministratori, i liquidatori o l'Organo di Controllo, aventi per oggetto diritti

disponibili relativi al rapporto sociale, dovranno essere risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti o dell'Ordine degli Avvocati del Distretto nel cui ambito ha sede la Società, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente.

La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della Provincia in cui ha sede la Società, dall'arbitro nominato. L'arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato.

La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero e alle controversie che in base agli Statuti delle Federazioni sportive e/o Enti di Promozione sportiva a cui la Società partecipa sono demandate a specifici organi di composizione delle liti.

Articolo 32 **Disposizioni applicabili**

————— 378 ————— Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme dettate dal codice civile e dalla legge, anche speciale, ivi compreso il d.lgs. n. 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni.

Per la legge italiana la fotocopia di una pubblicazione (o parte di essa) coperta da diritto d'autore (Copyright) è illecita. Quindi ogni fotocopia che ne eviti l'acquisto è reato.

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, comma 4, della legge 22 aprile 1941 n. 633 ovvero dall'accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000.

Le riproduzioni ad uso differente da quello personale potranno avvenire, per un numero di pagine non superiore al 15% del presente volume, solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, fax 02 89280864, e-mail: autorizzazioni@aidro.org.

Periodico semestrale registrato presso il Tribunale di Roma al n. 39/2018 del 22 febbraio 2018

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità dell'Editore per involontari errori e/o inesattezze; pertanto il lettore è tenuto a controllare l'esattezza e la completezza del materiale utilizzato. Le opinioni espresse negli scritti firmati impegnano solo gli Autori, non riflettendo necessariamente quelle della rivista. Questo numero è stato chiuso in redazione il 24 maggio 2024.

La Direzione della rivista è presso la Fondazione Italiana del Notariato ETS, via Flaminia, 160 - 00196 Roma - tel. 06.36.209.410 - fax 06.32.20.479 - Internet: <http://www.fondazione-notariato.it> - e-mail: info.fondazione@notariato.it

L'Amministrazione è presso la casa editrice Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A., via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano - tel. 02.380.891 - fax 02.38089432 - Internet: <http://www.giuffrefrancislefebvre.it> - e-mail: vendite@giuffrefl.it

Pubblicità: Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. - Servizio Pubblicità, via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano - tel. 02.38.089.380 - fax 02.38089426 - e-mail: periodici@giuffrefl.it

Direttore responsabile: ANTONIO DELFINO

R.O.C. n. 6569 (già RNS n. 23 vol. 1 foglio 177 del 2/7/1982)

Pubblicità inferiore al 45%



CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER IL 2024

Unione europea	€ 100,00
Paesi extra Unione europea	€ 200,00
Prezzo di un singolo numero	€ 55,00
(Extra U.E. € 105,00)	

Il pagamento può effettuarsi direttamente all'Editore:

- con versamento sul c.c.p. 721209, indicando chiaramente gli estremi dell'abbonamento;
- a ricevimento fattura (riservata ad enti e società);
- acquisto on-line tramite sito "shop.giuffre.it";
- oppure tramite gli Agenti Giuffrè a ciò autorizzati (<https://shop.giuffre.it/agenti>).

Le comunicazioni in merito a mutamenti di indirizzo vanno indirizzate all'Editore.

Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio presso Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. - Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano.

I contributi pubblicati in questa rivista potranno essere riprodotti dall'Editore su altre, proprie pubblicazioni, in qualunque forma.

La Fondazione, costituita per volontà del Consiglio Nazionale del Notariato e della Cassa Nazionale del Notariato, ha per scopo la valorizzazione e la diffusione della conoscenza del ruolo storico e sociale della cultura notarile e del notariato italiano, a garanzia dei diritti dei cittadini e del pubblico interesse.

BIBLIOTECA DELLA FONDAZIONE ITALIANA DEL NOTARIATO

LA RIFORMA DELLO SPORT

I decreti legislativi n. 36, 37, 38 e 39 del 2021 hanno attuato una riforma organica dell'ordinamento sportivo italiano, innovando, tra l'altro, la disciplina delle associazioni e delle società sportive.

Scopo del volume è quello di offrire una panoramica delle principali novità sia in materia di redazione e adeguamento degli statuti degli enti sportivi, sia con riferimento alle operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione degli enti sportivi in generale.

Il presente lavoro raccoglie i contributi di alcuni componenti della Commissione Studi d'Impresa e della Commissione Studi Terzo Settore, Enti e Sociale del Consiglio Nazionale del Notariato, che attraverso la loro attività professionale e di ricerca hanno avuto modo di approfondire le tematiche relative alla riforma dello sport e che incidono sulla disciplina e l'organizzazione degli enti che hanno ad oggetto lo svolgimento delle pratiche sportive.

Le riflessioni racchiuse nei predetti contributi sono il frutto di un consistente e impegnativo lavoro di studio e approfondimento ma, come disse un grande campione quale Pietro Mennea, "La fatica non è mai sprecata: soffri ma sogni".

FONDAZIONE ITALIANA DEL NOTARIATO ETS

Via Flaminia, 160 - 00196 Roma
www.fondazione-notariato.it

